Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 143

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

06/10/2024 - 03:53

Indice

1. DDL S. 143 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 143 4
1.3. Trattazione in Assemblea 21
1.3.1. Sedute 22
1.3.2. Resoconti stenografici 23
1.3.2.1. Seduta n. 47 dell'08/03/2023 24

1. DDL S. 143 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 143

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 143

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LOREFICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto all'introduzione di misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.
Il provvedimento si compone di ventiquattro articoli.
L'articolo 1, ai commi 1 e 2, individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge, prevedendo che, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché della normativa quadro di cui alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottino gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, siano predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, quindi Stato, regioni e comuni, prevedendo una sinergia tra gli enti interessati. La norma prevede che siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti.
Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà - e la sua corretta applicazione - nonché le seguenti finalità: il superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché l'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale. Il comma 4 dispone che gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, siano riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile.
La finalità di tale disposizione è quella di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo e il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.
In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni e ai comuni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Il comma 6 chiarisce che per isole minori si intendono (salvo ove sia diversamente indicato) le isole marittime di cui all'allegato A e le isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B alla legge. L'allegato A reca l'elenco delle isole marine qualificate dalla proposta legislativa come minori, l'allegato B l'elenco delle isole lagunari e lacustri. Si tratta di rispettivamente di cinquantasette e ventidue isole.
L'articolo 2 elenca gli obiettivi che, nell'ambito delle rispettive competenze e nel limite delle risorse disponibili, devono essere perseguiti nelle isole minori dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati. Si tratta di un lungo elenco, che comprende finalità di carattere socio-sanitario, ambientale, culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere energetico, urbanistico e trasportistico e di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori.

L'articolo 3 disciplina gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori.
Il comma 1 individua nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Il DUPIM è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta del Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5).
Il comma 2 prevede che i comuni interessati concorrano alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST); si prevede a tale riguardo, al fine di garantire l'espressione delle istanze connesse allo specifico contesto territoriale di riferimento, anche il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini. Il comma 3 chiarisce che i PIST predisposti dai comuni costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) previsto dalla legge n. 3 del 2003.
Il comma 4 prevede che le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberino sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie, nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5). Ove la decisione della regione non intervenga entro il termine di sessanta giorni, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato istituzionale per le isole minori. Il comma 5 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Il comma 6 definisce la composizione del Comitato, prevedendo che vi sia un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo; un rappresentante delle regioni nei cui territori sono presenti isole minori; due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.
Il comma 7 stabilisce che il Comitato esprima altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto di un insieme di criteri, quali la distanza delle isole della terraferma, il numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, i flussi turistici e l'estensione territoriale. Il comma 8 prevede che il DUPIM abbia durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e possa contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.
Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività del Comitato, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e stabilisce che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Il comma 10 infine dispone che, per la fase di prima applicazione della legge, si provvede ad integrare il DUPIM esistente, mentre il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2023-2029.
L'articolo 4 detta norme relative a due specifici Fondi per il sostegno delle isole minori.
Il comma 1 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il comma 2 incrementa il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Il Fondo è volto a sostenere gli investimenti e finanzia quindi gli interventi in conto capitale previsti dal

DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali le disposizioni del disegno di legge in esame rinviano alle risorse del Fondo. Il comma 3 disciplina le procedure di monitoraggio degli interventi, rinviando a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo, in particolare, che per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio sia effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 5 definisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4, stabilendo che siano destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A, relativo alle isole minori marine, e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B, relativo alle isole minori lagunari e lacustri.

L'articolo 6 consente ai comuni delle isole minori di destinare il gettito dell'imposta di scopo anche alla realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è generalmente destinato tale gettito, finalizzati più in generale al sostegno alle isole minori. Nella disciplina dell'imposta di scopo i comuni possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è destinato per regolamento comunale o *ex lege* il gettito dell'imposta, purché siano comunque diretti alla realizzazione delle finalità di sostegno delle isole minori.

L'articolo 7 disciplina le procedure per la ricognizione infrastrutturale, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale. Il comma 1 prevede che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, compiano una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali e scolastiche) nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 2 prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori trasmettano poi all'ANCIM, entro i successivi sessanta giorni, una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM e per la elaborazione di ogni successivo DUPIM. Il comma 3 stabilisce che tali relazioni siano inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 8 dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedano - d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci - alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio. Entro i successivi sessanta giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'ANCIM, al Ministero della cultura e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione.

Analogamente, l'articolo 9 dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedano - sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci - anche alla ricognizione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche presenti nel proprio territorio. Entro i successivi sessanta giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'ANCIM, al Ministero della cultura, al Ministero del turismo e alle regioni di appartenenza una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione. Inoltre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze, a pubblicare l'elenco delle manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime. Tali elenchi e criteri premiali sono soggetti a revisione da parte dei medesimi soggetti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 10 detta disposizioni in materia di censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali. Il comma 1 stabilisce che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedano a censire le produzioni presenti sul loro territorio. Il termine per tale adempimento è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 2, entro i

successivi sessanta giorni i sindaci dei comuni interessati trasmettono una relazione sui risultati del monitoraggio all'ANCIM, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché alle regioni. Il comma 3 definisce cosa debba intendersi per « piccole produzioni locali », stabilendo che siano tali i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o trasformati, destinati all'alimentazione. Tali prodotti devono provenire da un'azienda agricola, ittica o di allevamento, e devono essere destinati, in piccole quantità, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. Il comma 4 prevede, quindi, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per le proprie competenze, pubblichino l'elenco delle piccole del proprio territorio di competenza e individuino i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori per la promozione dei prodotti. Il comma 5 infine prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per la propria competenza, verifichino gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo a una revisione annuale.
L'articolo 11 prevede la facoltà, per i comuni delle isole minori, di predisporre, nell'ambito dei PIST un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi da realizzare con priorità. La predisposizione del piano mira a favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, nonché a valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri. La norma demanda poi alle regioni interessate e ai comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, la promozione e l'organizzazione nel territorio delle isole di corsi di formazione professionale per operatori turistici, nel rispetto delle norme vigenti, con l'intento di sopperire a eventuali carenze formative.
L'articolo 12 dispone che lo Stato e le regioni territorialmente competenti provvedano, con invarianza di spesa pubblica, alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, il quale definisce gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, per il calcolo, tra l'altro, della dotazione dei posti letto delle strutture sanitarie. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede inoltre che le amministrazioni interessate, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, adottino le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118, per valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori.
L'articolo 13 prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione di personale scolastico alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, di ruolo, che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel medesimo comune delle isole minori sede dell'istituzione scolastica di assegnazione.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare il comma 1, fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori possano istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriali di protezione civile.
Il comma 2, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, consente ai comuni delle isole minori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di prevedere la costituzione di un fondo comunale per le emergenze, mentre il comma 3 detta disposizioni finalizzate alla predisposizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dei comuni delle isole minori che ancora non vi hanno provveduto, del piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. Si

evidenzia che il riferimento allo strumento del « piano di messa in sicurezza » andrà opportunamente coordinato con le previsioni dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 il quale prevede il diverso strumento del piano di protezione civile comunale.

L'articolo 15 detta una serie di disposizioni in materia di accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Più nel dettaglio si evidenzia che il comma 1 stabilisce che lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottino iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca volti, tra l'altro, a favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori e a superare situazioni di sperequazione infrastrutturale. Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori di attivare accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale, mentre il comma 3 prevede che i comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra Ministero delle imprese e del *made in Italy* e Poste italiane, sentito il fornitore del servizio postale universale, possano proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio. Infine il comma 4, al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, affida ai comuni delle isole minori il compito di adottare iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

All'articolo 16 sono previste misure per i trasporti locali nelle isole minori. Nello specifico il comma 1, in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, dispone che le regioni territorialmente competenti esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la verifica abbia dato esito negativo. Il comma 2 prevede che le regioni competenti per territorio definiscano per le isole minori un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci; si dispone altresì che i progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali costituiscano opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM, previsto dall'articolo 3, nonché ai fini del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 17 reca misure in materia di dissesto idrogeologico, volte alla tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori. A tali fini, si prevede che le regioni territorialmente competenti procedano ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, da inserire negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

L'articolo 18 prevede che i comuni delle isole minori attuino - al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria - le seguenti azioni: *a)* miglioramento della raccolta differenziata, nonché reimpiego e riciclaggio; *b)* altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; *c)* adozione di misure economiche e previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; *d)* incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità. L'articolo 18 prevede, a tale riguardo, la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo delle risorse relative al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

L'articolo 19 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. In particolare, si consente l'attivazione in via sperimentale, da parte dei comuni delle isole minori, del sistema del « vuoto a rendere » su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici. Si stabilisce inoltre che nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possano essere previste, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. La disciplina delle modalità della sperimentazione è demandata ai regolamenti comunali. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema del vuoto a rendere può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.
L'articolo 20, al comma 1, conferisce alle regioni la facoltà di trasferire ai comuni delle isole minori la gestione dei beni del demanio regionale, mentre il comma 2 dispone che, in conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Si segnala fin d'ora che sarà opportuno valutare un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree protette, la quale prevede, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, quello di « partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta ».
L'articolo 21 prevede poi che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, possano predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. Sul punto, ricorda che il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 14 febbraio 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, ha già dettato norme per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse.
L'articolo 22 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
L'articolo 23 detta norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal provvedimento.
L'articolo 24 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, mediante provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo e il

lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, nonché al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultralarga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare e implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia *(smart grids)* volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine *(high-voltage shore connection)* alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli

connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane microdepurate e fitodepurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e nella valorizzazione delle risorse marine;

s) favorire la promozione in Italia e all'estero del « marchio delle isole minori d'Italia », già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5 del presente articolo.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei

progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

9. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2023-2029.

Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. La dotazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori è incrementata di 20 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali la presente legge rinvia alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

Art. 5.

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

Art. 6.

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 7.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM,

al Ministero della cultura e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 9.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero della cultura, al Ministero del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per « piccole produzioni locali » si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *s*), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla revisione annuale.

Art. 11.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione

dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 12.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 13.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indizione di bandi ad evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo alla valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 16.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 17.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del

patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono a una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, mediante:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole

minori.

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

c) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A
(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria

LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

Allegato B

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello

	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

1.3. Trattazione in Assemblea

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti stenografici

1.3.2.1. Seduta n. 47 dell'08/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

47a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 48, 49 e 50 del 9, 15 e 21 marzo 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*
Si dia lettura del processo verbale.
PAGANELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente.
L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione generale del disegno di legge di delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Al termine della discussione generale, la seduta sarà sospesa per riprendere, orientativamente alle ore 13, con il seguito della discussione del decreto-legge in materia di trasparenza del prezzo dei carburanti e, quindi, presumibilmente con le votazioni.
Alle ore 16,15 si svolgerà un'iniziativa celebrativa della Giornata internazionale della donna, che avrà luogo con trasmissione diretta televisiva.
Dopo un breve intervento introduttivo del Presidente, avrà luogo un concerto d'archi di dodici giovani

musiciste dell'orchestra del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste. Seguiranno gli interventi dei Gruppi, per cinque minuti ciascuno.

Al termine, l'Assemblea riprenderà la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno; si presuppone intorno alle ore 17,40.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana, ad eccezione delle votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Il *question time* non avrà luogo.

La seduta odierna, dunque, avrà andamenti orari diversi dal consueto, sia per le discussioni, che per le votazioni, viste anche le celebrazioni legate alla giornata dell'8 marzo. A tal proposito, colgo l'occasione per rivolgere un saluto a tutte le colleghe in occasione della Giornata internazionale dedicata a celebrare il ruolo delle donne.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 7 marzo 2023, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2023:

- Disegno di legge n. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma *(dalla sede redigente)*
- Elezione di organi collegiali
- Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Discussione e approvazione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario della settimana corrente:

Mercoledì	8	marzo	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Seguito disegno di legge n. 555 - Decreto-legge
Giovedì	9	"	h. 10	

				n. 5, Trasparenza prezzo carburanti *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 15 marzo)* - Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 143 Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori - Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 9)**

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 555
(Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-	13'

IaC)-MAIE	

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Ricordo che ieri il calendario non è stato approvato all'unanimità nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per cui invito tutti ad ascoltare, perché potrebbero essere prese decisioni dall'Assemblea in merito al calendario.
Prego, senatore Romeo.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega, innanzitutto approfitto di questo intervento per fare gli auguri a tutte le donne, visto che oggi è l'8 marzo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Gli auguri sono di tutti i Gruppi e per tutte le donne.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Ha ragione, signor Presidente. Esattamente, di tutti i Gruppi e per tutte le donne. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Erano chiare in verità le sue parole. Il mio era un modo per farle ottenere altri applausi.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Diciamo che le ho dato l'*assist*, Presidente. Lei chiaramente ha fatto quello che doveva fare e la ringrazio.
Tonando al calendario dei lavori, vorrei solo mettere in evidenza il fatto che come Gruppo chiediamo che non venga inserita in calendario la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 143, recante legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.
Lo dico perché circa un mese fa il collega Lorefice del MoVimento 5 Stelle era venuto a chiedere se volevamo sottoscrivere la richiesta di procedura abbreviata. Io dissi, già ai tempi, che il Governo stava per intervenire con un provvedimento e che quindi noi non avremmo firmato la proposta. Penso che lo stesso ragionamento lo abbiano fatto anche altri colleghi della maggioranza. Sinceramente, visto che arriverà questo provvedimento del Governo, non riteniamo sia adesso utile votare la procedura abbreviata. Questo anche perché il disegno di legge è stato presentato il 13 ottobre dell'anno scorso e, a fronte della accelerazione per una procedura d'urgenza, sinceramente non vediamo la necessità di fare un provvedimento in fretta.
Lo diciamo anche perché si tratta di un disegno di legge approvato nella precedente legislatura, all'epoca del Governo giallo-verde. Eravamo dunque anche noi in maggioranza e avevamo presentato insieme il provvedimento, che era figlio di una mediazione. Non era proprio quello che la Lega ai tempi desiderava, ma ci fu la mediazione e il disegno di legge passò al Senato.
Fu uno dei primi provvedimenti legislativi che votammo tutti insieme, rimasto poi per quattro anni fermo alla Camera, perché c'erano delle problematiche, che si sono perpetrate nel corso del tempo, sia con il Governo giallo-rosso, che arrivò dopo, sia con il Governo Draghi.
Ciò vuol dire che il disegno di legge, così come era stato approvato, presentava delle criticità. Con estrema correttezza ho detto al collega Lorefice e ho ribadito anche ieri in Conferenza dei Capigruppo che noi preferiremmo aspettare che arrivi il disegno di legge del Governo e poi quello che avete presentato sarà - come avviene formalmente e tecnicamente - abbinato e inizierà la discussione. Su questo provvedimento, infatti, occorre non una procedura abbreviata, ma un approfondimento intenso e notevole, per tutta una serie di motivazioni.
Questo è il motivo per cui chiediamo che il calendario venga modificato e venga tolto questo punto all'ordine del giorno. E lo chiediamo con molta chiarezza, senza fare polemiche, nell'ottica di un confronto più puntuale e più preciso su un tema controverso per tutta una serie di motivi, nel senso che, così come viene messo in evidenza nel disegno di legge, esso presenta delle criticità che vanno superate.
A maggior ragione, visto l'arrivo di un provvedimento del Governo che probabilmente coinvolgerà sullo stesso tema due Ministeri, il Ministero degli affari regionali e il Ministero del mare, penso sia più doveroso e rispettoso aspettare il Governo. Dopodiché, il Parlamento, naturalmente, eserciterà il suo ruolo. *(Applausi)*.
LOREFICE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere nuove informazioni e per mettere in evidenza che - secondo me - con questo atto si sta prevaricando in maniera eccessiva il ruolo del Parlamento. Negli ultimi cinque anni ho sentito nei vari interventi dei Gruppi, anche di colleghi della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, rimproverare i precedenti Governi di essere un po' troppo restrittivi e di non dare spazio al Parlamento.

In riferimento alla richiesta avanzata, ribadisco che è stata approvata la settimana scorsa all'unanimità. La richiesta *ex* articolo 81 del Regolamento è stata già approvata. Al di là della narrazione del senatore Romeo, voglio ricordare che è stata sottoscritta da tutti i Gruppi politici di quest'Aula, tranne la Lega. Hanno firmato anche i colleghi di Fratelli d'Italia e Forza Italia. La richiesta *ex* articolo 81 è stata quindi firmata a larghissima maggioranza, con l'esclusione - lo sottolineo - della Lega. Nel Conte 1 ricordo che c'era in particolare un disegno di legge a firma Briziarelli, che la Lega aveva una certa propensione a far passare. Nel 2018 quel disegno di legge al Senato è stato votato in pochissimi mesi all'unanimità. Rileggendo i Resoconti stenografici dell'Aula, vedo che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno dato un grande contributo e alcuni emendamenti sono stati approvati. Pertanto, la partecipazione piena di quest'Aula nel 2018 è testimonianza chiara che c'era un interesse trasversale a mettere mano a una problematica, quella legata alla legge quadro per le isole minori italiane, e il voto unanime dovrebbe sollevare da qualsiasi dubbio.

Chiedo a lei, Presidente, un po' di attenzione - e la chiedo anche ai colleghi presenti in Aula - sulle prerogative parlamentari: le chiedo se questa è ancora una democrazia parlamentare o il Governo, per il tramite di un suo esponente di maggioranza o di un Gruppo di maggioranza, può intervenire in Aula, anche con argomentazioni pretestuose, per imporre una linea. Le leggi le fa il Parlamento. C'è un disegno di legge approvato, perfettamente aderente e conforme a quello che è il dettato dell'articolo 81, e ora ci si chiede di prendere ulteriore tempo in attesa che il Governo - non si sa quando - porti la propria proposta di legge. Stiamo quindi invertendo le funzioni. Chiedo a lei, Presidente, e all'Aula: è ancora questa una democrazia parlamentare?

Ribadisco quindi con fermezza la richiesta di inserimento in calendario del disegno di legge con la proposta *ex* articolo 81 *(Applausi)* e chiedo di votare in maniera palese contro la proposta del presidente Romeo del Gruppo Lega. Ribadiamo con forza cos'è il Parlamento italiano. La prossima volta che ascolterò interventi di colleghi che inneggiano alla questione che il Parlamento è sempre in prima linea per formare nuove leggi, interverrò ulteriormente. Confido nella correttezza dei colleghi, anche del Gruppo Fratelli d'Italia, che nel tempo hanno sempre messo in rilievo questa fattispecie: prima il Parlamento. Poi il Governo potrà venire a confrontarsi con noi per trovare il testo migliore possibile e risolvere la problematica. *(Applausi)*.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non entro nel merito del provvedimento, ma ne faccio una questione di metodo, avendo ascoltato le parole del collega Romeo e avendo avuto modo, anche ieri in Conferenza dei Capigruppo, di spiegare perché la proposta del senatore Romeo ci vede profondamente contrari.

Noi riteniamo che si debba partire, laddove ci sono dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, proprio dal Parlamento e successivamente il Governo, se ha intenzione di trattare lo stesso argomento, avendolo in programma, può collaborare e lavorare insieme al Parlamento per modificare il testo e trovare dei punti di caduta. Lo dico perché è successo tante volte nella scorsa legislatura che il Governo abbia fatto un passo indietro rispetto a propri interventi, proprio perché la discussione ragionata avviene in Parlamento. Faccio due esempi: il primo è la volontà del Governo di intervenire sulla riforma degli Istituti tecnici superiori. Il Governo ha fatto un passo indietro perché la 7a Commissione della Camera stava già esaminando diversi disegni di legge collegati in materia, e si partiva da un disegno di legge di Forza Italia, a firma dell'onorevole Valentina Aprea. Come vedete, non sto raccontando di una cosa che riguarda la mia parte politica. Siamo partiti da lì e abbiamo trovato una quadra condivisa insieme a tutto il Governo. Ma vi potrei citare altri esempi che ci hanno

visto lavorare all'unanimità: cito il disegno di legge sull'assegno unico, che è partito da un'iniziativa parlamentare, da un lavoro in Commissione sul disegno di legge a prima firma del senatore Delrio, e da lì il Governo ha seguito, lavorato e contribuito alla formazione di una legge.

Allora, chiedo al collega Romeo: perché questa volta, su un tema che ci vede unanimi, ma che poi magari potrà avere tutta una serie di sfumature diverse, non usiamo lo stesso metodo, che sarebbe estremamente corretto? Partiamo dal disegno di legge di iniziativa parlamentare e poi lavoriamo con il Governo per arricchire, modificare e trovare altri punti in comune, perché questo è il nostro ruolo e terremmo insieme l'iniziativa parlamentare e l'iniziativa governativa. Troverei questo come un grande passo avanti nel lavoro condiviso che dovremmo fare come legislatori. Ricordo che fino a prova contraria è il nostro lavoro approvare le leggi e non semplicemente lavorare sui decreti-legge del Governo, che ha un'altra funzione. *(Applausi)*.

Per inciso, poi, da quando è iniziata questa legislatura abbiamo dato il via libera a tutte le proposte con una procedura d'urgenza proprio nel rispetto di una condivisione, dal momento che le avevamo già appoggiate e votate. Lo abbiamo fatto con tutti i testi della maggioranza e dispiace che una proposta dell'opposizione venga gettata nel cestino. *(Applausi)*.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, capisco che l'opposizione non possa che essere contraria, ma trovo particolarmente surreale il dibattito che stiamo affrontando. Ritengo che la richiesta che ha avanzato il senatore Romeo sia assolutamente fondata e rispettosa della proposta delle opposizioni.

Nel merito, il tema delle isole minori è da noi condiviso rispetto a una legge quadro. Il senatore Romeo ha semplicemente posto un problema, ovvero che con tutta probabilità - se non certezza - è in arrivo una proposta e anche un disegno di legge da parte del Governo. È evidente che, nel momento in cui in quest'Aula si chiede il voto sull'immediata calendarizzazione - questo vuol dire l'urgenza - e quindi la settimana prossima ci dovessimo trovare ad approvare il disegno di legge che concerne la legge quadro sulle isole minori, il Governo non avrebbe possibilità di intervento e verrebbe meno proprio tutto ciò che è stato appena detto anche dalla senatrice Malpezzi, ovvero un lavoro comune che questa Assemblea, la Commissione e il Governo non potrebbero fare.

Alla luce di ciò, il senatore Romeo è stato più che rispettoso. Se avesse voluto affossare il tema dell'urgenza, molto più facilmente non si sarebbe opposto alla calendarizzazione, oggi avremmo votato la procedura d'urgenza per il disegno di legge sulle isole minori, l'urgenza non sarebbe passata e ci saremmo trovati a esaminare il provvedimento in Commissione. Questo si è evoluto evitare e la richiesta di non calendarizzare il provvedimento questa settimana vale solo a questo fine. Dopodiché, credo che il provvedimento sia stato depositato ad ottobre e non capisco l'urgenza quando si chiedono due o tre settimane per valutare: se il Governo ha davvero intrapreso una proposta, ci sarà un testo base in Commissione che chiaramente partirà anche dalla proposta dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e in quella sede si lavorerà. Oggi mi sembra tutto molto sopra le righe e fuori da un'intelligenza parlamentare che non toglie nulla a questa Assemblea né alla Commissione, ma ci dà solo la possibilità di lavorare a un testo sapendo che una proposta del Governo non può non essere neanche vista e valutata da questa Assemblea come dalla Commissione.

Per questa ragione credo che il calendario sia utile e non abbia questo punto all'ordine del giorno, anche per salvaguardare una possibile futura urgenza, nelle prossime settimane, sullo stesso provvedimento, rispetto al quale non c'è stata assolutamente una posizione ostativa.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia è estremamente favorevole a misure che vengano incontro alle esigenze delle isole minori, anche nella legislatura scorsa ha proposto provvedimenti in questo senso. Teniamo a chiarire che - come è già stato detto dai colleghi Romeo e Paroli - si tratta semplicemente, proprio perché abbiamo a cuore questo problema, di dare modo al Governo di presentare anche il suo disegno di legge, che naturalmente potrebbe essere abbinato a quello di cui oggi viene chiesta la deliberazione d'urgenza. È una cosa molto semplice.

Ricordo che nella scorsa legislatura tutti i Gruppi, tranne che il MoVimento 5 Stelle, chi più a lungo, chi meno a lungo sono stati all'opposizione, e non è stata mai chiesta la deliberazione di urgenza; cosa che avrebbero potuto fare tutti i Gruppi di opposizione e avremmo potuto fare anche noi, durante gli ultimi due anni, come unico Gruppo di opposizione. *(Applausi)*. Abbiamo ritenuto però di andare avanti secondo le procedure normali. Adesso, se si vuole dire che il Parlamento viene mortificato da questo voto, apprezzo che, dopo un periodo in cui la fiducia è stata posta su ogni provvedimento, in cui si sono approvate leggi di bilancio in ventiquattro ore, improvvisamente si scopre la centralità del Parlamento. *(Applausi).* Siamo talmente per la centralità del Parlamento che anche sulle isole minori vogliamo che si discutano sia il provvedimento proposto da un Gruppo di opposizione sia quello del Governo. *(Applausi)*.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, io non credo che con la decisione di oggi si violi il principio di democrazia in quest'Aula. Lo dico al senatore Malan perché credo che enfatizzare la questione sia di per sé sbagliato. Usiamo certi toni quando è il caso di usarli, e su questo sono d'accordo.

Quello che però mi sorprende - come ho detto anche nella Conferenza dei Capigruppo - è il tipo di richiesta. Mi rivolgo al ministro Ciriani, che è presente in Aula. Se si chiede che un atto, come quello di cui discutiamo, non venga oggi votato, interrompendo cioè un percorso parlamentare, penso sarebbe serio indicare il momento in cui il Governo porta in Aula il provvedimento che insisterà sulla stessa materia. È esattamente la richiesta che ho fatto ieri. Un conto è interrompere il percorso oggi e la prossima settimana, tra dieci giorni, arriverà l'atto; un conto è interrompere il percorso oggi perché poi arriverà un intervento del Governo.

Da questo punto di vista, non si tratta di violare i principi tra di noi - è chiaro che è legittimo interrompere un percorso - ma si incrina un rapporto di fiducia, con modalità che - secondo me - è bene non utilizzare in vicende che nascono da un'iniziativa di carattere parlamentare.

Ecco perché mi sono permessa ieri, e lo faccio anche oggi, Ministro, di chiedere per favore, come Governo, l'indicazione di un percorso. Diteci quale sarà la scadenza della discussione. È chiaro che, a quel punto, le forze politiche che hanno lavorato su questa materia abbineranno il provvedimento. Non mi pare giusta però la modalità e, se non dovessero esserci chiarimenti, noi sicuramente voteremo insieme alle altre forze dell'opposizione. Non è infatti la modalità di lavoro che io auspico in quest'Aula, nella quale il rispetto dell'iniziativa di ognuno di noi deve essere garantito. Questa non sarà una violazione indelebile del rapporto tra maggioranza e opposizione, ma evitarla è sicuramente un atto che aiuterebbe a rispettarci reciprocamente e anche a rispettare il ruolo del Parlamento. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rischiamo di non comprendere quello di cui stiamo parlando.

L'articolo 81 del nostro Regolamento prevede che i disegni di legge che sono stati approvati nella precedente legislatura possano essere trattati con la procedura d'urgenza. Non stiamo interrompendo quindi alcun percorso. Siamo nella fase iniziale; c'è una richiesta legittima, firmata dai senatori, che sostanzialmente sostiene che il provvedimento debba essere trattato con urgenza. Ciò significa che adesso votiamo la procedura e la settimana prossima in Aula votiamo il provvedimento, come successo già con tanti altri, così com'è. È così che succede. La procedura urgenza fa sì che un provvedimento venga portato in Parlamento e votato dopo una settimana. Il collega Lorefice ha detto che si tratta di un disegno di legge già approvato con tutte le forze politiche all'umanità. È vero anche, però, che sono passati cinque anni e c'è un Governo - è vero che c'è il Parlamento, ma c'è anche il Governo - con un Presidente del Consiglio votato da tutti gli italiani e, quindi, il Parlamento, ma anche il Governo, ne sono sostanzialmente la rappresentazione. Allora, come si fa di solito quando c'è un provvedimento del Governo e il Parlamento vuole approfondire il procedimento insieme al Governo, attraverso i lavori in Commissione, volendo confrontarsi? Non con la procedura abbreviata, ma seguendo il normale *iter*: prima l'esame in Commissione alla quale viene assegnato il provvedimento

del Governo, si mettono insieme i testi e alla fine, con la votazione degli emendamenti, si arriva in Aula con un procedimento molto più lungo e molto più approfondito. Ci può stare.

Il collega Briziarelli aveva seguito questa partita la scorsa volta e ricordo che mi disse: Caro Capogruppo, questa è l'unica e la massima mediazione che possiamo ottenere, quindi, piuttosto che niente, è meglio piuttosto! Adesso, però, è cambiato il Governo. Aspettiamo il provvedimento del Governo e insieme al Parlamento si porterà avanti la questione; non si interrompe alcun procedimento. È una questione di correttezza, colleghi.

Sappiamo che arriva un provvedimento simile da parte del Governo e la settimana prossima siamo qui e votiamo il disegno di legge. E poi cosa diciamo al Governo? Che non ce ne frega niente, che intanto andiamo avanti, che si arrangiassero? Non penso sia corretto. In un'ottica di confronto aspettiamo il disegno di legge del Governo e insieme lo approfondiamo.

Non c'è alcuna polemica; poi, sono passati cinque anni, magari sulle isole minori qualche criticità potremo anche modificarla.

Posso dirlo, colleghi? Penso che si tratti di una questione di correttezza istituzionale, senza fare polemiche; non capisco questo: interrompiamo la democrazia, la centralità il Parlamento. Semplicemente la Commissione esaminerà il provvedimento come ha fatto con tutti gli altri.

Il nostro non può che essere, naturalmente, un sostegno ulteriore a una legittima richiesta da parte della maggioranza. Trattiamo questo come tantissimi altri provvedimenti che abbiamo discusso in quest'Aula. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Romeo, volta ad eliminare la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata in riferimento alla legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.

È approvata.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti. Brusio)*.

È approvata.

Senatrice Malpezzi, qual è il problema? Non riesco a capire l'osservazione. Non appaiono i numeri? Nelle controprove non appaiono; non ricordava bene. Comunque i numeri ci sono, si fidi della procedura che è sempre stata questa. Nelle controprove non appaiono i numeri, ma non si alterano nemmeno; non abbiamo bisogno del senatore Cottarelli che con i numeri è molto pratico. La prassi è questa.

Pertanto, il calendario rimane quello comunicato, salvo l'eliminazione dalla seduta di giovedì 9 della deliberazione riguardante le isole minori, che auspicabilmente tornerà nella discussione parlamentare, rapidamente - la Presidenza se lo augura - perché le isole minori hanno bisogno di attenzione. Su questo non c'è dubbio.

Ad ogni modo, ringrazio il Segretario, ma sul fatto che la votazione fosse regolare nessuno aveva dubbi.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(506) ***Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*** *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 10,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 506.

Il relatore, senatore Zaffini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, reca discipline di delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Alcune delle norme di delega concernono specificamente gli anziani non autosufficienti. Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa a questi ultimi soggetti, con entrata in vigore della stessa entro il 31 marzo 2023 (tale provvedimento è pertanto, come si dice in gergo, tempo dipendente), e la relativa adozione dei decreti legislativi, con

entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Le discipline di delega sono poste specificatamente negli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce i principi e i criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento di tale termine, nella misura di quarantacinque giorni. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Il comma 1 dell'articolo 2 specifica che le deleghe di cui al presente disegno di legge sono tese alla tutela della dignità e alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana.

Il successivo comma 2 stabilisce, come accennato, i principi e criteri direttivi comuni alle deleghe in oggetto. Essi prevedono: la promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico in ogni fase della vita delle persone, anche attraverso la partecipazione degli anziani ai vari ambiti familiari e sociali, e il coinvolgimento e il supporto da parte di soggetti privati e da parte di servizi pubblici, ivi compreso il servizio civile universale.

Le norme prevedono inoltre: il riconoscimento per le persone anziane del diritto a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole, con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, e del diritto alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio, entro i limiti e i termini definiti dalla programmazione statale e regionale, e anche attraverso la rete delle farmacie territoriali. E ancora: la promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria degli anziani fragili e non autosufficienti ai fini dell'accesso ad un *continuum* di servizi; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la promozione dell'attività fisica sportiva da parte della popolazione anziana; il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con condizioni di disabilità, al fine di promuovere nell'inclusione sociale la partecipazione attiva alla comunità; la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale sia delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti, sia delle persone impegnate nella cura degli stessi; il rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi di alcune amministrazioni pubbliche; la riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e la promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare. I suddetti ultimi due principi di riqualificazione e promozione sono stati inseriti in sede referente dall'attività svolta dalle Commissioni.

I commi da 3 a 5 dello stesso articolo 2 prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Nella definizione dei compiti del CIPA si fa tra l'altro riferimento all'adozione, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, di due piani nazionali relativi, rispettivamente, all'invecchiamento attivo, all'inclusione sociale e alla prevenzione delle fragilità, da un lato, e all'assistenza e alla cura della fragilità e della non autosufficienza negli anziani, dall'altro. Si promuove inoltre l'armonizzazione dei livelli essenziali di prestazioni (LEPS) rivolti agli anziani non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio con i livelli essenziali di assistenza (LEA).

La disciplina di delega di cui all'articolo 3 concerne la definizione di misure tese alla promozione dell'invecchiamento attivo, della dignità, dell'autonomia e dell'inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione delle loro fragilità. La delega è esercitata in base alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo 3. I principi e i criteri direttivi specifici di cui al comma 2 dell'articolo 3 concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia; gli interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni; gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani. I

principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e *b)* riguardano: la sanità preventiva, anche presso il domicilio delle persone anziane (in tale ambito anche attraverso la rete delle farmacie territoriali); la partecipazione degli anziani a vari ambiti e attività, quali la pratica sportiva, le relazioni con gli animali d'affezione (anche questo passaggio è stato aggiunto in sede referente) e il turismo; le forme di coabitazione e di *co-housing*, lo svolgimento di attività sociali e di volontariato, le esperienze di promozione culturale intergenerazionali; i programmi di cittadinanza attiva, volti alla coesione tra generazioni, in favore della collettività e delle comunità territoriali.

Riguardo ai suddetti interventi e alla prevenzione delle fragilità, la lettera *c)* prevede che, in sede di esercizio della delega, si disciplinino: l'offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da uno o più patologie croniche, di accedere a una valutazione multidimensionale, basata su linee guida nazionali, della capacità e dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria (valutazione, questa, da effettuarsi nell'ambito dei punti unici di accesso, i cosiddetti PUA, da parte di *équipe* multidisciplinari). Colleghi, questa è una grande innovazione. Si disciplina inoltre, all'esito della valutazione, lo svolgimento presso il PUA dell'attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale.

L'articolo 4, oggetto di modifiche durante l'esame in Commissione, reca e disciplina una delega legislativa al Governo avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La delega, secondo quanto previsto dal comma 1, è espressamente finalizzata a riordinare, semplificare e coordinare l'attività di assistenza sociale, in attuazione delle previsioni della Missione 5 (inclusione e coesione), componente 2, del PNRR. Il comma 2 pone una serie di principi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali, riguardanti: la definizione di popolazione anziana, la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana, l'individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, l'adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS; il coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti; la promozione su tutto il territorio nazionale di un omogeneo sviluppo degli ambiti territoriali; la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS; la semplificazione e l'integrazione, anche attraverso la rete di farmacie territoriali - ripeto - delle procedure di accertamento e valutazione delle condizioni di persona anziana non autosufficiente; la riduzione di duplicazioni e il contenimento dei costi degli oneri amministrativi mediante la revisione, come dicevo poco fa, colleghi, di una valutazione multidimensionale unificata, che tenga conto degli elementi informativi eventualmente in possesso anche degli enti del terzo settore erogatori dei servizi e con il coinvolgimento per la definizione dei PAI, oltre che del soggetto destinatario, anche dei familiari *caregiver*, dell'eventuale amministratore di sostegno o, su richiesta delle persone non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore.

Al fine di garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio orientato a favorire, tra l'altro, la razionalizzazione dell'offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga finalmente conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi si prevede, altresì, l'integrazione del coordinamento dei servizi per le terapie erogate a domicilio; il coinvolgimento degli enti del terzo settore con riferimento ai servizi delle cure palliative; la previsione del diritto alle cure palliative nell'erogazione dei servizi specialistici in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti.

Con riferimento ai servizi residenziali, si dispone poi la promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno con risposte diversificate, anche con il sostegno del servizio civile universale; l'aggiornamento e la semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, dei soggetti erogatori pubblici e privati anche del terzo settore, del servizio civile universale per i servizi di rete domiciliari diurni residenziali e dei centri multiservizi socioassistenziali.

Provando a sintetizzare, signor Presidente, l'articolo 5, anch'esso oggetto di diverse modifiche durante l'esame in Commissione, reca una delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine. Si prevede, inoltre, per promuovere il

miglioramento del livello delle prestazioni di cura e di assistenza a favore delle persone anziane non autosufficienti la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato a domicilio della persona non autosufficiente.

Il secondo ambito riguarda la definizione delle modalità per la formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane. In tale ambito si prevede, tra l'altro, la definizione degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, nonché l'identificazione dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti controllare tutte le occorrenze afferenti al modello di salute bio-psico-sociale per tutte le figure professionali.

L'articolo 6, oggetto di una modifica tecnica durante l'esame in 1a Commissione, disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi in sede di Conferenza unificata e l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 2 stabilisce, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il rispetto dei principi e criteri direttivi per la procedura prevista dal provvedimento in esame.

Gli articoli 7, 8 e 9, infine, recano rispettivamente la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, oggi discutiamo un provvedimento molto importante, che da tanto tempo chiedono il mondo degli anziani, le grandi rappresentanze sociali, come le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, che rappresentano milioni di anziani e di anziane, ma anche tutto l'associazionismo laico e cattolico, in rappresentanza di questa importante parte della nostra popolazione.

Qualche numero ci aiuta a capire la dimensione delle aspettative di cui stiamo parlando. Siamo in un Paese dove oltre 13 milioni di uomini e di donne hanno oltre sessantacinque anni; oltre sette milioni ne hanno più di settantacinque; quattro su dieci, di questi uomini e di queste donne, hanno gravi patologie, anche croniche. Se guardiamo alla distribuzione tra uomini e donne di questa fascia importante della nostra società e della nostra comunità, riscontriamo che il 60 per cento sono donne e che queste donne, al 50 per cento anche ultraottantenni, vivono sole: in modo particolare, vivono sole nei grandi centri urbani.

Il tema della solitudine, non dimentichiamolo; la solitudine è una grave malattia della nostra società e delle nostre comunità. Parlo di donne molto anziane, che hanno dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, che vivono nelle nostre grandi città, molto spesso con una pensione molto bassa e in perfetta solitudine. Anche a queste donne dedichiamo il nostro 8 marzo, perché Papa Francesco, quando parla della cultura dello scarto anche per le persone, si riferisce anche a loro.

È per questo, signor Presidente, senatrici e senatori, che vi è così tanta attesa per questa legge. Una legge che, per la verità, recepisce alcune coordinate fondamentali derivate anche dal lavoro svolto nella scorsa legislatura dallo scorso Governo, nella Commissione Turco.

Io vedo questo come un aspetto positivo. Significa dare continuità al lavoro che si è fatto: non si cambia e non si ricomincia sempre daccapo, ma si fa tesoro del lavoro che hanno fatto i nostri predecessori. Vi è, però, un tema fondamentale, che dimostra, in questo caso come in tutti i casi per la verità, se ad una questione ci si crede veramente oppure no. È il tema delle risorse, che non è una banalità e non è un tema da cui prescindere.

Noi siamo e viviamo in un Paese dove, non da questi mesi, ma da tanti anni abbiamo assistito a tagli lineari, in modo particolare sui servizi sociali, ma anche sulla sanità. Quindi, è ovvio che siamo un Paese che arriva strutturalmente molto debole, con strutture deboli disomogenee sul territorio nazionale, a questo appuntamento importante.

Una frase percorre tutto il disegno di legge e la ritroviamo presente in ogni articolo, dall'inizio alla fine: «con le risorse esistenti».

Vede, signor Presidente, con le risorse esistenti noi possiamo immaginare di razionalizzare e

ottimizzare, ma sono insufficienti *(Applausi)* e continueremo ad avere anziani e anziane soli, che non hanno di fatto diritto a quei servizi sociali, sanitari e sociosanitari che determinano la qualità della vita. Certo, si vive di più e questa è una cosa positiva, signor Presidente, che fa ben sperare tutti, ma la qualità di quella vita in più che ogni anno accumuliamo molto spesso è scadente, insufficiente a rendere una persona non solo felice, ma anche in condizioni di vivere, in questa particolare e importante fase della vita, serenamente e con qualche prospettiva.

I tagli alle risorse che si sono accumulati determinano di fatto un'impossibilità, se non individuiamo un piano di risorse pluriennali, di fare quel salto di qualità; il taglio delle risorse significa lasciare di fatto invariato il tema del personale. Noi molto spesso abbiamo strutture non solo inadeguate, ma in alcuni casi davvero insufficienti per la dignità della persona. Abbiamo anche servizi che non coprono il bisogno delle persone, perché i tagli lineari nei Comuni italiani hanno significato innanzitutto dover tagliare i servizi sociali.

Allora, signor Presidente, l'invarianza di risorse si traduce anche in un'invarianza nelle piante organiche, assolutamente inadeguate nelle grandi strutture pubbliche come nelle piccole, per i grandi Comuni come per i piccoli Comuni, così come per tutte quelle strutture convenzionate che non sempre rispettano i contratti e gli *standard* di qualità. Il tema del personale, degli uomini e delle donne che lavorano nel comparto sociosanitario è da affrontare e senza risorse non lo si affronta sino in fondo, come andrebbe fatto; mi riferisco al tema della formazione degli uomini e delle donne che lavorano nel comparto sociosanitario e si dedicano agli anziani e alle anziane. Abbiamo visto cosa ha significato tutto questo nella pandemia, la fragilità dei nostri anziani e delle nostre anziane a causa di servizi del tutto inadeguati.

Si devono aprire delle riflessioni: i decreti delegati ci possono aiutare in questo, ma la mancanza di linee fondamentali, già nel disegno di legge, non agevola il nostro percorso, non lo agevola per definire un piano pluriennale di risorse, non lo agevola nell'affrontare il tema della qualità del lavoro e quindi della qualità dei servizi. Siamo molto preoccupati per il riferimento all'autonomia differenziata: questo significa che fotograferemo la spesa e cioè che le diseguaglianze, anche per le anziane e per gli anziani, rimarranno tali. Allora, già da quando si è bambini, il tema di dove si nasce mette davvero in discussione i grandi diritti di cittadinanza delle persone e questo rischiamo di perpetuarlo, fotografando l'esistente anche per gli anziani. Dobbiamo stare più attenti quando affrontiamo questi temi, perché sono i veri temi e le vere cartine di tornasole della democrazia e dignità della vita del nostro Paese.

Dobbiamo cambiare, signor Presidente, e trovare le risorse adeguate per fare gli investimenti adeguati, sennò rimarrà ancora una volta una bella legge che non avrà però le gambe e la possibilità di camminare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prego tutti di rispettare i tempi, perché oggi abbiamo una giornata - come avete appreso dalla lettura del Calendario - molto complessa, anche con delle cerimonie, per cui è previsto che siano portate delle attrezzature in Aula. Quindi dobbiamo rispettare i tempi per fare tutto quello che abbiamo deciso di fare.

È iscritta a parlare la senatrice Guidolin. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere il disegno di legge delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, un provvedimento atteso da tempo e legato ai finanziamenti del PNRR, nato per dare risposte ai più fragili, agli anziani non autosufficienti. Dopo quello che è successo nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) durante il Covid, dopo l'impotenza provata di fronte ai tanti anziani che ci hanno lasciato, oggi questa delega ci investe di una forte responsabilità nell'affrontare un tema così importante e delicato. Una responsabilità che - devo dirlo mio malgrado - non ho affatto riscontrato durante il passaggio in Commissione, dove si è premuto sull'acceleratore senza dare il tempo necessario per approfondire i vari emendamenti. Una fretta e una superficialità, quella dell'attuale Esecutivo, che si ripropone ogni qualvolta è in agenda un tema legato alla fragilità. Forse i nostri anziani avrebbero meritato una maggiore attenzione, che avrebbe potuto risolvere alcune storture che abbiamo riscontrato.

Ma veniamo ora al contenuto di questa delega. È sicuramente da apprezzare lo sforzo per un miglior

coordinamento attraverso la creazione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), così come è importante l'articolo 3 sull'invecchiamento attivo o il Piano assistenziale individualizzato, con le unità di valutazione multidimensionali. Importante è anche l'ambizioso e molto dettagliato - devo dire - progetto delle prestazioni universali in cui viene definita la figura degli assistenti familiari e i termini con cui viene concesso il servizio alle famiglie. Gli assistenti familiari, anche grazie alla prestazione universale introdotta in questa delega, dreneranno, per il loro contratto di lavoro e per la loro formazione, le risorse del PNRR, del Fondo non autosufficienza e dell'indennità di accompagnamento. Peccato, però, che per la prestazione universale prevista per le persone non autosufficienti gravissime e che quindi percepiscono l'indennità di accompagnamento, questa indennità richieda, per l'assistenza e la cura della persona anziana, l'utilizzo di figure professionali sociosanitarie con formazione adeguata: parlo di infermieri, operatori sociosanitari (OSS), assistenti sociali, pedagogisti, logopedisti, psicologi e medici.

Ma facciamo un passo indietro, nella speranza che possiate capire il motivo della nostra preoccupazione.

L'indennità di accompagnamento, che con questo provvedimento viene utilizzata per assumere un assistente familiare che seguirà l'anziano a domicilio, viene concessa nei casi di disabilità gravissima ed è una prestazione economica erogata dall'INPS, destinata a coloro che risultano invalidi totali e incapaci di deambulare con l'aiuto di un accompagnatore o incapaci di compiere azioni di vita quotidiana. Stiamo parlando della maggior parte degli anziani ospiti delle RSA, di anziani all'ultimo stadio della loro vita, dove il decadimento fisico e cognitivo dovuto all'età o alla malattia è talmente grave da richiedere un'assistenza altamente specializzata, cosa molto difficile da fare a domicilio.

Mi spiegate, in questo contesto, a cosa servono gli assistenti familiari? Forse non era meglio inserire in questa delega una vera e propria riforma nazionale delle RSA, visto che l'ultima risale al secolo scorso (e non sto scherzando)? Queste strutture, con l'allungamento dell'aspettativa di vita, sono diventate di fatto delle strutture sanitarie e non più socioassistenziali.

Un altro problema delle RSA è la privatizzazione spinta. Ricordo a chi siede tra i banchi della maggioranza che in Lombardia, per fare un esempio, più del 90 per cento delle RSA sono private e accreditate. Nel presente disegno di legge delega avevate previsto una revisione delle linee guida sulle RSA per l'accreditamento delle strutture residenziali, ma mi domando se serve un disegno di legge delega per farlo: la revisione delle linee guida, infatti, è qualcosa che le Regioni, in Conferenza unificata, possono fare quando vogliono. Peraltro, proprio le Regioni nei territori danno gli accreditamenti alle RSA e dovrebbero verificarne anche i requisiti.

Vorrei ora tornare al personale sociosanitario, cioè a quelle figure che rientrano nell'area sociosanitaria: assistenti sociali, operatori sociosanitari e pedagogisti. Da troppi anni i profili di questi professionisti sono fermi nel limbo, in attesa di un aggiornamento della professione. *(Applausi)*. Queste sono le principali figure che lavorano con la non autosufficienza. Avevamo presentato un emendamento per aggiornare e definire i profili di questi professionisti, ma ci è stato risposto che si andava troppo nel dettaglio per una legge delega. Peccato che nel dettaglio ci siete andati - eccome - per definire il profilo degli assistenti familiari. Ancora una volta chi lavora nelle RSA e con le non autosufficienze più gravi è stato dimenticato. Con gli OSS vi siete superati, creando di fatto un clone degli assistenti familiari, visto che per poter lavorare con la non autosufficienza devono avere la stessa formazione, ma poco importa questo. La cosa importante è il *business* dei corsi professionali e delle agenzie per la ricerca delle badanti. Saprete sicuramente dare risposte molto dettagliate agli oltre 500.000 professionisti di quest'area e magari, come siete soliti fare, scaricare anche la colpa sugli altri. *(Applausi)*.

Vorrei infine parlare dei *caregiver* familiari, su cui è stato fatto l'ennesimo e irresponsabile voltafaccia di questo Governo nei confronti dei più fragili. Dopo il lavoro fatto nella scorsa legislatura, in cui tutte le forze politiche - e dico tutte - hanno lavorato insieme per arrivare a un testo condiviso, provvisto anche delle coperture finanziarie, per il riconoscimento giuridico dei *caregiver* familiari con tutti i diritti che ne conseguono, questa maggioranza ha avuto il coraggio di bocciare il nostro emendamento che gli avrebbe dato esecuzione, ignorando completamente il lavoro di cinque anni fatto da tutti noi. In

Commissione abbiamo chiesto al relatore di elaborare un emendamento che riassumesse contenuto del disegno di legge, ma non ci avete nemmeno risposto. In questo provvedimento avete scritto che farete una ricognizione della normativa esistente sui *caregiver* familiari, ma mi chiedo se ci state prendendo in giro, perché la normativa esistente in materia si riduce ad un comma della legge di bilancio del 2017. Di cosa state parlando? Sui *caregiver* familiari serve una legge!*(Applausi)*. Anche a questo proposito Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra risponderanno in modo molto dettagliato agli oltre 3 milioni di *caregiver* familiari del nostro Paese che attendono dalle istituzioni il riconoscimento dei propri sacrifici.

A questo Governo, però, piace creare confusione e complicare la vita di chi ha già tanti problemi. Ci sarebbe da allarmarsi, infatti, leggendo alcune delibere regionali del centrodestra in cui magicamente i *caregiver* familiari diventano assistenti familiari o viceversa. Si tratta di un modo di fare schizofrenico e purtroppo questo è solo l'inizio del disastro a cui assisteremo con l'autonomia differenziata.

In conclusione, ancora una volta questo Governo si dimentica dei fragili e dei più deboli. Questo Governo dei forti con i deboli e dei deboli con i forti ha sbattuto la porta in faccia a tutto il personale sociosanitario che ha contribuito a mantenere in piedi questo Paese durante la pandemia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cosenza. Ne ha facoltà.

COSENZA *(FdI)*. Signor Presidente, con il provvedimento in discussione esprimiamo la visione che abbiamo della terza età, una stagione innanzitutto da valorizzare, che merita rispetto e serenità e che costituisce un'opportunità per la nostra società. Il Governo infatti ha voluto prevedere appositamente una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore delle persone anziane, che avrà il compito di coordinare gli interventi e promuovere le misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione per valorizzare correttamente una stagione della vita che troppo spesso è stata sottovalutata.

Si pongono così le basi della riforma complessiva delle politiche in favore degli anziani per dare centralità al loro ruolo nella società contro la marginalizzazione, con l'intenzione di mettere in cantiere gli idonei interventi dal punto di vista sanitario, sociale e relazionale, costruendo così un'assistenza a 360 gradi finalizzata ad assicurare, oltre alle cure domiciliari su misura e ai famosi *caregiver* che sono previsti, anche il contrasto alla solitudine e la promozione della valutazione multidimensionale dei bisogni, ai fini dell'accesso ai servizi, affinché siano centrati sulle necessità della persona e del suo contesto.

Sono previsti sostegni a favore dei *caregiver* familiari per contrastare il fenomeno degli anziani bloccati negli ospedali, che non hanno la possibilità di essere assistiti adeguatamente a domicilio.

PRESIDENTE. Informo la senatrice Cosenza che il rappresentante del Governo è uscito un attimo, fra trenta secondi rientrerà. *(Commenti)*. Sta intervenendo la senatrice, che è stata avvisata.

COSENZA *(FdI)*. Io posso continuare. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 decreti legislativi finalizzati a meglio definire la persona anziana, valorizzandone il profilo per sconfiggere finalmente retaggi e impostazioni limitanti, per promuovere la dignità del ruolo sociale e la migliore autonomia... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Cosenza, lei prosegua il suo intervento. Senatore Zaffini, non si preoccupi.

COSENZA *(FdI)*. ...riconoscendo l'opportunità dell'invecchiamento attivo anche attraverso la cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita.

Altro aspetto che per noi invece è più rilevante (piuttosto che perdere tempo a dire sciocchezze) è quello di promuovere percorsi integrati per avvicinare le generazioni, come anche la promozione di attività di utilità sociale, il volontariato, la facilitazione dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, la coabitazione intergenerazionale, l'alfabetizzazione informativa, il turismo del benessere e il turismo lento.

Viene istituito il Comitato interministeriale per le politiche in favore delle persone anziane che si occuperà del coordinamento e della programmazione integrata delle politiche nazionali, adottando con cadenza triennale e aggiornamento annuale il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, la promozione dell'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità.

Si tratta di un programma con ampia visione che interviene anche attraverso le risorse del PNRR per la

realizzazione di ospedali e case di comunità, oltre alla presa in carico delle persone per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina.

Con questo provvedimento, la cui finalità è sicuramente quella di assicurare a tutti i cittadini il diritto a una vecchiaia serena, vogliamo affermare la centralità della dignità della persona, che è sempre al centro dei nostri programmi, argine a qualsiasi tipo di discriminazione e isolamento. Le sfide che siamo chiamati ad affrontare, colleghi, che sono molto serie, in questo tempo richiedono sempre più di rimettere i bisogni delle persone prima di qualunque altra cosa.

È un cammino che passa anche dalla capacità di valorizzare ciò che unisce rispetto a ciò che divide e gli anziani sono il vero collante delle famiglie italiane.

Questo tema, che potremmo più ampiamente definire come progetto di una vera solidarietà tra generazioni, è uno dei temi cardine dell'indirizzo programmatico di questa maggioranza; una visione di una società coesa che non dimentica nessuno, meno che mai i custodi delle nostre tradizioni, i testimoni delle nostre origini.

Noi vogliamo affermare che la popolazione anziana non è un costo di *welfare*, non è una voce di spesa, ma è un patrimonio inestimabile di conoscenza, di umanità, di esperienza e di cultura, al quale non possiamo rinunciare. Come i giovani rappresentano il nostro futuro, così gli anziani rappresentano la nostra storia, le nostre radici; sono entrambi il filo conduttore delle nostre vite e, quindi, motore e fine delle nostre azioni. Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. Questo sancisce l'inscindibilità degli uni dagli altri e la necessità, per il successo dei popoli, di legare in maniera salda coloro che rappresentano i due capi estremi dell'esistenza.

Non stanchiamoci mai di sottolineare - con la parola e con le azioni - che la presenza e la partecipazione degli anziani alla vita sociale è indispensabile per il buon cammino di un popolo, affinché si realizzi quell'alleanza tra chi c'era, chi c'è e chi verrà; quell'alleanza di vite che produce passione e quindi industria, che produce affetto e quindi felicità, che fornisce rispetto e collaborazione e quindi dà fondamento al successo comune. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, il provvedimento in discussione oggi in quest'Aula credo rappresenti un'occasione storica per il nostro Paese: l'avvio di un processo di riforma. Una riforma articolata e complessa, che tiene ferma la necessità di riconoscere il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure, che mette al centro il tema della non autosufficienza, credo rappresenti un passo fondamentale importantissimo che il Parlamento si appresta a compiere.

Ne siamo consapevoli tutti: questa discussione (come il provvedimento da cui essa scaturisce) è figlia dell'impegno che il nostro Paese deve mantenere per realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Può sembrare una premessa banale, ma sento il bisogno di ribadirlo, perché credo che questo aspetto abbia permesso di mostrare una differenza di approccio che c'è stata tra noi, e lo si vede anche questa mattina in quest'Aula: c'è stato chi, come noi, crede convintamente che questa riforma possa segnare un punto di svolta e chi, come una larga fetta di maggioranza, ha approcciato questo provvedimento con la consapevolezza di dover semplicemente rispondere a una scadenza.

Voglio ribadirlo con forza: noi crediamo in uno Stato che investe nel servizio sanitario pubblico, nella medicina territoriale, nel sostegno ai nostri anziani, alle persone più fragili, a chi vive una condizione di non autosufficienza. Questa è anche la ragione per cui, in Commissione, abbiamo avuto un atteggiamento di assoluta collaborazione con la maggioranza. Spiace costatare che non sia servito a molto.

Avevamo posto alcune questioni puntuali, che però questa maggioranza non ha sentito il dovere di affrontare, sebbene, a nostro avviso, avrebbero rappresentato un oggettivo miglioramento del testo.

In questo intervento mi voglio soffermare in maniera più approfondita sui contenuti dell'articolo 4, che disciplina una delega legislativa al Governo il cui oggetto è l'assistenza sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

Registriamo come un fatto positivo che, rispetto al decreto firmato dai ministri Orlando e Speranza,

non si sia snaturata la struttura di questo articolo che, dunque, mantiene il suo obiettivo principale, in coerenza con le missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che si sostanzia con le esigenze e la finalità di rafforzare i servizi territoriali per il mantenimento di una dimensione autonoma delle persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza sanitaria. Un aspetto - quest'ultimo - che credo abbia assunto una centralità ancora maggiore dopo questi anni di pandemia.

Le persone anziane, infatti, sono state senza dubbio le più colpite e l'assenza di un'assistenza territoriale che fosse prossima alle loro esigenze non ha permesso al nostro sistema sociosanitario di proteggere queste persone dai pericoli più grandi.

Abbiamo il dovere di far tesoro di quanto è avvenuto in questi anni. Spiace, però, prendere atto che i primi atti di questo Governo in tema sanitario e sociale vadano esattamente nella direzione opposta.

Il combinato disposto dell'investimento pari a zero sui capitoli della sanità pubblica e del disegno dell'autonomia differenziata devono far suonare un campanello d'allarme.

Ve lo abbiamo detto in campagna elettorale e continueremo a farlo nelle Aule parlamentari e nelle piazze del Paese: la sanità pubblica non si tocca. *(Applausi)*. I servizi socioassistenziali non possono essere oggetto di profitto da parte dei privati. Lo dico anche con un pizzico di rammarico: speravo con tutta me stessa che il Covid avesse contribuito a farvi capire cosa può significare poter contare su una struttura socioassistenziale che sia ramificata, solida, prossima alle esigenze del cittadino; una struttura che sia gestita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, a partire dal principio di sussidiarietà.

Colgo l'occasione anche per fare appello alla maggioranza perché si comprenda, anche grazie al provvedimento che stiamo discutendo oggi, che ogni risorsa investita in servizi socioassistenziali può cambiare in meglio la vita di milioni di persone, di milioni di italiani. Senza un investimento serio e di lungo respiro non c'è delega o decreto che tenga. La pandemia lo insegna: non possiamo più permetterci passi falsi.

Registriamo altresì come positivo il fatto che siano state accolte alcune proposte emendative che, a nostro avviso, migliorano questo testo. È il caso, ad esempio, dell'emendamento che prevede una maggiore attenzione nei confronti degli operatori del settore con l'applicazione del contratto nazionale del lavoro, oppure ancora dell'emendamento con il quale si prevede il potenziamento dell'accesso alle cure palliative. Sono contenta che si sia riusciti a convergere insieme su aspetti che toccano la vita delle persone e sui quali abbiamo il dovere di fare il massimo sforzo per lavorare insieme, superando anche le reciproche diffidenze e divisioni. A mio avviso, però, questo sforzo si poteva fare anche su altri emendamenti e mi rammarica non esserci riusciti, ad esempio sugli emendamenti che avevamo previsto per rafforzare il sistema di monitoraggio dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

Credo sia nell'interesse di tutti fare in modo di poter contare su un solido sistema di monitoraggio: un monitoraggio integrato che non cada nel generico ma che invece permetta di valutare l'impatto della riforma, un sistema di valutazione degli interventi che si basi sull'integrazione dei servizi informativi di tutti i soggetti competenti. Ma come si fa, se non si mettono in rete tutti i sistemi informativi degli erogatori delle prestazioni, a fare un serio monitoraggio? Non si può fare. Cito inoltre l'emendamento che prevedeva l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini della costituzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale (ADISS), che noi riteniamo essere necessario se vogliamo costruire un sistema che sia realmente in grado di prevedere una presa in carico e che esplichi il servizio in modo continuativo e secondo le esigenze dell'anziano e quelle dei suoi familiari.

In ultimo, a fronte della scelta di non considerare la possibilità di prevedere un aggiornamento e una semplificazione dei criteri minimi per l'accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, come ho avuto modo di precisare, abbiamo sicuramente apprezzato che si sia accolta la nostra richiesta di inserire, tra i criteri per l'accreditamento, anche il trattamento economico del personale. Siamo convinti che sull'investimento per il personale - lo diceva prima la collega Furlan - si potesse fare uno sforzo in più. Prendiamo atto che non è un'esigenza né una priorità per questa

maggioranza.

Infine - e mi avvio a conclusione - vorrei far presente che al primo comma dell'articolo 4 del provvedimento si prevede che la delega sia esercitata entro il 31 gennaio 2024, con uno o più decreti legislativi.

Su questo punto vorrei soffermarmi per ribadire un concetto molto semplice, ma altrettanto chiaro: questa riforma cammina sulle gambe dei decreti attuativi che il Governo sarà chiamato a deliberare. E su questi decreti la nostra attenzione sarà massima e duplice: da una parte terremo presente l'esigenza di rispettare la cornice che il Parlamento definirà con la legge delega, dall'altra - ed è questa la parte più importante - lavoreremo affinché quei decreti siano davvero attuati secondo quanto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Zambito.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Io ritengo che solo allora potremo esprimere un giudizio e una valutazione sull'operato di questa maggioranza e sul Governo rispetto a questa riforma. Sono molto preoccupata, perché penso - e lo vediamo anche questa mattina in quest'Aula - che l'attenzione non sia sufficiente e che, per questa ragione, non siamo nelle condizioni di firmare nessuna cambiale in bianco al Governo. Vogliamo vedere i decreti attuativi e poi capire se questa maggioranza ha davvero la volontà di realizzare un sistema sociosanitario integrato per gli anziani non autosufficienti potenziato e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Penso e spero che il problema che...

PRESIDENTE. Grazie, senatrice.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Sì, che il problema che abbiamo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le abbiamo allungato il tempo di due minuti. Prego, concluda, ma consideri che le abbiamo già concesso due minuti in più e abbiamo detto che oggi dobbiamo seguire una tabella.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Quello che preoccupa, però, è l'inserimento nel presente disegno di legge delega del riferimento all'autonomia differenziata e questo sembra... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, visto e considerato che stiamo parlando di una legge delega, e che quindi il Governo dovrà presentare i decreti attuativi a partire dall'anno prossimo, vorrei discutere con voi, visto che sono anche interessato, considerata l'età, delle cose che non ci sono. Vorrei fare una riflessione con tutti voi e discutere di quello che manca in questa discussione.

Allora, molto semplicemente, nel 2018 avevamo un rapporto di 173 anziani ogni 100 giovani. Nel 2000 erano 130; nel 1980 eravamo 58 anziani ogni 100 giovani. Questi numeri ci dicono che non bisognerebbe discutere solo degli anziani, ma bisognerebbe discutere di qual è la prospettiva di questa società. Noi pensiamo di risolvere le questioni ovviamente trovando delle soluzioni e rispondendo alle esigenze delle persone anziane. Ma il problema principale da porsi è come questo Paese possa ringiovanire. Quindi la questione della natalità è un problema grossissimo, che andrebbe affrontato.

Il problema delle migrazioni andrebbe affrontato, anche perché siamo degli ipocriti. Molto spesso gli anziani sono nelle case di riposo o nelle RSA (chiamiamole come vogliamo), in cui c'è molto personale straniero. Quindi c'è il tema delle migrazioni, la questione della società che diventa meticcia, che certamente può portare un grande arricchimento culturale e non solo, ma anche dal punto di vista del benessere. Questi sono i temi che dovremmo affrontare.

Ovviamente l'invecchiamento pone delle criticità anche dal punto di vista fisico e delle malattie, ma pone anche, ad esempio, il grande problema della solitudine, una condizione che incide molto sulle persone anziane. Credo dunque che dovremmo fare una riflessione in questo senso e avere le risorse per andare in questa direzione.

Per richiamare un dato, che nel disegno di legge c'è, dobbiamo tendere al superamento della questione della residenzialità che, come si dice, consentirebbe all'anziano di rimanere nel proprio luogo di vita, nella società e nella propria famiglia. Ovviamente però diventa complicato: se guardo, ad esempio, alla mia famiglia, il rapporto è di una persona giovane e sette anziani, sostanzialmente all'interno di una

famiglia allargata. Diventa molto difficile in questa situazione realizzare tale obiettivo.
Al contempo però - parliamoci chiaro - bisogna considerare come è strutturata la società, come è costruita la comunità: molto spesso non ci si accorge neanche della persona che abita sullo stesso pianerottolo. Il problema allora è anche che si costruiscono le città non a misura di uomo e di donna, ma sostanzialmente basandole sulla separazione. Pensiamo dunque di collocare tutto l'esercito degli anziani nelle RSA, aspettando che arrivi l'ora "x"? L'ho già detto in una battuta: vorrei proprio evitare questo tipo di ragionamento.
Il problema non è la posizione della maggioranza o delle opposizioni; il problema riguarda la riflessione sulla società che abbiamo di fronte, che anche chi progetta e costruisce le città deve tenere in considerazione.
Molti anziani, ad esempio, chiedono un aiuto solo perché hanno bisogno di andare a fare la spesa, perché non hanno più i negozi di vicinato oppure perché fanno fatica a fare le scale, per cui c'è la necessità di avere le case con gli ascensori, che spesso non ci sono, per cui ci sono barriere architettoniche. Molti anziani fanno fatica a camminare in città, perché non sono a misura di uomo e di donna, per cui in sostanza bisogna intervenire su questo. Ci poniamo oppure no questo problema? Poniamo il problema a chi progetta e costruisce le città? Questo è il dato fondamentale per trovare una soluzione.
Se si pensa - come io credo che sia giusto - che dobbiamo favorire e facilitare il fatto che l'anziano rimanga nella propria famiglia, conservando il proprio *status*, è necessario affrontare questi temi, che invece non emergono. Come ho detto prima, c'è ipocrisia, perché affermiamo delle cose e poi ne facciamo delle altre, per cui certe soluzioni non sono realizzabili da questo punto di vista. Questi sono gli ostacoli che bisogna superare.
C'è poi anche da considerare un altro aspetto: chi ha il carico maggiore in famiglia rispetto alla questione delle persone anziane, disabili o non autosufficienti? Le donne. Oggi è l'8 marzo, anche se dovremmo ricordarci delle donne non solo in questa giornata, ma anche negli altri 364 giorni, durante i quali svolgono normalmente i lavori più umili, più pesanti però non riconosciuti, perché il lavoro di cura non è riconosciuto, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista previdenziale o sociale. Questo è il dato di cui noi dovremo discutere e ragionare per orientarci culturalmente: prima di intervenire politicamente e tecnicamente, bisogna infatti costruire un pensiero, un'idea di società.
Avviandomi a concludere e riservandomi poi di aggiungere altre considerazioni in fase di dichiarazione di voto, voglio sottolineare in questa discussione quello che non c'è. Questo è il dato e io penso che il compito della politica, del Parlamento e di noi tutti è riflettere su che cosa avviene nella società, fuori di qua, cioè se le decisioni che noi adottiamo servono o no alla società reale.
Io penso sostanzialmente che questo provvedimento sia giusto e che cerchi di andare nella direzione corretta, però non è sufficiente, perché noi discutiamo in modo segmentato degli anziani, senza indicare tuttavia una soluzione strutturata, di visione complessiva.
C'è poi - e ho concluso davvero - un problema di univocità: siamo un Paese in cui ci sono disuguaglianze enormi tra territori, ma, mentre cerchiamo di compiere scelte che siano universalistiche, generali e in grado di rispondere a tutti, pensiamo a dividere l'Italia attraverso, ad esempio, l'autonomia differenziata. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.
SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge in esame prevede la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alle persone anziane. Lo scopo di tale ricognizione è soprattutto quello di arrivare a un progressivo potenziamento delle politiche in favore degli anziani. Gli anziani sono, infatti, la risorsa più preziosa che abbiamo e dobbiamo prendercene cura nel momento del bisogno. Il disegno di legge contiene, a tal fine, una serie di deleghe che dovranno essere tradotte in norma entro il prossimo anno.
I criteri su cui si basano le deleghe vogliono promuovere il valore umano e sociale della persona, per contrastare la solitudine e la mancanza di relazioni delle persone anziane. Le persone anziane devono avere, innanzitutto, il diritto alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio. Fondamentale

è innanzitutto la promozione dell'attività fisica e sportiva della popolazione anziana, che è il modo migliore per garantire un invecchiamento sano.

Allo stesso tempo, devono avere il diritto di essere inseriti nella programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria nel loro territorio di appartenenza. Dopodiché, devono poter vedere riconosciute e somministrate le cure palliative domiciliari o presso le case di cura. Un criterio ulteriore deve essere quello del riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane anche con pregresse condizioni di disabilità.

La riorganizzazione normativa in oggetto ha quindi anche il fine di rendere interoperativi i sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni che si occupano di cura e assistenza degli anziani. Lo scopo è soprattutto quello di promuovere l'invecchiamento attivo, la promozione dell'inclusione sociale e la prevenzione della fragilità. Vi sono quindi ulteriori principi e criteri direttivi che guidano le deleghe. Si mira a norme per delineare interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane. Ci si propone, cioè, di attivare interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni, ma soprattutto interventi normativi che puntino alla prevenzione della fragilità.

Un capitolo importante è quello delle non autosufficienze. A tal fine sono previsti decreti per riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane e non autosufficienti. Appare evidente che il complesso normativo esistente necessita di una razionalizzazione al fine di ottimizzare gli interventi.

Vanno quindi ridefiniti alcuni parametri per indicare chi è anziano non autosufficiente sulla base degli *standard* internazionali. Si deve arrivare a una programmazione integrata, che preveda interventi dedicati all'assistenza della popolazione anziana. È perciò necessario attivare un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei livelli delle prestazioni, che abbia caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale. Così come vanno integrati gli istituti dell'assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare. In questo, serve un maggiore coinvolgimento delle aziende sanitarie territoriali all'interno delle regole del Servizio sanitario nazionale.

Sono previsti, inoltre, criteri anche per i servizi semiresidenziali, per i quali si immaginano interventi complementari di sostegno e per cui vanno fornite risposte distinte in base ai profili individuali.

La delega prevede anche la revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento per soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore. Questo al fine di meglio organizzare i servizi di rete domiciliari di ordine residenziale e dei centri multiservizio socioassistenziali e sanitari. Ovviamente, una corsia speciale devono averla i servizi e le attività specifiche per le persone anziane disabili e per gli anziani non autosufficienti.

La delega dovrà, ovviamente, fare i conti con le risorse economiche già disponibili, ma credo che il Governo dovrà trovarne altre, da qui a gennaio, quando vedranno emanati i decreti delegati. Va detto che questa riforma rientra tra quelle previste per accedere ai fondi del PNRR ed è per questo che la accompagniamo convintamente con il nostro consenso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, stiamo affrontando un provvedimento importantissimo, complesso e articolato per il futuro del nostro Paese: è nostro compito lavorare al tracciato entro cui il Governo disciplinerà le politiche in favore delle persone anziane.

Purtroppo, ancora una volta, ci ritroviamo a operare, in tempi *record*, ad un testo che l'Italia attende da molti anni: un documento partorito in fretta e furia per scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti del PNRR, che fissa al primo trimestre del 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega.

Parliamo, dunque, di un provvedimento strettamente connesso alle missioni 5 e 6 del PNRR, che reca l'obiettivo di dare una risposta alle componenti fragili della popolazione, appunto gli anziani. Eppure, questo Esecutivo dimostra ancora una volta che il concetto stesso di prevenzione non sia proprio di casa nel nostro Paese, perché operiamo sempre dopo, quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla, e mai prima. Com'è possibile, in poche settimane, lavorare ad un testo serio e credibile, che sani inefficienze pluriennali, offrendo una seria risposta ai nostri anziani?

Abbiamo il dovere civico e morale, prima ancora che politico, di sostenere i nostri genitori, come fece Enea che, fuggendo da Troia, si caricò sulle spalle il papà ormai attempato, Anchise, prendendo per mano il figlioletto Ascanio. Forse questa metafora in quest'Aula, che giudico - come penso tutti noi - sacra e piena di riferimenti classicheggianti, solleciterà chi si ritiene patriota. Ebbene, Enea si mise sulle spalle il padre paralitico Anchise e per mano portava il figlioletto Ascanio. Ricordiamo questa metafora, perché è la metafora di un Paese che forse ha bisogno di ricordare questa fascia della popolazione - come hanno detto anche i miei colleghi - in modo migliore: parlo degli anziani, ma anche della fascia dei più fragili, dei bambini e degli adolescenti.

Onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle non lascerà mai nessuno indietro, a partire dalle fasce deboli della popolazione, soprattutto alla luce delle più recenti statistiche, quanto mai drammatiche. Purtroppo, al 2021, la metà degli italiani che vive in condizioni di solitudine ha più di sessantacinque anni, percentuale che, secondo alcuni studi, sfiorerà il 60 per cento entro i prossimi vent'anni. Che vuol dire essere avanti con l'età? Vuol dire, nel 30 per cento dei casi in Italia, riscontrare gravi difficoltà nelle attività funzionali di base: parlo di quasi quattro milioni di anziani che sono impossibilitati ad affrontare agevolmente il proprio vivere quotidiano, o di tre milioni di italiani che riescono a malapena a salire o scendere le scale, se non proprio a camminare.

Va da sé che lo Stato dovrebbe intervenire, incrementando sia la spesa per i servizi sociali e l'assistenza degli anziani, sia la presenza delle residenze sanitarie e sociosanitarie, soprattutto nei territori fragili. Invece, le statistiche ci raccontano il contrario: se da un lato la spesa per gli anziani è costantemente diminuita (soprattutto nel Meridione), dall'altro la disponibilità di posti letto nelle RSA ha seguito lo stesso *trend*: nel Settentrione contiamo circa dieci posti letto ogni mille residenti, mentre nel Meridione a stento tre ogni mille. Proprio in merito alle RSA, anello debole dell'assistenza agli anziani, ci saremmo aspettati da questo provvedimento uno sforzo maggiore e non una semplice revisione delle linee guida.

Onorevoli colleghi, questa riforma guarda con "interesse disinteressato" alla categoria degli anziani non autosufficienti. Badate bene, il MoVimento 5 Stelle non si opporrà mai ad un testo che intende sostenere le categorie fragili, ma sia chiaro che ci aspettavamo veramente molto di più ed è questo il motivo per cui abbiamo dato il massimo per migliorare il provvedimento in seno alla Commissione affari sociali.

Venendo all'articolato, il disegno di legge si compone di 9 articoli. Ebbene, entrando nel merito dell'articolo 2, grazie ad una proposta emendativa a mia prima firma, abbiamo rafforzato la tutela per i nostri anziani, evidenziando la necessità di salvaguardare i progetti individuali di vita.

Con un emendamento all'articolo 3, invece, affinché nessuno resti indietro, abbiamo evidenziato l'importanza che dovrà rivestire l'attenzione per i disabili, che erano dimenticati in questo testo, soprattutto se avanti con l'età, facendo in modo che l'Esecutivo tenga conto del riferimento alla condizione di disabilità.

Sempre all'articolo 3 è stato approvato un altro emendamento, che intende tutelare il diritto degli anziani a vivere con i propri animali di affezione, che spesso finiscono per diventare gli ultimi esseri viventi con cui invecchiare in compagnia. Per questo motivo ho fortemente sostenuto una proposta che impegna il Governo a legiferare tenendo conto della relazione con gli animali d'affezione. In verità, riproporrò un emendamento oggi in Aula che riguarda anche le cure cosiddette non farmacologiche, che forse è stato male interpretato - e spiegherò perché - da questo Governo.

Grazie ad un nostro emendamento all'articolo 4, invece, abbiamo impegnato l'Esecutivo a garantire l'erogazione di servizi di cure palliative, volte a migliorare la qualità della vita dei malati nelle ultime fasi della vita, facendo in modo che l'erogazione di questi servizi specialistici avvenga in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, dal domicilio agli *hospice*.

Ebbene, nel complesso, il provvedimento di cui stiamo discorrendo rappresenta solo una luce fioca in una caverna buia, restando molti nodi irrisolti. Per fare un esempio, se siamo soddisfatti per il modo in cui in cui è stata trattata la promozione dell'invecchiamento attivo nelle molteplici articolazioni, non lo siamo per quanto attiene alla disciplina della non autosufficienza delle persone anziane.

Sarò sincero: a me sembra che questa delega sia più un riordino di fondi, cioè un provvedimento nato

per costituire una sorta di maxifondo omnicomprensivo di più fondi già esistenti, piuttosto che un testo nato per affrontare problematiche importantissime. L'Esecutivo ha pensato bene di trattare i nostri genitori non più come soggetti deboli da tutelare, ma comesoggetti paganti, individuando la farmacia come punto di accesso per le prestazioni, quale vero e proprio *supermarket* per gli anziani. *(Applausi)*. Mi chiedo a quali interessi risponda questo Governo.

Inoltre, non posso che soffermarmi sui livelli essenziali delle prestazioni sociali, i cosiddetti LEPS, già definiti nella legge di bilancio 2022 e cui già da tempo è stato dato rilievo nel provvedimento. Mi riferisco ai servizi socioassistenziali erogati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) attraverso la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le case di cura di comunità previste nel PNRR. Sotto questo profilo, evidenzio un duplice aspetto critico: prima di tutto, che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), disciplinati in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione, non sono mai stati definiti, né finanziati, quindi temiamo che dietro l'acronimo LEPS si celi ancora una volta un piatto vuoto condito solo di buone intenzioni. Inoltre, non posso fare a meno di evidenziare che non si è ancora data piena attuazione al dispositivo di cui al decreto ministeriale n. 77 del 2022, che ha disciplinato proprio le già citate case di comunità, dunque ancora una volta parliamo del nulla.

Un'altra perplessità riguarda la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). Il provvedimento ne disciplina la definizione e i compiti, disponendo che dovrà seguire gli indirizzi generali elaborati da un Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, una vera e propria cabina di regia governativa. Ma non è chiaro chi dovrà concorrere alle attività dello SNAA: si menzionano, ad esempio, gli assessorati regionali o le aziende sanitarie territoriali, ma non abbiamo altri riferimenti per valutare i criteri con cui verranno coinvolti questi attori, né è chiara la modalità attraverso cui queste funzioni verranno gestite nella delega. Il timore è che, nelle maglie dell'indefinito, si celi un pacchetto già infiocchettato.

Stesso timore lo proviamo volgendo l'attenzione agli articoli 4 e 5 dove, in materia di non autosufficienza, riscontriamo numerose lacune dovute ad una mancanza di lungimiranza e di visione politica nella scarsa integrazione sistemica sociosanitaria e di insufficiente radicazione nel territorio per la presa in carico domiciliare dell'anziano non autosufficiente. In particolare facciamo riferimento alle figure che dovrebbero occuparsi dei nostri anziani, i cosiddetti *caregiver* dimenticandoci così del lavoro effettuato durante tutta la XVIII legislatura da parte di tutte le forze politiche che hanno elaborato un testo condiviso per il riconoscimento giuridico del *caregiver* familiare, provvisto - tra l'altro - di coperture finanziarie.

Infine, sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti che cercavano di indirizzare il percorso formativo che dovrebbe avere questa figura socioassistenziale, ad esempio il percorso sociosanitario degli OSS, assistenti sociali e pedagogisti, che è l'anello fondamentale per il funzionamento del sistema integrato di interventi. Abbiamo infatti chiesto un percorso universitario o comunque guidato dallo Stato, atteso che questa categoria professionale così importante è formata esclusivamente da privati, che spesso ci speculano. Invece questo provvedimento demanda tutto ai successivi atti normativi: ancora una volta si preferisce agire dopo e non prima. Questo è il trattamento che il Governo ha riservato a quel personale sociosanitario che ha retto l'urto della pandemia.

Preghiamo pertanto questo Governo di prendere in considerazione gli ultimi, di non scartare, di non emarginare la popolazione anziana e di avere più coraggio nel trovare le risorse. Dobbiamo trovare maggiori risorse per la popolazione anziana, perché questa è un'esigenza che ci viene rappresentata da 14 milioni di anziani ed è un'esigenza cui il Governo di destra non ha saputo dare risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il 19 gennaio 2023 è stato approvato in Consiglio dei ministri e poi trasmesso al Senato il disegno di legge recante delega al Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane, per l'avvio delle attività legate alla missione 5 del PNRR, inerenti le politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, e alla missione 6, inerente la realizzazione di case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture per gli ospedali di comunità.

Il disegno di legge delega è solo il primo passo della riforma; spetterà poi ai successivi decreti attuativi, da approvare entro il 31 gennaio 2024, riformulare il nuovo sistema nazionale per la popolazione anziana. Dobbiamo purtroppo ricordare che in Italia la popolazione di ultrasessantacinquenni rappresenta più del 23,5 per cento del totale; inoltre sappiamo benissimo che la nostra popolazione sta invecchiando, quindi le prospettive sono assolutamente allarmanti: si stima che nel 2041 questa fascia della popolazione raggiungerà il 60 per cento; in termini assoluti le persone sole potrebbero arrivare a 10,2 milioni, di cui 6,1 milioni sarebbero sopra i sessantacinque anni. Entro il 2050 tali persone sarebbero il 34,9 per cento. Il Governo ha quindi pensato bene di varare un disegno di legge con cui prendersi cura di queste persone, che muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente, partendo anche dalla considerazione che prevenire e avere a cuore il benessere della persona è sicuramente meglio che curare, perché per il sistema sanitario il costo delle cure è sicuramente molto più alto di quello legato alla prevenzione a tutela del benessere degli anziani.

Con il disegno di legge in esame viene istituito il Sistema nazionale anziani non autosufficienti, quale cornice organizzata entro cui, a tutti i livelli, avviene la programmazione e il coordinamento delle attività per gli anziani non autosufficienti. D'ora in poi, quindi, le iniziative, i finanziamenti e le normative avverranno entro questo sistema, con regole uguali per tutto il territorio nazionale. Si tratta, cioè, di un ambito in cui far confluire i programmi e le normative che regolano e regoleranno a livello nazionale i servizi per non autosufficienti. Si tratta, quindi, di un'innovazione molto positiva. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei punti unici di accesso (PUA) diffusi su tutto il territorio nazionale, si potrà effettuare in una sede unica una valutazione multidimensionale finalizzata a un progetto assistenziale individualizzato (per questo si parla della cura della persona e della medicina personalizzata), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la singola persona anziana.

Gli elementi principali sono sei: il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso gli *hospice;* la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case famiglia e condomini solidali aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori di servizi sanitari nazionali sociosanitari e integrativi; la promozione di interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti per l'assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare; infine la previsione di interventi a favore dei *caregiver* familiari, in particolare la ricognizione delle tutele, anche in ambito previdenziale, per il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

È stato anche istituito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana presso la Presidenza del Consiglio, per avere un coordinamento e una programmazione integrata nelle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alla presa in carico, alla fragilità e alle persone con non autosufficienti.

Vorrei soffermarmi sul principio cardine del presente disegno di legge delega, quello di non abbandonare mai chi ti ha curato con tanto amore, chi ti ha cresciuto con mille sacrifici e mille rinunce, perché anche tu prima o poi diventerai anziano e vorrai essere trattato bene e nel tuo ambiente familiare. *(Applausi).*

Considerando l'invecchiamento della popolazione e la denatalità, i figli e le figlie, soprattutto le donne che sono i *caregiver* familiari e devono farsi carico del *welfare* sociale e conciliare vita, lavoro e famiglia, è quindi arrivato il momento per lo Stato di farsi carico di investire sul *welfare* e di supportare le persone anziane non autosufficienti. Lo facciamo anche per le donne, che si dedicano da sempre al *welfare* sociale. Lo facciamo per loro, specialmente oggi che è la festa della donna. A tutte le donne va l'augurio mio e della Lega. Non dobbiamo dimenticare soprattutto le donne che lavorano nel sistema socioassistenziale sanitario, perché anch'esse sono donne e la maggior parte di loro chiede la conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia.

Sicuramente il Covid ci ha insegnato tanto. Abbiamo visto con i nostri occhi la strage di anziani. È stato evidente che il modello di cura residenziale e socioassistenziale non era adeguato a custodire questa parte fragile della popolazione. C'è un presente e un futuro per gli anziani, che va garantito con l'obiettivo di assicurare una presenza di cure vicine all'anziano stesso. Non lasciamo che la vecchiaia resti una sorta di età infelice della vita. Il Governo ha iniziato con questa legge delega a renderla una stagione serena, dignitosa e piena di affetti e di compagnia. È sicuramente importante portarla avanti con decreti attuativi che concilino vita, lavoro e famiglia, dando un futuro alle persone anziane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevole colleghe e colleghi, auguri a tutte le colleghe. Mi spiace che il relatore non sia in Aula, ma continueremo comunque.

PRESIDENTE. Senatrice, arriverà, sta seguendo il dibattito da stamattina.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Penso che stiamo discutendo una legge delega straordinariamente importante. Voglio molto bene al senatore Zaffini e ogni tanto ci troviamo anche d'accordo in Commissione.

PRESIDENTE. È arrivato, non sia così fiscale.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. No, io non sono fiscale, annoto il contesto.

La legge delega che stiamo discutendo è un provvedimento importante che non dobbiamo dimenticare essere una delle riforme abilitanti del PNRR. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato finalmente per il nostro Paese l'occasione per affrontare il tema della non autosufficienza, che da lunghissimo tempo veniva sollevato dalle organizzazioni degli anziani e sindacali, nella consapevolezza che bisognava costruire un sistema di assistenza sociosanitaria, ma anche di inclusione sociale in senso più lato, per una popolazione di anziani sempre più anziani. Nel nostro Paese infatti cresce l'aspettativa di vita, anche perché la pausa purtroppo determinata da quella tragedia che è stata il Covid adesso appare superata, pertanto è ripreso l'aumento dell'aspettativa di vita, che - ahimè - non coincide con il fatto che poi si continui a vivere con una qualità della vita perfetta e in condizioni di salute.

Ciò determina il fatto che tendenzialmente più aumenta l'età delle persone, più ci sono problemi di autosufficienza e di qualità della vita. Ancora, il Covid ci ha dimostrato che la soluzione che in fondo era nella testa di molti di noi, quella per cui alla fine ci sarebbe stata una residenza sanitaria nella quale collocare gli anziani, non era sicuramente una buona soluzione, perché ha determinato tragedie che credo ricordiamo ancora tutti, ma soprattutto ha dimostrato che era una pratica di esclusione, di messa in disparte e di non coinvolgimento.

Le ragioni che stanno dietro questa legge delega sono, a nostro avviso, assolutamente importanti e meriterebbero un'attenzione maggiore di quella che c'è stata.

Per chi è un appassionato dei numeri invece che delle politiche di inclusione potremmo ricordare che l'Istat ci dice che le persone non totalmente autonome sono 6,4 milioni e che quelle che hanno una riduzione grave della propria autosufficienza sono 3,8 milioni. A questi numeri fa da contraltare il fatto che comunque quelli che sono nelle residenze sanitarie sono meno di 300.000. Questo vuol dire che c'è un'immensa popolazione di persone che o è in solitudine o è affidata esclusivamente alla cura dei familiari. Sappiamo bene, per chi ha problemi di questo tipo, come ciò voglia dire cambiare la vita delle famiglie, le loro aspettative, le loro condizioni economiche e, diciamolo, anche la loro fatica quotidiana.

Nelle attuali fasce di popolazione con problemi gravi o non gravi di autosufficienza, i soggetti che sono già assistiti a domicilio - tra assistenza domiciliare dei Comuni e Servizio sanitario nazionale - sono 185.970.

Credo che la sproporzione di questi numeri ci dica che siamo di fronte alla necessità di un vasto programma, ma anche che dobbiamo fare attenzione a costruire un sistema effettivamente universale nazionale, che non determini il mantenimento di migliori prestazioni dove ci sono, senza la possibilità per gli altri. Lo dico perché la comparsa in alcuni articoli di richiami espliciti all'autonomia differenziata e alla cabina di regia dicono esattamente, in realtà, l'opposto, ossia che chi ha continuerà ad avere e chi non ha continuerà a non includere gli anziani e le loro condizioni. *(Applausi)*.

Pensiamo che questo non sia un modo corretto per affrontare il problema e, anzi, che non sia solo un tema di inclusione di chi già c'è, ma una visione del futuro del nostro Paese costruita tutta sull'esclusione e la marginalizzazione.

Dentro questa legge delega indubbiamente ci sono elementi per noi positivi: penso alla valutazione multidimensionale, all'idea che ci assumiamo la responsabilità di prendere in carico le persone nella loro complessità e anche nei loro multiformi bisogni, anche affrontando gli aspetti della cura, compresa quella palliativa, e cioè l'insieme dei provvedimenti. Tuttavia, sono tutte buone intenzioni, ma, se non si corredano delle risorse e di una scelta di universalità in tutte le nostre Regioni e in tutto il territorio, rimarrà un principio di esclusione e di non risposta.

La legge delega prevede un principio - poi ci saranno i decreti delegati - che credo sia importante: c'è un tema di progressività delle prestazioni, che vuol dire mettere insieme elementi monetari con prestazioni effettivamente amministrate, così come vuol dire anche avere un'idea non schematica e standardizzata dei bisogni delle singole persone, ma di quelli effettivi rispetto alla loro condizione.

Costruire i programmi sulle persone è quel senso della presa in carico che affronti, appunto, le varie dimensioni del bisogno, ma devo anche dire che, da questo punto di vista, se si vuole affermare, com'è scritto nel testo, la progressività delle prestazioni, c'è una cosa che non sta insieme: pensare che le risorse siano invariate e che non ci siano nuove necessità di spesa.

Credo che quello sia l'elemento che determina la distanza tra il bisogno che abbiamo nel Paese e le scelte che si vanno facendo con questa legge delega. Non lo dico solo pensando - come diceva già la collega Furlan precedentemente - a cosa vuol dire per il personale, al bisogno che ce n'è e che siano applicati i contratti e che ci siano la formazione e una qualità del lavoro che, mai come in questo caso, è parte della qualità dell'assistenza sociosanitaria alle persone. Lo dico anche considerando il fatto che bisogna rispondere a bisogni precisi, che tendono a crescere, non a diminuire.

Per carità, c'è un bisogno di riordino anche delle diverse normative esistenti; ci sono i principi che ispirano tutto questo, ma se il principio che li guida, come abbiamo visto in alcune norme - nonostante i nostri tentativi di modifica, che avete respinto - è solo quello di riordinare per razionalizzare rimanendo dentro quel recinto, non siamo di fronte a politiche progressive. Lo diciamo perché è chiaro per tutti noi che bisognerà molto vigilare sui decreti (e non siamo ottimisti, lo diciamo esplicitamente).

L'aver respinto tutti gli emendamenti nella direzione di favorire le risorse e una maggior precisione della presa in carico e delle risposte non ci induce all'ottimismo rispetto ai decreti che verranno varati, così come non ci induce all'ottimismo il fatto che, in qualche modo, sotto traccia, c'è una tentazione: quella di costruire un sistema a sé per gli anziani.

La non definizione netta del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, le ambiguità che ci sono rispetto al ruolo del Sistema nazionale assistenza anziani fanno pensare all'idea che si possa costruire un sistema separato nella sanità e nel sociale rispetto agli anziani. Vorrei dire che non abbiamo bisogno di separazioni, ma di una maggiore inclusione *(Applausi)*. Abbiamo bisogno di un'inclusione che vada oltre le prestazioni sociosanitarie e che deve guardare alla qualità del vivere e dell'abitare e a come si affronta una solitudine crescente, che raggiunge punte del 30 per cento in alcune città del nostro Paese, di anziani e soprattutto di anziane che vivono soli e non hanno familiari vicini.

È proprio per questo che vigileremo innanzitutto sui decreti per vedere come si arriverà ad avere nuove risorse e come si accompagnerà questo tema nella sua progressione di crescita. Diciamo anche, visto che il disegno di legge prevede di andare all'assorbimento dell'indennità di accompagnamento, che su questo bisogna fare grande attenzione, non solo perché c'è un diritto delle persone di scegliere - e vedremo quali criteri porrà il Governo - ma per un'altra ragione. È vero che le prestazioni monetarie non sono sufficienti e che c'è bisogno di quelle sociosanitarie, ma l'indennità di accompagnamento rappresenta non solo la possibilità di non essere in solitudine, ma anche di godere di aspetti della vita - penso all'andare a teatro o al cinema o al potersi muovere - che non potremo mai chiedere all'assistenza domiciliare.

In conclusione, penso che la prima attenzione che dobbiamo avere è al non dare l'idea che stiamo togliendo qualcosa a chi ha già pochissimo, ma che stiamo provando a costruire un sistema che includa

gli anziani e dia loro una prospettiva positiva. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, a me e al nostro Gruppo è piaciuta molto la definizione di questa legge delega, che è il patto per la terza età; un patto che noi, che rappresentiamo il Parlamento, consegniamo al Governo affinché lo scriva, secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione. Parlare di legge per gli anziani e di delega per gli anziani non riesce a rendere al meglio quello che noi, attraverso il Governo, vogliamo fare, ossia cambiare lo schema delle carte in tavola, se così possiamo dire, posto che - com'è stato già ribadito da molti - la popolazione italiana è avanti con l'età e che lo sarà sempre più negli anni futuri. È necessario che ci sia un patto che leghi le generazioni, non solo quelle giovani, ma anche quelle intermedie, a chi per motivi anagrafici ci ha preceduto.

Uno dei principi fondamentali che consegniamo al Governo attraverso questa legge delega è la possibilità di continuare la propria vita nel proprio domicilio. Questo ha valenze differenti. Innanzitutto, ha una valenza che incide sulla sanità: quanti dei nostri anziani stanno più a lungo nelle corsie degli ospedali, perché non sono in grado di tornare a casa da soli, sottraendo - se così si può dire, perdonatemi la parola - involontariamente quei posti letto ad altri? Quanti, in conseguenza di ciò, vivono una situazione psicologica terribile, perché sanno che tornando a casa, quando non sarà più possibile essere tenuti in un letto d'ospedale, si troveranno completamente soli, con cure domiciliari o assistenze domiciliari diverse da ASL ad ASL, da Provincia a Provincia o da Regione a Regione? Quanta preoccupazione si ha nei parenti, nei figli e nei nipoti di quegli anziani che vivono questa situazione? E quanta gioia c'è invece in chi è fortunato ad avere un'abitazione congrua alle proprie esigenze e una famiglia vicino? A volte non si tratta solo di questo, ma di una famiglia vicina, che, nonostante gli impegni lavorativi e scolastici dei figli e dei nipoti, presta attenzione e assistenza a quegli anziani. Penso che sia questo il grande tema su cui dobbiamo soffermarci più a lungo, meditando cosa potranno essere poi i decreti che usciranno dal Governo sulla nostra delega.

Dare la possibilità agli anziani - a quelli in difficoltà soprattutto, perché è chiaro che chi è pienamente autosufficiente non fa parte di questa cerchia di persone di cui oggi stiamo parlando - di vivere nel proprio domicilio il più lungo possibile dà loro gioia, sì, ma la dà anche ai loro figli e ai loro nipoti. Non sto qua a dilungarmi sulle cause che hanno portato alla disgregazione della società italiana, che era basata sul fatto che (parliamo di generazioni fa) gli anziani continuassero a vivere in casa con i figli e con i nipoti. Disgregatosi tutto questo, per le ragioni più differenti, quando un anziano è costretto a non stare in casa e quindi a stare in una casa di riposo, come solitamente vengono chiamate, quanta gioia si sottrae loro, ma anche ai figli e ai nipoti, che spesso si trovano nell'impossibilità di andarli a trovare, anche solo e banalmente per l'incompatibilità tra gli orari di visita e quelli della vita quotidiana che ciascuno di noi ha per attendere ai propri obblighi e ai propri doveri.

La scommessa di razionalizzare tutto quello che già esiste e di trasformarlo nel sogno di mantenere il più lungo possibile le persone anziane non autosufficienti (del tutto o in parte) nel proprio domicilio è una scommessa secondo me vincente per la nostra epoca; dà gioia agli anziani, dà gioia ai figli e dà gioia ai nipoti, che potranno continuare ad avere un rapporto con i loro nonni non all'interno di una casa di riposo, anche se è la più bella del mondo, ma nel posto dove la nonna, il nonno e i genitori sono invecchiati e dove li hanno fatti crescere, dove hanno fatto crescere i figli, le figlie e i nipoti. Quanta gioia possono avere le nonne - a cui oggi, nel giorno della festa della donna, rivolgo un particolare augurio - nel ricevere figli e nipoti nella tranquillità della loro abitazione, dove possono continuare a vivere secondo le loro abitudini, sebbene mediate e magari ridotte per la loro condizione fisica e mentale.

A questo si affianca naturalmente l'invecchiamento attivo, che sta nella possibilità di usufruire di attività fisica e culturale, che rallenta l'invecchiamento della mente e dà soddisfazione nel praticarla, e di continuare a coltivare i propri interessi nella maniera più libera possibile, fino ad arrivare a una cosa che sembra non c'entrare nulla, ma che invece sappiamo essere importantissima, cioè coltivare il sogno di poter essere ancora turisti. Parlo di quel turismo lento, dedicato alle persone anziane, che dà pace e serenità a chi ha la possibilità, anche solo per un giorno, magari anche solo per una gita, di allontanarsi

dalla propria abitazione o dalla propria casa di riposo, per vedere con i propri occhi, annusare con il proprio naso e sentire con le proprie orecchie il mondo che c'è al di fuori di quegli spazi limitati in cui spesso viene chiuso o si chiude.

Penso che sia una rivoluzione culturale questo patto che vogliamo stringere con la o le generazioni che ci hanno preceduto. L'impegno, che ho visto anche in Commissione, dei commissari che, con spirito non solo collaborativo, ma anche costruttivo, hanno depositato decine e decine di emendamenti, per cercare, a loro modo e secondo quello che pensano, di migliorare questa legge delega, penso che rappresenti un po' il sunto di quanto tutti noi crediamo che sia importante consegnare con questa legge delega al Governo.

Mi spiace che anche oggi siano sfuggite alcune battute ironiche, nel senso che il centrodestra, che si fa carico di questa legge - che spero che però non sia solo del centrodestra - abbia agito dopo, quando i buoi erano scappati. Noi, e parlo di Fratelli d'Italia, abbiamo agito dopo perché prima non c'eravamo e, se i buoi sono scappati, non è certo per nostra responsabilità. Noi abbiamo agito in tempi molto rapidi, in pochi mesi, perché pensiamo che questo patto sia fondamentale per il futuro della società italiana.

Peraltro, come si direbbe in termini cinematografici - e non certo per sminuire l'importanza e la serietà dell'argomento - ritengo anche che consegniamo un canovaccio al Governo su cui poi scrivere la sceneggiatura che sarà rappresentata dai decreti del Governo. Porremo molta attenzione su come questi provvedimenti saranno scritti e su come usciranno dal Governo, ma penso che soddisferanno moltissimo non solo il Parlamento, che consegna la legge delega al Governo, ma anche la totalità degli italiani.

Con questa riflessione concludo il mio intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Colleghi, come già annunciato, sospendo la seduta fino alle ore 13, quando si procederà alle votazioni, che proseguiranno fino intorno alle ore 16,15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,46, è ripresa alle ore 13,05).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(555) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 13,05)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 555, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.0.5. La Presidenza dichiara altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201.

Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, siccome potrebbe essere convocata una Conferenza dei Capigruppo alle ore 15,30, penso che andremo avanti fino a quell'ora con le votazioni. A quel punto, chiederò una sospensione per alcuni interventi tecnici di adattamento dell'Aula. La seduta riprenderà alle ore 16,30 con l'intervento breve del presidente La Russa e di un senatore per Gruppo, per cinque minuti ciascuno, in occasione della Giornata internazionale della donna, cui seguirà l'intervento musicale di un gruppo d'orchestra del Conservatorio Tartini di Trieste. Le votazioni riprenderanno presumibilmente intorno alle ore 17,40, dopo questa celebrazione. Lo ripeto perché l'andamento orario di oggi è anomalo rispetto al solito.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CANTALAMESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere sugli ordini del giorno?

CANTALAMESSA, *relatore*. Sull'ordine del giorno G1.1 mi rimetto al Governo.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.1 esprimo parere favorevole, perché vi sia la seguente riformulazione, che è identica - lo ricordo al senatore Martella - a quella che abbiamo visto in Commissione. Si chiede di eliminare la sesta premessa; sul primo impegno, si chiede di aggiungere le parole «a valutare l'opportunità di». Il secondo impegno è accolto come raccomandazione. Sul terzo impegno esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione, che è interamente sostitutiva: «a valutare l'opportunità di prevedere le opportune iniziative, anche legislative, dirette al contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA».

PRESIDENTE. Senatore Martella, avendo il Governo detto che intende accogliere la seconda condizione come raccomandazione, a questo punto l'intero ordine del giorno sarebbe accolto come raccomandazione con le riformulazioni. Ci dirà se le accetta quando arriveremo sul punto, ma almeno sa a cosa va incontro, poi deciderà.

Prego il relatore di pronunziarsi sugli altri ordini del giorno.

CANTALAMESSA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.2, sul primo, sul secondo, sul terzo e sul quarto impegno il parere è contrario, mentre è favorevole sul quinto impegno s'è accolto come raccomandazione. Il parere è contrario sui restanti ordini del giorno.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Sabrina Licheri, era stato espresso parere contrario salvo sulla quinta condizionalità. La senatrice, quando arriveremo al punto, ci dirà quali sono le sue intenzioni.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.5 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Lombardo, fino alle parole «*commi da 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.16 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «*comma 3.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo l'Istituto tecnico commerciale «Giuseppe Cerboni» di Portoferraio, in provincia di Livorno, e il Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Brescia. Dall'Isola d'Elba alla Lombardia. Grazie e benvenuti a studenti e docenti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 555 (ore 13,21)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G1.1, accolto come raccomandazione con la riformulazione proposta. Il senatore Martella non accetta l'invito rivolto dal Governo e dal relatore e insiste per la votazione.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G1.2 è stato espresso un parere favorevole sul quinto punto, che verrebbe accolto come raccomandazione. La senatrice Licheri insiste per la votazione.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.6, presentato dal senatore

Martella e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.202 sono improcedibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTALAMESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G2.1.
BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 è improcedibile.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.1 è improcedibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTALAMESSA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.
BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.3, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, e 3.200, presentato dal senatore Lombardo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTALAMESSA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.
BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.1 a 4.9 sono improcedibili.
Gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono improponibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 sono improcedibili.
Gli emendamenti 4.0.200, 4.0.5 e 4.0.201 sono improponibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.202 è improcedibile.
Passiamo alla votazione finale.
BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi senatori e senatrici, non può certamente sfuggire l'urgenza con la quale è necessario provvedere alla

conversione in legge di questo decreto-legge.
La situazione contingente, dominata dalla crisi energetica che ha portato con sé ripercussioni sociali ed economiche gravissime, ci impone ancora una volta di agire con tempestività e decisione.
È innegabile come il Governo, con questo decreto-legge, non solo abbia nuovamente agito con prontezza, ma abbia altresì operato nell'esclusivo interesse del Paese, adottando un provvedimento che gestisce l'emergenza, ma che contiene anche disposizioni importanti che hanno come finalità la tutela effettiva di famiglie e lavoratori.
Il dibattito pubblico - complice un atteggiamento malizioso di parte dell'opposizione - più che sul merito di questo decreto-legge, è stato monopolizzato dal mancato rinnovo dello sconto sulle accise.
È proprio da questo che voglio partire, garantendo al Governo il nostro pieno supporto su questa decisione giusta e ponderata, che per certi versi è stata ricalcata anche dalla scelta - altrettanto necessaria - di bloccare il meccanismo della cessione del bonus edilizia al 110 per cento e di superare il reddito di cittadinanza.
Un Governo serio, che ha a cuore il Paese, ha il compito di agire sempre nel suo interesse, anche compiendo scelte che, a una valutazione superficiale, possono apparire impopolari.
Lo sconto sulle accise consisteva in una misura straordinaria adottata per contenere il prezzo dei carburanti di fronte al rialzo folle seguito allo scoppio delle ostilità in Ucraina. Era chiaro a tutti che si trattava - e diversamente non potrebbe essere - di un provvedimento temporaneo, volto a contrastare gli effetti della speculazione.
Negli ultimi mesi il prezzo del greggio è sceso, attestandosi a livelli precedenti a quelli di marzo scorso, tanto che, già nel corso del 2022, misure analoghe adottate in Germania, Francia e Spagna sono state revocate. In Italia, al contrario, c'era qualcuno che ancora una volta voleva che una misura emergenziale e straordinaria divenisse permanente, il tutto al costo spropositato di un miliardo al mese che - si badi bene - in fin dei conti viene pur sempre scaricato su famiglie e lavoratori che, con la tassazione, concorrono all'entrata del bilancio pubblico. Una cosa assurda.
Non rinnovare lo sconto ci ha permesso di finanziare altri interventi equi e sostenibili a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Mi riferisco, ad esempio, all'aumento delle pensioni minime fino a 600 euro, al taglio del cuneo fiscale e all'aumento dell'assegno unico familiare: tutte misure che dimostrano l'attenzione del Governo alla realizzazione di un *welfare* equilibrato che sappia arginare ogni forma di parassitismo e di rendita di posizione.
Di fronte alle proposte che abbiamo sentito in questi giorni, come il ritorno al regime dei prezzi amministrati dei carburanti, in perfetta sintonia con le migliori tradizioni comuniste dell'economia pianificata, il Governo ha risposto con la ragionevolezza rispettando gli impegni assunti nel programma di legislatura. Questo decreto-legge, infatti, prevede l'automatica riduzione delle accise al crescere dei prezzi. In questo modo si è risposto alla volatilità dei prezzi congelando di fatto le entrate dello Stato derivanti dall'imposizione fiscale in questo settore.
Nonostante tutto - come hanno dimostrato gli elettori di Lazio e Lombardia - a metà del mese scorso e come certificano tutti gli istituti di sondaggi, la campagna di delegittimazione portata avanti anche da certe parti delle opposizioni, si è dimostrata infruttuosa. Se è vero - come ho detto prima - che non è facile operare delle scelte impopolari, la verità è che gli italiani sono un popolo attento che non si fa ingannare da chi si erge a tribuno del popolo invocando misure insostenibili per la finanza pubblica e che, quando ha governato, lo ha vessato con una tassazione folle, riuscendo a distrarre il bilancio dello Stato elargendo contributi a pioggia.
Il decreto-legge in esame contiene anche altre importanti misure. Mi riferisco alla detassazione sui buoni benzina per 200 euro ceduti dalle imprese ai loro dipendenti, che non concorreranno a formare il reddito imponibile dei lavoratori, e alla creazione del fondo per l'agevolazione nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, con cui si è voluto andare incontro ai lavoratori a basso reddito e agli studenti.
In linea con l'obiettivo della valorizzazione del cittadino e la tutela del consumatore, vanno menzionati anche gli interventi con cui si è voluta favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti. Si tratta di iniziative contro le speculazioni che però, ancora una volta, vengono attuate informando e

sensibilizzando, non ingigantendo la giungla di imposizioni, divieti e grovigli burocratici che dieci anni di Governo della sinistra hanno creato intorno alle imprese e ai consumatori.
Egualmente positivo è il rafforzamento del ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Siamo in una situazione complicata ma oggi, ancor più di ieri, siamo orgogliosi di far parte di una maggioranza che non affronta i problemi con presunte facili soluzioni o con misure economicamente insostenibili, il cui peso finisce sempre per ricadere sulle future generazioni, ma che con serietà, competenza e dedizione si è messa al servizio della comunità, ponendosi come obiettivo la ripresa, ma soprattutto il rilancio su basi solide del nostro Paese.
Per questi motivi, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE esprimerà con convinzione un voto favorevole al provvedimento in esame, che prosegue nel solco già tracciato in questi primi mesi di Governo, tutelando gli italiani senza dissestare il bilancio dello Stato. Questo è il nostro dovere. *(Applausi)*.
FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stanno a cuore sostegno alle famiglie e ai redditi più bassi e azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Questo provvedimento va in direzione totalmente opposta. Innanzitutto, non riuscirà a contenere le spinte inflazionistiche e gli oneri a carico delle famiglie in una fase economica molto difficile. Infatti, viene eliminata la proroga al taglio delle accise dei carburanti. Si impone una cartellonistica per i gestori che, invece di perseguire trasparenza, incrementa la confusione dei cittadini. Prevedete l'esenzione dal computo del reddito imponibile dei lavoratori dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privato per l'anno 2023, nel limite di appena 200 euro ciascuno. Tentate blandamente di introdurre un raccordo migliorativo tra il Garante e gli uffici regionali dei prezzi. Vi aspettate però che siano le singole Regioni a istituire questi uffici, scaricando quindi su altri questa responsabilità; scenario già visto molte volte, che non ha comportato risultati effettivi. Istituite poi l'ennesima nuova commissione con il compito di monitorare i prezzi, il cui funzionamento in tempi utili sarà tutto da verificare. La prima cosa da fare era abolire l'IVA sulle accise. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra l'abbiamo chiesto con il provvedimento aiuti-*quater*, con un'interrogazione durante il *question time*. Il risultato? Nessuno.
Ma la nota più dolente su cui voglio soffermarmi è quella relativa al trasporto pubblico. Favorire in ogni modo l'impiego dei mezzi pubblici, limitando il più possibile l'utilizzo dei mezzi privati inquinanti, deve essere una vera priorità per tutti noi. Lo deve essere perché vogliamo e dobbiamo contrastare gli effetti del cambiamento climatico e non c'è più tempo da perdere. Il riscaldamento globale, che consiste in un aumento delle temperature persistente nel tempo, sta conducendo a fenomeni estremi sempre più frequenti; sta alterando per esempio le precipitazioni piovose - ne ho già parlato in discussione generale - causando la siccità che attualmente sta investendo il Nord Italia, con falde a livelli bassissimi, fiumi a secco, laghi in forte sofferenza. Tutto questo sta già creando conseguenze devastanti per l'agricoltura, l'ambiente, la popolazione e l'economia. È uno degli effetti del cambiamento climatico.
Ce n'è anche un altro, che sperimentiamo in continuazione: quello dato dall'accumulo di emissioni provocate dall'uso del trasporto urbano ed extraurbano basato su gomma (automobili, motocicli, eccetera), che è alla base dei guai che sta attraversando il nostro pianeta. È dimostrato come in buona parte delle nostre città molti cittadini utilizzino l'auto, magari consumando benzina, per tratte davvero brevi, quasi sempre inferiori ai 3 chilometri, spesso per meno di un chilometro. Questa scelta dipende, in buona parte dei casi, non da pigrizia o pregiudizio nei confronti del trasporto pubblico, ma da una rete di mezzi e di collegamenti non sempre all'altezza della domanda. Mentre in Europa sempre più giovani ritengono di poter fare a meno dell'auto, sposando stili di vita più sostenibili, in Italia siamo fermi. Una delle soluzioni è rappresentata dal fornire reti di trasporto avanzate, capaci di soddisfare le esigenze di tutti e accessibili anche economicamente a tutti. Molto più utile pensare di poter andare ovunque, perché la rete di trasporti lo consente, che non sperare di muoversi in poche tratte ad alta velocità, magari a prezzi elevati. Purtroppo, anche nel provvedimento che oggi stiamo discutendo, il

Governo ancora non è pronto a cogliere la sfida urgente di contrastare l'inquinamento atmosferico.
Entro nel merito. Con questo provvedimento si decide di ridurre - l'ho detto anche in discussione generale - e non di potenziare il fondo per il 2023 per l'acquisto dell'abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il fondo istituito è ora di 100 milioni: cifra ridicola, soprattutto se paragonata a quanto invece continuiamo a investire alla ricerca di fonti di energia derivante dai fossili, veri nemici del clima. In altri Paesi, come in alcune città italiane, si investe al fine di ridurre il costo dei servizi, agevolando gli spostamenti su mezzi pubblici. Questo Governo fa il contrario: riduce di 80 milioni il bonus, restringendo considerevolmente la platea dei beneficiari; mette mano nelle tasche degli italiani, già così provati dalla crisi energetica; li pone nella condizione di non poter usare e viaggiare sui mezzi pubblici; costringe le famiglie a sborsare soldi su soldi per far andare a scuola e all'università i propri figli.
Ma, se l'utilizzo dell'auto rimane per voi una priorità, almeno abbiate il coraggio di incentivare le auto elettriche, perché qui è non più semplicemente una questione di costi, ma anche di infrastrutture. Chi vive intorno al lago di Garda, come la sottoscritta, può contare su quasi zero colonnine di ricarica pubbliche e il servizio di trasporto pubblico è insufficiente. Avrei sperato in un provvedimento dal titolo: "Disposizioni urgenti in materia di indipendenza dai carburanti e potenziamento della mobilità sostenibile». Ma questo genere di azioni lungimiranti purtroppo non rientra nell'agenda del Governo. E ripeto purtroppo. Per questo motivo, annuncio il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra. *(Applausi)*.
LOMBARDO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è oggi in discussione in quest'Aula del Senato la legge di conversione del cosiddetto decreto trasparenza ovvero decreto carburanti.
Prima di entrare nel merito del provvedimento, lasciatemi dire e ribadire per l'ennesima volta che siamo davanti a un nuovo caso di umiliazione del Parlamento, con la lesione delle prerogative della funzione parlamentare a causa dell'ennesimo decreto del Governo senza alcun *fumus* di necessità e urgenza; l'ennesimo voto di fiducia che ha reso impossibile per i senatori intervenire sul testo di conversione, nell'ennesima riprova che ormai il nostro ordinamento costituzionale è ripiegato sull'attività legislativa del Governo e non del Parlamento e sul monocameralismo di fatto.
Dispiace dovermi ripetere a ogni intervento, ma lo farò sempre, perché non intendo rassegnarmi all'idea che il Parlamento sia svilito nelle sue funzioni e nelle sue prerogative. *(Applausi)*.
Veniamo ora al merito della legge di conversione di questo decreto. Dico subito che il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope che qui rappresento voterà contro il provvedimento perché, nella migliore delle ipotesi, stiamo per approvare un provvedimento inutile. Ripeto: nella migliore delle ipotesi stiamo approvando un provvedimento inutile; nella peggiore delle ipotesi, invece, stiamo approvando un provvedimento dannoso.
Quali sono le ragioni per le quali viene adottato questo provvedimento? L'aumento del costo medio dei carburanti, passato da 1,6 euro a litro del dicembre 2022 a un costo medio di 1,8 a litro del marzo 2023.
Il Governo deve essersi chiesto quale sia stata la causa dell'aumento del prezzo: forse la responsabilità degli speculatori stranieri che attentano alla nostra sovranità nazionale perché remano contro questo fiero Governo di destra? Forse i furbetti dei benzinai, come ha recitato una certa stampa favorevole al Governo?
Eppure, onorevoli colleghi della maggioranza, la causa è molto semplice: non c'entra nulla la speculazione, così come non c'entra nulla l'aumento dei prezzi. Ho sentito di nuovo citata la guerra, ma ricordo che la guerra è iniziata ben prima e che quindi l'aumento dei prezzi non è certamente dovuto oggi a un aumento della conflittualità. E dico anche che non c'entra la responsabilità dei benzinai: smettetela di prendervela sempre con l'ultimo anello della catena.
La responsabilità è tutta del Governo. *(Applausi)*. Avete scelto nel decreto aiuti-*quater* di non

prorogare il taglio delle accise voluto dal Governo Draghi per sterilizzare l'aumento dei costi della benzina *(Applausi)* e dunque arginare la spinta inflazionistica sull'aumento generale dei prezzi al consumo. L'aumento del prezzo alla pompa di 20 centesimi si spiega con l'incremento dovuto al ripristino delle accise.

La verità, colleghi senatori, è semplice e ostinata. Mi rendo conto che a volte sia scomoda. Avete creato voi un problema al quale oggi cercate di porre un rimedio senza avere il coraggio di ammettere il vostro errore. Credo sia una grande forma di umiltà, di coraggio e intelligenza riconoscere i propri errori per il bene del Paese.

È per questo che tra gli emendamenti che voi avete bocciato ce n'era uno semplice (l'emendamento 1.0.200) che chiedeva di ristabilire gli sconti sull'IVA e le accise proposti dal Governo Draghi. Vi chiedevamo di stupirci, di dimostrare che avevate capito l'errore commesso e volevate porvi rimedio nell'interesse generale del Paese. Vi chiedevamo di votare, insieme alle opposizioni, tutti, un provvedimento che avrebbe consentito di far scendere subito, immediatamente, da domani mattina, il prezzo medio dei carburanti di 20-30 centesimi al litro. Vi chiedevamo di essere pronti alla prova dei fatti, alla prova del voto. Non ci avete stupito, però: ci avete deluso. Quello sì che sarebbe stato il vero rimedio, mentre quello che stiamo votando è "fuffa". Per questo dicevo in premessa che, nella migliore delle ipotesi, si tratta di un provvedimento inutile.

Avevate bisogno di trovare un colpevole rispetto all'errore dovuto alla vostra approssimazione e avete individuato il colpevole nell'ultimo anello della catena: i benzinai, i furbetti della pompa, rei di avere alterato il prezzo, senza conoscere la struttura del prezzo del mercato della distribuzione, che lascia agli esercenti della distribuzione una marginalità minima sul prezzo.

In questo decreto li colpite con una previsione di sanzioni, che devo dire è resa progressivamente sempre più blanda, e con una nuova burocrazia: adeguare la cartellonistica. Tutto il decreto si riduce essenzialmente a questo: un obbligo di cartellonistica. Altro che semplificazione! Altro che trasparenza! Nuova ed ennesima burocrazia: l'obbligo per gli esercenti di mettere in cartellonistica un prezzo medio regionale, con un aggravio di costi non indifferente per adeguare la cartellonistica; con una confusione dettata dai tempi di adeguamento alla cartellonistica.

Veniamo ora alla *summa* di questo provvedimento, alla sua totale inutilità: prevedere un obbligo di indicazione del prezzo medio regionale. Ma voi veramente pensate che prevedere un prezzo medio regionale comporterà un abbassamento dei prezzi? *(Applausi)*. Veramente pensate questo? Se non credete a me, se non credete a noi, almeno credete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è venuta in audizione a dirci che l'introduzione di un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medio dei carburanti rende incerto il beneficio dei consumatori. Queste sono le parole che sono state utilizzate: un modo molto elegante per dire che la nuova burocrazia non abbasserà il prezzo alla pompa di benzina.

Ora, io sono sempre favorevole a procedere con le audizioni in Commissione, per mettere a disposizione dei parlamentari un patrimonio di conoscenze comuni. Ma mi chiedo, e vi chiedo, che senso abbia audire i soggetti coinvolti, se poi non li ascoltiamo. Ma che senso ha? *(Applausi)*. Ma che senso ha dire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle rappresentanze di categoria di venire a illustrare la loro posizione, se poi non li ascoltate?

Tutti i soggetti auditi, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle associazioni di categoria degli esercenti e alle organizzazioni sindacali, vi hanno detto la stessa cosa: questo provvedimento è inutile. Ma voi andate avanti lo stesso, perché avete bisogno di questo provvedimento, per dire agli italiani che avete risolto un problema che voi avete creato, quando la verità è che il problema andava risolto ammettendo l'errore. *(Applausi)*.

Arriviamo al secondo e ultimo punto. Dicevo che, nella migliore delle ipotesi, questo provvedimento è inutile; nella peggiore delle ipotesi, però, questo provvedimento è dannoso. È dannoso perché introduce un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi. *(Applausi)*. Intendiamoci bene: se io sono un esercente che ha un prezzo più basso del prezzo medio regionale, secondo voi sarò portato ad abbassare il prezzo o ad adeguarmi alla media regionale? È la logica, signori! È la logica! *(Applausi)*.

Voi state introducendo, attraverso il prezzo medio regionale, l'idea di un prezzo consigliato. Quindi, si avranno un aumento dei prezzi da parte degli esercenti e una riduzione degli stimoli competitivi. Io ho l'impressione che qui ci sia un errore di fondo: pensare che ogni problema si possa risolvere creando una nuova legge, anche se è inutile, anche se dannosa. Signor Presidente, io credo, invece, che molte delle risoluzioni dei problemi italiani siano non nel creare leggi nuove, ma nell'applicare le leggi esistenti; nell'applicare la legge sull'osservatorio dei prezzi; nel contrastare la concorrenza sleale. Questo, sì, avrebbe stimolato la competitività.

Quindi, signor Presidente, annuncio il voto contrario del nostro Gruppo, perché rischiamo di approvare un provvedimento che, se ci va bene, è inutile e, se ci va male, è dannoso per gli italiani. *(Applausi)*.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la conversione in legge di questo decreto-legge - come tutti sappiamo - si affrontano le conseguenze di quel momento, a fine 2022, in cui c'è stata la mancata proroga dello sconto sulle accise. È stato un momento non semplice, in cui chiaramente ciascuno ha fatto il suo lavoro; le opposizioni hanno strumentalizzato il prezzo del carburante, che evidentemente, mancando lo sconto sulle accise, ha avuto un contraccolpo di aumento. Ma credo che quello sconto fosse giustificato quando il prezzo del carburante raggiungeva i 2,20 euro - infatti si è intervenuti ed era opportuno - ma non era più opportuno quando il prezzo si è stabilizzato e, nonostante la mancanza delle accise, si è stabilizzato a 1,80 euro circa, com'è attualmente.

Quindi, giustamente il Governo ha messo le risorse che si liberavano - e che andavano dirottate positivamente - a sostegno di famiglie e imprese. Credo che sia stata una decisione saggia. Non sarebbe stato opportuno mettere, sul 2023, 10 miliardi per uno sconto che avrebbe riguardato tutti indiscriminatamente e in modo anche ingiustificato. Sappiamo che questa decisione è stata non popolare, ma giusta e le decisioni giuste vanno sostenute: lo si è fatto con un dibattito all'interno della maggioranza, nel quale si sono affrontati i vari temi; si è cercato di dare soluzioni e purtroppo - lo dico per noi di Forza Italia - è stata alimentata una polemica nei confronti degli esercenti dei benzinai che non abbiamo condiviso. Certo, i furbetti non mancano mai nel nostro Paese, ma andavano piuttosto ricercate le situazioni di speculazione, che credo siano state davvero marginali. Non andava però criminalizzata una categoria *(Applausi)*, che rischia in questa situazione di essere l'anello debole di una catena ben più vasta. Bene comunque ha fatto il Governo, anche con le prescrizioni in materia di trasparenza, anche se l'obbligo di esposizione del cartello con il prezzo medio - dobbiamo dircelo - si è rivelato una buona intenzione, ma anche un inutile appesantimento burocratico.

Il provvedimento va nella direzione giusta di aiutare le famiglie e le imprese italiane, quella che questo Governo e questa maggioranza vuole perseguire: è questo l'intento al quale si orienta e per il quale lavora quotidianamente.

Oltre alle disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è positivo il fatto che si rafforzino i poteri di controllo e sanzionatori del Garante sui prezzi e che per il 2023 il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati e i lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente; vi è il limite di 200 euro a lavoratore, ma è comunque un passo in avanti importante. Allo stesso modo sono importanti l'obbligo di comunicare il prezzo di vendita e il prezzo praticato, che diventa quotidiano, e il fatto che vengano rafforzati i collegamenti tra il Garante prezzi, l'Antitrust e la Guardia di finanza, per sorvegliare e reprimere sul nascere eventuali condotte speculative.

Viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi e, anche qui, accogliamo positivamente il fatto che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e del relativo incremento dell'IVA, il Governo preveda già che, se ciò accade in un quadrimestre di riferimento, il maggior introito incassato, in termini di imposta, dallo Stato può essere utilizzato immediatamente per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa. Credo che sia quello che i cittadini si aspettano, quello che chiedono. Le turbolenze sul prezzo dei carburanti non fanno bene a nessuno, ai cittadini come al Paese, quindi bene ha fatto il Governo a istituire questo strumento, che credo potrà essere utile, anche se non è auspicabile che debba accadere ancora una turbolenza sui

prezzi. Tuttavia - lo dico al Governo e alla nostra maggioranza - il tema della eliminazione delle accise resta e va affrontato: sono troppe, sono incongruenti e non sono più attuali, lo sappiamo tutti. All'opposizione, però, vorrei dire che il Governo non poteva risolvere in due mesi un problema di copertura che attende soluzione da decenni. Credo che nessuno potesse aspettarselo e che nessuno possa rimproverare né la maggioranza, né il Governo di tutto ciò. Rimane, però, l'impegno del Governo e della maggioranza, compatibilmente con le esigenze finanziarie, ad affrontare e risolvere nella legislatura, come ci siamo detti e come figura nel programma elettorale, una tematica che non è più rinviabile.

Va riconosciuto l'impegno che il Governo ha profuso nel cercare di affrontare una situazione dando una risposta che certamente, come ho già detto, non è stata popolare. Ha trovato una soluzione coraggiosa e giusta, ma che ha creato evidentemente anche dei malumori. Le risposte vanno date con coraggio e questo ha fatto, giustamente, il Governo. Per questa ragione, il voto del Gruppo Forza Italia -Partito Popolare Europeo sarà sicuramente favorevole. *(Applausi)*.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, inizio il mio intervento con una considerazione: se mettiamo insieme il decreto Lukoil, il decreto salva Ilva e ora il decreto carburanti, possiamo dire sia stato dipinto un trittico che rappresenta molto bene, a poco meno di sei mesi dall'insediamento di questo Governo, la linea di supporto alle imprese che la maggioranza vuole seguire. Il quadro che ne deriva è davvero desolante.

Siete entrati al Governo un po' spavaldi, con quella naturale, disinvolta fiducia in sé stessi tipica di chi ha vinto le elezioni, dopo aver girato l'Italia in lungo e in largo dicendo di essere pronti. Nel discorso di insediamento, il presidente Meloni in tema di imprese ha riassunto il suo indirizzo politico con un ultraliberista "non disturbare chi vuole fare", ma ora che i vostri provvedimenti prendono forma, ora che siamo lontani dal voto e forse vi sentite un po' al riparo dal giudizio dei vostri elettori, state facendo esattamente il contrario. Avete confuso il non disturbare con il non regolare, non risolvere, non fare. *(Applausi)*.

L'effetto prodotto, quindi, è l'esatto opposto di quello che il presidente Giorgia Meloni sbandierava in Aula, perché provate a chiedere ai fornitori di Acciaierie d'Italia che rischiano la bancarotta, a Sanac, ai lavoratori della Portovesme s.r.l., ai titolari degli impianti di distribuzione carburanti, agli autotrasportatori se si sentono disturbati o meno dai vostri provvedimenti. Vi anticipo io la risposta: non solo si sentono disturbati, ma sono anche mortificati e arrabbiati, perché quella è stata una dichiarazione ultraliberista di mera facciata, dietro la quale non c'era la minima strategia per le imprese. In questi mesi il Governo ha lavorato senza alcuna prospettiva, con il solo scopo di mettere toppe che spesso si sono rivelate peggiori dei buchi che si intendevano coprire.

Ma veniamo allo specifico di questo decreto recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico e vediamo che modo avete trovato, questa volta, per non disturbare le imprese, cosa non avete fatto. Il Governo, nella legge di bilancio, non ha confermato il taglio delle accise carburanti su benzina, diesel, GPL, le agevolazioni sul metano auto a partire dal 1° gennaio 2023, quindi ha cancellato lo sconto e siccome - lo dicevo prima e lo ribadisco - non fare non è sinonimo di non disturbare, qui siamo di fronte al caso in cui avete disturbato e anche parecchio e volendo essere sicuri al 100 per cento di disturbare veramente, avete toccato un settore come quello dell'energia e dei carburanti che, come è stato ribadito più volte nelle audizioni, impatta direttamente e indirettamente sull'intero sistema economico, soprattutto in un momento storico come questo, in una fase inflazionistica come quella attuale. Con il costo del carburante aumenta quello dei trasporti e quello di tutte le merci trasportate. Era chiaro, è chiaro! Altro che non disturbare, vi siete mossi come un elefante in un negozio di cristalli.

Ripetiamo, quindi, cosa è successo. Il taglio delle accise era stato introdotto dal Governo Draghi nel 2022 con lo scopo di rallentare l'inflazione e raffreddare un mercato che, con la guerra in Ucraina, aveva visto crescere in misura preoccupante tutti i prezzi. Cosa non ha fatto il Governo Meloni? Anzi,

prima ha fatto: prima ha diminuito questo sconto da 30 a 18 centesimi per il mese di dicembre 2022; poi, con la legge di bilancio, ha scelto di stare fermo (il non fare), non rinnovando il taglio delle accise che andava a scadere proprio quel dicembre 2022. Il risultato è stato un aggravio dei costi pari a poco più di 200 euro a famiglia. Questo oggi, in un periodo già difficilissimo, con una instabilità dei prezzi che colpisce qualsiasi settore.

Eppure sulle accise avevate le idee chiare: sterilizzazione delle entrate dello Stato e delle imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di IVA e accise. Questo lo avete scritto quando eravate pronti, prima di sedervi nei banchi dove la prontezza si deve dimostrare. Non infierisco poi col simpatico video del 2019, perché sarebbe davvero troppo facile. Non solo non avete sterilizzato niente, ma vi siete presi la briga di annullare la sterilizzazione che qualcun altro aveva fatto. Tragicomici sono poi tentativi di scrollarsi di dosso la responsabilità dopo che vi siete resi conto dello scivolone e non è la prima volta. Il Governo, prima ha prontamente provato a scaricare la colpa sugli speculatori, chiamando in causa la Guardia di finanza e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, facendo un clamoroso buco nell'acqua.

A smentire questa disperata linea di difesa è stata poi per prima la vostra stessa maggioranza, con autorevoli esponenti che hanno descritto la semplice verità, *in primis* il responsabile energetico di Forza Italia, Luca Squeri, ribattezzato Monsieur de la Palice, che il 9 gennaio ha dichiarato quanto segue: non essendoci più lo sconto, dal primo gennaio il prezzo dei carburanti è aumentato. Ovvio. Non c'è speculazione, purtroppo è aritmetica. Al prezzo che c'era fino al 31 dicembre si aggiungono i 18 centesimi di accise e IVA e si ottengono così gli aumenti. Di una ovvietà disarmante, come dire: se non fosse morto, sarebbe ancora vivo. *(Applausi)*.

La seconda linea di difesa, ancora più traballante, è quella secondo cui non siete stati voi ad aumentare le accise, ma vi siete limitati a mandare a scadenza uno sconto previsto fino al 31 dicembre. Insomma, scadeva. Tale spiegazione è debole perché è grave non aver in quel momento valutato e confermato un taglio delle accise come prezioso strumento antinflazione. Qui si continua a peccare con pensieri, parole, opere e omissioni, con il vostro non fare. *(Applausi)*.

È quindi ovvio, signor Presidente, che c'è una precisa scelta politica di questo Governo. Lo sconto sulle accise costa, certo, ma il modo per trovare le coperture senza gravare sui cittadini c'è, si può trovare, come vi abbiamo proposto in sede di discussione della legge di bilancio con l'introduzione di un contributo sugli extraprofitti del settore farmaceutico e assicurativo. Vi siete voltati dall'altra parte. La stessa Commissione indipendente sulla tassazione internazionale delle imprese, copresieduta dal premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz (quindi non il MoVimento 5 Stelle), propone da ottobre 2022 di tassare i superprofitti dei settori energetico, farmaceutico e finanziario.

In conclusione, signor Presidente, il fatto è che questa maggioranza in campagna elettorale è stata bravissima, tutti si sono mossi da veri sovranisti, ma quando si tratta di affrontare i temi complessi e di avere a che fare con operatori privati forti e strutturati la baldanza viene meno e diventate docili e accomodanti. Lo avete fatto con ArcelorMittal sul decreto-legge salva Ilva (ci ritorno, sì, perché è doveroso farlo), lo fate con il settore farmaceutico e con quello energetico rifiutando ogni ipotesi di tassazione extra. Tuttavia, la cosa più grave è che questa maggioranza scarica questa mancanza di strategia e di forza politica sugli anelli più deboli della catena. Il caso di Portovesme, l'ultimo in ordine di tempo, è emblematico: è stato necessario che quattro operai salissero su una ciminiera perché vi accorgeste di loro; su una ciminiera, simbolo delle proteste operaie del Sulcis, il gesto estremo di chi non trova più strade per farsi ascoltare. La Portovesme s.r.l. da mesi denuncia una situazione gravissima a causa dei costi dell'energia. Sono a rischio 1.500 dipendenti; un disastro sociale in un'area tra le più depresse d'Europa. Una tassa sugli extraprofitti, come proposta da Stiglitz, sarebbe una risposta anche per coprire parte degli emolumenti, degli aumentati costi dell'energia delle nostre imprese strategiche e aiuterebbe a trovare una soluzione per la Portovesme s.r.l. e per quei 1.500 lavoratori del Sulcis. Ma voi non volete disturbare. Noi invece sì, infatti il MoVimento 5 Stelle, Presidente, voterà contro il provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, oggi stiamo per votare la conversione in legge di un decreto-legge che è quanto mai essenziale. Nel bollettino economico della Banca d'Italia nel mese scorso si evidenzia come le istituzioni internazionali prefigurino un affievolimento della crescita per l'anno in corso per effetto soprattutto dei prezzi energetici, della debolezza del reddito disponibile delle famiglie e di condizioni finanziarie meno favorevoli.

Proprio a fronte di tali criticità, siamo chiamati a dare risposte urgenti e concrete, in grado di dare delle certezze al Paese. Nel corso della discussione della legge di bilancio, con famiglie e categorie economiche alle prese con il caro bollette, Governo e Parlamento, dovendo compiere scelte mirate, hanno deciso di concentrare due terzi della manovra sul caro energia. Vorrei ricordare a quest'Assemblea che se il Governo e il Parlamento non fossero intervenuti con i 21 miliardi a copertura degli oneri di sistemi e riducendo l'IVA sulle bollette del gas del 5 per cento, l'impatto dello scenario inflattivo sarebbe stato ben peggiore e l'aumento dei prezzi di gas ed energia non sarebbe più stato sostenibile da famiglie e da imprese. *(Applausi)*.

La scelta poi di non ripristinare lo sconto sulle accise - come detto in quest'Aula, ma abbiamo idee diverse dall'opposizione - oltre che da equilibri di finanza pubblica da mantenere, ricordo che deriva anche da un'evoluzione positiva del prezzo del petrolio che dalla metà di ottobre è diminuito a poco sotto gli 85 dollari al barile in media nella prima metà di gennaio (il livello più contenuto dall'inizio della guerra in Ucraina), oltre che da previsione dei *futures* sui *brand* e un'ulteriore contrazione nel 2023.

Ricordo inoltre che già altri Paesi, non solo l'Italia, hanno revocato lo sconto sulle accise prima di noi; in Europa la Germania, la Francia e la Spagna. Rinnovarlo quando i prezzi dei carburanti sono scesi sarebbe stato poco sostenibile per le nostre finanze ed avrebbe impedito l'attuazione di altre misure indirizzate alle fasce più deboli della popolazione, come la rivalutazione delle pensioni minime fino a 600 euro, il taglio del cuneo fiscale, l'aumento dell'assegno unico familiare *(Applausi)*, l'estensione del congedo parentale, la riduzione dell'aliquota sui prodotti per la prima infanzia e le misure per sostenere il *welfare*. Lavoro e sviluppo; tutte misure che il Governo è riuscito ad avviare e anche ad attuare nonostante la difficile situazione di finanza pubblica pregressa. Se da un lato si è deciso di non riproporre lo sconto per le ragioni citate, voglio però evidenziare l'importante meccanismo dell'aliquota flessibile che viene introdotto. Mi riferisco cioè all'indicatore mobile che consentirà di rimodulare il valore dell'accisa qualora il prezzo del petrolio superasse i valori tendenziali indicati dal Documento di economia e finanza. *(Applausi)*.

Una novità estremamente importante che consentirà di rimodulare l'extragettito, gestendolo, nel caso di aumento dei prezzi. Non voglio infine dimenticare tutte quelle misure a sostegno delle fasce più deboli. Siamo abituati infatti a citare le grandi crisi industriali, ma qui ci sono misure per le fasce più deboli, quali la diminuzione delle aliquote dell'accisa sui prodotti energetici, usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili. Pensiamo ancora al sostegno per la fruizione del trasporto pubblico con un fondo di 100 milioni per agevolazioni per l'acquisto di abbonamento, oltre alla possibilità per i dipendenti di usufruire di buoni benzina esentasse nel limite di 200 euro. Misure fondamentali.

Altrettanto fondamentali, grazie a un ordine del giorno della Lega, saranno poi le disposizioni in materia di trasparenza, di controllo dei prezzi, del rafforzamento previsto dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi che, in accordo con le strutture regionali, vigilerà su fenomeni speculativi non giustificati.

Ricordo che sulla materia si è avviato un positivo confronto tra Governo e categorie di comparto, che ha consentito di produrre proposte migliorative rispetto al provvedimento e di concentrare l'attenzione sul tema.

Conoscere per deliberare, diceva un mio famosissimo conterraneo, Luigi Einaudi.

Nel corso di questo confronto, la Lega - e qui ringrazio il sottosegretario Massimo Bitonci, che anche ieri ci ha spiegato l'importante valore dei tavoli a cui ha partecipato e le scelte effettuate *(Applausi)* - ha ascoltato i vari soggetti interessati, cercando di recepire le istanze dei consumatori che chiedono chiarezza sui prezzi, ma anche di comprendere le istanze dei gestori degli impianti di benzina, che

hanno un margine di guadagno ristretto, su cui non deve ricadere la responsabilità della situazione.
Proprio confrontandoci con i gestori potremo anzi lavorare per rendere più chiari e comprensibili i dati e fare chiarezza sul mercato, perché questo Governo non intende sicuramente tollerare l'illegalità di chi vende carburante sottocosto perché non paga IVA e accise *(Applausi)*, causando un danno di immagine ed economico con una concorrenza disonesta per gli operatori onesti.
Come Lega, a nostra volta, abbiamo avanzato una serie di emendamenti, tra i quali una proposta innovativa riguardante anche l'introduzione di un'*app* come strumento di lettura dei prezzi, attraverso il collegamento diretto con l'osservatorio dei prezzi del Ministero.
Complessivamente il provvedimento in discussione rappresenta una novità strutturale per la regolazione del mercato degli idrocarburi, prevedendo altresì misure di buonsenso a vantaggio delle fasce più deboli.
Come recentemente ha anche dichiarato non un sovranista ma il Governatore della Banca d'Italia, la politica di bilancio in Italia può continuare a mitigare gli effetti dei rincari dell'energia redistribuendo risorse, con interventi mirati e temporanei, a favore delle famiglie e delle imprese più colpite. Pertanto, è un avallo a questo provvedimento.
Ritengo che il provvedimento oggi in discussione vada in questa direzione: un provvedimento positivo e importante che, come promesso da questa maggioranza, ha come obiettivo il sostegno di cittadini e imprese italiane, senza dimenticare gli interventi strutturali che devono rappresentare il volano vero di lavoro per il prossimo biennio.
Lasciatemi concludere con un ringraziamento e un plauso da quest'Aula al Governo e al vice presidente Matteo Salvini, che hanno ottenuto il rinvio, a data da destinarsi, del voto sul Regolamento europeo *(Applausi)*, che prevede lo stop al 2035 alle nuove auto diesel e benzina. Una scelta che richiederà attente riflessioni e una programmazione per valutare gli impatti di una decisione che metterebbe a rischio oltre 70.000 posti di lavoro nel nostro Paese: non sono briciole!
Al riguardo, vorrei chiudere con una frase di Keynes, perfettamente esemplificativa di quanto di buono stanno facendo l'attuale maggioranza e questo Governo, con decisioni simili e con il provvedimento odierno.
La difficoltà, cari colleghi, non risiede nelle idee nuove, ma nello sfuggire a quelle vecchie. Ebbene, agiamo insieme per il bene degli italiani.
Dichiaro pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo Lega-Salvini *Premier*- Partito Sardo d'Azione a questo importantissimo provvedimento. *(Applausi)*.
MARTELLA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la discussione di oggi attorno a questo decreto-legge - diciamo la verità - agli occhi di qualsiasi osservatore potrebbe sembrare poco più di un esercizio di stile, e nemmeno, se ci pensate, del tutto a torto, se non fosse per la intangibilità della funzione parlamentare che siamo chiamati ad esercitare e per alcuni nodi di metodo e di merito che meritano di essere approfonditi proprio in quest'Aula per ciò che essa rappresenta. Voglio partire dal metodo.
Per l'ennesima volta, da parte del Governo si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza. Mi direte: è vero, è successo anche in passato con Esecutivi di ogni colore ma, con un po' di onestà intellettuale, credo vi possiate rendere conto da soli, cari colleghi, che ora ci si sta avviando a polverizzare ogni *record*. Vedete, non è nemmeno un problema di statistiche; è che così si limitano in modo grave le prerogative del Parlamento, di tutti i parlamentari, non solo di quelli dell'opposizione. Per non dire del fatto che la sfiducia e l'insofferenza dei cittadini si alimentano anche e soprattutto in questo modo, con dimostrazioni di inefficacia della legislazione, con provvedimenti dai quali non arrivano risposte concrete e vere.
Il primo errore, che è proprio alla base di questo decreto, è una sorta di difetto congenito, un errore di analisi che ha condizionato l'impianto del provvedimento; un errore clamoroso sul quale abbiamo da dire perché tutto spinge a dire che sia voluto. Per il momento voglio limitarmi ai fatti: si è attribuita la responsabilità dell'incremento dei prezzi dei carburanti di inizio anno ad una presunta speculazione da

parte degli operatori, e non, come effettivamente è avvenuto, per via della scelta del Governo di mettere uno stop alle riduzioni temporanee delle accise gravanti su benzina e gasolio.

Da qui, a cascata, una serie di effetti e di risposte che hanno creato conseguenze una più negativa dell'altra. Si è criminalizzata un'intera categoria agli occhi dell'opinione pubblica, come se fosse responsabilità di qualche benzinaio alzare o ridurre i prezzi, quando invece c'è stata una scelta evidente e una simmetria assoluta tra la decisione del Governo e gli aumenti che si sono verificati. *(Applausi)*.

Sono stati fissati ingiustificati nuovi oneri, adempimenti e possibili sanzioni per le imprese di distribuzione dei carburanti. Si è voluto introdurre il prezzo medio a livello regionale: misura che tutti, ma proprio tutti (vi sfido a trovare uno che non l'abbia detto), hanno considerato essere una misura assolutamente sbagliata e che hanno criticato per la struttura che rappresenta. Lo ha sottolineato alla perfezione non qualche esponente avverso al Governo, ma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per prima cosa ha detto che il prezzo medio non può essere rappresentativo dell'effettivo contesto competitivo, perché è chiaro che un consumatore prende in considerazione come possibili alternative solo gli impianti più vicini, ed è del tutto evidente. In secondo luogo, un ulteriore cartello, oltre a quelli che sono già previsti, dei prezzi (servito e *self*), per un'automobilista rischia di creare un ulteriore fattore di confusione. In terzo luogo, ancora più importante e più grave - lo ha spiegato ieri da par suo il senatore Cottarelli -, il pericolo concreto è quello di un livellamento verso l'alto dei prezzi.

Quindi non c'era nessuna speculazione da contrastare. Anzi, avete prodotto un decreto-legge che non favorisce la concorrenza e l'apertura dei mercati. Se tutto questo non bastasse, all'elenco dei limiti del decreto si può anche aggiungere il cosiddetto capitolo *bonus* trasporti. Lo aveva introdotto il Governo Draghi per sostenere studenti e lavoratori pendolari a basso reddito; ci fa piacere constatare che il principale partito della maggioranza oggi si accorga, a scoppio ritardato però, che era una delle tante misure efficaci varate da quel Governo, e che quindi ora la riproponga. Peccato però che di vostro siete riusciti a metterci solo elementi peggiorativi *(Applausi)*: le risorse sono state dimezzate da 190 a 100 milioni di euro e, soprattutto, il reddito per poter chiedere il *bonus* è stato abbassato da 35.000 a 20.000 euro, restringendo ampiamente la platea dei beneficiari.

Allora, cari colleghi e colleghe, altro che il Governo del popolo per il popolo; altro che i video sui *social* nei quali l'attuale *Premier*, allora decisamente più libera da impegni e responsabilità, tuonava contro il funzionario del fisco che alla pompa di benzina sequestrava 35 dei 50 euro che lei voleva mettere nel serbatoio della sua auto. Era facile allora dire: Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato compromettano così la nostra economia. *(Applausi)*. Eh sì, era facile e oggi credo che qualcuno si stia accorgendo che era più facile guidare una *city car* piuttosto che guidare un grande Paese europeo come il nostro. *(Applausi)*.

Vede, signor Presidente, il problema è che sulla propaganda le attuali forze della maggioranza hanno costruito gran parte del loro consenso e il bagno nella realtà che oggi sono costrette a fare in qualche modo le spaventa. Ecco perché diciamo che l'errore di fondo che è alla base di questo provvedimento è un errore voluto: è più facile dare la colpa ai cosiddetti speculatori, così come ai tempi d'oro del sovranismo si dava la colpa ai burocrati di Bruxelles, piuttosto che assumersi la responsabilità delle scelte che si fanno, che sono in qualche modo obbligate per via dei conti pubblici; scelte che però, quando in passato erano fatte da altri, era comodissimo criticare.

Ci auguriamo, per concludere, se non altro che quando tornerete all'opposizione (perché tornerete anche voi all'opposizione, succederà) questa esperienza di Governo e di contatto con la realtà vi avrà insegnato cos'è la responsabilità e che è bene mettere da parte l'antica abitudine di promettere l'impossibile. Intanto, però, il problema è che gli slogan facili e a buon mercato, così come i tentativi di alzare polveroni scaricando le colpe su nemici immaginari, li pagano sempre e a caro prezzo i cittadini, come in questo caso. E resta il problema che il Paese sta continuando a perdere occasioni (questo è il problema), anche ora, perché questo decreto avrebbe potuto essere il momento giusto per contenere il prelievo fiscale sul settore, per contrastare seriamente comportamenti illeciti e frodi fiscali, che pesano sull'intera filiera, e per un disegno organico di ristrutturazione del settore della distribuzione dei carburanti, attraverso nuovi servizi alla mobilità sostenibile e attraverso le energie rinnovabili. Ma non si è fatto, non è stato così, si è preferito gridare contro gli speculatori (come abbiamo visto), che non

esistevano e che erano il frutto delle scelte del Governo, così come è successo con altri provvedimenti, che hanno tutti un denominatore comune, quello di non avere nessuna visione di politica economica e industriale e di rappresentare solo intoppi e navigazione a vista.

Per concludere, non vogliamo minimamente pensare all'eventualità che questo possa succedere, che possa succedere qualcosa del genere, vista l'incertezza con cui si sta muovendo il Governo nella partita più importante che l'Italia sta giocando, quella sul PNRR. Qui saremmo oltre l'occasione sprecata; sarebbe un delitto, sarebbe una colpa immane e imperdonabile nei confronti di tutti gli italiani e delle generazioni che verranno. Noi, da parte nostra, faremo di tutto affinché questo non accada.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 14,24)

(*Segue* MARTELLA). La responsabilità, a differenza vostra, sappiamo cos'è e l'abbiamo sempre esercitata. Vedete, se riuscirete a proporre qualcosa di utile per il Paese, da noi non verranno inutili ostacoli. Ma state certi che ogni volta, come oggi, che non sarà così la nostra opposizione sarà dura e senza sconti, perché, rispetto al poco che avete fatto in questi quattro mesi, l'Italia merita molto di più. È per questo che noi voteremo contro questo provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Tito Sarrocchi» di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 555 (ore 14,25)

MAFFONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI *(FdI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi rientra tra i decreti urgenti cui il Governo Meloni ha dovuto mettere mano subito dopo il suo insediamento.

La questione, legata all'instabilità del prezzo dei carburanti, così come la crisi energetica, era iniziata già prima dell'inizio della guerra in Ucraina ed è poi peggiorata ulteriormente durante il conflitto che ormai ha compiuto il suo primo anniversario lo scorso febbraio.

La criticità era stata gestita dal Governo Draghi con un taglio alle accise sul costo della benzina, che poi però, con il passare dei mesi, era evidente non fosse una soluzione al problema, ma solamente una toppa momentanea.

Il Governo Meloni si è trovato ad affrontare nei suoi primi giorni di vita delle questioni particolarmente critiche e urgenti, sia a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid e del conflitto in Ucraina, che andavano accumulandosi, sia a causa della mala gestione di un decennio di Governi di sinistra per cui stiamo oggi pagando un conto salatissimo sul fronte economico e sociale.

Per risollevare l'Italia e per permettere al nostro Paese di vedere ristabiliti degli equilibri è necessario oggi ripartire, appunto, da zero.

Il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla strategia del Governo è stata chiara: non è dicendo sempre di sì che si fa il bene del Paese; a volte, quando ci si trova in una situazione di difficoltà, è importante capire che bisogna attuare delle politiche serie che siano di lungo termine, strutturali, in cui i risultati che si vedranno domani saranno reali, solidi e duraturi. Se i cittadini hanno scelto che fossimo noi di Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra a governare il Paese, è perché oggi più che mai è necessario fare scelte coraggiose, che da troppo tempo non vengono fatte, scelte che possono sembrare a volte impopolari, ma che sono fatte esclusivamente per il bene dei cittadini e, soprattutto, delle imprese.

Per troppi anni i Governi che si sono susseguiti hanno proposto soluzioni di breve termine, buone solo a tappare il momento di crisi, ma senza una progettualità che potesse portare la situazione economica e sociale a ristabilirsi negli anni a venire. Per questo oggi ci troviamo di fronte a una serie di problemi irrisolti.

Signor Presidente, mi consenta di aprire una parentesi. È stato ed è incomprensibile il comportamento delle opposizioni in relazione ai provvedimenti del Governo - mi riferisco anche a quello tenuto negli interventi che abbiamo ascoltato ieri - massicciamente sostenute dalla stampa, sempre pronte a cavalcare le *fake news* per imbastire improbabili narrazioni che le vorrebbero come alternative

credibili a questo Governo, dopo che hanno governato per anni senza risolvere i problemi.
È però soprattutto inaccettabile un atteggiamento accusatorio e denigratorio, che non rispetta il voto dei cittadini e che non ha fatto altro che danneggiare l'immagine del nostro Paese, limitandone il potenziale agli occhi della comunità internazionale. È questo il momento in cui tutti insieme dovremmo tifare per l'Italia.
Rassegniamoci, signori, gli italiani hanno capito bene che non c'è alcuna alternativa credibile al Governo di Giorgia Meloni. *(Applausi)*.
Veniamo però al decreto rispetto al quale la situazione è analoga. Di fronte all'aumento sconsiderato dei prezzi dei carburanti, dovuto in gran parte - lo sappiamo tutti - alla speculazione, non era possibile ricorrere nuovamente a un mero taglio del costo delle accise. Un obiettivo del Governo Meloni e di Fratelli d'Italia è un taglio delle accise che sia strutturale, attraverso sterilizzazione, e da operare nel lungo periodo nel corso della legislatura. Tuttavia, la condizione indispensabile per un taglio strutturale è la crescita economica. Se prima non si risana l'economia italiana, devastata da un disastroso decennio di sinistra al Governo, dalla pessima gestione della pandemia e dagli effetti della guerra in Ucraina, ogni intervento sul taglio delle accise risulterà effimero.
Per questo motivo, l'Esecutivo si è assunto la responsabilità di compiere la scelta di non rinnovare il taglio delle accise, per concentrare gli aiuti verso le fasce più deboli, soprattutto perché i prezzi dei carburanti sono tornati, per fortuna, a livelli più sostenibili. In questo decreto si è reso necessario reprimere eventuali condotte speculative e non trasparenti, sia con lo scopo di tutelare il cittadino consumatore senza gravare con costi ulteriori sugli esercenti, sia per salvaguardare la stessa categoria degli esercenti, spesso ingiustamente accusata di aumentare i prezzi sul carburante da coloro che, invece, mettono in atto condotte scorrette per trarre profitto da una situazione emergenziale.
Signor Presidente, non voglio dilungarmi troppo, ma cito alcuni degli interventi di questo provvedimento.
Viene inserita una detassazione dei buoni benzina per l'anno 2023 per l'acquisto di carburante per un importo fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Viene posto un obbligo, per i venditori di carburante, di comunicare settimanalmente il prezzo di vendita praticato, con relative sanzioni e rischio di sospensione dell'attività.
Viene rafforzato il collegamento tra il Garante per la sorveglianza e la Guardia di finanza. Ancora, viene aggiornato il meccanismo della accisa mobile per ridurre gli aumenti eccessivi. Viene istituito un fondo da cento milioni per il 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, fondo destinato a chi ha avuto reddito inferiore a 20.000 euro nel 2022, senza che sia considerato come reddito imponibile.
Viene introdotta una aliquota agevolata sulle accise del gasolio per gli autobus turistici.
Insomma, signor Presidente, la finalità è quella di salvaguardare le fasce della popolazione economicamente più svantaggiate e le attività produttive su cui l'aumento ha gravato maggiormente, che sono le stesse fasce già penalizzate dalla pandemia negli anni scorsi e per cui il Governo ha già messo in campo misure nel decreto aiuti-*quater* e nell'ultima legge di bilancio.
Allo stesso tempo, sono state inserite misure per reprimere condotte scorrette e tutelare le categorie di esercenti. Sono i primi passi del Governo, volti a ristabilire un corretto rapporto tra chi lavora e gli operatori del mercato, nell'ottica di porre le basi per delle riforme che siano strutturali e diano risultati nel tempo: perché questo Governo tiene conto del presente, ma guarda soprattutto al futuro.
Con le premesse fatte e con il lavoro che continueremo incessantemente a portare avanti nella maggioranza, con la competenza e il coraggio di cui l'Italia ha bisogno, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo provvedimento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 506 (ore 14,36)

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Zaffini, se intende intervenire in replica.
ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, intendo replicare, ma ho bisogno di dieci minuti di sospensione

per avere almeno il fascicolo degli emendamenti. Avevamo programmato di trattare il seguito dell'esame dopo il concerto. Oggi i lavori dell'Assemblea sono stati un po' stravolti, quindi mi servono dieci minuti per avere il fascicolo.

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione. Accolgo la sua richiesta e sospendo i lavori fino alle ore 14,45.

(La seduta, sospesa alle ore 14,36, è ripresa alle ore 14,53).

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà una veloce replica che darà conto del dibattito svoltosi stamattina nel corso della discussione generale. Mi sembra assolutamente giusto e corretto rispondere, per quanto possibile, ai rilievi e alle osservazioni mosse dai colleghi, peraltro assolutamente autorevoli, che hanno animato la discussione generale di questa mattina.

In particolare credo, Presidente, che vada assolutamente rimarcato il tipo di atto che noi in questo momento stiamo discutendo, cioè una legge delega, che ha delle tempistiche dettate, come ho detto nella relazione di stamattina, dal PNRR. Ho parlato per tale ragione di un provvedimento "tempo dipendente" perché esso ha la necessità di entrare in vigore ed essere pubblicato entro il 31 marzo.

L'adozione e la pubblicazione dei relativi decreti dovrà anch'essa avvenire entro il 31 marzo 2024; quindi, la tempistica di questo provvedimento è *in re ipsa*: non abbiamo possibilità di modificarla. C'è una possibilità di proroga di soli quarantacinque giorni per il decreto o i decreti attuativi della delega.

Colleghi, le esigenze di questa delega sono assolutamente lampanti: si tratta, come ho detto, di esigenze di tempo e di denaro e della necessità di trasferire al Governo una visione che contenga il perimetro, appunto, della delega.

Il tempo è dettato, il denaro è dettato, che è quello che c'è, e cioè le risorse stanziate con il PNRR, a condizione che riusciamo a stare nei tempi previsti e quelle rinvenienti dal riordino di tutta una miriade di fondi di regolamento e di finanziamento che con questo testo e con questa delega tentiamo di sistemare, come è scritto perfettamente nell'articolato.

La visione, che è la terza esigenza, si muove, come abbiamo detto, su due pilastri: quello dell'invecchiamento attivo e la messa a sistema dell'effettiva presa in carico della non autosufficienza.

Va chiarito che questo provvedimento, come qualcuno anche dell'opposizione ha voluto rimarcare correttamente, è ripreso per il 70-80 per cento dal testo già elaborato dal Governo precedente.

Due elementi in particolare, molto positivi a mio avviso, sono da evidenziare. In primo luogo, l'anziano diventa protagonista, e cioè, da problema e da fruitore di servizi diventa protagonista del suo percorso di fruizione di assistenza e servizi. L'esempio plastico è dato dalla possibilità di scegliere tra assegno e servizi che hanno complessivamente un valore superiore all'assegno, auspicabilmente; la monetizzazione dei servizi, cioè, deve avere un valore superiore all'entità dell'assegno.

Altro tema rilevante è il criterio della valutazione cosiddetta multidisciplinare. Capisco che ci possano essere talune perplessità. Devo dire che qualche volta mi sembra di cogliere una sorta di pregiudizio in queste perplessità. Infatti, alla collega Camusso - della quale riconosco la competenza su questa materia - che mi dice che non sono ottimisti e attiveranno una vigilanza sui decreti perché temono un sistema separato, vorrei dire che se per sistema separato si intende il fatto che oggi quasi 15 milioni di anziani hanno diritto di cittadinanza autonoma e a sé stante rispetto al complesso del nostro sistema sanitario e dell'integrazione sociosanitaria, credo che si guardi la bottiglia mezza vuota. La bottiglia è invece mezza piena perché colmiamo un *gap* legislativo che altri Paesi hanno già colmato prima di noi, dando, appunto, centralità all'anziano poiché oggi, per effetto dell'allungamento della prospettiva di vita, della cronicizzazione di tante malattie e della differenza fra nati e deceduti - sempre in difetto dato il calo demografico che registriamo tutti i giorni - c'è bisogno di mettere ordine in un sistema che fino a questo momento non manifestava, o comunque non in modo così urgente, aspetti di criticità. Quindi, nella visione c'è il perimetro della delega anche dal punto di vista organizzativo.

Concludo tentando di rispondere alle osservazioni fatte in particolare dai colleghi Mazzella e Guidolin. La questione dei *caregiver* è stata una scelta; non inserire il *caregiver* dentro questo testo non è una lacuna, ma una scelta. Può essere condivisa o no, ma non è una dimenticanza. Tutti sappiamo che il Governo deve procedere con una proposta - se non lo farà il Governo, lo farà il Parlamento - di

normazione della figura del *caregiver.* Su questo tema sono stati presentati dei testi nella precedente legislatura. Come Presidente della Commissione ho già detto che sono molto sensibile a questo argomento e mi posso impegnare - lo faccio in questa sede formalmente - a verificare con il Governo la tempistica di questo provvedimento, altrimenti procederemo con l'iniziativa parlamentare.

Colleghi, credo che stiamo svolgendo un ottimo lavoro; stiamo colmando un vuoto legislativo assolutamente palese e che si è fatto urgente. Procederei pertanto rapidamente, signor Presidente, alla valutazione degli emendamenti, avendo un momento di riguardo: oggi abbiamo avuto un ordine del giorno che potrei definire ballerino, con tutto il rispetto del caso; insomma, ci abbiamo messo un po' di fantasia. Attendiamo ancora il completamento, su alcuni emendamenti, della griglia dei pareri. Proporrei di procedere con gli emendamenti largamente maggioritari, sui quali possiamo già esprimere un parere, accantonando i pochi sui quali abbiamo bisogno di un po' di tempo, massimo un'ora. Dopodiché, sappiamo che c'è la Conferenza dei Capigruppo e la manifestazione che è stata allestita per la celebrazione della giornata dell'8 marzo. Subito dopo saremo in condizione di poter procedere rapidamente con gli emendamenti accantonati e immagino che possiamo prevedere di chiudere in serata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere cinque minuti di pausa per poter coordinare gli emendamenti e la griglia che sta arrivando.

PRESIDENTE. Considerato che ieri in Conferenza dei Capigruppo su questo punto si era concordemente ritenuto di procedere secondo un certo ordine e secondo una certa tempistica e tenuto anche conto di quello che mi ha rappresentato il relatore, possiamo intanto procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, visto che il rappresentante del Governo ci ha testé riferito che il tempo necessario non sarebbe così esteso.

Chiamerò quindi gli emendamenti di tutti gli articoli, chiedendo ai presentatori se intendono illustrarli, invece di procedere un articolo per volta. Quindi, colleghi, vi chiedo un po' di attenzione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, parto dal primo degli emendamenti riferiti al testo dell'articolo 1 che, come potete immaginare, definisce i principi della legge delega. Il primo emendamento che vi sottoponiamo, e che chiediamo venga approvato - l'emendamento 1.1 (testo corretto) - prevede di togliere il riferimento alle norme della legge di bilancio rispetto alla cabina di regia ed anche il riferimento alla delega sulla disabilità contenuta in una norma precedente che viene richiamata. Questo per due ragioni, la seconda delle quali è molto semplice.

PRESIDENTE. Mi perdoni se la interrompo, senatrice Camusso. Nonostante lei abbia una voce stentorea e notoriamente allenata, da entrambi i lati dell'emiciclo, in modo equanime proviene un brusio che impedisce di seguire. Considerando che il voto dei colleghi sarà assolutamente responsabile e informato, vorremmo ascoltare l'illustrazione.

Prego, senatrice Camusso.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Grazie, Presidente. Stavo dicendo che chiediamo di togliere questi due riferimenti. Uno credo che sia chiaro: è un po' complicato ragionare su una delega che rimanda a un'altra delega, i cui decreti applicativi non ci sono ancora e quindi, come dire, è sospesa dal punto di vista della sua effettiva attuazione.

In secondo luogo, come abbiamo provato a dire anche nella discussione generale di questa mattina, se noi partiamo dal presupposto che possiamo, a risorse esistenti, introdurre la spesa storica, e quindi ciò che oggi esiste, non stiamo facendo un provvedimento di inclusione; stiamo semplicemente determinando un cambiamento di denominazione di prestazioni esistenti che tutti diciamo insufficienti, tant'è che dobbiamo approvare una legge delega per determinare che ci siano delle politiche per gli anziani.

Capisco che il relatore abbia colto male il nostro riferimento alla preoccupazione di fare una cosa separata, ma sono esattamente queste norme che ci fanno pensare che si voglia creare un ghetto invece

che una politica di inclusione e di autosufficienza per gli anziani del nostro Paese, pur nelle deficienze esistenti dal punto di vista dell'autosufficienza. Questa è la ragione per cui crediamo che sia importante fare una valutazione sugli emendamenti di assetto della delega e di riferimento. Altri emendamenti a questo articolo riguardano l'altro tema relativo all'inclusione, cioè come si fanno dei piani di azione che siano riferiti al singolo soggetto e che prevedano ciò che poi viene ripreso in altri articoli, cioè una valutazione multidimensionale.

Altri emendamenti presentati a questo stesso articolo ricordano il fatto che, quando parliamo dell'insieme dei servizi agli anziani, bisogna riferirsi e includere nel processo di riordino e riqualificazione anche le RSA, cioè le residenze per gli anziani, perché appunto - anche qui non voglio richiamare gli argomenti di questa mattina - l'esperienza del Covid ci dice che, così come sono, non vanno bene. Per cui credo che sia utile sapere che, se non si interviene sull'articolo attraverso questi emendamenti, noi saremo costretti a esprimere un voto contrario esattamente sul primo articolo, cioè su quello che dovrebbe dare il senso dei principi e degli orizzonti di questa legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Procediamo con l'illustrazione.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, non faccio perdere tempo e mi associo alle dichiarazioni della collega Camusso, visto che anche l'articolo successivo è sostanzialmente uguale.

PRESIDENTE. Questo vale anche per l'ordine del giorno G1.200?

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.51.

Il testo che è stato approvato dalla Commissione prevede che, nell'esercizio della delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria in favore della popolazione anziana, la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie e degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro che sono impegnati nella loro cura debba venire anche grazie a un'allocazione più razionale e più efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento 2.45 precisa che, nel perseguimento di tali finalità, non si possa prescindere dal garantire l'aggiornamento biennale delle prestazioni. È evidente che, se non pensiamo che si possa o si debba aggiornare ciò che facciamo in relazione ovviamente agli anziani nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS), non possiamo fornire davvero una misura effettivamente efficace e aderente alla realtà e non una scatola vuota. In sostanza, si chiede di porre un'attenzione straordinaria su una realtà che ovviamente, come sappiamo, è in continuo mutamento, perché trattiamo di questioni che hanno a che fare - come dicevo - con le condizioni di benessere bio-psico-sociale in relazione all'avanzamento dell'età. Dunque, con il progredire dell'età non si può che prevedere che si debbano monitorare e aggiornare le prestazioni necessarie, chiaramente se vogliamo garantire quel miglioramento che il disegno di legge al nostro esame, peraltro, aspira a conquistare.

L'emendamento 2.51 aggiunge un'azione che il Governo ha ignorato totalmente nella predisposizione del disegno di legge. Riteniamo che si tratti davvero di un emendamento molto importante e abbiamo tentato in Commissione di fare in modo che ciò venisse compreso. Questa, a nostro avviso, è l'occasione per rivedere i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento.

Occorre, quindi, che siano definiti nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza, la formazione del personale, il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e del contratto nazionale di lavoro di settore, sottoscritto con le parti sociali e datoriali maggiormente rappresentative.

Pensiamo che si debba garantire un'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei rappresentanti di queste persone alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta - che è un altro degli aspetti totalmente assenti in questo momento - la resilienza in situazioni emergenziali.

Abbiamo verificato che cosa ha significato per le persone anziane l'emergenza, in tutte le condizioni, sia per chi era solo e in buona condizione, che si è semplicemente ritrovato in un'enorme solitudine, sia per chi, invece, aveva condizioni molto più disagiate e con minori possibilità.
Crediamo, quindi, che questa sia davvero un'occasione per ripensare a tutto questo e per garantire nuovamente la centralità del servizio pubblico.
È di tutta evidenza che bisogna procedere a una revisione della materia e che questa sia l'occasione, lo ripeto nuovamente, per questa revisione così urgente. *(Applausi)*.
MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'articolo 2 noi andiamo a definire oggetto, princìpi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, cioè il famoso Cipa.
Il compito del Cipa è soprattutto quello di definire i piani nazionali, sentite, come dice appunto l'articolato, le parti sociali e le associazioni. Ora, in uno dei miei emendamenti, poiché il Cipa si dovrà esprimere in particolare anche sul Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e delle non autosufficienze nella popolazione anziana, ho ampliato sostanzialmente quello che può essere considerato il settore di ascolto delle associazioni a quelle associazioni rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti anche con riferimento alla condizione di disabilità. Questo è un atteggiamento semplicemente di apertura e di ascolto. Non comporta alcun onere di spesa e quindi può essere considerato un miglioramento di questo testo.
Sempre all'articolo 2 e sempre in relazione al Cipa, c'è un problema relativo al monitoraggio, secondo noi. Si parla di prestazioni e dei risultati resi, ma non si identifica chi in effetti debba fare questo monitoraggio. In due miei emendamenti sottolineo appunto che bisogna monitorare i risultati e soprattutto gli obiettivi che si vanno a delineare in questo articolato. In uno di questi emendamenti faccio riferimento al fatto che questo monitoraggio debba poi essere approvato annualmente, con una relazione che viene resa alle camere entro il 31 maggio di ogni anno.
Stiamo dunque parlando sempre di azioni che vanno a migliorare complessivamente l'articolato, che non hanno oneri di spesa e che servono a definire meglio l'azione del Cipa. Questo, per quanto mi riguarda, è quanto volevo illustrare relativamente all'articolo 2.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 3.16. A integrazione di quanto è previsto dal testo di legge che stiamo esaminando, questo emendamento si occupa davvero di prevedere strumenti finalizzati all'invecchiamento attivo, cui fa riferimento l'intero articolo. Si tratta di un articolo importante, che restituisce al tema della vecchiaia e dei nostri anziani anche dignità e intelligenza rispetto al ruolo che svolgono nella nostra società.
Quindi, sforzarsi perché questi strumenti vengano messi a disposizione per garantire l'invecchiamento attivo è davvero un esercizio da compiere e mi meraviglierebbe che i colleghi tutti non lo prendessero in considerazione.
Noi proponiamo infatti, con questo emendamento, l'apprendimento e la formazione in tutte le fasi della vita, ivi compresa l'alfabetizzazione digitale, senza la quale, com'è noto a tutti, una grande parte della popolazione, a maggior ragione ancora di più quella anziana, è esclusa da molti aspetti della vita quotidiana, a partire dalla possibilità di accedere ai servizi più svariati.
Tra l'altro, è evidente che, andando verso un invecchiamento della società che procede a una straordinaria velocità, rischiamo davvero che ci sia una disparità di accesso anche ai servizi che la pubblica amministrazione rende più accessibili ai cittadini, grazie appunto alla digitalizzazione. Se non immaginiamo di dare ai nostri anziani la possibilità di apprendere che cos'è l'alfabetizzazione digitale per riuscire davvero ad avere accesso a questi nuovi servizi, li escludiamo sempre di più. Non è pensabile un invecchiamento attivo senza che si curi questo aspetto della vita che noi non consideriamo in alcun modo secondario. Tra l'altro, apprendere è davvero un modo per rimanere attivi e mantenere attiva soprattutto la parte intellettiva, che rende le nostre giornate anche più gradevoli. Poter avere accesso all'enorme mondo a cui si arriva ormai attraverso il digitale può rendere le persone anziane anche meno sole e meno escluse.

Quindi, credo che si tratti di un emendamento di grande rilievo e fatico a immaginare - mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo - che una cosa di questo genere abbia costi che non possono essere affrontati da un Paese che è componente del G7. *(Applausi)*.

MAZZELLA *(M5S)*. Signora Presidente, l'articolo 3 si rivolge soprattutto al tema dell'invecchiamento attivo. A tal proposito, sempre nella considerazione di non gravare con ulteriori spese, siccome si tratta di principi e criteri direttivi, ho pensato in un emendamento di far riferimento all'accesso che gli anziani hanno alle cure, oppure ai programmi di invecchiamento attivo. Si è parlato in quest'Aula della difficoltà che hanno le persone anziane, anche semplicemente in termini di mobilità: in uno di questi emendamenti, allora, ho fatto riferimento alla necessità di porre attenzione al superamento delle barriere, per l'accesso stesso e la fruizione dei suddetti percorsi integrativi. È semplicemente una nota che può essere aggiunta sotto il profilo dell'informazione e della promozione, che a mio avviso non dovrebbe comportare ulteriori oneri o spese.

Sempre all'articolo 3, il Governo ha accolto favorevolmente un mio emendamento, che riguarda proprio l'invecchiamento attivo, dando la possibilità di relazione con gli animali di affezione. Questo emendamento, però, nella sua vocazione originaria riteneva di allargare lo spettro delle terapie, o meglio anche dei programmi, a quello che nell'emendamento avevo definito come «cure non farmacologiche». Probabilmente questo aspetto è stato frainteso, magari intendendo per cure non farmacologiche l'omeopatia, l'agopuntura o altro; in realtà, si può pensare a una riformulazione dell'emendamento, ma nelle audizioni che abbiamo fatto i professionisti e gli *stakeholder* hanno parlato di terapie, come la *pet therapy*, la *doll therapy* o anche la terapia occupazionale: parliamo di terapie che servono per evitare il cosiddetto declino cognitivo. Ora mi sembra strano che diamo la possibilità alle persone anziane di portare a spasso il loro cagnolino, però poi non ci occupiamo, nella cura dell'Alzheimer, anche in via sperimentale (perché si poteva pensare di formularlo in via sperimentale), di ammettere queste terapie che sono validate scientificamente.

Sempre all'articolo 3, in termini di prevenzione, ho riformulato questo stesso emendamento dando particolare rilievo agli elementi di innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo. Anche in questo caso, ho posto l'attenzione su una patologia a cui molti nostri anziani stanno andando incontro, che è l'Alzheimer o comunque il declino cognitivo, a cui si può dare sicuramente sollievo grazie alle tecnologie o un'innovazione tecnologica e metodi di prevenzione. Non so però se la mia proposta verrà accolta.

Un altro emendamento che penso possa essere preso in considerazione è quello che si occupa dell'invecchiamento attivo. Vorrei sottolineare che tutti in quest'Aula hanno appreso che invecchiare bene purtroppo costa e allora è possibile che invecchino bene le persone che hanno più soldi e male quelle che hanno meno soldi? La questione solleva un tema di disuguaglianze e di povertà, che ho appunto inteso affrontare all'interno della parte relativa all'invecchiamento attivo.

Ho quindi introdotto il tema dell'ageismo, ovvero della discriminazione basata sull'età, che è stato sollevato recentemente nel 2021 dall'Organizzazione mondiale della sanità in un suo bellissimo *report.* Invito tutti i miei colleghi a fare una semplice ricerca per vedere che questo *report* parla proprio della discriminazione degli anziani. Mi sembra strano che non sia possibile, in quest'Aula, accettare un emendamento come quello per la promozione della lotta all'ageismo, che peraltro non ha costi. Penso che su questo dovremmo fare una riflessione.

Infine, ho presentato una proposta che invece ha un costo, ma permettetemi di dire che tutta questa bellissima opera fondamentale per ottenere un miglioramento della salute e della condizione di benessere degli anziani, se non ha un fondo di riferimento, cadrà nel vuoto e ho previsto appunto la creazione di un fondo a ciò destinato. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente,ho presentato alcuni emendamenti volti a migliorare l'impatto complessivo dell'articolo 3, perché stiamo parlando da alcune ore di invecchiamento attivo, di popolazione anziana attiva e di longevi, quindi dobbiamo pensare nuovi modi di abitare e tra le varie proposte possibili ci sono anche progetti, che sono stati già realizzati in alcuni luoghi, di ripopolamento dei borghi. In alcune circostanze particolari, infatti, si può consentire di ritrovare quella socialità e quella condivisione di spazi e di servizi in questi luoghi, che purtroppo sono stati

abbandonati nel tempo per spostare la popolazione nelle città, ma che possono quindi avere una duplice utilità: aiutare le persone anziane ad avere più socialità e anche una situazione di vita protetta e accogliente e ripopolare quei borghi.

Altri emendamenti sempre all'articolo 3 vorrebbero che si parlasse di promozione dell'invecchiamento attivo e di buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e non si capisce per quale motivo non debba essere accolto un suggerimento così di buonsenso.

Lo stesso vale per quanto riguarda la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Sono semplici suggerimenti che a noi sembrano anche alquanto scontati, visto che siamo tutti consapevoli che, se promuoviamo queste forme di apprendimento nell'arco della vita, queste aiutano anche a ritardare e a impedire il decadimento cognitivo degli anziani.

Non capisco poi come si possa essere contrari a un suggerimento come quello relativo alla promozione della ricerca sui processi di invecchiamento, quando in queste Aule non facciamo altro che dire quanto la promozione della ricerca vada incentivata e possa essere utile allo sviluppo del PIL del nostro Paese.

In ultimo, se posso, signora Presidente, vorrei fare alcune considerazioni sull'ordine del giorno G3.202, che chiede al Governo di impegnarsi a prevedere misure di sostegno, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti (dei nonni) che danno una mano ad accudire i nipoti e che in questo modo svolgono un servizio davvero utile alla collettività, sgravando le famiglie di alcuni costi, quando, come spesso accade, sono lavoratori poveri che non possono permettersi di affrontare la spesa di un nido, che magari a volte neanche esiste, o di una *baby-sitter. (Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del disegno di legge.

Chiederei al Governo se sono intervenute novità tali per cui possiamo procedere ai pareri senza fare accantonamenti.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, è stata convocata una Conferenza dei Capigruppo per le ore 15,30 cui devo partecipare, quindi le chiedo se i lavori dell'Assemblea si interrompono.

PRESIDENTE. I lavori dell'Assemblea si interrompono se facciamo delle votazioni, invece se procediamo con illustrazioni o pareri andiamo avanti.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Comunque, giocoforza, le chiedo un'interruzione perché devo partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e non posso sdoppiarmi. Le chiedo pertanto una sospensione per la Conferenza dei Capigruppo o dieci minuti per coordinare gli emendamenti.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, quest'opposizione dimostra sempre di essere costruttiva e anche comprensiva; onestamente, però, i parlamentari si sono organizzati per essere in Aula oggi pomeriggio, secondo il calendario condiviso insieme ieri nella Conferenza dei Capigruppo, in cui sono state stabilite le modalità di svolgimento dei lavori, ma il fatto che il Governo non sia pronto nella presenza crea qualche problema. Lo dico perché noi continuiamo a essere seri e responsabili; chiederemmo la stessa serietà e la stessa responsabilità a chi ha avuto l'onore e l'onere di guidare questo Paese. *(Applausi)*.

ZAFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI, *relatore*.Signora Presidente,vorrei andare oltre i sentimenti originati dalla lezione da parte dell'opposizione, che francamente mi sembra veramente male indirizzata.

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, si rivolga alla Presidenza.

ZAFFINI, *relatore*. Intervenendo sull'ordine dei lavori, vado oltre le lezioni da parte di chi, nei cinque anni precedenti, è andato ben oltre questo tipo di atteggiamento. *(Commenti in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore, mi ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

ZAFFINI, *relatore*. Signora Presidente, però mi faccia parlare. Io mi rivolgo a lei, però parlo.

PRESIDENTE. Doverosamente la faccio parlare, però si rivolga a me sull'ordine dei lavori; per le polemiche abbiamo tutto il provvedimento.

ZAFFINI, *relatore*. Mi sto rivolgendo a lei sull'ordine dei lavori, facendo un parallelismo tra ciò che ci sta rimproverando in questo momento la collega Capogruppo del PD e l'atteggiamento analogo o anche peggiore tenuto dal suo Governo nella scorsa legislatura, che io ricordo. Questo posso dirlo? L'ho detto.

PRESIDENTE. Abbiamo un momento di illustrazione storica, ma lei ha una proposta?

ZAFFINI, *relatore*. Ho fatto un po' di storia, sì.

La mia proposta è la seguente: siccome abbiamo avuto notizia da parte del vice ministro Bellucci che sta arrivando, avrei una richiesta per il rappresentante del Governo. *(Applausi)*. Ringrazio per l'applauso. Vede che fa bene ogni tanto fare un po' di storia, perché convince anche voi a fare un bell'applauso?

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, tra l'altro lei è relatore. Non mi faccia insistere con la preghiera di rivolgersi alla Presidenza.

ZAFFINI, *relatore*. Il relatore però non ha la lingua tagliata, parla.

Se il rappresentante del Governo è d'accordo e se c'è la possibilità di ritardare di qualche minuto la sua presenza nella Conferenza dei Capigruppo, noi siamo pronti ad andare avanti con l'illustrazione degli emendamenti, perché sta arrivando il vice ministro Bellucci, che poi seguirà il provvedimento per conto del Governo. Questo sempre che il rappresentante del Governo sia disponibile.

PRESIDENTE. Colleghi, visto che non ci sono votazioni, non interrompo i lavori dell'Assemblea, indipendentemente dalla Conferenza dei Capigruppo. Confidiamo nel fatto che a minuti arriverà il rappresentante del Governo, come anticipato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, desidererei illustrare gli emendamenti 4.208, 4.223, 4224 e 4.234.

L'emendamento 4.208 ha l'obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Come capiranno tutti gli onorevoli colleghi, questa parte è fondamentale. Il monitoraggio dei servizi che si offrono agli anziani non autosufficienti diventa davvero una questione dirimente e fondamentale. Questi servizi infatti sono erogati da soggetti differenti. Con questo emendamento proponiamo quindi di integrare servizi informativi di tutti i soggetti competenti.

Come ho già detto questa mattina durante il mio intervento, non si può avere la certezza di monitorare bene i servizi senza mettere insieme tutti i sistemi informativi. Pensiamo che si debba costruire un solido sistema di monitoraggio integrato sia dell'impatto generale della riforma sia attraverso la creazione di un sistema di valutazione degli interventi. Senza questo emendamento, si prevede invece solo un generico monitoraggio dei LEPS.

L'emendamento 4.223 mira a ripristinare il testo del disegno di legge delega come uscito dal Governo Draghi, a firma dei ministri Orlando e Speranza, che prevedeva l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini della costituzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale (ADISS).

La realizzazione dell'ADISS è finalizzata a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria secondo un approccio basato sulla presa in carico dell'anziano che espleti il servizio in modo continuativo e secondo le esigenze che, come sappiamo, in un anziano possono variare nel tempo. Senza prevedere l'ADISS non si capisce come si possano rafforzare i dispositivi per un'effettiva offerta di risposte unitarie e per un adeguato *mix* di prestazioni pertinenti a servizi medico-infermieristico-riabilitativi a sostegno nelle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento dei familiari.

L'emendamento 4.224 mira a rafforzare il sistema sociosanitario. Nel testo, quando si fa riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare che devono prevedere un'integrazione con quelle sanitarie e sociosanitarie, si parla di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare l'offerta vigente. Ecco, a noi la parola razionalizzare non piace affatto, perché con tale termine ci si limita ad efficientare quel che c'è già. Invece per noi quel che c'è non è affatto sufficiente e va assolutamente potenziato e rafforzato.

L'emendamento propone quindi l'ottimizzazione, anziché la razionalizzazione, dell'offerta vigente sia delle prestazioni sociali sia di quelle sociosanitarie, tenendo conto delle condizioni dell'anziano e proponendo interventi di durata e intensità adeguate alle sue condizioni.

Passo ora all'illustrazione dell'emendamento 4.234 sull'accreditamento. L'emendamento mira all'aggiornamento e alla semplificazione dei criteri minimi per l'accreditamento strutturale organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici previsti dalle leggi vigenti.

Anche se abbiamo apprezzato - anche durante l'esposizione oggi - il fatto che in fase emendativa si sia accolta la nostra richiesta di inserire tra i criteri per l'accreditamento anche il trattamento economico del personale, questo testo non ci soddisfa, e pertanto abbiamo preparato un emendamento che miri a potenziare gli investimenti sul personale dedicato ai servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multi-servizi socioassistenziali, sociosanitari e sociali. Inoltre, invece di prevedere criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento, proponiamo di rafforzare complessivamente il sistema di accreditamento anche attraverso l'individuazione di un tariffario nazionale di tali soggetti, prevedendo apposite garanzie.

Insomma, se vogliamo essere coerenti con i principi di questo disegno di legge delega, dobbiamo sapere che cosa accreditiamo e con quali criteri di delega. *(Applausi)*.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Con l'emendamento 4.207 ripeto quanto già detto rispetto all'emendamento 1.1, perché siamo esattamente alla ripetizione, negli articoli, dei riferimenti alla cabina di regia, quindi all'idea che dobbiamo disarticolare questo nostro Paese nelle prestazioni che vogliamo dare.

Vorrei poi illustrare il 4.217 perché ogni tanto ci sono cose incomprensibili nelle risposte che il Governo e la maggioranza hanno dato finora: in quell'articolo si dice cioè che bisogna erogare delle prestazioni e le prestazioni sono erogate. Abbiamo chiesto di precisare che sono erogate sia dalle amministrazioni regionali sia da quelle locali. La proposta è stata respinta dicendo che invece va bene la definizione che sono le aziende sanitarie.

Ebbene, siccome stiamo parlando di lettura multidimensionale, di prestazioni sociosanitarie e della necessità di dare una risposta compiuta rispetto ai bisogni, non si capisce perché poi, invece, si decida che è solo il servizio sanitario a dover dare delle risposte. Piccole contraddizioni in opera.

FURLAN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi soffermo molto brevemente sugli emendamenti 4.230, 4.231 e 4.233.

La prima proposta emendativa nasce dal timore che l'espressione «rimodulazione del personale» possa rappresentare un serio rischio sulla ricaduta occupazionale.

La delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili.

È opportuno che, tra le azioni da mettere in campo, ci sia un'attenzione specifica rispetto al lavoro, che dev'essere di qualità, ben contrattualizzato e ben retribuito, col giusto riconoscimento, perché rappresenta un *asset* importante nei servizi alla persona.

Serve qui ribadire non solo la centralità del servizio pubblico, ma anche il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro degli operatori dei servizi territoriali. È un punto fondamentale per il riordino del sistema, per le garanzie sui LEA e sui LEPS, oltre che sui diritti dei lavoratori di questi servizi.

Il perseguimento di un buon livello dei servizi residenziali deve tenere conto di questa necessità. Una rimodulazione del personale in dotazione, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, ha una ricaduta pressoché nulla, non rafforza il servizio e non garantisce un lavoro di qualità.

Lo stesso ragionamento è contenuto nell'emendamento 4.231, rivolto alla rete di assistenza per le persone anziane non autosufficienti, in modo particolare per le sedi residenziali.

Quanto all'emendamento 4.233, il disegno di legge necessita di maggior dettaglio sugli obiettivi e le tipologie di servizi a cui sono destinate le strutture residenziali per gli anziani non autosufficienti, raccogliendo lo spirito del decreto n. 77 del 23 maggio 2022 e gli obiettivi fissati dalla missione 6 (Salute) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'emendamento in discussione si limita a indicare

la garanzia di adeguata intensità assistenziale, sempre con una rimodulazione del personale dentro i vincoli assunzionali, la qualità degli ambienti di vita e di riservatezza.

La legge delega deve invece raccogliere lo scopo di riorganizzare una rete di servizi capillare ed efficace su tutto il territorio nazionale per le persone anziane, dove anche la residenzialità possa trovare un suo adeguato spazio come risposta al bisogno che può materializzarsi a un certo punto del proprio itinerario di vita. A tal fine, serve una definizione puntuale delle strutture residenziali, in cui siano definite le tipologie delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse categorie di strutture residenziali. Si tratta quindi di specifiche che, se inserite, garantiscono il raggiungimento di una rete assistenziale organizzata e capillare. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, ho presentato parecchi emendamenti all'articolo 4, però mi soffermerò solo sull'emendamento 4.228, nel quale vorrei sottolineare con forza una necessità. Questa mattina parlavo del fatto che bisognerebbe limitare la presenza nelle RSA, però la questione dell'accreditamento è importante da tutti i punti di vista. Già la senatrice Furlan, che è appena intervenuta, ha sottolineato il problema della qualità delle prestazioni, del personale e quant'altro, ma c'è anche il problema di definire un tariffario, perché non può essere il mercato a regolare quest'ambito. Vivo in una Regione, la Lombardia, in cui il 90 per cento delle RSA è privato e molto spesso c'è una disparità enorme, a parità di trattamento, sulle rette, che ricadono poi sulle famiglie e sugli enti locali, come tutti sappiamo. Vorrei quindi sottolineare la necessità di avere, come proposto nell'emendamento, un tariffario che venga concordato anche con il terzo settore, introducendo un elemento di concertazione in materia.

Infine, c'è la questione dei lavoratori e delle lavoratrici. C'è la necessità di riconoscere l'applicazione dei contratti nazionali e non quelli dei multiservizi, che in molte realtà vengono applicati. Il problema è che questi lavoratori e lavoratrici hanno una prestazione anche molto usurante, dal punto di vista fisico e psicologico, e sono mal retribuiti: questo lo posso garantire. Sarebbe pertanto opportuno prestare molta attenzione su questo terreno.

Ho voluto sottolineare questo aspetto, visto che altri colleghi hanno illustrato altri temi.

MAZZELLA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei muovere solo un'osservazione, sempre riguardo alla disabilità, perché con riferimento a questo tema la norma prevede che, anche all'interno di questo articolato, ci sia attenzione per il disabile, però non si capisce in quale fase viene individuata la non autosufficienza del disabile. Pertanto, nell'ottica di essere più precisi in alcune parti dell'articolato, nel mio emendamento si fa riferimento anche alle disabilità pregresse o che subentrino successivamente e anche al fatto di mantenere un testo che sia sempre in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai decreti attuativi della legge delega per la disabilità.

Si chiede quindi un'attenzione al mondo della disabilità, sempre rispettando tutto quello che la normativa vigente prevede.

GUIDOLIN *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 4.35, che, riassumendo brevemente, parla delle persone senza fissa dimora, che pure invecchiano. Con questo emendamento chiedevo che fosse istituito un monitoraggio in loro favore, per i senza fissa dimora sopra i sessantacinque anni. Questo, tra l'altro, è anche giustificato dalla legge di bilancio per il 2022, dove, al comma 170, abbiamo definito gli interventi da attuare proprio per i servizi per la residenza fittizia, tra l'altro finanziati anche dal PNRR, al cui interno troviamo numerose iniziative per le persone senza fissa dimora. Alla luce di tutto ciò, non capisco quindi perché quest'emendamento non sia stato preso in considerazione.

Un altro emendamento è il 4.235, in cui riprendiamo il tema delle RSA, richiamando quanto ho detto questa mattina, quando chiedevo una riforma del settore delle RSA nel nostro Paese. Andando proprio nello specifico di questo emendamento, chiedo che vengano inserite parole che riportino a un sistema di controllo e di monitoraggio della concessione e degli accreditamenti alle RSA, perché, per unire sempre, le Regioni hanno, sì, la responsabilità di concedere gli accreditamenti, ma anche quella di controllare che tutti i requisiti permangano nel corso degli anni. Spesso - come vediamo anche agli onori delle cronache - succede che vengano perpetrati abusi all'interno delle RSA. Istituire comunque un sistema di monitoraggio che svincoli la Regione, che è il controllore, ma anche il controllato, ci

sembrava una buona cosa. Quindi chiedo all'Assemblea di valutare questi emendamenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori a illustrare.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, l'articolo 5 è uno di quelli che ci hanno visto essere maggiormente critici rispetto al disegno di legge in esame. Si prevede l'istituzione di una prestazione universale che desta molte preoccupazioni posto che, anziché incrementare le attuali erogazioni alle persone non autosufficienti, soprattutto quelle in condizioni di maggiore gravità, il disegno di legge dispone di accorpare il tutto senza però superare i livelli già esistenti.

Stiamo parlando di persone con gravi difficoltà, che hanno bisogno di diversi ausili, di assistenza continua giorno e notte, che non vogliono rivolgersi a una struttura e che nella maggior parte dei casi preferiscono quindi restare presso il proprio domicilio, quello che lo stesso PNRR, alla Missione 6 prevede che debba essere il primo luogo di cura. Ne abbiamo parlato tantissimo in quest'Aula: eravamo d'accordo - quanto meno noi - che dovesse cambiare il *focus* dall'assistenza ospedaliera e nelle RSA, visto quanto accaduto durante la pandemia, viste le criticità riscontrate e le difficoltà che ci sono state. Eravamo tutti d'accordo sull'incremento delle cure domiciliari e poi perdiamo questa straordinaria occasione per dimostrare che abbiamo capito qualcosa e che vogliamo finalmente stanziare i soldi che servono per un'adeguata assistenza ai nostri anziani nel caso in cui ne abbiano bisogno.

L'emendamento 5.1, in particolare, prende spunto e suggerimento dalle buone pratiche, che pure esistono in qualche luogo nel nostro Paese: penso specificamente alla nostra Regione, signor Presidente, al Piemonte, che già dal 2010 ha istituito il cosiddetto assegno di cura proprio per aiutare i familiari a prendersi cura a domicilio delle persone che ne hanno necessità.

È stato dunque trasposto a livello nazionale quanto già esiste nella nostra Regione perché, come spesso accade, le cose buone non bisogna inventarle o tirarle fuori dal cilindro, ma basta seguire i buoni esempi esistenti. L'emendamento era già stato presentato in Commissione, dove ovviamente è stato respinto e ci riproviamo con l'Assemblea, casomai nottetempo la maggioranza avesse capito che si deve in qualche modo mettere mano al portafoglio e dare un aiuto economico alle famiglie, un aiuto che si può anche trasformare in servizi che vengono resi a domicilio. Dobbiamo spostare il paradigma sul domicilio, sull'assistenza domiciliare e sulle cure a casa, senza dimenticare che un anziano non autosufficiente è prima di tutto un malato che ha diritto all'assistenza del Servizio sanitario nazionale. *(Applausi)*.

GUIDOLIN *(M5S)*. Signor Presidente, vado ad illustrare l'emendamento 5.25, riprendendo il discorso sui professionisti sociosanitari.

Non comprendo il motivo per il quale tale emendamento non sia stato preso in considerazione, visto che innanzitutto il personale sociosanitario - sto parlando di tutto il personale che si riferisce all'area sociosanitaria (assistenti sociali, pedagogisti e operatori sociosanitari) - ha ottenuto il riconoscimento da poco, nella scorsa legislatura, del ruolo sociosanitario. Pertanto, in qualche modo i loro profili professionali devono essere adeguati alla normativa esistente per permettere di acquisire nuove competenze e di svilupparsi anche a livello di contrattazione collettiva. Si tratta di un passaggio obbligatorio, che bisogna fare. Queste sono proprio le figure principali che vanno a lavorare poi con gli anziani all'interno delle RSA e a domicilio. Non ritengo giusto, dunque, il fatto di non riconoscere comunque il valore di questo personale.

Quindi, chiedo all'Assemblea di valutare questo emendamento.

Con riferimento all'emendamento 5.0.300, riprendiamo il tema dei *caregiver* familiari. A tal riguardo, bisogna rispiegare all'Assemblea, perché forse a qualcuno è sfuggito, che le misure e anche le rispettive coperture finanziarie per poter mettere in pratica, in *primis*, il riconoscimento giuridico del *caregiver* familiare, ma anche tutta una serie di diritti che gli spettano, come il diritto al *part time,* in questo provvedimento trovavano la loro collocazione ideale.

Il fatto di aver ridotto uno dei pochi passaggi importanti che si trovano all'interno di questo disegno di legge a una semplice ricognizione della normativa esistente, richiamando un fondo regionale che dà le risorse per i *caregiver* alle Regioni, vuol dire non aver capito dove sta il problema, perché questo

comma della legge di bilancio del 2017 era proprio semplice.
Con esso, sì, si definisce la figura del *caregiver*, ma nel nostro Paese continua a non esistere una legge che parla di *caregiver* familiari. Con questa delega passavamo la palla al Governo, in modo da poter poi sviluppare e realizzare tale figura secondo i principi che ci siamo dati tutti. Ricordo, infatti, che a questo disegno di legge hanno lavorato tutte le forze politiche presenti in quest'Aula. Anche questo emendamento è stato bocciato, ma chiedo ai colleghi di poterlo rivalutare.
CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 5.20 e 5.203, per sottolineare come una grande parte dell'attività di cura e di assistenza alle persone sia determinata dalla qualità del lavoro di chi lo svolge. E la qualità del lavoro è determinata dal fatto che ci siano delle regole, che le si applichino, che ci siano dei percorsi formativi, che ci siano una qualità e un riconoscimento di quei percorsi formativi.
Non ne sappiamo il motivo, perché ben poche motivazioni abbiamo avuto, ma un emendamento che introduceva il vincolo dell'applicazione dei contratti nazionali al personale incaricato di attuare tutte le belle misure che descriviamo in questa delega e un altro emendamento che indicava la necessità di percorsi professionali di specializzazione e di qualificazione sono stati ambedue respinti.
Ciò fa sempre parte di quelle contraddizioni nelle risposte che abbiamo ricevuto, in una discussione in Commissione che però era stata molto rapida e veloce, perché c'era una grande fretta. Le rispose che abbiamo avuto, però, fanno tutte preoccupare rispetto a come si possa pensare a una presa in carico delle persone, che sia multidimensionale e faccia i conti con l'insieme dei bisogni, se non si pensa contemporaneamente a qualificare il lavoro, le sue competenze, le sue retribuzioni, i suoi diritti.
Non vorrei fare un esempio già noto, ma l'esperienza della pandemia che abbiamo alle spalle ci dice che la formazione, il coinvolgimento, la responsabilizzazione e il buon trattamento dei lavoratori sono una condizione essenziale per una qualità positiva delle prestazioni socio sanitarie.
ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 5.15, 5.17 e 5.11.
Si tratta in questo caso di tre emendamenti che intervengono su una questione su cui abbiamo tentato di richiamare, con preoccupazione e in modo molto insistente, l'attenzione del Governo, perché fa riferimento all'introduzione della prestazione universale graduata. Si tratta di una novità che interviene e che è introdotta in via sperimentale e progressiva per le persone anziane non autosufficienti che ovviamente possono optare per questa scelta. È una prestazione universale che deve tenere conto dello specifico bisogno assistenziale, che sarà erogato sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. L'emendamento 5.11 richiede, in virtù del carattere sperimentale della prestazione, che il Governo provveda ad attivare una verifica e una valutazione annuale. A noi sembra che si abbia a che fare con una richiesta di assoluto buon senso e davvero non è comprensibile la ragione per cui è stata respinta in Commissione.
L'emendamento 5.15 interviene sullo stesso identico tema e in questo caso prevede, proprio in ragione del fatto che siamo di fronte a una novità e a una sperimentazione, che si possa tornare indietro sulla scelta e si renda esplicita la possibilità che questa nuova prestazione sia revocabile in ogni momento, senza oneri e penalizzazioni per la stessa. È vero e ci fa piacere che in Commissione sia stato approvato un emendamento che attribuisce al Governo il compito di disciplinare la reversibilità e che la maggioranza si sia resa conto che è necessario dare la possibilità di rivedere la scelta compiuta. Avremmo voluto, signor Vice Ministro, che fosse più chiaro, esplicito e anche più semplice, e cioè che in ogni momento, senza oneri e penalizzazioni, una persona anziana potesse revocare la scelta fatta. Naturalmente auspichiamo che questo possa essere più chiaramente esplicitato nel decreto-legge.
Da ultimo, anche l'emendamento 5.17 suscita una certa preoccupazione, perché la prestazione a cui ho fatto riferimento, quando fruita, come noto, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, in misura non superiore al valore della prestazione. Questo emendamento nasce dalla preoccupazione in relazione a come sarà attuato e reso operativo l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento, che - voglio ricordarlo - ad oggi rappresenta di fatto l'unico tra i LEPS (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) che davvero può tutelare gli anziani. Va quindi reso operativo l'assorbimento dell'indennità e delle prestazioni erogate dai servizi socio assistenziali, finalizzati a promuovere la continuità e la qualità di vita, a domicilio e nel contesto sociale.

Signor Presidente, la maggioranza e il Governo non ci hanno davvero rassicurato su questo delicato tema, mentre per noi, per il Partito Democratico, resta molto importante avere chiarezza in materia. E questo finora non è stato fatto. *(Applausi)*.

FURLAN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, sulle figure dei *caregiver* illustrerò gli emendamenti 5.44 e 5.47.

Il disegno di legge che mira alla definizione di politiche di assistenza alle persone anziane non autosufficienti rischia di lasciare in secondo piano il valore del lavoro di cura condotto dai *caregiver* familiari. Il riconoscimento del valore dell'assistenza e la sua valorizzazione ai fini sociali, professionali e previdenziali, devono essere parte della ridefinizione delle politiche in favore degli anziani.

Queste figure svolgono un lavoro quotidiano senza pause o straordinari riconosciuti, un carico che abbiamo visto ampliarsi durante e anche dopo la pandemia. Secondo il Coordinamento nazionale delle famiglie con disabilità, per esempio, sei *caregiver* su dieci non possono fare altro lavoro, non possono contare su alcun aiuto; l'86 per cento ha dichiarato di aver subito un danno fisico ed emotivo anche durante i mesi dell'emergenza; un'assistenza informale, senza riconoscimenti, di cui il legislatore deve finalmente occuparsi.

Si fa presente, a proposito, la necessità di un intervento di legge più circostanziato. Mentre stanno normando la materia le singole Regioni, manca una normativa di riferimento a livello nazionale e questo rischia di frammentare, di creare anche condizioni molto diversificate da Regione a Regione, da territorio a territorio. Con questa proposta emendativa, che integra quindi il testo, si aggiungono tutele a quanto già previsto, ovvero le certificazioni di competenze professionali, la partecipazione delle rappresentanze di *caregiver* nella programmazione sociale, socio sanitaria e sanitaria. La proposta mira a superare i criteri troppo generici e riconoscere nello specifico interventi per la formazione, quindi creare anche una condizione di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

L'emendamento 5.47 riprende questo tema. I principi e i criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega devono assolutamente mettere al centro modalità di formazione del personale addetto al supporto dell'assistenza delle persone anziane, personale operante presso la rete dei servizi pubblici, ma anche i *caregiver* familiari. Il disegno di legge richiama ovviamente questo tema, ma non lo affronta e inoltre non riconosce una presenza, oltre che dei *caregiver* familiari, anche delle grandi organizzazioni sindacali in quel momento di partecipazione importantissimo, che è quello nell'ambito della programmazione sociale, socio sanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sospendo dunque i lavori dell'Assemblea, in quanto alle ore 16,30 avrà luogo in quest'Aula la celebrazione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, che sarà trasmessa in diretta televisiva Rai.

(La seduta, sospesa alle ore 16,13, è ripresa alle ore 16,32).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Cerimonia in occasione della Giornata internazionale della donna

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi)*. Cari senatori e care senatrici, oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata internazionale della donna. È un giorno significativo perché - come ha ricordato questa mattina il nostro Presidente, il Capo dello Stato - dalla condizione della donna dipendono la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società.

Ho pensato - e spero sia stata cosa gradita - di far consegnare a ciascuna senatrice una rosa bianca, segno della nostra amicizia e della consapevolezza che questa giornata va non festeggiata, ma celebrata, ricordata e considerata un momento essenziale e importante della nostra convivenza politica, umana e sociale.

Sono sempre stato convinto che non siano tanto le quote rosa a determinare la crescita della condizione femminile quanto la volontà politica, la considerazione della società, dell'importanza della parità vera, reale ed effettiva della condizione femminile rispetto a quella maschile.

Quando parliamo di diritti al femminile, non possiamo non ricordare anche le tante donne che purtroppo anche in Italia e nel mondo sono ancora oggi vittime della violenza fisica e morale. Ho già

avuto occasione di dire che su questo aspetto non è corretto immaginare che sia una questione di donne; anzi, ritengo che sia soprattutto una questione di uomini. Tocca a noi uomini cercare di rimuovere la terribile vicenda della violenza verso le donne, che continua a insanguinare anche l'Italia.
Ogni abuso, ogni discriminazione, ogni forma di violenza che un uomo perpetra alle donne vanno combattuti e ovviamente condannati. Su questo non ci devono essere tentennamenti di sorta, non ci devono essere scusanti, non ci sono se, non ci sono ma. E non penso solo alle donne italiane: penso alle donne di altre parti del mondo. Possiamo innanzitutto citare, in questo momento, l'Iran, ma non solo. Pensiamo alle donne di alcune Nazioni africane, asiatiche e anche alle donne italiane e non che vivono nel nostro Paese.
Credo sinceramente che occorra un ulteriore impegno delle istituzioni. Quello che è stato fatto è molto, ma non è tutto, non è sufficiente. In molte aree del pianeta alle donne non sono riconosciuti i diritti fondamentali; ci sono ancora discriminazioni, divieti, imposizioni assurde: no allo studio, no al lavoro, no alla carriera, no alla partecipazione al voto, addirittura in Paesi che non ci si aspetta possano porre limitazioni di questo genere. È per questo che, pensando a quelle donne, ho voluto invitare l'orchestra d'archi del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste a essere presente per un brevissimo concerto con noi. Perché? Perché la musica per noi è normale, colleghi. Nessuno penserebbe di vietare la musica. Eppure, in Afghanistan un'orchestra femminile, composta da ragazze giovanissime, l'orchestra Zohra, che prende il nome dalla dea della musica persiana, che aveva invertito la tendenza, aveva convinto gli afgani che la musica fosse un motivo di condivisione, di amore, di crescita, con l'arrivo dei talebani è stata perseguitata.
Nel teatro dove provavano sono stati distrutti i loro strumenti; la loro direttrice, la più grande di tutte (ventiquattro anni), è dovuta scappare in America per non essere uccisa; miracolosamente è riuscita a scappare. Credo che l'orchestra si sia riformata o si stia riformando per suonare.
Ebbene, credo che a loro possiamo dedicare questo breve concerto, per riaffermare che le libertà, compresa la musica, non possono essere limitate da nessuno, men che meno alle donne.
Credo che lo sappiamo tutti. Tutti siamo stati bambini e abbiamo visto per primo l'amore negli occhi delle nostre mamme. Le donne - lo abbiamo imparato fin da ragazzi - sono portatrici di pace, sacrificio, di condivisione. Sono coloro che più di noi uomini riescono a mettere insieme tante cose, l'una diversa dall'altra, per far crescere non solo la propria famiglia, ma credo il livello di civiltà di tutta l'umanità.
Grazie, donne! Grazie veramente di cuore! *(Applausi)*.
Avevo detto che vi è stato dato un fiore. Simbolicamente lo do alla mia Segretaria generale per tutti voi. *(Vivi, generali applausi)*.
Ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale.
(La seduta, sospesa alle ore 16,40 per l'esecuzione del concerto, è ripresa alle ore 17).
Salutiamo e ringraziamo le maestre dell'orchestra d'archi del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste, che congediamo con un grande applauso. *(Applausi)*.
Colleghi, vi invito a prendere posto correttamente.
Prima di passare agli interventi, ci tengo a dire che spero che sia stata apprezzata anche dagli altri parlamentari la pubblicazione, che ha avuto il gradimento - lo so, perché me lo ha comunicato - della Capogruppo del Partito Democratico. Io ho solo fatto una supervisione finale, ma il merito va ai miei Uffici, che voglio ringraziare anche per l'organizzazione della giornata odierna. *(Applausi)*.
DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi celebriamo la Giornata internazionale della donna. Il Senato della Repubblica lo fa con l'iniziativa lodevole cui abbiamo appena assistito, per la quale vorrei ringraziare veramente di cuore il presidente Ignazio La Russa.
In questa occasione, tra l'altro, sono stati realizzati dal Senato alcuni *dossier*, che raccontano le donne in oltre settant'anni di elezioni: «Il cammino delle donne verso la parità dalla Costituzione ad oggi»; il Rapporto della Commissione contro il femminicidio della scorsa legislatura e, infine, un

aggiornamento delle edizioni «Storie d'ingegno e di coraggio. Profili di donne che hanno fatto l'Italia». Consentitemi una breve digressione, perché quest'ultimo volume mi offre lo spunto per alcune riflessioni. Tra le biografie inserite nel libro, infatti, c'è quella di Caterina Scarpellini, astronoma e scienziata. Eravamo nell'Ottocento e, all'età di diciotto anni, Caterina si trasferì a Roma per seguire lo zio Feliciano, celebre astronomo. Da quel momento, si trovò ad avere relazioni con gli uomini più dotti del tempo: purtroppo, erano sempre uomini. Da lì inizia un percorso, che la portò poi a ottenere significativi traguardi, tanto da meritarsi l'appellativo di signora del cielo.

Oggi siamo nel 2023. L'Italia è, sì, certamente profondamente cambiata. Di passi in avanti, è vero, ne sono stati fatti tanti, ma non basta. Nel contesto mondiale, il mio primo pensiero va alle donne in Iran, la cui dignità oggi viene calpestata in maniera vergognosa e indicibile.

Così come, a maggior ragione, sono nostre le lotte che riguardano la condizione delle donne italiane nel nostro Paese. Penso alle donne discriminate sui posti di lavoro, a coloro che devono rinunciare a qualcosa: alla propria vita privata e al desiderio di maternità per fare carriera. Soprattutto, però, penso alle donne vittime di violenze, violenze che avvengono, in molti casi, fra le mura domestiche.

Su questo fronte, la legislazione italiana ha compiuto sicuramente progressi rilevanti. La violenza, cari colleghi, è una violazione dei diritti umani. Per troppe donne, il diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora una realtà. Porre fine a tutto questo è una questione che riguarda tutti, anche noi uomini, consapevoli che un'azione incisiva per sradicare la violenza di genere non può e non deve prescindere dalla promozione di una cultura del rispetto reciproco, che investa sulle generazioni più giovani attraverso l'educazione all'eguaglianza e al rifiuto di ogni forma di prevaricazione.

Il cammino da fare è ancora lungo su diversi fronti, sia nelle istituzioni che nella società civile. Ad esempio, anche all'interno del Parlamento, la rappresentanza femminile è ancora minoritaria. D'altro canto, è un segnale certamente positivo ed incoraggiante per le nostre istituzioni che l'Italia sia per la prima volta nella sua storia guidata da una donna. Questo ha fatto notizia. Vorrei però che un giorno non fosse più così.

Così come vorrei che un giorno si arrivasse all'effettiva parità salariale tra uomo e donna e a non considerare più la maternità come un ostacolo per la vita di una donna. Ecco perché riteniamo strategiche le politiche sulla famiglia e sulla conciliazione tra lavoro e maternità, temi centrali per questo Governo e questa maggioranza. Non può e non deve esserci opposizione tra il diritto al lavoro e il diritto alla maternità: anche questo vuol dire effettiva uguaglianza e pari dignità tra i sessi.

Un valore che è scritto nella nostra Carta costituzionale, ma un principio che rappresenta ancora una meta da conquistare, talvolta con difficoltà e sicuramente al prezzo di dure battaglie. È un cammino che, per molti aspetti, è ancora incompiuto. Se abbiamo veramente a cuore i diritti delle donne, abbiamo il dovere morale di rilanciarlo, per realizzare finalmente la volontà dei nostri Padri costituenti. *(Applausi)*.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, non è ancora un 8 marzo di festa, piuttosto un 8 marzo inedito e drammatico. La guerra è ancora qui, in questa nostra Europa; le guerre lontane, di cui eravamo solo testimoni distanti, sono diventate una guerra vicinissima. Il nostro pensiero va a coloro che, come sempre, sono le prime vittime dell'aggressione violenta al popolo ucraino: le donne, i bambini e gli anziani.

Essere donna vuol dire anche ribellarsi al pregiudizio e al giudizio di una società patriarcale, che ci vuole ancora recluse in un ruolo che sia solo ed esclusivamente di mogli e madri. Ancora oggi l'ondata di mobilitazione per i diritti delle donne vede una controffensiva potente, che diventa repressione feroce in tanti Paesi. Essere donna ancora oggi, nel nostro Paese, vuol dire non doversi giustificare per una libertà estetica: è accaduto a me mentre parlavo di un tema doloroso, come l'uccisione del proprio fratello, perché indossavo degli orecchini considerati un po' troppo vistosi.

Oggi, ogni nuovo episodio di cronaca e di violenza sulle donne ci lascia sgomenti. Ogni aggiornamento dei dati statistici, impressionanti, ci conferma che questo orrore di aggressività fisica, psicologica e sessuale è in aumento, che i maltrattamenti domestici, anche contro le donne in

gravidanza, anche davanti ai figli terrorizzati, sono diffusi e che la maggior parte dei femminicidi sono commessi da uomini che avevano un legame sentimentale con la vittima. Sentimentale: di quali sentimenti stiamo parlando?

L'8 marzo non è un giorno da festeggiare, ma un giorno di mobilitazione e di lotta, ancorato alla memoria di giornate drammatiche. Per me sono quelle donne, dipendenti di una vecchia fabbrica tessile di New York, che il 25 marzo 1911 persero la vita in una delle più gravi stragi sul lavoro della storia: 146 persone, per la maggior parte donne giovani, molte italiane, alcune di loro ebree. Ricordiamoci, cari colleghi, che poco più di un secolo fa i disperati che salivano sui barconi, nella speranza di una vita migliore, eravamo proprio noi. Forse qualcuno oggi direbbe ai familiari di quelle 146 persone che, se fossero rimaste a casa loro, non sarebbero morte, nell'illusione di ripulirsi così la coscienza.

L'8 marzo non è solo la festa della donna; anzi - come torno a dire - non deve essere una festa. L'8 marzo è l'occasione per ricordare a tutti noi l'importanza di non abbassare mai la guardia sul tema dei diritti, perché quei diritti che oggi diamo per scontati qualcuno prima di noi ce li ha garantiti con il proprio sangue, con le donne sempre in prima fila. Se questo Governo ha in mente di far passare il concetto che i diritti di qualcun altro possano essere violati, calpestati e cancellati, tenga bene a mente che domani i diritti violati saranno anche quelli di tutti e tutte noi e che sarà difficile tornare indietro.

«Donna, vita, libertà»: chiudo questo mio intervento con il grido delle donne iraniane. È così lontano da noi, colleghi? Temo di no; infatti, nonostante a livello internazionale sia il Parlamento europeo che l'ONU abbiano più volte ribadito, soprattutto in quest'ultimo anno, l'intenzione di mettere al centro dell'agenda dei lavori il tema della parità di genere, l'asticella dei diritti effettivi e sostanziali delle donne non avanza. La strage ad opera degli uomini continua senza sosta e anche sul terreno del lavoro, dei servizi alla persona, della rappresentazione pubblica della nostra immagine non si registrano i passi in avanti che pretendiamo. Abbiamo ancora molta strada da fare. Sappiamo che abbiamo di fronte ostacoli e avversari, ma siamo donne e combattere non ci fa paura.

Chiudo veramente, Presidente, con un grido di allarme e sdegno per il segnale che state mandando proprio in queste ore. Sembra che vogliate ricordare questa giornata nel modo peggiore, modificando una legge che tutela i minori figli di detenute. I figli delle detenute non devono stare in carcere, ma in strutture adeguate, in case famiglia, in luoghi dove l'affettività e lo sviluppo psicofisico del minore siano tutelati. Stupiteci, almeno ora. Date un segnale di civiltà. *(Applausi)*.

MUSOLINO *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, nel 2018 la prima donna alla guida del Senato; nel 2019 la prima donna alla guida della Corte costituzionale; nel 2022 la prima donna Presidente del Consiglio dei ministri; nel 2023 la prima donna alla guida della Corte di cassazione. Ancora, nel 2023, è la prima volta che i due partiti più votati alle precedenti elezioni sono guidati da due donne.

In questi anni le donne sono riuscite a rompere tanti soffitti di cristallo. Lo hanno fatto nella magistratura, dove hanno avuto accesso soltanto negli anni Settanta, lo hanno fatto in politica nel solco della storia e delle prime 21 donne che sono entrate a far parte delle nostre istituzioni, componendo l'Assemblea costituente. Lo hanno fatto nell'impresa e lo hanno fatto nell'avvocatura, dove voglio ricordare Lidia Poët, la prima donna avvocato d'Italia, che ha dovuto attendere oltre trent'anni da quando aveva superato l'esame di abilitazione per vedere riconosciuto solo nel 1919, con la legge Sacchi, il suo diritto e quello di tutte le donne di esercitare la professione di avvocato.

Questi fatti storici ci confortano e ci incoraggiano, ma certo non ci illudono. La condizione generale della donna presenta ancora forti diseguaglianze e disparità. Sul fronte dell'occupazione siamo molto al di sotto della media europea e le donne italiane occupate e a parità di mansioni guadagnano il 16,5 per cento in meno degli uomini. La maternità rappresenta ancora in Italia la principale causa di fuoriuscita dal mondo del lavoro, perché gli strumenti di sostegno all'occupazione femminile sono ancora deficitari e inadeguati, basti pensare che in quasi tutta Europa il tasso di occupazione delle donne con tre figli è superiore a quello italiano delle donne con un solo figlio. Questo stato di cose genera

diseguaglianze anche all'interno dei contesti familiari, alimentando un circolo vizioso che relega le donne italiane in una posizione ancillare. Il 30 per cento delle donne non ha un proprio conto corrente e a decidere sulle spese importanti della vita familiare sono gli uomini. Anche sulla paghetta dei figli si riverberano, involontariamente ma purtroppo concretamente, forme di discriminazione tra i bambini e le bambine.

Si potrebbe continuare ancora parlando dei numeri degli asili di nido, dei drammatici dati delle Regioni meridionali, così come della carenza di politiche orientate a incentivare il ruolo maschile nei compiti di cura e di gestione familiare. Dunque, Presidente, la battaglia per la parità è più che mai una battaglia per l'occupazione femminile e per la valorizzazione delle donne depositarie di competenze e passione, in grado di sostenere la crescita economica e civile del Paese. La battaglia per l'occupazione femminile è la battaglia per l'affermazione dell'indipendenza anche economica della donna, una battaglia che riuscirebbe anche a contrastare efficacemente le varie forme di violenza alle quali le donne sono esposte, comprese quelle di carattere psicologico, che da sempre si nutrono del bisogno e della dipendenza economica.

Noi, come membri delle istituzioni e come legislatori, siamo chiamati a tradurre questa battaglia in consapevolezza, introducendo politiche più efficaci e di concreta attuazione su tutti i fronti, incluso il contrasto a quella cultura maschilista che purtroppo attraversa ancora una parte importante della società italiana, non facendo mancare anche il nostro sostegno alle tante donne che fuori dai nostri confini versano in condizioni drammatiche, a causa di regimi e di ideologie ferocemente retrograde e odiosamente misogine.

Oggi il presidente Mattarella ha chiaramente affermato il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione con queste parole: «Non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini».

Le parole del Presidente dovranno essere la cartina di tornasole per misurare il nostro impegno per i mesi e gli anni a venire. Abbiamo davanti una strada molto lunga, ma se la percorreremo con consapevolezza dei principi e rigore delle azioni, potremo raggiungere il traguardo della parità e celebrare, finalmente, le donne. *(Applausi)*.

GELMINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, in genere questa giornata è un'occasione molto preziosa per riflettere sulla condizione della donna nel nostro Paese, ma vista la condizione geopolitica che ci troviamo ad attraversare, credo sia doveroso da parte nostra alzare lo sguardo e pensare al destino di altre donne che vivono magari lontano dal nostro Paese, in una condizione di paura, sotto le bombe, sotto regimi profondamente illiberali, teocratici, che ogni giorno conculcano i loro diritti.

Il nostro pensiero oggi deve andare a quelle donne che pochi giorni fa hanno affrontato una drammatica traversata alla ricerca di una vita migliore *(Applausi)*, a chi ha perso la vita davanti alla spiaggia di Cutro, alla disperazione di quelle madri che hanno perso i propri figli e i propri cari. Molte di loro provenivano dall'Afghanistan, dall'Iran, dal Pakistan: Paesi dove la condizione femminile è sistematicamente violata, dove addirittura alle ragazze è negato il diritto allo studio. Basti pensare a quello che accade in Iran, con i misteriosi avvelenamenti che minacciano tante studentesse.

Oggi dunque il nostro pensiero va a loro, così come anche alle coraggiose donne ucraine che sfidano le bombe di una ignobile e criminale aggressione. *(Applausi)*. È a loro che dobbiamo dedicare questa giornata, perché, anche quando avessimo finalmente affermato *in toto* una parità nel nostro Paese, non potremmo sentirci la coscienza a posto guardando a queste realtà.

Prima la collega Musolino ricordava alcuni passi in avanti importanti che il nostro Paese ha fatto: penso ad esempio alla prima presidente donna della Corte di cassazione, Margherita Cassano, alla seconda donna a presiedere la Corte costituzionale: dopo Marta Cartabia è toccato a Silvana Sciarra; penso poi finalmente alla elezione Elly Schlein a segretario del Partito Democratico, ma anche alla prima presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni. Sono traguardi importanti ma che non bastano, perché ci sono altri numeri cui dobbiamo prestare attenzione e che devono farci riflettere. L'indice di

uguaglianza di genere elaborato vede ancora l'Italia al quattordicesimo posto; siamo distanti quasi 30 punti da Paesi come la Svezia, la Danimarca e l'Olanda e 20 punti dalla Spagna e dalla Francia. Il citato indice nel 2022 ha visto per la prima volta in vent'anni alcuni significativi passi indietro: il Covid, la crisi economica e la guerra hanno arrestato l'avanzata delle donne nell'Unione europea, inoltre il numero delle donne elette è diminuito anche nelle ultime elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

Tuttavia il dato che preoccupa maggiormente non è certamente questo, quanto quello relativo alla condizione lavorativa delle donne, che dobbiamo mettere al centro delle nostre politiche. Purtroppo, infatti, viviamo ancora un *gender gap* sul lavoro e anche quando l'occupazione aumenta, come dal 2021 al 2022, quando ci sono stati 300.000 occupati in più, l'88 per cento di questa nuova occupazione è costituita dagli uomini. Vi è poi un grande divario dal punto di vista salariale.

Ritengo pertanto che politiche portate avanti come quelle sulla strategia nazionale per la parità di genere, fortemente volute da Elena Bonetti, siano obiettivi che devono traguardare i Governi e che devono rappresentare dei punti stabili anche nell'avvicendarsi normale delle maggioranze. Ci piacerebbe vedere su questo un impegno fattivo anche da parte di questa maggioranza. Allo stesso modo notiamo come nel nuovo codice degli appalti ci sia stato un passo indietro sul bollino rosa e riteniamo che questo sia sbagliato.

Per contrastare la violenza e gli stereotipi di genere è fondamentale il lavoro di questo Parlamento. Nella precedente legislatura, dal codice rosso all'introduzione di nuovi reati, all'aumento delle pene, è stato fatto trasversalmente un grande lavoro. È rimasto però incompiuto un pacchetto di norme antiviolenza che, all'interno del Governo Draghi, avevamo approvato e che purtroppo la fine anticipata della legislatura non ha consentito di concludere. Mi auguro che questa maggioranza prenda in considerazione quel pacchetto di misure; purtroppo non è stato possibile l'abbinamento in Commissione giustizia ad una proposta della presidente Bongiorno, ma siamo in tempo per calendarizzare questo provvedimento ed approvarlo perché, come ha detto questa mattina il presidente Mattarella, la condizione delle donne attesta il grado di civiltà raggiunto da un Paese e su questo ci sono ancora moltissimi sforzi da fare. A mio avviso, questo è un tema assolutamente trasversale, rispetto al quale dobbiamo sentirci tutti impegnati. *(Applausi)*.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il percorso della donna nella società italiana dal dopoguerra in poi è di continua crescita e conquista, segnato in particolare dalla nostra Costituzione repubblicana. La sua attuazione ha portato a identificare la dignità della figura femminile e la parità dei sessi come principi cardine su cui basare ogni legge. Innanzitutto, secondo l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Questo principio è stato scritto nel 1947: oggi ci sembra normale, allora non lo era.

Il voto alle donne era arrivato solo un anno prima e senza dubbio quella fu la più grande rivoluzione del Dopoguerra; 21 donne su 556 eletti entrarono a pieno titolo nella politica italiana e nell'Assemblea costituente, per scrivere la Costituzione. Donne di provenienza diversa; dalla scuola, dall'Azione cattolica, dalla lotta partigiana e clandestina. Donne forti e concrete che hanno partecipato anche alla stesura dell'articolo 37 che orienta la legislazione in tema di lavoro delle donne. «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione».

Sono stati inseriti riferimenti alla famiglia in ben altri tre articoli, 29, 30 e 31 dell'ordinamento costituzionale. Citiamo solo l'articolo 31. «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità…» Prima di allora lo Statuto albertino, oltre a non prevedere alcun dovere dello Stato verso la famiglia, sanciva l'inferiorità della donna proprio attraverso il suo ordinamento economico e sociale. Grazie a questi nuovi principi le conquiste sono arrivate, lentamente, con nuove leggi e con sentenze della Consulta che spesso ne hanno anticipato

l'attuazione. Non possiamo giudicare però queste conquiste come un fatto scontato. Altri Paesi, negli anni Settanta, erano persino davanti a noi nei costumi e nella funzione delle donne, ma hanno patito una terribile involuzione.

Pensiamo all'Afghanistan, dove il ruolo delle donne, una volta importante, è oggi sempre più marginalizzato. Le ragazze iraniane in minigonna negli anni Settanta sono state sostituite da quelle di oggi, costrette a nascondere la propria femminilità sotto un velo. Dobbiamo dire quindi grazie alla Repubblica. A partire dalla politica, nella quale oggi i due principali partiti sono guidati da due donne. Le donne sono o sono state anche a guida delle principali istituzioni repubblicane. Oggi Presidente del Consiglio, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e, prima ancora, Presidenti di Camera e Senato. Insomma, sempre più spazi esecutivi oltre che di rappresentanza istituzionale. Così come sempre più donne sono chiamate ad occupare il ruolo di capo d'azienda.

E allora cosa ci aspettiamo tutti noi da queste donne sempre più importanti, che ammiriamo e delle quali abbiamo tanta stima? Ci aspettiamo che questo ruolo concorra a diminuire quelle discriminazioni che ancora oggi vedono una donna sottoposta a un colloquio di lavoro dover rispondere alla domanda se intende far famiglia. Ci aspettiamo che venga azzerato il *gap* retributivo tra un'impiegata e un impiegato, ma anche di consentire a colei che intenda occuparsi a tempo pieno della propria famiglia di poterlo fare senza problemi, visto che anche le casalinghe rappresentano un valore aggiunto per lo Stato, essendo capaci di crescere ragazzi seri e beneducati. Ci aspettiamo quindi che siano forti e concrete come quel manipolo di 21 donne Madri costituenti che contribuirono a scrivere quella Costituzione che finora ci ha dato tante libertà e si impegnino a dare piena attuazione a quei principi. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Presidente, colleghi e colleghe, oggi celebriamo la Giornata internazionale della donna, che non è altro che il nostro appello annuale ad agire, proprio in questo giorno, più di ogni altro giorno e soprattutto in questa sede istituzionale e prestigiosa. L'8 marzo è la nostra occasione per gridare a gran voce come il percorso verso l'emancipazione femminile continui ad essere tortuoso, con curve e pericolosi tornanti ancora da affrontare.

Quante barriere, pregiudizi, discriminazioni, violenze sono quotidianamente presenti nella vita di moltissime donne, troppe donne, in vari ambiti della loro vita: da quello lavorativo e sociale a quello personale e familiare.

Quanta prevaricazione fisica e verbale, che sfocia in dignità dimenticate e calpestate, in una terribile cornice di colpevole indifferenza, a partire dalla forma primaria di comunicazione propria dell'essere umano, il linguaggio, che ancora oggi, anche ad altissimi livelli, continua ad essere conforme a vecchie e anacronistici retaggi, che contribuiscono ad affermare forme endemiche di incomprensione, discriminazione e indifferenza. Penso, ad esempio, al mancato adeguamento del linguaggio di genere nel nostro Regolamento, qualche mese fa, e a quegli uomini che, quando mi incontrano, mi salutano, mi stringono la mano e mi chiamano senatore, pensando che sia giusto e più prestigioso.

Quanto è prestigioso sentirsi chiamare senatrice? *(Applausi)*.

Impossibile, poi, non citare il binomio tra donne e lavoro, che continua ad essere sfocato, poco nitido e controverso. Eppure, il lavoro sarebbe uno strumento potente per favorire quella tanta auspicata emancipazione femminile, se essa, però, non fosse quotidianamente minata da diverse opportunità di accesso all'occupazione che continuano a persistere tra uomini e donne, da condizioni economiche diversificate tra i due generi, dalle tutele concesse, o meglio non concesse, soprattutto nel settore privato, e da percorsi professionali che conducono le donne a vette spesso più basse rispetto alle mete maschili.

È necessario quindi uno sforzo comune per mutare e stravolgere una comune e intrinseca identità culturale, in cui le donne talvolta, nonostante i progressi fatti, sembrano essere spettatrici e quasi mai protagoniste.

Sarebbe cieco o quantomeno miope affermare che, per affrontare e superare queste forme di disuguaglianza, il lavoro, soprattutto il nostro lavoro proprio in quest'Aula sia semplice e immediato.

Al contrario, credo sia necessario un lavoro lungo e difficoltoso, ma che deve e dovrà essere portato a termine con costanza e determinazione.

Penso con convinzione che sia questa la premessa che dovremo impegnarci a mantenere e rinnovare, non solo ogni 8 marzo, ma ogni giorno, per essere promotori e fautori di un cambiamento che non riguarderà solo la nostra generazione, ma che investirà chi verrà dopo di noi e che potrà essere aiuto tangibile per le donne in altre parti del mondo, in cui la disuguaglianza diventa schiavitù, la discriminazione sofferenza e la sottomissione talvolta morte.

Presidente, proprio a questo proposito, mi pare inevitabile, doveroso e giusto ricordare con viva commozione Torpekai Amarkel, una donna, una giornalista afghana di soli quarantadue anni, morta in quella terribile e famigerata notte di qualche giorno fa nei nostri mari, a pochi metri dalla costa, a Steccato di Cutro.

Torpekai credeva nel giornalismo, che sperava potesse diventare una nuova frontiera per le donne nel suo Paese; esortava le sue colleghe a togliersi il burqa sotto il quale le donne afghane sono costrette a nascondersi.

Il ritorno dei talebani nel 2021 l'ha costretta a fuggire dal suo Paese per cercare un futuro migliore; un futuro che si è arreso a un terribile presente, su un caicco di legno divelto dalle onde.

Sembra paradossale che, proprio in Paesi come l'Afghanistan o l'Iran, la rivoluzione parta dal grido delle donne: donne private di ogni diritto, ma che dimostrano di avere il coraggio di alzare la voce per pretendere dignità, uguaglianza, emancipazione e, in sintesi, vita. *(Applausi)*.

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signori senatori, vorrei replicare ad alcune cose che ho sentito dire in questi giorni.

Si è detto, ad esempio: quasi quasi, dopo la Meloni *premier*, non c'è più bisogno dell'8 marzo, tanto ormai c'è la parità; anzi, avete persino il segretario di un grande partito dell'opposizione donna; al vertice della Cassazione c'è una donna. Basta, a che serve questo 8 marzo?

Attenzione! Non fatevi ingannare.

Non facciamoci ingannare da queste notiziole che circolano, perché sono eventi importantissimi che cambieranno tante cose. Sono eventi e cosa significa la parola «eventi»? L'evento è un fatto eccezionale. Ecco, ci potrà essere parità quando non ci saranno eventi; ci sarà parità quando fatti del genere saranno possibili; ci sarà parità quando qualcosa potrebbe accadere e non accadere, quando non sarà solo un evento.

Hanno anche detto: ammetterete che ora avete molte più possibilità di prima. Sì, senza dubbio, è evidente: ci sono donne che adesso sono ai vertici di aziende, dell'avvocatura, della magistratura, della politica. Non siamo i tempi di Lidia Poët, che veniva cancellata dall'albo. A nessuna di noi è vietato fare carriera; nessuna può dire: mi vietano di fare carriera. Ma attenzione, è la stessa libertà che ha una donna di fare carriera rispetto ad un uomo? Una donna ha la libertà di correre come un uomo, però corre con uno zaino di 100 chili dietro le spalle, perché comunque ci si attende dalla donna che, oltre a fare carriera, riesca a portare avanti la famiglia, i figli, le persone deboli della famiglia *(Applausi)*. Quindi è sì una corsa, ma una corsa con 100 chili sulle spalle.

Le donne sono libere? Sono libere come le "carrieringhe"; oggi le donne sono "carrieringhe": fanno carriera ma sono casalinghe; questa è la libertà di fare carriera.

Hanno detto: ma allora quand'è che direte di avere conquistato la libertà? Credo che avremo conquistato la vera parità quando tutto questo non ci costerà così tanto. Accadrà, questo, quando potremo iniziare la corsa sulla stessa linea di partenza degli uomini. Accadrà quando non saremo costrette a faticare il doppio. Accadrà quando non saremo più obbligate a ritardare la gravidanza e questo è un tema importante: a venticinque, trent'anni le donne rinviano perché non possono fare tutte e due le cose insieme, perché potrebbero perdere per sempre l'occasione. E allora rinviano, come se la possibilità di avere un figlio non finisse mai in prescrizione. Ma non è così: non è affatto detto che, quando finalmente decidiamo di metterli al mondo, i figli siano disponibili a venire al mondo. *(Applausi)*.

Credo che ci sarà parità quando non si parlerà dei diritti al futuro, quando non si parlerà dei diritti al condizionale, quando si parlerà al presente, al modo indicativo presente: le donne sono, possono, hanno. È questa la parità. Credo che questo accadrà quando l'8 marzo, oltre ai mazzi di mimose e delle rose che ci sono state donate, avremo anche mazzi di asili, mazzi di politiche a favore delle donne *(Applausi)*. Ci servono questi mazzi: mazzi di diritti.

Nell'ultimo minuto del tempo a mia disposizione, mi rivolgo alle ragazze, donne di domani. Non dico quello che dicono tutti alle ragazze di domani: studiate materie scientifiche perché avrete più sbocchi. Studiate quello che volete e ce la farete. *(Applausi)*. Non c'è bisogno di fare lo scientifico. A tutte le ragazze, donne di domani, dico: non accettate in silenzio pressioni, vessazioni e violenze. A tutte le ragazze, donne di domani, dico: è violenza ogni volta che non c'è consenso. *(Applausi)*. A tutte le ragazze, donne di domani, dico: basta con i sensi di colpa nei confronti dell'ex; i sensi di colpa uccidono e fanno uccidere. Attenzione a questi sensi di colpa, perché portano ad accettare questi famosi ultimi inviti: inviti a chiarire perché una relazione è finita. Non c'è bisogno di chiarire nulla. Vi portano ad accettare l'invito per l'ultima cena di chiarimento. Me lo devi, vi diranno. Voi, ragazze, donne di domani, quando vi diranno «me lo devi», direte no; direte: non vi devo nulla, nemmeno quell'ultima cena. Troppo spesso, infatti, quella cena diventa l'ultima e non solo con lui. *(Applausi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Benedetto Croce» di Mignanego, in provincia di Genova, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della visita. *(Applausi)*.

Ripresa della Cerimonia in occasione della Giornata internazionale della donna

D'ELIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, grazie della rosa. Posso testimoniare che ha anche le spine, perché mi sono punta. Grazie per le pubblicazioni che il Senato ha fatto in questa occasione, pubblicazioni importanti, che danno il senso di una storia.

Colleghe e colleghi, questo 8 marzo 2023 avviene in coincidenza di un anniversario importante per le donne italiane: sessanta anni fa, nel 1963, cade l'ultimo divieto e le donne entrano anche in magistratura. Grazie a una coraggiosa, che aspirava a essere ammessa al concorso per la carriera prefettizia, Rosanna Oliva, che voglio da qui salutare *(Applausi)*, e che fece ricorso presso la Corte costituzionale, perché - ricordiamocelo sempre - nulla ci è stato regalato, nessuno strapuntino di quote, ma tante battaglie per i diritti e la cittadinanza. *(Applausi)*. Oggi una donna, Margherita Cassano, è presidente della Cassazione; Silvana Sciarra è presidente della Corte costituzionale e, per la prima volta (lo abbiamo ricordato in tante), una donna è Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E, da pochi giorni, la maggiore forza di opposizione ha una donna segretaria. Anche in quest'Aula tanti Gruppi sono presieduti da donne. Ci basta?

È molto importante, lo diciamo ogni volta che un soffitto di cristallo viene infranto e simbolicamente avviene una piccola rivoluzione. Le bambine sanno che nel loro orizzonte possono immaginare di diventare astronauta, presidente, eccetera. Ma - questo è il punto che vorrei toccare oggi, fuori dalla polemica politica del post-campagna elettorale - non possiamo chiedere a quelle bambine di farcela da sole. Non si può essere libere da sole, senza impegno per i diritti di tutte, per rimettere in discussione i pilastri su cui quei soffitti di cristallo poggiavano.

Oggi il presidente Mattarella ha detto che non c'è libertà se non è condivisa tra uomini e donne. Insieme e grazie a tante battaglie femministe le donne sono arrivate fin qui. Sappiamo che ogni giorno i diritti vengono rimessi in discussione, in molti luoghi del mondo, e che i diritti non sono una volta per sempre, che è stata una lunga marcia quella per arrivare a riconoscere che i diritti delle donne sono diritti umani: il diritto a decidere del proprio corpo (se e quando diventare madri), il diritto a vivere libere dalla violenza. Non è un caso che le parole della rivoluzione che ha reso tutti noi cittadini liberi, anche se a Olympe De Gouges tagliarono la testa e noi donne dovemmo continuare a lottare e arrivare al Novecento per vedere la nostra cittadinanza compiuta, siano tre: *liberté, égalité, fraternité*.

Non c'è libertà senza passione legalitaria, senza lotta alle diseguaglianze. E non c'è senza sorellanza;

lasciatemela dire questa parola, così potente, in quest'Aula. *(Applausi)*. La sorellanza cambia l'ordine del discorso, le regole scritte dagli uomini, che spesso sono una trappola anche per loro e producono quella che chiamiamo mascolinità tossica. E sappiamo quanto ci sia bisogno di nuove parole e di una nuova cultura del rispetto per abbattere gli stereotipi che condizionano ancora l'educazione. Sorellanza significa che insieme le ragazze e le donne iraniane si sono ribellate e «donna, vita, libertà» è oggi la triade che scuote il mondo. Sorellanza per non lasciare sole le donne afghane; sorellanza per accogliere e salvare chi arriva lungo le nostre coste e fugge dalle guerre e dall'oppressione. Accoglienza per le donne ucraine e sostegno alla causa di un popolo. Sorellanza per costruire sentieri che portino a una pace giusta.

Questa mattina, con la segretaria del mio partito, ho incontrato delle lavoratrici della grande distribuzione. Storie di *part-time* involontari, di turni domenicali, di vite massacranti senza possibilità di conciliazione. Ecco la grande questione dell'8 marzo, che dobbiamo alla lotta delle lavoratrici: il lavoro delle donne gratuito e non visto, quello di cura che chiede politiche di condivisione, congedi paritari, un *welfare* più forte, il lavoro delle donne precario o povero e che non c'è. Abbiamo il tasso di occupazione tra i più bassi d'Europa. E le donne - come è stato detto - sono soprattutto in *part-time* e sono in una condizione di dipendenza finanziaria.

Questa è l'altra faccia della violenza, lo abbiamo detto tante volte in quest'Aula, anche grazie al lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su questo dobbiamo andare avanti con una legge contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. *(Applausi)*.

In conclusione, colleghe e colleghi, i diritti delle donne devono essere dunque centrali, non solo oggi, nell'agenda politica del Paese.

Donna, vita e libertà: nulla ci è stato regalato e dobbiamo osare ancora una volta e volere di più per la libertà e la sorellanza. *(Applausi)*.

SPINELLI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, oggi intervenire per me in quest'Aula a nome del Gruppo Fratelli d'Italia è un grande onore. Lo faccio con orgoglio, ma anche con emozione, perché tutti noi, maggioranza e opposizione, siamo i parlamentari che per la prima volta nella storia della Repubblica hanno come Presidente del Consiglio una donna, Giorgia Meloni *(Applausi)*, alla quale va il nostro augurio e il nostro pieno sostegno per il lavoro che svolge quotidianamente insieme al Governo e al Parlamento. Siamo certi che continuerà a lavorare con responsabilità e determinazione, con il pragmatismo che la contraddistingue, nell'esclusivo interesse del Paese.

Celebrazioni e ricorrenze sono importanti, ma non servono a nulla, se ad esse non seguono misure concrete e messaggi mirati. Ecco allora che in questa giornata dedicata alle donne il mio vuole essere un intervento volto a sensibilizzare la cultura del rispetto, a partire dalle nuove generazioni, perché è ai nostri bambini e ai nostri ragazzi che vorrei rivolgermi. A loro, agli adulti di domani dico: vivete giorno per giorno con le vostre madri, con le vostre mogli e compagne, con le vostre nonne, con le vostre colleghe sui luoghi di lavoro nel segno di sentimenti veri come l'amicizia, l'amore e la solidarietà. Non lasciatevi trascinare, né tantomeno ingannare da frequentazioni di persone fuorvianti, che vedono le donne come un pretesto per dare sfogo alle proprie frustrazioni, ai propri rancori e violenze.

Come donna, madre e imprenditrice, nonostante i passi avanti compiuti dal sesso femminile, sono a constatare che nel nostro Paese c'è un grande bisogno di coltivare e costruire, giorno dopo giorno, la cultura dell'uguaglianza e del rispetto verso tutte le donne, sia sui posti di lavoro, che soprattutto tra le mura delle proprie case. C'è ancora tanta strada da fare, ma combattere la cultura del potere e delle prevaricazioni si può e si deve, a partire dalla più tenera età, dai banchi di scuola, dove bisogna necessariamente promuovere la parità di genere.

In questa giornata desidero anche rivolgere un'attenzione particolare e una riflessione sul mondo femminile con parole che non sono mie, ma di madre Teresa di Calcutta, paladina di valori universali quali la pace, il rispetto per il prossimo, pioniera di valori di dedizione verso l'altro e di grande forza, anche durante le avversità più grandi.

«Tieni sempre presente» è la poesia di madre Teresa di Calcutta dedicata a tutte le donne e recita così: «Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai!».

Con questo inno alla vita auguro un buon 8 marzo a tutti, a lei, signor Presidente, a tutte le donne e a tutti gli uomini, affinché si possa fare fronte comune per garantire la cultura del rispetto, non solo oggi, ma trecentosessantacinque giorni all'anno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Essendosi conclusi gli interventi in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna, ringrazio tutte le senatrici e i senatori che sono intervenuti e dispongo una breve sospensione dei nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 17,51, è ripresa alle ore 18,01).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 21 marzo.

Restano confermati per la settimana corrente gli argomenti già previsti dal calendario letto ieri.

La seduta di domani terminerà alle ore 14.

La settimana dal 13 al 17 marzo sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Per quanto riguarda il calendario della settimana dal 21 al 23 marzo, è stato al momento stabilito che martedì 21 alle ore 11,30 il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023.

Giovedì 23 marzo alle ore 10 si terranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

La Conferenza dei Capigruppo sarà nuovamente convocata per definire gli altri argomenti da inserire nel calendario dei lavori.

Ricordo, infine, che domani, dalle ore 14 alle ore 20, e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, si terrà nella sala Nassirya la camera ardente del compianto senatore Bruno Astorre.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 21 marzo:

Giovedì	9	marzo	h. 10-14	- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo

La settimana dal 13 al 17 marzo sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	21	marzo	h. 11,30	- Comunicazioni del Presidente

				del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023

Giovedì 23 marzo, alle ore 10, si terranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria *(votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate)*.

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023

(Gruppi 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 506 (ore 18,02)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Chiedo al relatore se intende intervenire sulla proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2).
ZAFFINI, *relatore*. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ZAFFINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G1.200 il parere è favorevole se accolto come raccomandazione.
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3 e 1.7 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.200, 1.17 e 1.18 sono improcedibili.
Il Governo si è detto favorevole ad accogliere l'ordine del giorno G1.200 come raccomandazione.
Senatore Magni, insiste per la votazione?
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, non insisto.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.200 è accolto come raccomandazione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.58 su cui il parere è favorevole.
Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G2.200 e G2.201.
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento 2.57, su cui esprimiamo parere favorevole, ove accolta la seguente riformulazione: Al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «associazione di settore», inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità».
PRESIDENTE. Relatore, intende intervenire sul parere del Governo sull'emendamento 2.57?
ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, ovviamente mi rimetto al Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.12 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.16 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.300, 2.201 e 2.21 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.36 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.44 e 2.45 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 2.57 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole se riformulato. Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere sull'emendamento in esame, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.
CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, la Commissione bilancio esprime parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzella accetta la riformulazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.57 (testo 2), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dalla senatrice Murelli e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.64, 2.68 e 2.70 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.74, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.78, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.79, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.200 e G2.201 non verranno posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ZAFFINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.
Per quanto concerne gli ordini del giorno, sul G3.200, esprimo parere favorevole all'accoglimento, purché venga riformulato in questo senso: nel dispositivo sostituire le parole «a prevedere» con le parole «a valutare l'opportunità di prevedere».
Parimenti, per il G3.201, il parere è favorevole previa riformulazione del dispositivo: sostituire le parole «ad adottare» con le parole «a valutare l'opportunità di adottare».
Infine, il parere è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.202, se riformulato, sostituendo - nel dispositivo - le parole «a prevedere» con le parole «a valutare l'opportunità di prevedere» ed espungendo le parole «anche di natura fiscale».
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «*fino alla fine*».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.200.
L'emendamento 3.201 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alla parola «promozione».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti dal 3.31 al 3.38.
Gli emendamenti 3.30, 3.35 e 3.36 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 3.203, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 3.205 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.206, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Berrino, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.200?
BERRINO *(FdI)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatore Zullo, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.201?
ZULLO *(FdI)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatrice Pirro, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.202?
PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, non l'accetto.
PRESIDENTE. Insiste per la votazione?
PIRRO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.202, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, tranne che sull'emendamento 4.205, su cui esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G4.200 esprimo parere favorevole con riformulazione. Nello specifico, chiedo che il dispositivo venga riformulato come segue: «impegna il Governo a garantire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in coerenza con gli specifici princìpi e criteri direttivi del disegno di legge delega in esame, l'attuazione ed il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)». Sull'ordine del giorno G.201 esprimo parere favorevole con riformulazione. Si chiede di sostituire le parole «a prevedere che» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di prevedere che».
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello del relatore, tranne che sull'emendamento 4.217, di cui chiediamo l'accantonamento.
MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G4.200.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 4.4 a 4.9 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.203, presentato dalla senatrice Camusso, fino alle parole "a) *al comma 2, lettera a), dopo la parola:* «anziana» *inserire la seguente:* «e»;".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.204.
Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.205, presentato dal senatore Zullo e da altri senatori.
È approvato.
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.205, risultano preclusi gli emendamenti 4.206 e 4.16.
Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 4.207 a 4.208 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.209, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, identico all'emendamento 4.210, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 4.35 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 4.211, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.212, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.213, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.214, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.215, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, fino alle parole «UVM territoriali,».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.216.
MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nella velocità delle alzate di mano, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 4.205, a prima firma del senatore Zullo, come membro della Lega nella Commissione sanità.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Murelli.
È stato chiesto l'accantonamento dell'emendamento 4.217.
ZAFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, temo che non sia stato votato l'emendamento 4.216.
PRESIDENTE. È stato precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 4.215, senatore Zaffini.
Metto ai voti l'emendamento 4.218, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.219, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 4.220 a 4.223 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.224, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.225, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.226, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.227, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 4.228 a 4.232 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.233, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 4.234 a 4.235 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.236, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.237, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.238, presentato dalla senatrice Sbrollini.
Non è approvato.
L'emendamento 4.239 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 4.240, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.200 (testo 2) e G4.201 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Chiedo al rappresentante del Governo se è in grado di esprimere il parere sull'emendamento 4.217, precedentemente accantonato.
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, chiedo di procedere all'esame degli articoli successivi e di poter esprimere successivamente il parere sull'emendamento 4.217.
PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento della votazione dell'articolo 4.
Passiamo all'esame dell'articolo 5 sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.200, il parere è favorevole con una riformulazione: sostituire le parole «di prevedere» con le seguenti «a valutare l'opportunità di prevedere».
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.200 e 5.1 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 5.4 a 5.6 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.

Gli emendamenti da 5.14 a 5.41 sono improcedibili.
L'emendamento 5.204 è stato ritirato.
Gli emendamenti da 5.300 a 5.45 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 5.46, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 5.47, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 5.50 è improcedibile.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
L'emendamento 5.0.300 è improcedibile.
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ZAFFINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Per quello che riguarda l'ordine del giorno G8.200 esprimo parere favorevole, con la seguente riformulazione. Dopo le parole «impegna il Governo» inserire le seguenti: «a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 8.1 a 8.10 sono improcedibili.
Chiedo alla senatrice Ternullo se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G8.200.
TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Poiché non ci sono state modifiche precedenti che giustifichino la modifica del Titolo, gli emendamenti Tit.2 e Tit.200 sono preclusi.
Passiamo all'emendamento 4.217, precedentemente accantonato, su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Proponiamo la seguente riformulazione dell'emendamento 4.217: al comma 2, lettera *i)*, numero 2, sopprimere le parole da «multidimensionale» fino a «della presente legge e».
ZAFFINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole alla riformulazione.
PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Camusso se accetta la proposta di riformulazione.
CAMUSSO *(PD-IDP)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Chiedo anche al Presidente della 5a Commissione, senatore Calandrini, di esprimere il parere della Commissione.
CALANDRINI *(FdI)*. Esprimo parere non ostativo alla riformulazione dell'emendamento 4.217.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.217 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo, nonché il Presidente della Commissione bilancio, a pronunziarsi.

ZAFFINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sulla proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2).
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.
CALANDRINI *(FdI)*. Esprimo parere non ostativo.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2), presentata dal relatore.
È approvata.
Passiamo alla votazione finale.
GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, quando si tratta un provvedimento come questo, si pensa anche a se stessi, più del solito, perché in un battito di ciglia mi sono trovato dal difendere o ostacolare provvedimenti sentendomi giovane, a farlo sentendo di appartenere alla categoria degli anziani. Mamma mia, come passa veloce il tempo per chi si impegna.
Questo non è uno scherzo retorico: davvero mi sono trovato in poco tempo a cambiare appartenenza e soprattutto a stupirmi di una cosa. Amo molto questa società, il mio *sagen* è sempre "viva la vita", e per quello faccio anche il medico, per cercare di difendere le vite complesse, difficili, che potrebbero virare in brevissimo tempo dalla vita alla morte non solo fisica, ma anche dell'anima e mentale.
Mi stupisco però di una cosa: l'utilizzo eccessivo e spesso errato dei *social*. Questa società, che si accontenta sempre meno, tende a creare nemici al suo interno: i giovani mangiano la vita agli anziani; gli anziani ostacolano il futuro dei giovani; ci sono poi i bambini, dei quali si parla tanto, ma per i quali ancora si fa troppo poco, e spesso quello che si fa non è il meglio della vita. Coniai tanti anni fa uno *slogan* che ringrazio il senatore Cantalamessa di aver ripreso dopo tanti anni: «Un chilo di bambino vale più di un chilo di eroina», perché viene sfruttato e utilizzato in tanti, troppi modi. Non è una visione negativa, altrimenti non sarei qui. Anche qui oso dire umilmente che la visione eccessivamente manichea di alcuni colleghi senatori fa sì che solo chi appartiene a un certo gruppo abbia la verità totale e che tutti gli altri sbagliano.
L'altro giorno ho sentito dire a senatori che stimo molto, che avevano espresso un giudizio positivo su un sindaco toscano dopo il terremoto, di vergognarsi. Ebbene, se uno si deve vergognare per aver espresso la propria opinione, siamo messi molto male.
Prima di entrare brevemente in argomento, perché moltissimo ha già detto il presidente della Commissione Zaffini, vorrei dire che, quando ci si sente per troppo tempo e in maniera eccessiva dalla parte della verità, si sfiora l'errore e, oserei dire senza offendere nessuno, si rischia di entrare in una malattia mentale.
Chi pensa di avere sempre ragione rientra in alcune categorie psichiatriche a cui non mi farebbe piacere appartenere. Io mi sento sempre nel dubbio, senza con questo parlare di vecchi filosofi.
Entro nell'argomento brevemente. Il provvedimento, che anche il mio amico don Vincenzo Paglia definisce innovativo, anche se viene da lontano, parla delle persone anziane, non vecchie, e parla pure di me, lanciando una specie di ciambella di salvataggio per il mio futuro. Per me, infatti, così come il bambino, così come il giovane, così come l'adulto, anche l'anziano è futuro e non è l'eco del passato. *(Applausi)*. L'anziano è il futuro. Spendiamo una parola su questo: perché solo il giovane dev'essere futuro? Ha un'assicurazione speciale? Certo che colpisce di più lo *stock* di anni del potenziale futuro, ma l'anziano è il futuro finché vive e qualche volta anche dopo.
Io rivendico una cosa. Il provvedimento in esame, che - lo ripeto - viene da lontano, ha in sé non tanto lo *stock* economico, che certamente c'è (il PNRR lo prevede), ma l'abbattimento di tante associazioni e cooperative, non per annullarle, bensì per valorizzarne le buone prassi e farle proprie. Certo, che ciò implica uno *stock* economico già messo a disposizione dal PNRR, ma quando parliamo di buone prassi non è detto che tutto sia meglio perché è più costoso. Io ho una convinzione maturata per esperienza - ahimè, in questo senso antica - e non per saggezza, bensì per gli acciacchi che, nonostante tutto, l'età e in più la disabilità prevedono: io combatto per stare il meglio possibile. Anche in quest'Aula mi metto il *papillon* piuttosto che una triste cravatta e cerco di fare il piacione quando mi viene *(Applausi)*, perché credo e rivendico politicamente che una persona con disabilità un po' conosciuta deve dare, ove possibile, un esempio di positività, perché serve ad abbattere il pregiudizio peggiore, cioè che

disabilità sia sempre "sfiga". Oggi ho sentito dire che una persona con disabilità grave e non autosufficiente è un malato: ma chi l'ha detto? *(Applausi)*. È malato chi è solo; è malato chi viene messo in istituto; è malato chi viene considerato diverso, perché pensa in maniera diversa. *(Applausi)*.
Allora io dico che l'argomento principale del provvedimento in esame è la deistituzionalizzazione. Dove è possibile la persona anziana deve vivere in casa, possibilmente in famiglia e soprattutto all'interno della società perché anche le istituzioni che sembrano migliori, se non sono inserite nel tessuto vivo del Paese, del Comune, delle grandi città, sono ghettizzanti.
Io vi ringrazio dell'attenzione *(Applausi)* e vi chiedo scusa se sono stato leggermente lungo, ho anche i capelli lunghi. Vi ringrazio per l'attenzione e qualche volta cerchiamo di essere più tolleranti sulle idee degli altri perché in quelle idee, magari diverse, c'è il seme della democrazia. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti del Liceo umanistico, economico e sociale «Anton Martin Slomšek» di Trieste. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 506 (ore 18,51)

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, già stamattina ho avuto modo di esprimere la mia opinione su ciò che manca in questo indirizzo da un punto di vista ideale, culturale e strategico. Non c'è dubbio, però, che sia una cosa positiva la definizione di un percorso per affrontare il problema e avere un riscontro sulla popolazione anziana.
Ovviamente il giudizio positivo o negativo lo daremo più precisamente quando il Governo sarà chiamato a fare i decreti attuativi di questo disegno di legge delega. Il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra si asterrà quindi nel voto finale.
Voglio sottolineare il timore, la contrarietà e i dubbi che sono emersi e che noi abbiamo cercato di presentare con molti emendamenti. Ad esempio si mette al centro la questione della domiciliarità. È vero, è un fatto positivo, ma nello stesso tempo tutti gli atti che si realizzano non prevedono la convergenza sui meccanismi che portano allo sviluppo del fatto che la persona anziana sia assistita e accudita, abbia la possibilità di poter stare vicino alla propria famiglia. Non si può mettere in parallelo, c'è bisogno di un sistema di carattere nazionale, in rapporto al Servizio sanitario nazionale, che abbia un'idea molto forte sulla questione dell'intreccio socio sanitario. Nel momento in cui la popolazione invecchia ha bisogno non solo di cure, ma anche di socialità, di stimoli culturali per la propria condizione. Queste cose invece non si intrecciano. Molti emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 4 andavano in questa direzione, ma sono stati tutti respinti, ed è stato un errore. Si rischia la separazione, si dice una cosa e poi nei fatti non si agisce affinché le persone possano stare a casa loro.
Ho cercato di evidenziare, ad esempio, il fatto che le persone tante volte vanno in una struttura di RSA perché magari hanno difficoltà a fare la spesa, ad avere rapporti di socialità o a causa delle barriere architettoniche. In sostanza si potrebbero realizzare molte misure per rendere il tutto più agevole.
Dov'è però il punto in cui la misura viene coordinata? È il dato fondamentale. Questo disegno di legge viene delegato a decreti attuativi successivi, ma non abbiamo rilevato la volontà di andare fino in fondo su questo terreno. E questo è il dato. Il sistema deve essere universale e di carattere nazionale, non può essere suddiviso. E ciò vale anche, ad esempio, per l'accreditamento.
Penso alla questione delle tariffe, delle rette, della qualità dei LEA, che dovrebbero essere universali. Penso al rispetto delle norme contrattuali per i lavoratori e le lavoratrici, alla formazione per questo personale. Per fare tutto ciò ci vogliono le risorse. In questo provvedimento continuate a dire che tutto deve avvenire a costo zero. Ebbene, al mio Paese si dice che coi fichi secchi non si fa nulla. Quindi, in sostanza, o si mettono a disposizione risorse per poter avere un personale adeguato, un'assistenza adeguata - bisogna costruire questa soggettività - oppure rimangono buone intenzioni che, però, non troveranno mai realizzazione. Questo è il dato che a me personalmente e a noi preoccupa. Speriamo di essere smentiti; quando si vareranno i decreti attuativi esprimono un giudizio.
Ciò che ancora di più preoccupa è quanto questa maggioranza ha in mente di fare.

Le disuguaglianze nel nostro Paese sono molto alte, in tutti i settori: in quello giovanile, in quello dei lavoratori e delle lavoratrici, nell'ambito della precarietà. Ad esempio, il nostro Sistema sanitario nazionale dovrebbe essere unico e universale, nel senso che tutti i cittadini dovrebbero avere le stesse opportunità e le medesimi condizioni, ma già oggi sono diversi tra loro, perché l'introduzione della regionalizzazione ha portato sostanzialmente a un'articolazione forte all'interno delle stesse Regioni e tra le varie Regioni, a Nord, Sud, Est e Ovest. Quindi, in sostanza, la frammentazione non permette a tutti i cittadini di avere le stesse condizioni.

Questo è il rischio che si corre anche in questo settore, con la vostra idea che bisogna fare l'autonomia differenziata e, quindi, in sostanza, la secessione dei ricchi: chi più ha, chi sta bene, può avere anche una condizione migliore quando sarà anziano; chi invece è in difficoltà non potrà avere la stessa sorte. Questo è il punto fondamentale ed è ciò che contestiamo.

Il provvedimento in sé parte da un'idea corretta, perché cerca di porsi il problema della nostra società in cui - come ho spiegato stamattina nel mio intervento - bisogna apportare delle correzioni perché non si possono avere 173 anziani a fronte di 100 giovani. Una società del genere così non solo invecchia, ma addirittura muore. C'è un problema di riqualificazione. Per costruire socialità tra gli anziani occorre avere un intreccio tra giovani e anziani, e se questo manca, viene meno la capacità di rigenerare la condizione dell'anziano.

L'idea di un Paese dove chi più ha potrebbe stare meglio e chi meno ha viene penalizzato è sbagliata. Quindi, correggetela, perché il Paese è unico, perché i sistemi devono essere universali e accessibili a tutte le persone, in particolare a coloro che hanno maggiori difficoltà.

È per questo che sospendiamo il giudizio - come si usa dire - e quindi ci asterremo nella votazione finale. *(Applausi)*.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, annuncio subito che, come terzo polo, noi voteremo a favore di questo provvedimento e spiegherò anche sia i motivi favorevoli che quelli che invece ci lasciano alcune perplessità, così come sono state riprese anche da chi mi ha preceduta.

Questa legge delega è stata voluta e scritta dal Governo Draghi e dal ministro Bonetti nella scorsa legislatura *(Applausi)*. Ed è un provvedimento finalizzato ad adottare politiche attive per le persone anziane e a promuovere la dignità, l'autonomia, l'inclusione sociale, la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità. Sottolineo la promozione della salute e della cultura della prevenzione, la valorizzazione e il rendere più semplice e inclusiva la vita degli anziani con programmi mirati a contrastare l'isolamento, l'esclusione sociale e civile. Ma c'è anche un tema di cui si parla ancora poco, ossia la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane.

Sono tutti interventi che vanno con serietà a parlare di una sanità preventiva a domicilio; a ripensare e a ridisegnare le nostre città, le nostre comunità, in contesti più vicini e amici della terza età. Si vive di più, ma si deve vivere meglio *(Applausi)* e in un contesto e in uno stato di benessere. Ecco perché servono attività di utilità sociale e di volontariato: appunto abbiamo parlato di politiche attive. Occorre promuovere ad esempio l'esercizio fisico, molto importante anche in quella fascia di età. Insomma, è un salto di qualità e anche culturale per contrastare la solitudine di quelle persone, ma - aggiungo - anche delle loro famiglie, delle persone che sono vicine agli anziani. Spesso le famiglie - lo dobbiamo ricordare anche oggi - sono diventate l'unico ammortizzatore sociale *(Applausi)* su cui si regge un intero sistema di *welfare.* Questo non è più tollerabile.

Queste sono le ragioni che certamente ci vedono favorevoli, perché sappiamo quanto abbiamo voluto quel testo e quanto abbiamo creduto in quella legge delega. Però - e qui vengo agli aspetti critici - qui si volevano anche considerare, anche attraverso il PNRR ma non solo, risorse aggiuntive. Non possiamo pensare infatti di poter fare tutto questo lavoro con le risorse attuali: questo è il punto. *(Applausi)*. O addirittura - e mi rivolgo al Governo - non voglio pensare che si voglia intaccare il Fondo nazionale per la non autosufficienza. *(Applausi)*. Anche questo è un punto su cui noi vigileremo moltissimo.

Guardate, c'è una questione di merito ma anche di metodo. Il terzo settore è stato poco coinvolto in questa discussione. Abbiamo ascoltato le associazioni durante le audizioni in Commissione, e ne approfitto per ringraziare il presidente Zaffini e tutte le colleghe e i colleghi della Commissione, perché abbiamo fatto insieme un bel lavoro, sia di maggioranza che di minoranza. Però su questo punto forse si poteva anche prendere un po' più di tempo, perché questa è una legge delega. Forse si poteva pensare di non lasciare, nella discussione e nell'approvazione degli emendamenti, uno spazio così compresso.

Anche oggi in questo provvedimento vorrei ribadire la centralità del Parlamento - ripeto, la centralità del Parlamento - perché ancora una volta abbiamo compresso tanto i tempi e poi - fatemelo dire - il ruolo del MEF. Non è la prima volta che accade e lo viviamo ormai costantemente nelle Commissioni: spesso non si leggono neanche gli emendamenti e c'è un voto preventivo contrario su tutti gli emendamenti. *(Applausi)*. Lo abbiamo visto anche con tanti emendamenti della maggioranza. E a tale proposito, colleghe e colleghi, mi rivolgo a tutto il Senato: spero che vogliamo anche ripensare a un rapporto diverso tra Governo e Parlamento.

Questo non è un provvedimento come altri, perché tocca la vita e la dignità delle persone, e tocca le città e le comunità in cui viviamo. Non è possibile che, ancora una volta, noi vediamo troppe diseguaglianze sociali e troppe diseguaglianze tra aree geografiche; se vivi e nasci in un posto sei più fortunato rispetto a un altro, perché magari ci sono più servizi e più strutture. *(Applausi)*. Questo è un provvedimento dove parliamo di difesa e di diritti esigibili, di diritti universali, dove parliamo di diritto alla salute, parliamo del rispetto dei livelli essenziali di assistenza. *(Applausi)*. Allora io mi auguro che le risorse, che oggi non sono così importanti, perché non ci sono, si possano trovare. È una questione di priorità ed è su questo che noi vi vogliamo sfidare e che vi diamo la fiducia oggi. Ma saremo molto vigili, perché, se avete a cuore questo tema, sarete capaci di trovare anche le risorse economiche che oggi non ci sono. *(Applausi)*.

E allora concludo, Presidente, dicendo quanto segue: domani è il 9 marzo e saranno tre anni, purtroppo, dal primo giorno in cui è scoppiato il Covid nel nostro Paese. Questo appello lo rivolgo, anche per questo motivo, a tutta la maggioranza e a tutto il Senato. Ricordiamo tutti i giorni il valore delle persone che lavorano nel campo socio sanitario: il personale medico e infermieristico *(Applausi)* , gli operatori socio sanitari, le badanti, tutte quelle persone che rendono la vita di chi sta male e anche delle loro famiglie un po' meno difficile e un pochino più solida nelle relazioni e nel lavoro di cura che si svolge ogni giorno. Io chiedo - e concludo - sia prestata davvero attenzione alle politiche sociali e sanitarie. Rimettiamo al centro la persona, rimettiamo al centro la dignità umana. *(Applausi)*.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, ci troviamo a votare un disegno di legge che riguarda uno dei temi che ci sta più a cuore: la salute dei nostri anziani. Noi tutti più o meno sappiamo che, quando stiamo insieme a una persona che va avanti con gli anni, e quindi per il passare del tempo, la sua sensibilità e la sua fragilità, dopo una certa età, diventano molto più forti, proprio perché viene loro meno l'autosufficienza e quindi subentrano anche delle disabilità. E ciò accade quando la loro forza diventa debolezza e quindi hanno bisogno di aiuto; ma anche quando abbiamo delle persone affette da alcune patologie, che magari le hanno accompagnate durante la loro vita e, quindi, con il passare degli anni peggiorano. Cosa succede? Bisogna seguirle con ulteriore e maggiore attenzione.

Le deleghe contenute in questo disegno di legge mirano a riscrivere le politiche in favore della popolazione anziana. Lo scopo è proprio quello di promuovere le condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, con interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e socio sanitari. Un particolare riguardo viene dato alla non autosufficienza. Ma la stessa solitudine finisce a volte per essere una malattia e va monitorata con un'assistenza specifica.

La delega parte da una ricognizione della disciplina esistente, per arrivare a disegnare politiche più puntuali in loro favore. È evidente che ormai appare necessario adeguare il sistema di *welfare* italiano ai nuovi bisogni sociali.

Una società che purtroppo è mutata in questi ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, ha fatto emergere alcune fragilità nel nostro sistema sanitario e assistenziale. È necessario mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale, ma anche gli oneri che comporta il seguire una persona anziana oppure non autosufficiente.

La delega vuole definire questi nuovi criteri e gli interventi assistenziali più puntuali per la terza età su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e di contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie. Attraverso la delega e i decreti delegati che verranno adottati entro il gennaio 2024 si darà attuazione anche agli impegni presi con il PNRR: tra questi, la Missione 5-Componente 2-Riforma 1.2, che riguarda appunto le politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti.

Ad essa è connessa la Missione 6, relativa alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina. La stessa missione interessa anche il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli ospedali di comunità, che miglioreranno in generale l'assistenza sanitaria, anche a vantaggio della popolazione anziana.

La criticità principale del disegno di legge è l'assenza di nuove risorse, aggiuntive rispetto a quelle esistenti. Per coprire i finanziamenti agli interventi previsti dalla delega si prendono, infatti, risorse economiche dai fondi già esistenti: il fondo per le non autosufficienze, il fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il fondo per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari.

Ai fondi esistenti, quindi, bisognerà aggiungerne nuovi, perché i fondi del PNRR sono temporanei e vanno sostituiti con risorse a regime. Quindi, è apprezzabile la volontà del Governo di ancorare la riforma del sistema di assistenza agli anziani alle risorse del PNRR. Ma i decreti delegati dovranno anche trovare le risorse ulteriori, per rendere strutturali queste riforme e accompagnare con fondi a regime queste norme assolutamente condivisibili.

Il Governo ha tempo fino al gennaio 2024 per trovare ulteriori risorse per una nuova riforma che riteniamo d'importanza vitale. Siamo sicuri che lo farà, anche perché accompagnare gli ultimi anni dei nostri anziani con tutele più puntuali ai non autosufficienti e agli anziani disabili significa creare una società più giusta.

La Commissione affari sociali, intanto, ha migliorato il testo del Governo con modifiche puntuali, proposte anche dall'ascolto dei tanti contributi ricevuti dagli esperti. I bisogni degli anziani, la valorizzazione del loro ruolo nelle famiglie e nella società sono al centro dei nostri pensieri e delle nostre politiche. Il grosso del lavoro è ora nelle mani del Governo, che dovrà riempire le deleghe anche sui punti più sensibili, così come evidenziati nel dibattito parlamentare.

Siamo certi che il Governo userà lo stesso ascolto che è stato dato in Senato agli apporti delle associazioni e delle persone che si occupano a tempo pieno di queste tematiche. Siamo convinti, quindi, che i decreti delegati saranno l'attuazione puntuale delle deleghe contenute nel disegno di legge, cui va il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo finalmente ad affrontare in quest'Aula un disegno di legge lungamente atteso, perché interessa oltre il 20 per cento della popolazione.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della voce, così almeno da permettere a tutti di fare il proprio intervento. Per stare bene e tranquilli c'è la *buvette* e così in Aula possiamo ascoltare i colleghi.

PIRRO *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente.

Questo disegno di legge interessa oltre il 20 per cento della popolazione, circa 14 milioni di cittadini. Dal secondo Dopoguerra ad oggi la popolazione anziana nel nostro Paese è raddoppiata, chiaro segnale del miglioramento della salute globale e dell'aumento della longevità.

Per questo, nel corso della scorsa legislatura, su iniziativa dell'allora vice presidente del Senato Paola Taverna, la collega Guidolin, io e altri colleghi avevamo partecipato all'intergruppo sulla longevità e

l'invecchiamento attivo, perché gli anziani nel nostro Paese sono sempre più attivi rispetto al passato e più operosi, sia in termini di impegno lavorativo, sia di partecipazione alle dinamiche sociali della collettività.

Anche in termini economici, parliamo di una popolazione che apporta un sostegno concreto e cruciale alle famiglie: 7,6 milioni di anziani erogano soldi a figli e nipoti e di questi 1,7 milioni lo fa regolarmente; 10 milioni di anziani si occupano dei propri nipoti e di questi quasi 4 milioni lo fa regolarmente. Tale cura parentale consente a molti genitori, in particolare alle donne, di restare nel mercato del lavoro senza subire decurtazioni di reddito, che purtroppo spesso è troppo basso per poter affrontare la spesa di una *baby-sitter* o di un nido, dove c'è il nido. Pensate che più del 60 per cento degli assegni erogati durante la pandemia per *babysitting* è andato a persone con età superiore a sessant'anni. Ripeto: superiore a sessant'anni. Circa 5 milioni di anziani si prendono cura di altri longevi, attivando così un virtuoso circolo di mutuo sostegno, anche generazionale, visto che i meno giovani si dedicano con costanza alle attività di volontariato.

È chiaro, dunque, che il contributo che gli anziani offrono in termini sia di spesa che di tempo costituisce un vero e proprio sistema di ammortizzatori sociali, alternativo in questo Paese. Questa considerevole fascia della popolazione è molto più solida e meno vulnerabile rispetto alle altre, anche durante drammatici momenti di crisi e lo abbiamo visto durante la pandemia. Di contro, però, il mercato non ha saputo rispondere adeguatamente ai cambiamenti intervenuti nello stile di vita degli *over* e si registra ancora una scarsità di beni e servizi inclusivi e innovativi orientati a questa fascia di popolazione.

Allora è evidente quanto fosse indispensabile che lo Stato mettesse finalmente mano a questo *dossier* e lo mettesse al centro della propria azione politica, assumendo un approccio diverso da quello tenuto finora. Dobbiamo accompagnare il graduale processo di allungamento dell'aspettativa di vita con un miglioramento della qualità della vita stessa. Per farlo è importante investire in prevenzione e in promozione e diffusione di stili di vita sani, facendo leva su qualità delle cure, alimentazione, invecchiamento attivo, sia fisico che mentale. Ma non avete voluto accogliere gli emendamenti che andavano in questa direzione. Questo è funzionale sia alla drastica riduzione delle malattie, legate alla fase più avanzata della vita, con conseguenti risparmi per il Servizio sanitario nazionale, sia alla maggiore partecipazione dei longevi alle dinamiche socio economiche. In questo contesto, una grande rilevanza assume il tema dell'abitare, nell'ottica innanzitutto di garantire agli anziani il principio dell'autodeterminazione e della libera scelta tra restare al proprio domicilio e scegliere una struttura assistita, ma anche della scelta di quale struttura scegliere e quale invece respingere.

In seconda battuta, si tratta di predisporre e favorire modelli che consentano di contrastare le principali problematiche a cui spesso vanno incontro le persone meno giovani: solitudini, difficoltà economica, assenza di rete di relazione e di protezione. È per questo che abbiamo proposto e ritroviamo in una parte di questo disegno di legge i cosiddetti sistemi giovevoli del *co-housing*, uno stile di vita collaborativo, un modello abitativo che tiene conto delle esigenze di autonomia, relazionalità e sostenibilità economica che caratterizzano la vita nella terza età.

Insomma, si tratta di rendere migliore la qualità di questa vita che è sempre più lunga e le prospettive a cui facciamo riferimento sono sia sociali che economiche.

Occorre valorizzare il contributo che gli anziani apportano alla nostra società ed è importante riconoscere e premiare il ruolo che svolgono per le famiglie e le comunità di appartenenza. Sarebbe stata auspicabile, infatti, una riforma della fiscalità che grava sugli anziani, le cui pensioni sono spesso molto basse. Ma addirittura è stata apportata una correzione a un ordine del giorno che invitava a valutare l'opportunità di, ma il tema fiscale neanche con questa formula è stato accolto dal Governo. C'è proprio una preclusione totale rispetto ai bisogni degli anziani.

L'assenza di politiche dedicate al tema crescente dell'invecchiamento della popolazione ha purtroppo determinato un'anticipazione del momento nel quale avviene la perdita di autonomia. E così accanto a questi anziani attivi che vogliamo valorizzare e sostenere ci sono circa 3 milioni di anziani che non sono autosufficienti, un milione circa preso in carico da servizi sanitari, 400.000 presi in carico da servizi sociali, ma quasi il 50 per cento non è preso in carico da nessuno se non dalle proprie famiglie,

che finiscono per ricorrere a volte a luoghi di cura extra-domestici. È doveroso invece emanciparci da questo approccio. L'obiettivo deve essere quello di un'assistenza domiciliare integrata. E in tale direzione sarebbe stato necessario un chiaro riferimento alla Missione 6 del PNRR, che individua nell'abitazione il primo luogo di cura con il potenziamento dei sistemi di teleassistenza e telemedicina e le case di comunità come punto unico di accesso nei percorsi di cura della non autosufficienza. Ma neanche questo è stato inserito in questo disegno di legge: c'era fretta di approvarlo e tante buone proposte non sono state prese in considerazione.

Manca anche, in questo testo, un chiaro inquadramento legislativo della figura del *caregiver*. Avete detto che arriverà in un secondo momento, intanto qui non c'è. Non c'è una riforma vera della figura dell'operatore socio sanitario (OSS), del suo ruolo e della sua formazione. Siamo dovuti intervenire con emendamenti anche per ribadire che gli anziani non autosufficienti sono dei malati, sono persone bisognose di cure indipendentemente dall'età e, come tali, devono essere assistiti dal Sistema sanitario nazionale, che è gratuito e universalistico. *(Applausi)*.

Non è chiaro, in questo disegno di legge, il mantenimento della titolarità sanitaria e della programmazione del finanziamento delle prestazioni socio sanitarie in ambito LEA. Come non si chiarisce come garantire l'esigibilità e l'aumento degli interventi sanitari e socio assistenziali a domicilio; parliamo di prestazioni erogate da infermieri, di prestazioni diagnostiche, riabilitative e assistenziali. Non sono state formalizzate come diritto esigibile sotto la titolarità del Servizio sanitario nazionale e con una sua compartecipazione finanziaria, con un contributo per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani non autosufficienti.

Insomma, manca tutta una parte che - secondo noi - era fondamentale per dare forza al secondo Capo di questo disegno di legge, perché sull'invecchiamento attivo e sulle politiche che vengono inserite nell'articolo 3 siamo tutti fondamentalmente d'accordo; lo abbiamo visto con il voto in quest'Aula, ma sugli altri non ci siamo proprio. Come potete pensare di garantire tutti questi servizi senza stanziare risorse? Il Fondo sanitario nazionale è calato al di sotto del 6,5 per cento, la quota ritenuta di sostenibilità e sussistenza dall'Organizzazione mondiale della sanità. Dove vogliamo andare senza soldi?

È vero: abbiamo inserito dei piccoli punti fermi, come la conferma del diritto delle cure palliative e anche la regia unica per coordinare tutte le prestazioni e gli interventi stabiliti nel Piano assistenziale individualizzato (PAI). Sono piccoli risultati che semplificano la vita ai soggetti più fragili.

Con queste considerazioni in parte positive e in parte e negative e augurandoci, senza però farci troppe illusioni, che ci sia una maggiore interlocuzione in sede di stesura dei decreti attuativi, annuncio il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

CANTU' *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in votazione è in continuità con il pensiero ormai prevalente introdotto oltre vent'anni fa dalla Commissione europea, che prevede che l'invecchiamento attivo possa considerarsi una risorsa anziché un costo secco, imparando a trarre valore da ciò che oggi è solo una voce di spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Dobbiamo lavorarci per raggiungere lo scopo. L'argomento è anche sotto la lente dell'Organizzazione mondiale della sanità, in ragione e per l'effetto delle implicazioni mediche e sanitarie dell'età avanzata e dell'allungamento della vita.

L'articolato va oltre rispetto a logiche di mera protezione e tutela dell'invecchiamento, cercando di incidere sistematicamente, con politiche di ricoinvolgimento attivo, allo scopo di ottimizzare le opportunità per la salute delle persone anziane e nel contempo di favorire la relazione intergenerazionale accuditiva, formativa, di trasferimento di saperi e di contrasto della solitudine, dell'isolamento e dell'abbandono, migliorando non solo quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente i loro anni di vita.

Nell'evoluzione del modello abbiamo inteso proporre alcuni emendamenti che ne attualizzino migliorativamente il percorso, sia sul versante della sicurezza e dell'integrità psicofisica, che del potenziamento della domiciliarità e del rafforzamento della rete di protezione, nel segno della

transizione dal paradigma dell'anzianità intesa come peso sociale e sanitario, a quello della valorizzazione sociale, educativa, formativa e culturale dell'età anziana. In questa direzione, nel passaggio dalla cura della malattia alla gestione e cura della persona malata, dunque in un più ampio orizzonte solidaristico e aperto al confronto intergenerazionale, non si può che insistere sul primato della valorizzazione delle opportunità e delle risorse che gli anziani possono offrire al contesto sociale avanzato, prima ancora che interrogarsi sui bisogni che essi esprimono.

Se questo vale in generale, soprattutto per i tantissimi anziani ancora autosufficienti, per i non autosufficienti non si può che insistere sulla necessità di un atteggiamento accogliente e capacitante, orientato alla prevalenza dei valori di solidarietà, di prossimità, di cura e di accoglienza degli svantaggiati, con nuove regole di ingaggio degli erogatori nei processi di cura e terapia. Ciò a garanzia di piena attuazione dei nuovi livelli essenziali geriatrici sanitari e socio sanitari, secondo principi di maggiore tempestività e di più intensa umanizzazione nell'appropriata presa in carico, includendo l'intera filiera fino alla terapia del dolore, con sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo di tutte le strutture socio sanitarie e assistenziali, agendo anche su strumenti di vigilanza e autocontrollo per incentivare responsabilità, professionalità e merito.

La legge delega affida al Governo un compito sfidante in un auspicato orizzonte di nuovo umanesimo di cultura e tutela della senescenza mediante azioni e misure orientate alle esigenze degli anziani per aiutarli ad esprimere al meglio le loro capacità, per facilitare il loro inserimento nella vita attiva delle comunità di appartenenza e, soprattutto, per fare in modo che la loro dignità di persone sia sempre e comunque rispettata e valorizzata, non sottovalutando i processi psicologici, come lo stress o la depressione, e la loro influenza sulla risposta immunitaria dell'organismo anziano.

Resta però il dato di fatto che la *senectus*, pur non essendo una malattia in sé, comporta per gli anziani del mondo occidentale disturbi e patologie di notevole peso, come mostrano il *trend* statistico epidemiologico e l'andamento e l'impatto della relativa spesa sanitaria delle malattie geriatriche, soprattutto se neurodegenerative, peraltro di maggiore incidenza di genere. Un valore che di per sé andrebbe ulteriormente analizzato, discusso e approfondito per capirne le vere ragioni. Penso possa essere opportuna la creazione di un intergruppo che se ne occupi.

Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere convintamente e incondizionatamente favorevole. *(Applausi)*.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo ormai a conclusione di un lavoro che abbiamo affrontato con molto impegno e molto rigore.

L'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di persone di settantacinque anni d'età dove un tasso percentuale di *over* sessantacinque supera il 22 per cento della popolazione complessiva e dove gli ultraottantenni sono quasi sette su 100: conseguenza di una fatto molto positivo, e cioè, che l'aspettativa di vita media - per il nostro Paese ottantadue anni - è la più alta in Europa. Da qui la consapevolezza dell'importanza e della centralità di questo atto legislativo.

A questa consapevolezza unisco - non senza una punta di orgoglio - quella ulteriore di rappresentare oggi una cultura e una tradizione politica che ha trovato, soprattutto nelle donne, ma anche negli uomini, della forza politica a cui appartengo, interpreti tenaci e combattivi: la cultura del *welfare* pubblico, della cura, dell'assistenza, la promozione del diritto a un'esistenza dignitosa in ogni età della vita e in ogni condizione. Una cultura che ha radici e trae alimento dalla Costituzione italiana.

È molto importante, dunque, che si affronti finalmente e si deliberi, anche in attuazione del PNRR, un provvedimento organico, che questo Paese attende da vent'anni, e che in questo ventennio ha trovato persone generose e lungimiranti, perché bisogna sapere comprendere qual è la società che sta venendo avanti. Persone che si sono battute per una legislazione adeguata per le persone anziane e per gli anziani non autosufficienti.

Voglio solo fare un cenno a proposte di legge di iniziativa popolare promosse dai sindacati in modo unitario, dalla Caritas, da altri soggetti; e poi le iniziative parlamentari: solo nel 2008, sotto il Governo Prodi (ministra Turco), è stato avviato in modo sperimentale il Fondo nazionale per la non

autosufficienza, con il relativo Piano nazionale che è diventato, nel corso degli anni, un fondo strutturale con una dotazione di 600 milioni e che, grazie all'incremento attuato nella legge di bilancio, arriverà nel 2025 a regime a un 1,2 miliardi.

Ricordo anche quanto sia stato importante avere combattuto da questa parte politica e avere scritto finalmente i primi LEPS per la presa in carico delle persone non autosufficienti. Mi riferisco all'articolo 1 (dal comma 159 al comma 171), in cui prevediamo i LEPS per incrementare i servizi per la domiciliarità, la residenzialità, per investire sulla formazione del lavoro di cura, promuovere la regolarità del lavoro di cura medesimo.

I LEPS contenuti nella legge di bilancio sono stati tradotti nel nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, condiviso con Regioni e Comuni, e voglio ricordare il lavoro del ministro Speranza con il decreto ministeriale n. 77 del 2022 sulla medicina di comunità.

Nella precedente legislatura, con un prezioso lavoro di confronto e di collaborazione tra Ministeri, attori sociali, come la rete per la nuova autosufficienza, si è pervenuti a predisporre il testo di legge di sintesi che è stato poi varato dal Governo Draghi il 10 ottobre 2022.

La vita delle persone anziane merita rispetto, ed è davvero apprezzabile, da questo punto di vista, che tanta parte del testo in esame raccolga e riconosca l'elaborazione sviluppata dal Governo precedente. *(Applausi)*.

La pandemia ha imposto a tutte le forze politiche di affrontare i problemi strutturali dell'assistenza agli anziani, in termini di qualità, di efficacia, di sicurezza, di qualità del lavoro e disponibilità dei professionisti; ma quella stessa tragica pagina della storia, della cronaca recente del nostro Paese ci impone anche di promuovere e rafforzare una cultura rispettosa delle persone anziane e della vecchiaia. Una parola che abbiamo rimosso perché abbiamo paura dell'anzianità, e che un tempo, invece, era una parola nobile, che ci parlava della nobiltà delle donne e degli uomini. *(Applausi)*.

Dobbiamo contrastare pregiudizi e luoghi comuni. A forza di drammatizzare l'invecchiamento del nostro Paese, che invece è una grande conquista dell'umanità e della scienza, abbiamo finito sempre più con il parlare solo di politiche previdenziali (non che siano irrilevanti, ma non è solo questo), di conti, e c'è chi ha persino approfittato per avvalorare la tesi della insostenibilità del Servizio sanitario e del *welfare* pubblico. Invece la politica è fatta di scelte, di scelte coraggiose e lungimiranti. Sono già state citate proprio questa mattina le parole di Papa Francesco circa la cultura del profitto che ci fa apparire i vecchi come una zavorra. Ma voglio citare anche il suo invito a ricordarci che una civiltà si giudica da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune.

Dentro questo disegno di legge, come ho detto, ritroviamo larghissima parte dell'elaborazione di un nuovo pensiero e di un nuovo punto di vista sugli anziani e sulla vecchiaia. Ma dentro a questo disegno di legge delega c'erano e restano alcuni punti critici e nodi da risolvere: la revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore. Dio sa quanto è importante fissare e rivedere questi criteri minimi: anche questo ce lo ha insegnato il Covid. *(Applausi)*.

C'è poi il tema dei *caregiver*. Comprendiamo che ci sarà un provvedimento su questo, e tuttavia qualche segnale si poteva dare, almeno dal punto di vista delle tutele in ambito previdenziale e assicurativo. L'introduzione della prestazione universale graduale: questo davvero preoccupa, perché si tratta di una norma di delega che prevede la riforma dell'indennità di accompagnamento senza però entrare nel merito e che non indica criteri chiari che definiscano l'esito della riforma stessa. Lasciare al Governo una delega in bianco su questo è davvero non condivisibile. *(Applausi)*. Anche a tale proposito abbiamo fatto proposte, presentato emendamenti e chiesto chiarimenti, ma non sono arrivati segnali.

Quando parliamo di questa prestazione, parliamo di un unico diritto universale che esiste e che in questo momento non ha visto registrare alternative credibili e verificabili. E poi c'è un riferimento all'autonomia differenziata che non ci troverà mai d'accordo. Anche su questo, abbiate il coraggio di guardare davvero a quello che il Covid ci ha insegnato, alle disparità dei territori, a come i nostri anziani hanno patito in modo tremendo e tragico, alla differenza nell'aspettativa di vita, alla qualità della vita, a quell'invecchiamento attivo che tanti si possono permettere e tanti altri non si possono

permettere. Questo per noi è davvero inaccettabile. *(Applausi)*.
Infine, il finanziamento del sistema è il punto critico più preoccupante. So che lei, signora Vice ministro, lo ha anche sottolineato. Ma noi anche su questo ci aspettavamo indicazioni, qualche risposta, un segnale. In un certo senso, è come se fosse stata consegnata a questo Governo una meravigliosa automobile, a cui però per ora non si vede nessuno che voglia mettere la benzina.
Per queste ragioni, il Gruppo Partito Democratico, che ho l'onore di rappresentare, ha deciso di astenersi. Abbiamo dato una grandissima disponibilità, consapevoli del fatto che gli impegni che questo Paese si è preso in sede internazionale - mi riferisco al PNRR - riguardano tutti; è una responsabilità che riguarda tutti. Abbiamo quindi davvero lavorato con molta disponibilità.
Voglio chiudere con una citazione. «La pandemia è un portale».
Un'attivista indiana dei diritti umani, Arundhati Roy, ha scritto nel 2020 sul «Financial Times» un pezzo che considero davvero molto bello. Storicamente le pandemie hanno forzato gli uomini a rompere con il passato e a immaginare un nuovo mondo. Questa volta non è diverso. È un portale, un passaggio da un mondo a quello successivo. Possiamo scegliere di attraversarlo, trascinandoci le carcasse dei nostri pregiudizi e del nostro odio, la nostra avarizia, i nostri dati bancari e gli ideali ormai morti, i fiumi e i cieli inquinati. Oppure possiamo attraversarlo alleggeriti, pronti a immaginare un nuovo mondo e a combattere per esso.
Il mondo nuovo che dobbiamo impegnarci a immaginare, per il quale il Partito Democratico combatterà, è anche quello che è capace di garantire agli anziani una vita degna di essere vissuta fino alla fine, possibilmente nei luoghi a loro cari e in mezzo alle persone con cui hanno sempre avuto relazioni, sentendosi parte della comunità, alla quale possono spesso ancora contribuire. La legge delega sugli anziani, in particolare non autosufficienti, può essere uno strumento importante, ma molto dipende da come verrà data attuazione ai principi di delega, dalle risorse che saranno messe a disposizione, dalla capacità di dare valore al lavoro di cura, dall'impegno a garantire la qualità dell'assistenza e il rispetto dei LEA che la legge di bilancio ha chiaramente individuato. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
ZULLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZULLO *(FdI)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori Ministri e Vice Ministro, tutti noi credo abbiamo amato e portato nel cuore Mister Volare, Domenico Modugno. Con la sua canzone «Il vecchietto dove lo metto» scuoteva le coscienze, affinché l'anziano non fosse considerato un oggetto da sistemare. Non siamo certo all'anno zero; molto si è fatto sul piano dell'assistenza e del prendersi cura dell'anziano, con la legge n. 328 del 2000 e l'integrazione socio sanitaria introdotta dal decreto Bindi nel 1999.
Ma io vorrei veramente - è un desiderio forte - che questa Assemblea prendesse coscienza del grande pregio di questa legge delega, che è il passaggio dall'intervento assistenziale e dal prendersi cura all'impegnare il Governo Meloni a rendere l'anziano una risorsa. Una risorsa da impiegare nei gruppi di mutuo aiuto, come custode di valori, di esperienze e di contenuti culturali da trasfondere alle generazioni future. L'anziano come possessore di abilità da sostenere e impiegare nel reinserimento sociale e, per quanto possibile, anche nel reinserimento lavorativo, nel volontariato sociale e nei servizi civici.
Questa legge si fonda su tre pilastri fondamentali: l'organizzazione, l'invecchiamento attivo e l'integrazione socio sanitaria.
L'organizzazione si fonda sull'istituzione dello Sna e si articola a livello centrale nel Cipa, che è un Comitato interministeriale, proprio perché in questa materia devono entrare le competenze di più Ministeri, ed è l'organo di governo del sistema, con compiti di pianificazione e di monitoraggio, per dispiegarsi a livello regionale e a livello locale sugli ATS, che, attraverso il punto unico di accesso, assumono in carico la persona anziana e la sua famiglia.
Il modello di assunzione in carico della persona anziana poggia su un altro pilastro essenziale: l'integrazione socio sanitaria, indispensabile per assicurare prestazioni di assistenza sanitaria integrata

con interventi di protezione sociale, secondo una strategia di approccio alla persona che attribuisce il risultato della malattia, così come della salute, all'interazione intricata e variabile di fattori biologici, psicologici e sociali.

Un approccio alla persona di tipo bio-psico-sociale, la cui sintesi è nel piano individualizzato di assistenza redatto a seguito di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, da attuarsi all'interno di una rete di servizi e strutture in grado di assicurare la presa in carico globale e a lungo termine della persona anziana, privilegiando come luogo di cura e assistenza il domicilio.

L'invecchiamento attivo è l'altro pilastro della legge delega. Dobbiamo invecchiare nell'autosufficienza, perché preservare l'autosufficienza nella persona non significa solo ridurre costi sociali, come invalidità, accompagnamento e *caregiver*, ma anche costi sanitari.

Preservare l'autosufficienza significa anche sostenere il benessere delle famiglie ed elevare i principi etici e morali della nostra società. Il sostegno all'invecchiamento attivo passa attraverso il controllo dei determinanti della salute, che attengono a fattori intrinseci in una persona, ma anche a fattori estrinseci, quali l'istruzione e la socializzazione.

Non si tratta, quindi, solo di interventi sanitari e di prevenzione primaria e vaccinale, di diagnosi precoce di malattie croniche degenerative, di corretta *compliance* farmacologica, ma anche di interventi che incidono sul comportamento, sui corretti stili di vita e sulla promozione della salute. Si tratta anche di fattori ereditari, genetici e psicologici, di fattori legati all'ambiente fisico e sociale di vita e anche a fattori economici.

Abbiamo lavorato intensamente in Commissione, sotto l'abile regia del presidente e relatore Zaffini, e ci siamo arricchiti molto nel confronto con il Governo, egregiamente rappresentato dal vice ministro Bellucci, con le personalità audite, ma anche con il lavoro congiunto con le altre Commissioni che sono intervenute e con i tecnici che lavorano nelle Commissioni e nei Ministeri. Non abbiamo compresso i tempi, ma siamo stati nei tempi. Interpretando il sentire di tutti i colleghi del Gruppo in Commissione, sento di esprimere gratitudine per quanto ci hanno dato.

Si è respirato in Commissione, ed in fondo anche in quest'Aula, un clima favorevole e collaborativo, con qualche distinguo riguardo alle risorse disponibili. Siamo legislatori e, con senso di responsabilità, noi per primi dobbiamo rispettare il vincolo di bilancio, introdotto di recente nella nostra Costituzione, e dobbiamo renderci conto che il tema delle risorse può diventare una litania per ogni nostro provvedimento, se non ci convinciamo che i bisogni delle persone sono infiniti e si evolvono, mentre le risorse sono finite e si involvono se non c'è crescita.

Sì, cari colleghi, le risorse saranno sempre più insufficienti e quindi dobbiamo convincerci che il tema delle risorse è legato anche alla crescita economica dello Stato, alla credibilità dei Governi che lo rappresentano, alla fiducia che i mercati nutrono nella stabilità economica finanziaria dello Stato. Oggi il Governo, con Giorgia Meloni, è credibile, rispettato a livello non solo europeo, ma anche internazionale.

Questo Governo dà fiducia ai mercati e abbiamo il dovere, tutti noi, di sostenere questa credibilità e questa fiducia. Se si bacchettano Letta e Bonaccini per aver tessuto le lodi di Giorgia Meloni, alla fine si procura un danno allo Stato che si riflette sulla nostra economia e, di conseguenza, si produce un danno alla nostra collettività e in ultimo ai nostri anziani.

Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che nei loro interventi hanno evidenziato una frenesia, anche positiva, di ritrovare nella legge la definizione di alcune materie: *caregiver*, RSA, tema fiscale. Però non siamo più in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita a settembre e c'è un Governo che ha vinto le elezioni e che ha tutto il diritto di governare e di imprimere la sua impronta, ai provvedimenti che produce.

Certo, occorre assicurare tutela alle minoranze, perché parte del confronto democratico; ma non si può pretendere che a scrivere il tutto possa essere una minoranza. Saremmo in una dittatura delle minoranze e non possiamo permettercelo. *(Applausi)*.

Non possiamo permettercelo perché anche questo tocca il tema delle risorse; tocca il tema delle risorse e della credibilità di quanto la politica possa essere unita.

Quando queste pretese sono accompagnate dal sostegno o dagli ammiccamenti a manifestazioni di

violenza gestuale e verbale contro il Governo, che non è il Governo della maggioranza, ma è il Governo dell'Italia, certamente non si fa e non si produce il bene del Paese e dei nostri anziani.

Quindi, calma; tutto quello che chiedete noi lo stiamo delegando, lo stiamo delegando al Governo e sicuramente il Governo si presenterà di fronte a noi con i decreti legislativi sui quali noi andremo ad esprimere un parere.

Il tema delle risorse passa anche attraverso l'appropriata organizzazione dei servizi; un'organizzazione dei servizi che deve avere i caratteri della flessibilità, in un armonioso rapporto tra Sna e Servizio sanitario nazionale. Più determiniamo prevenzione, promozione della salute e controllo dei determinanti della salute estrinseci alla persona, più produrremo invecchiamento attivo, più ridurremo costi sanitari e sociali e più felicità ci sarà nelle famiglie. E non si venga a dire del depauperamento del Fondo sanitario nazionale. Io credo che, se si è depauperato, ciò è avvenuto a causa, per merito o per colpa dei Governi che hanno preceduto l'attuale Governo Meloni. *(Applausi)*.

Il tema delle risorse passa anche attraverso il buon uso delle risorse, spesso impropriamente utilizzate per attrarre schiere di clienti, per trasformare i politici in uccelli migratori che passano da un campo all'altro, in funzione di una prebenda. Da pugliese vi raccomando di attenzionare quello che accade in Puglia con Emiliano: vi garantisco che è uno spettacolo osceno per la buona politica e non possiamo riprodurlo con questa legge delega. *(Commenti. Applausi)*.

Noi crediamo che questa sia una buona legge, che si ispira a principi di eticità, equità, universalità ed uguaglianza; disegna un modello organizzativo innovativo, ispirato ad efficienza, efficacia ed economicità del sistema. Pone al centro il rispetto della dignità della persona, che va oltre la cura e l'assistenza, per sconfinare nel vasto mondo della valorizzazione dell'autonomia delle potenzialità residue, intese queste non solo come abilità a svolgere gli atti quotidiani della vita, ma soprattutto come contenuti di sapere, di esperienze, di sensibilità culturali, di solidarietà e sussidiarietà ai quale attingere in un continuo e permanente arricchimento della società.

Per questo il nostro voto è favorevole, perché essere a favore di questa legge delega significa contribuire a favorire la crescita culturale e sociale della nostra collettività e ad elevare le nostre sensibilità verso coloro che mantengono vive e trasmettono nei passaggi intergenerazionali le nostre radici e la nostra identità.

Al Governo va la gratitudine per un impegno che ad oggi non è mai mancato. Sono e siamo certo certi che continueranno a mostrarlo nei prossimi decreti legislativi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, dobbiamo ripetere la votazione della proposta di coordinamento, che per un errore materiale è stata fatta per alzata di mano, anziché con scrutinio elettronico.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2), presentata dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel testo emendato, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 9 marzo 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,01)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (**555**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi »;

al secondo periodo, le parole: « e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede *» sono sostituite dalle seguenti: «* e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede *»*, *dopo le parole:* « n. 307, e, quanto » *è inserita la seguente:* « a » *e le parole:* « Fondo per le esigenze indifferibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « n. 99, *» sono sostituite dalle seguenti: «* , n. 99, *», dopo le parole: «* dei prezzi comunicati *» sono inserite le seguenti: «* dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale *» e le parole:* « sul proprio sito istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel proprio sito *internet* istituzionale »;

al secondo periodo, le parole: « lett. *l-bis)*, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera *l-bis)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis.* Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la

consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione »;
al comma 4:
i periodi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti: « In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto »;
al sesto periodo, dopo le parole: « comma 5, del » *sono inserite le seguenti:* « codice del consumo, di cui al »;
al comma 5, primo periodo, le parole: « di cui al comma 2 *» sono sostituite dalle seguenti: «* di cui ai commi 2 e 3 *» e le parole:* « all'implementazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « allo sviluppo »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-*bis.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
al comma 6, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « codice del consumo, di cui al »;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-*bis.* Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)* - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI" si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b)*, le parole:* « Il decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « *291*. Il decreto » *e le parole*: « nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a)*, le parole:* « sportelli o analoga denominazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « comunque denominati »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che » *sono sostituite dalle seguenti:* « della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che »;

al numero 2), le parole: « sono sottratti alla disciplina » *sono sostituite dalle seguenti:* « non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico »;

al numero 3), le parole: « non costituisca reato » *sono sostituite dalle seguenti:* « costituisca reato, » *e le parole:* « nel luogo » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il luogo »;

alla lettera c):

al capoverso 199-bis, *al primo periodo, dopo le parole:* « materie prime sui mercati internazionali » *sono inserite le seguenti:* « , anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, » *e, al secondo periodo, le parole:* « sulla filiera » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella filiera »;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« *199-septies*. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-*bis* a 199-*sexies*, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis.* Agli oneri di cui al comma 1, lettera *c)*, capoverso 199-*septies*, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy »*;

al comma 2, capoverso 4-bis*, terzo periodo, le parole:* « e maggiori oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « o maggiori oneri ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « del caro energia » *sono sostituite dalle seguenti:* « del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « e del Ministro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e con il Ministro » *e, al terzo periodo, la parola:* « previste » *è soppressa;*

al comma 3, la parola: « CO2 » *è sostituita dalla seguente:* « CO2 », *le parole:* « fondo ammortamento titoli di Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » *e dopo le parole:* « bilancio dello Stato » *sono inserite le seguenti:* « nell'anno 2023 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di bonus *carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-bis)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.

3-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinata allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
5-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 17, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura ».
7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
7-*bis.* Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dei buoni benzina» *fino a:* «ceduti» *con le seguenti*: «degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale offerti».

1.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: titoli per *inserire le seguenti:* «la ricarica di veicoli elettrici o per».

1.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In sede di accertamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti del rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, le Autorità di vigilanza verificano le violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, controllando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al comma 1-*bis*, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la

sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 600 nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima comunicazione al Portale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.»

1.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e condivisa tra i lavoratori dipendenti, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*d*-ter*)* le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, o per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta 2023.".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, nei limiti di 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 50 milioni dall'anno 2023.»

1.200

Lombardo

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Alla luce degli obblighi di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n.99, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010, e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013, ai fini della fruibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio Prezzi del competente Ministero, le Autorità di Vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.»

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 5-bis.

1.6

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

1.201

Lombardo

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, entro 90 giorni dalla conversione del presente decreto individua gli impianti di distribuzione carburante attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 150 giorni.»

1.202

Lombardo

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Sopprimere i commi da 2** a 5*-bis.

1.7

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2;

b) sopprimere i commi 3, 3-bis*, 4, 5, 6 e 7;*

c) al comma 7-bis*, sostituire le parole: «*dei prezzi medi di cui al comma 2» *con le seguenti: «*dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;

d) sopprimere il comma 7-ter.

1.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

- sopprimere il comma 3;

- al comma 3-bis*, primo periodo, sopprimere le parole:* «e delle medie dei prezzi pubblicate» *e le parole*: «dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché»*;*

- *sopprimere i commi 4, 5 e 7;*

- *al comma 7*-bis*, sopprimere le parole:* «medi di cui al comma 2».

1.9

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 7.

1.10

Patuanelli, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.

3. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero Industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.»;

b) sopprimere il comma 3-bis;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al precedente comma 3, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al portale dell'Osservatorio Prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.»;

d) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» *con le seguenti:* «di cui al comma 4»;

e) sopprimere i commi 6 e 7;

f) al comma 7-bis*, sostituire le parole:* "dei prezzi medi di cui al comma 2" *con le seguenti:* "dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato";

g) sopprimere il comma 7-ter.

1.203

Lombardo

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: «2. Entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, integrano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con un codice QR, scansionabile per mezzo di dispositivi portatili che consenta di accedere all'applicazione informatica di cui al comma 3-*bis*»

1.11

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome,».

Conseguentemente:

- sopprimere il comma 3;

- al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.12

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «calcola la media aritmetica,» *fino alla fine del primo periodo, con le seguenti:* «al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato.»;

b) sopprimere il comma 3;

c) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «prezzo medio di cui al comma 3» *con le seguenti:* «prezzo di cui al comma 2»;

d) *al comma 5, sostituire le parole:* «di cui ai commi 2 e 3» *con le seguenti:* «di cui al comma 2»;

e) al comma 7-bis*, sopprimere la seguente parola*: «medi».

1.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome» *fino alle parole:* «lungo la rete autostradale» *con le seguenti:* «su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 3;

- *al comma 3*-bis*, primo periodo, sopprimere le parole:* «e delle medie dei prezzi pubblicate» *e le parole:* «dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché»;

- *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

- *al comma 5, sostituire le parole:* «ai commi 2 e 3» *con le seguenti:* «al comma 2».

1.14

Nave, Naturale, Sabrina Licheri, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, su base regionale e delle province autonome,» *e sostituire le parole da*: «dagli esercenti l'attività» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale»;

b) sopprimere il comma 3;

c) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «al comma 3» *con le seguenti:* «al comma 2»;

d) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» *con le seguenti:* «di cui al comma 2».

1.15

Nave, Lopreiato, Sironi, Naturale, Bevilacqua

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale»;

2) sostituire il terzo periodo con il seguente: «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

1.16

Nave, Lopreiato, Sironi, Naturale, Bevilacqua

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b)sostituire il comma 3 con il seguente: «Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

c) *sopprimere il comma 3*-bis*;*

d) sopprimere il comma 7-bis*.*

1.17

Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» *con le seguenti: «*di cui al comma 2».

1.18

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «da adottare», *inserire le seguenti:* «previo parere della Conferenza Unificata».

1.19

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

1.20

Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 7.

1.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.22

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.23

Sironi, Lopreiato, Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Bevilacqua

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale e autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un *QR Code* fornito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile, l'accesso al sito istituzionale dell'Osservatorio prezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2.»

1.24

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un *QRcode* di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del *QRcode*.»

1.25

Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1.26

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «da euro 200» *fino alle parole:* «da uno a trenta giorni» *con le seguenti*: «da euro 200 a euro 800. Può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni, all'impianto che omette di comunicare i prezzi dei carburanti per quattro volte nell'arco di sessanta giorni.»

G1.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il mercato della distribuzione e della vendita al dettaglio di carburanti, che gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e ingloba circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali, presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;

il progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore, le cui ragioni sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata e inefficiente, oltreché insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, il dilagare di

comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti;

negli ultimi anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta ed un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500.000 litri l'anno, ed un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita: si è infatti stimato che circa 7.000/8.000 impianti andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che, invece, restano aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica;

dai dati forniti dalle associazioni di settore si evince inoltre come, in questo settore, sia molto diffusa l'illegalità fiscale: il 30 per cento del venduto sfuggirebbe all'imposizione fiscale per un valore stimato di circa 10-12 miliardi di euro di mancato introito per lo Stato. Il traffico illecito di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa. Anche per quanto attiene alla regolarità contrattuale, si evidenziano comportamenti anti-concorrenziali, violazioni della normativa sul lavoro e pratiche di «caporalato petrolifero», il ricorrente ricorso ad una contrattualistica fuori dalla normativa obbligatoria di settore e la precarizzazione e dequalificazione degli operatori;

rafforzare il contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, prevenire le frodi IVA, favorire l'uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, introdurre automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore, sono tutte possibili azioni, già individuate, che dovrebbero essere messe in campo all'interno di una misura organica di razionalizzazione ed efficientamento del settore;

a fronte di quanto esposto finora, il provvedimento all'esame si rivela quindi inefficace e potrebbe persino risultare dannoso, mentre sarebbe stato molto più opportuno contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti assumendo le opportune iniziative per riportare il necessario recupero di efficienza, produttività e, quindi, sostenibilità economica agli operatori tutelando così la trasparenza dei prezzi ed ottenendo quindi la necessaria concorrenza a beneficio dei consumatori,

impegna il Governo:

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a:

- prevedere un piano industriale che consenta la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa su sedimi stradali ed autostradali, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti e inefficienti, accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo loro smantellamento e favorendo, ove possibile, la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché l'ammodernamento della rete distributiva attraverso l'implementazione dei servizi alla mobilità elettrica anche nel rispetto degli obblighi e ai sensi della disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di infrastruttura per i combustibili alternativi o comunque a ridotto impatto ambientale;

- elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell'esercizio di impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da inosservanza delle norme ed altresì da ipotesi di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra i titolari degli impianti che sono altresì fornitori in regime di esclusiva e i gestori degli impianti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come previsto dall'attuale disciplina di settore, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle gestioni, nel caso anche di inosservanza della contrattazione;

- rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative legislative, all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA, prevedendo il divieto dell'utilizzo delle «lettere di intento», l'estensione di misure di potestà investigativa e mediante uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, ed introducendo altresì automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.

G1.2

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il provvedimento contiene misure finalizzate a contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici;

l'articolo 1 proroga a tutto il 2023 il *bonus* carburante del valore di 200 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in forma di buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati;

l'articolo 1-*bis* introduce agevolazioni in materia di accisa sul carburante al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici;

l'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti, previsto dai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, con lo scopo di modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto nonché accelerare i termini per l'emanazione introducendo la media bimestrale;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, soprattutto a seguito della mancata proroga della riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade ove hanno raggiunto nelle scorse settimane quasi i 2,50 euro al litro;

tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

considerato che:

le misure introdotte, seppure finalizzate a contrastare i rincari energetici, sono rivolte ad una platea definita di soggetti mentre sarebbe opportuno estendere le agevolazioni, in particolare la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante, alla generalità dei consumatori, anche in un'ottica di progressiva riduzione del prelievo fiscale e abbassamento del prezzo finale;

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cd. "accisa mobile"), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, deve essere in ogni caso preservata la possibilità per il Governo di intervenire anche con una cadenza inferiore al bimestre come avvenuto nel corso dell'anno 2021, ove per ben sette volte si è fatto ricorso al decreto ministeriale (con una cadenza addirittura inferiore al mese);

in attesa di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico dei consumatori finali nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria, si rende opportuna l'istituzione di un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale a tale finalità, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore, una quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

al fine di perseguire una maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe altresì opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori che hanno realizzato maggiori profitti nell'ultimo biennio rispetto alla media degli anni precedenti,

impegna il Governo:

ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, come da ultimo disposta con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, valutando l'opportunità di provvedere alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei settori con un indice di redditività maggiore nell'ultimo biennio rispetto alla media delle annualità precedenti;

a provvedere al coordinamento normativo delle disposizioni di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, al fine di chiarire che il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cd. "accisa mobile"), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, possa essere attivato anche con una cadenza inferiore al bimestre, come avvenuto nel corso dell'anno 2021 in applicazione del comma 8 dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

a valutare, in modifica dei parametri di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med) ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato;

a introdurre un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale, in apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni nel settore della produzione e commercio del carburante, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore non impiegata per le finalità di cui alla legge 244/2007 (commi 290 e ss.), attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

a monitorare l'impatto della disposizione relativa agli obblighi di pubblicazione da parte degli esercenti del prezzo medio regionale al fine di assicurare la concorrenza nel mercato e tutelare l'interesse dei consumatori.

G1.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «*necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi*»;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non distingue le responsabilità dell'esercente, che deve solo utilizzare correttamente le attrezzature necessarie ad assolvere alle prescrizioni della norma, da quelle del titolare del punto vendita, che è il soggetto obbligato a fornire e installare le suddette attrezzature,

impegna il Governo:

a distinguere, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, le responsabilità gravanti sull'esercente e sul proprietario dell'impianto di distribuzione, stabilendo altresì l'obbligo per il proprietario dell'impianto di adeguare, entro un determinato lasso di tempo, le attrezzature fornite all'esercente, affinché la comunicazione del prezzo all'Osservatorio ministeriale avvenga in modo elettronico e automatizzato.

G1.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «*rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori*»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «*necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi*»;

in particolare, il comma 3 stabilisce che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, espongano, con adeguata evidenza, cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento, mentre il comma 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non chiarisce se il «fatturato» dell'esercente debba essere calcolato, così come disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dal momento che se così non fosse il fatturato del gestore

risulterebbe sovrastimato a causa del notevole peso del carico fiscale imposto sui carburanti,

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che il fatturato dell'esercente indicato all'articolo 1, comma 4 sia calcolato al netto del prezzo corrisposto al fornitore in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

G1.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «*rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori*»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «*necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi*»;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è

consumata, non specifica che l'eventuale accertamento della violazione debba essere contestuale all'ispezione e, di conseguenza, da quel momento decorrano i sessanta giorni per l'eventuale recidiva;

tale mancata specificazione potrebbe determinare la contestazione di una violazione antecedente alla data in cui avviene l'ispezione, così paradossalmente aprendo alla possibilità di sanzionare in un unico momento il primo accertamento e la recidiva,

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che l'accertamento della violazione in tema generale di esposizione dei prezzi debba essere sempre contestuale all'ispezione e che solo da quel momento decorra il termine dei 60 giorni previsto per la recidiva.

G1.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «*rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori*»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «*necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi*»;

l'articolo 1, comma 5-*bis*, introdotto da un emendamento approvato dalla commissione in sede referente, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati esistenti presso relativamente al settore della distribuzione dei carburanti (l'Anagrafe impianti, con dati sugli impianti autorizzati e l'Osservatorio prezzi che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori); nelle more della piena interoperabilità tra dette banche date, si dispone che ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale sia comunicato all'Osservatorio prezzi;

viene, pertanto, risolto il piano della «interoperabilità» ma appare necessario dare conseguenza all'allineamento tra le banche dati, prevedendo che siano individuati e segnalati, per le conseguenti sanzioni, alle Autorità di vigilanza gli impianti presenti nell'anagrafe in possesso della Pubblica amministrazione e non iscritti all'Osservatorio prezzi,

impegna il Governo:

a utilizzare i dati dell'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017 n. 124, ai fini dell'individuazione degli impianti di distribuzione carburanti non registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e della relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.

1.0.1

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 17 marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applica per il periodo dal 17 marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3) usati

come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a)*, e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b)*, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1.2 del presente decreto;

b) quanto a 120 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.2.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, è destinato in misura massima pari a 3.000 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1.1.

10. La quota di gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, conseguita per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e non utilizzata per le finalità di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono iscritte al Fondo di cui al presente comma le eventuali maggiori entrate di natura tributaria derivanti da disposizioni vigenti, nella misura pari ad almeno il 5 per cento del relativo ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'estensione delle riduzioni delle aliquote di cui all'articolo 1.1, anche per periodi successivi al 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui al precedente comma e fino ad esaurimento delle stesse. L'estensione delle riduzioni di cui al presente comma può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.0.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come

carburante, di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a)*, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a)*.

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.»

1.0.200

Lombardo

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

1.0.3

Nave, Lopreiato, Sironi, Naturale, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, fino al 31 dicembre 2023, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.0.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

1.0.201

Lombardo

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.1

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 1.»

1.0.5

Sironi, Lopreiato, Nave, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.1.

(Agevolazioni su componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 1.1.

(Agevolazioni su componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.»

1.0.202

Lombardo

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1.1

(Agevolazioni su componente AdBlue*)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, al componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.»

ARTICOLI 1-*BIS* E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione « euro VI » si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 290, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 291 è sostituito dal seguente:

« *291*. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

G2.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, è ai massimi da decenni, l'economia rallenta, si

allargano le diseguaglianze, perché l'inflazione colpisce le spese incomprimibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

dal momento che, come ha ricordato il presidente dell'Istat, i carburanti hanno sull'inflazione un effetto «diretto» e uno «indiretto» dovuto ai trasporti e all'intermediazione, se il loro prezzo non dovesse diminuire la stima sull'inflazione per il 2023 potrebbe essere superata al rialzo con effetti soprattutto sulle famiglie meno abbienti che già nel 2022 hanno dovuto spendere cento euro in più per acquistare pane, pasta e farina oltre a far fronte agli eccezionali rincari delle bollette;

a fronte di questi andamenti, il provvedimento all'esame si rivela inefficace e potrebbe persino risultare dannoso poiché, come ha sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la diffusione del prezzo medio «*rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori*»;

è necessario, invece, un intervento incisivo volto a contenere i prezzi dei carburanti come fatto nella precedente legislatura dal Governo Draghi,

impegna il Governo:

a intervenire con urgenza per ripristinare la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ai carburanti.

2.0.1

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

1. Nelle more di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico degli utenti finali, al fine di assicurare la progressiva riduzione delle aliquote di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo opera limitatamente alle categorie di prodotti di seguito indicate:

a) benzina;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;

d) gas naturale usato per autotrazione.

3. Nel Fondo confluiscono:

a) l'eventuale maggior gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza delle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, conseguito in relazione a versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ove non impiegato per le finalità di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) una quota pari al 10 per cento del maggior gettito a titolo d'imposta sui redditi a carico dei soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva del carburante per autotrazione, ivi compresi i soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato dei soggetti di cui alla precedente lettera, conseguiti a fronte di situazioni di eccezionale incremento del costo dei prodotti energetici e

delle materie prime sui mercati internazionali;

c) una quota pari al 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni amministrative accertate a carico delle imprese di cui alla lettera *b)*, a seguito della violazione di obblighi fiscali di natura dichiarativa o di versamento;

d) economie sulle autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)*;

e) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2023;

f) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

4. Ai fini dell'istituzione del Fondo e della conseguente determinazione della dotazione iniziale per l'anno 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede a una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito delle entrate di cui al comma 3 e alla successiva assegnazione al Fondo. Il Ministero provvede, ove possibile, alla ricognizione delle risorse e al conseguente riversamento al Fondo con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di provvedere con cadenza diversa ove ne ricorrano i presupposti ovvero sussista la necessità e l'urgenza di fronteggiare situazioni di eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ai fini della determinazione della quota di maggior gettito di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, il Ministero tiene conto dello scostamento tra il valore del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento, sulla media del periodo, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, e Nota di aggiornamento, ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (*Platt's CIF Med*), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

5. Nei limiti delle risorse determinate ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'entità delle riduzioni delle aliquote di accisa e il periodo di applicazione. La misura delle aliquote non può in ogni caso essere inferiore al limite stabilito dalle aliquote minime unionali di cui alla direttiva 2003/96/CE, del 27 gennaio 2003.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministero adotta le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali si prevede la riduzione dell'aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

7. La riduzione delle aliquote di accisa di cui al presente articolo può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trova applicazione l'articolo 1-*bis*, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. »;

b) al comma 199:

1) al primo periodo, le parole: « si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza, »;

2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: « Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione. »;

c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

« *199-bis.* Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-*bis* partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-*bis* a 199-*quinquies* sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.

21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. ».
199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-*bis* a 199-*sexies*, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ».
1-*bis.* Agli oneri di cui al comma 1, lettera *c)*, capoverso 199-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« *4-bis*. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
EMENDAMENTI
3.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole*:« con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
3.2
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua
Respinto
Al comma 1, lettera c), *capoverso* «199-*quater*», *sostituire le parole*: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la seguente*: «invita».
3.3
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Id. em. 3.2
Al comma 1, lettera c), *capoverso «199*-quater», *sostituire le parole*: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la seguente*: «invita».
3.200
Lombardo
Id. em. 3.2
Al comma 1, lettera c), capoverso «*199*-quater»*, sostituire le parole*: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la parola*: «invita».
3.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera c), *capoverso «199*-quinquies», *sostituire le parole:* «il Garante riferisce gli esiti delle attività»*, con le seguenti:* «il Garante provvede a segnalare il caso e informare l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e riferisce gli esiti delle attività.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario.

EMENDAMENTI

4.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti*: «200 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

al primo periodo dopo la parola: «abbonamenti» *aggiungere la seguente*: «annuali»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» *con le seguenti:* «120 euro»;

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.2

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Lopreiato, Sironi, Bevilacqua

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» *con le seguenti:* «200 euro»;

3) al terzo periodo, sostituire le parole: «20.000 euro» *con le seguenti:* «35.000 euro»;

b) al comma 2, dopo le parole: «emissione dello stesso» *inserire le seguenti:* «, dando la priorità ai cittadini il cui reddito complessivo nel 2022 non abbia superato i 20.000 euro,»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

4.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» *con le seguenti*: «120 euro»;

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti*: «200 milioni» *e al terzo periodo sostituire le parole* «non superiore a 20.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 35.000 euro».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:* «20.000» euro *con le seguenti:* «35.000 euro»;

- *al comma 3:*

sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti*: «180 milioni»;

dopo le parole: «si provvede» *aggiungere le seguenti:* «quanto a 100 milioni»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo i di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'importo di 60 euro» *con le seguenti:* «il 30 per cento del costo dell'abbonamento fino a un massimo di 150 euro».

4.200

Lombardo

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» *con le seguenti:* «150 euro» *e, al terzo periodo, sostituire le parole:* «reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» *con le seguenti:* «reddito complessivo non superiore a 40.000 euro».

4.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli abbonamenti mensili o plurimensili e di 150 euro per gli abbonamenti annuali».

4.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20.000 euro» *con le seguenti*: «35.000 euro».

4.9

Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziate per l'anno 2023, è destinata ai beneficiari residenti presso uno dei comuni classificati dall'ISTAT alla data del 1° gennaio 2023 nella Zone Altimetriche "Montagna Interna" e "Collina Interna".»

4.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per

l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

4.11

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

4.0.1

Sironi, Lopreiato, Nave, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto per i giovani)

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità attuative e le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).»

4.0.2

Sironi, Lopreiato, Nave, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Misure per il sostegno alla mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato «Programma sperimentale *Go green to work*», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 20 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

4.0.3

Sironi, Lopreiato, Nave, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di *mobility management*, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di *welfare* integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera *d-bis*), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente d'importo non superiore a euro 1000,00 nel periodo d'imposta."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.200

Lombardo

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Buono patente per trasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la parola «giovani» e le parole «di età compresa fra diciotto e trentacinque anni» sono soppresse.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Buono patente per trasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-*bis,* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «giovani» è soppressa;

b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.201

Lombardo

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(*Misure di sostegno ai servizi di trasporto pubblico, di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente*)

1. Al fine di compensare parzialmente i maggiori costi di acquisto del carburante, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Delle risorse di cui al comma 1, una somma pari a 220 milioni di euro è destinata alle attività di servizi di trasporto pubblico e una somma pari a 30 milioni di euro alle attività di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto e i beneficiari del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.202

Lombardo

Improcedibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(*Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218*)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è

aggiunto in fine il seguente numero:

"*4*-bis*)* imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni contabili)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (**506**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI E SISTEMA DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERMINISTERIALE

Art. 1.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) »: i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », e con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera *h),* numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

b) « ambiti territoriali sociali (ATS) »: i soggetti giuridici di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

c) « punti unici di accesso (PUA) »: i servizi integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) « progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) »: i progetti individuali predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) « livelli essenziali di assistenza (LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale;

f) « caregiver familiari »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1 (testo corretto)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Improcedibile

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «e fatto salvo» *fino a:* «legge 22 dicembre 2022, n. 197».

1.3

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «nell'ambito dei servizi sociali» *inserire le seguenti:* «, comprensivi di quelli erogati dalle RSA,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.7

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con le seguenti:*

«*d)* «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'*équipe* multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione giuridica, fermo restante quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;

d-bis*)* «progetto di vita individuale per le persone con disabilità»: il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, etc. secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter*)* «*budget* di cura e assistenza»: strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale piano di sostegno assistenziale;

d-quater*)* «*budget* del Progetto individuale di vita»: insieme di risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto individuale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227 e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;»

1.300

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) *"caregiver* familiare": la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-*bis*, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

1.200

Ternullo

Improcedibile

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) «centri di aggregazione sociale per anziani autosufficienti»: le strutture polivalenti di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane autosufficienti di cui promuovono:

1) la presenza attiva sul territorio, la valorizzazione delle proprie capacità e delle funzioni motorie, cognitive e creative e l'indispensabile scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

2) le relazioni interpersonali tra gli anziani stessi e tra questi ed i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio in un'ottica intergenerazionale ed interculturale.

I centri di aggregazione sociale per anziani autosufficienti sono gestiti, su base volontaria, da Associazioni di Promozione Sociale (APS) idonee alla loro gestione e da considerare a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore.».

1.17

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.18

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*) budget* di cura e assistenza: lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle

prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.»

G1.200

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Accolto come raccomandazione

Il Senato

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 titolato " Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premesso che:

il progressivo invecchiamento della popolazione comporta una ridistribuzione demografica senza precedenti, l'Italia si caratterizza per avere una popolazione mediamente molto longeva (81 anni gli uomini e 85 le donne) e con una quota di over 65 tra le più alte al mondo: nel 2018 erano 13,6 milioni (22,8% del totale), in aumento dell'11% dal 2012. Sono previsti crescere ininterrottamente fino al 2047, quando saranno quasi 20 milioni (34%). Nel 2018 l'indice di vecchiaia ha raggiunto il suo massimo storico di 173,1: ogni 100 giovani ci sono dunque 173 anziani; erano 130 nel 2000 e 58 nel 1980. L'indice di dipendenza degli anziani ha raggiunto il 35,7%, ciò significa che in Italia ogni 3 persone attive vi è un over 65. Si tratta del valore più elevato in Europa (31%) e il secondo al mondo dopo il Giappone (46%);

parallelamente all'aumentata aspettativa di vita, si è verificata una transizione epidemiologica nella patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti le malattie infettive e carenziali, si è passati a una preponderanza di quelle cronicodegenerative, di conseguenza nei paesi più ricchi, il maggior carico di malattia, misurato in anni di vita aggiustati per disabilità è attribuibile alle patologie cardio e cerebrovascolari e ai disturbi neuropsichiatrici, tra cui la depressione, la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. Tanto nei paesi in via di sviluppo che in quelli a più alto reddito, si prevede che il numero di soggetti con disabilità, derivante principalmente dalle malattie non trasmissibili, aumenterà proporzionalmente alla crescita della popolazione, con una più alta percentuale proprio nelle classi di età più avanzata;

con l'aumento dell'aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e non attiva, tenderà ad aumentare anche l'onere socioeconomico correlato alla cura, all'assistenza e alle spese previdenziali destinate agli anziani, causando il cosiddetto longevity shock, recentemente sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale;

è inoltre evidente che la doppia transizione, epidemiologica e demografica, incrementerà inevitabilmente l'incidenza di numerose patologie neurodegenerative che si caratterizzano per il deficit cognitivo associato all'età, prima tra tutte la malattia di Alzheimer, come ha evidenziato il Progetto IPREA (Italian PRoject on the Epidemiology of Alzheimer's disease);

ad agosto 2020 l'Assemblea Mondiale della Sanità (World Health Assembly) dell'Orgaizzaione Mondiale della Sanità ha lanciato il Decennio dell'invecchiamento in salute 2020-2030 (Decade of Healthy Ageing 2020-2030) all'interno del quale ci si propone di migliorare la vita delle persone anziane mettendo in campo politiche coordinate in quattro direzioni: cambiare il modo in cui pensiamo all'invecchiamento; sviluppare comunità in modi che promuovano le capacità di autonomia delle persone anziane; fornire assistenza integrata centrata sulla persona e servizi sanitari primari che rispondano alle loro esigenze; e fornire agli anziani che ne hanno bisogno l'accesso a un'assistenza di qualità a lungo termine;

l'attuale evoluzione del contesto nazionale richiede, quindi, una ridefinizione delle misure e delle risorse destinate alle fasce di popolazione anziana, in cui più alto è il rischio di malattia e di perdita di autosufficienza;

infatti, se da un lato l'aumento della longevità rappresenta indubbiamente una grande conquista, in quanto testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, dall'altro potrebbe trasformarsi in una minaccia per l'immediato futuro, nel caso in cui non fosse

controbilanciato da una rinnovata capacità di programmazione di opportuni, sistematici e urgenti interventi di politica sociale e sanitaria che investano la ricerca, l'assistenza e il benessere degli anziani, tenendo in considerazione l'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento;

oggi infatti lo stato di salute dell'anziano non è più identificato unicamente con la ridotta presenza di malattia, ma con il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale, pur in presenza di polipatologie. Per questo motivo, uno degli indicatori più frequentemente utilizzati per misurare il benessere e lo stato di salute della popolazione è l'aspettativa di vita libera da disabilità (DFLE, disability free life expectancy), un indicatore composito che combina informazioni su mortalità e disabilità, estendendo il concetto di aspettativa di vita al di là del semplice numero di anni vissuti, quantificando quanti di questi siano realmente vissuti senza limitazioni nelle attività quotidiane (ADL, activities of daily living e IADL, instrumental activities of daily living);

in quest'ottica appaiono obiettivi fondamentali il mantenimento dell'autosufficienza e della qualità della vita dell'anziano: oltre al trattamento specialistico e riabilitativo della malattia, compito che comunque rimane essenziale, l'obiettivo che ci si deve prefiggere è quello di attuare interventi di prevenzione in grado di minimizzare i principali fattori di rischio e promuovere adeguati stili di vita in ogni età, favorendo parallelamente l'accesso ai servizi e l'integrazione del soggetto nel proprio contesto sociale;

per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione, è necessario che la risposta tecnico-organizzativa del sistema sociale e sanitario si adegui tempestivamente ai mutamenti in corso e alle nuove esigenze, evitando il più possibile l'ospedalizzazione e l'allontanamento dell'anziano dal contesto sociale nel quale ha vissuto, e prediligendo interventi sul territorio, mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell'anziano e della sua famiglia, nel proprio contesto di vita: occorre pertanto ripensare gli spazi per la socialità e complessivamente ripensare i servizi collettivi alle persone;

considerati i processi evolutivi avvenuti nel tessuto sociale e le mutate caratteristiche delle strutture familiari e di comunità, soprattutto nei centri abitati di rilevanti dimensioni, occorre ripensare i modelli di accudimento, i bisogni di cura e socialità;

da tenere in considerazione, tra i fattori determinanti, l'aumento del numero delle donne impiegate in attività lavorative, con orari di lavoro sempre più estesi e flessibili; l'avanzamento dell'età delle donne primipare che, impegnate, purtroppo in via ancora predominante, nella contemporanea cura dei figli e dei genitori anziani spesso si trovano a dover comprimere il tempo di cura dedicato a questi ultimi; gli effetti dell'emigrazione giovanile, che allontana anche fisicamente le generazioni (solo nel 2014 si sono contati 101.297 espatri, di cui 35,8% di persone tra i 18 e i 34 anni, Fondazione Migrantes): occorre pertanto valorizzare l'importanza del lavoro di cura, predisponendo idonee misure di tutela salariale e previdenziale per i soggetti, molto spesso donne, che svolgono questa fondamentale funzione sociale,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel prossimo provvedimento utile, efficaci misure di politica sociale che concilino strumenti previdenziali, sanitari, di attivazione e di inclusione sociale, diretti al sostegno dell'autosufficienza della persona anziana nel proprio contesto di vita e alla gestione della vecchiaia valorizzando l'offerta di servizi attraverso una rete integrata dei servizi sociosanitari che preveda l'interazione di tutte le diverse figure professionali (medico, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ecc.), al fine di inquadrare l'anziano nella sua unitarietà, individuando precocemente l'anziano "fragile" o a rischio di perdere l'autosufficienza, di delineare un programma di intervento personalizzato e verificarne periodicamente l'efficacia, adattandolo all'evolversi della situazione al fine di prolungare il mantenimento di una vita attiva, sia dal punto di vista fisico che intellettuale e sociale.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;

b) promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;

c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore;

d) riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

e) promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;

f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*;

g) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;

h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, anche con l'ausilio del servizio civile universale, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi assistenziali già in atto, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti

da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore;

m) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*co-housing*), nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA*:*

a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ». Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti Piani regionali e locali;

b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h),* numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;

c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «persone anziane» *inserire le seguenti*: «e delle persone non autosufficienti»;

b) *al comma 1, dopo le parole*: «popolazione anziana» *inserire le seguenti*: «e non autosufficiente»;

c) *al comma 2, lettera* d)*, dopo le parole*: «persone anziane» *inserire le seguenti*: «e delle persone non autosufficienti».

2.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, infine, dopo le parole:* «nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8» *aggiungere le seguenti:* «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziate con provvedimento legislativo»;

b) *al comma 2, lettera* e)*, al termine del periodo, sostituire le parole da* «nell'ambito» *a* «degli enti», *con le seguenti:* «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.»

2.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziate con provvedimento legislativo.»

2.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con le seguenti*:

«*b)* definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

b-bis*)* Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori:

2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter*)* Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana;

2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la preside, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del

"Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.»

2.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire le parole:* «nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie» *con le seguenti*: «nelle attività culturali e nell'associazionismo»;

b) *sopprimere le parole da* «e per il miglioramento» *a* «servizi pubblici»;

c) *sopprimere le parole da* «anche nell'ottica» *fino al termine del periodo*.

2.16

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «della gestione» *inserire le seguenti:* «a titolo non oneroso».

2.200

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «anche con il coinvolgimento attivo» *inserire le seguenti:* «e la co-programmazione e coprogettazione».

2.300

Guidolin, Mazzella, Pirro

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;».

2.201

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) dispone avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

1) la vetustà;

2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;

3) la natura e tipologia delle attività svolte;».

2.21

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* riconoscimento prioritario del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;»

2.202

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale» *e le parole:* «e sociosanitaria statale e regionale».

2.25

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* «proprio domicilio» *inserire le seguenti:* «nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona».

2.29

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente*:

«*d*-bis*)* introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità».

2.32

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare» *inserire le seguenti:* «, sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito».

2.33

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera e)*, sostituire le parole:* «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» *con le seguenti:* «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionali vigenti;»

2.36

Pirro, Guidolin, Mazzella

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera f)*, con la seguente:*

«*f)* riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative

domiciliari e presso *hospice* e dare piena attuazione alla legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di garantire il diritto alle persone anziane, comprese quelle affette da patologie croniche invalidanti, demenza o malattia di Alzheimer, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative in ogni luogo di cura: ospedale, strutture Rsa, ogni altra struttura residenziale e al domicilio.»

2.39

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «promozione dell'attività fisica» *inserire la seguente:* «e».

2.44

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole*: «, garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari».

2.45

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera i)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo, con provvedimenti successivi l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.»

2.203

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-*bis*) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.».

2.204

Sbrollini

Respinto

*Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole «*presso hospice*» inserire le seguenti «*ed RSA*».*

2.205

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «reti informatiche» *inserire le seguenti:* «le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.»

2.51

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente*:

«*l*-bis*)* revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento sono definiti nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali O.O.S.S.e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei

percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) nonché per le cure domiciliari sanitarie con l'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR), opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.»

2.55

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «il compito di promuovere» *inserire le seguenti:* «con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni».

2.57

Mazzella, Guidolin, Pirro

V. testo 2

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «associazioni di settore» *inserire le seguenti:* «e rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità».

2.57 (testo 2)

Mazzella, Guidolin, Pirro

Approvato

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «associazioni di settore» *inserire le seguenti:* «e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità».

2.58

Murelli, Cantù, Minasi

Approvato

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza», *e in fine aggiungere le seguenti:* «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza.»

2) *dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente*:

«*c*-bis*)* monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera *a)* e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.61

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 3, lettera a), *al termine del primo periodo sopprimere le parole:* «e il Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana»

2.62

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 3, lettera b)*, dopo la parola:* «promuove» *inserire le seguenti:* «e vigila»

2.64

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole*: «delle prestazioni resi» *con le seguenti: «*delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

2.68

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente*:

«*c*-bis*)* monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera *a)* e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.70

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* monitora l'attuazione dei Piani di cui alla lettera *a)* del presente comma e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.73

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «del Comitato» *inserire le seguenti*: «nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.».

2.74

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «all'ordine del giorno del Comitato.» *inserire il seguente periodo*: «Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza.».

2.75

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

2.77

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il CIPA consulta periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.78

Zampa, Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sost. id. em. 2.77

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera *a)*. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)*, il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.79

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il CIPA, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

G2.200

Leonardi, Berrino, Mancini, Russo, Satta, Zullo

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

considerato che:

la Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità, frutto del lavoro della Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita, con decreto del Ministro della salute dell'8 settembre 2020, presso il Ministero della salute, rispetto ad una mera enunciazione astratta dei diritti delle persone anziane e dei doveri della comunità intende compiere un passo ulteriore in un duplice senso: se da un lato si pone lo scopo di incidere nell'ordinamento prospettando al legislatore principi fondamentali e diritti che possono trovare un

riconoscimento formale in specifici atti normativi, dall'altro offre indicazioni operative ed organizzative ad istituzioni ed operatori chiamati a prendersi cure delle persone anziane;

la Carta per i diritti delle persone anziane citata intende declinare in concreto le indicazioni contenuti in alcuni documenti internazionali, quali la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM / Rec (2014) 2 agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane adottata il 19 Febbraio 2014 e la Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognosi di assistenza e di cure a lungo termine elaborata nel giugno 2010 nell'ambito del Programma Europeo DAPHNE III contro l'abuso verso le persone anziane da un gruppo di collaborazione di 10 paesi come parte del progetto EUSTACEA,

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al ddl in oggetto, ad ispirarsi ai principi sanciti nella "Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.

G2.201

Mazzella, Guidolin, Pirro

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (A.S. 506)

premesso che

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale,

impegna il Governo:

a prevedere che la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA, LA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, L'ASSISTENZA E LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

Approvato

(Invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo

sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:

1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;

2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;

3) promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;

5) promozione di azioni facilitanti l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;

6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;

7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;

8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione;

9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, che va oltre la cura delle malattie ovvero delle infermità;

b) con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni:

1) sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;

2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettività e delle comunità territoriali, attraverso la partecipazione e con il supporto del servizio civile universale;

3) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando:

3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali

sia a domicilio, all'interno del *curriculum* dello studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici;

3.2) per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità, in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione:

1) offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell'attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera a*), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022"».

3.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Guidolin, Pirro, Mazzella

Sost. id. em. 3.6

Al comma 2, lettera a*), alinea, dopo la parola:* «anziane» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento (giugno 2022):"».

3.12

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera a*), numero 2), dopo le parole:* «persone anziane» *inserire le seguenti:* «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.16

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera a*), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) promozione di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e del Terzo Settore e delle famiglie;».

3.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera* a*), numero 4), sopprimere le parole da:* «nonché» *fino alla fine;

b) al comma 2, lettera a*), numero 6) le parole da:* «e di coabitazione intergenerazionale» *a* «*co-housing* intergenerazionale» *sono soppresse;*

c) al comma 2, sopprimere la lettera b*).*

3.200

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), numero 4), sopprimere le parole da*: «nonché» *fino alla fine del periodo*;

2) *alla lettera a), numero 6), sopprimere le parole*: «e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale)»;

3) *alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

3.201

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «promozione di » *con le seguenti:* «promozione, incentivazione e finanziamento di strumenti volti ad agevolare»

3.22

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Al comma 2, lettera a*), dopo il punto 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;».

3.23

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera a*), dopo il punto 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 6);».

3.202

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

*Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «*mediante l'attività sportiva*» inserire le seguenti: «*e cure non farmacologiche*»*

3.27

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera a*), numero 9), dopo la parola:* «infermità» *inserire le seguenti:* «nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.».

3.28

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera* a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis)* promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età».

3.31

Mazzella, Guidolin, Pirro

Precluso

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis) p*romozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione.»

3.41

Mazzella, Guidolin, Pirro

Precluso

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis)* promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita.».

3.34

Pirro, Mazzella, Guidolin

Precluso

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali».

3.39

Pirro, Mazzella, Guidolin

Precluso

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.».

3.37

Pirro, Mazzella, Guidolin

Precluso

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento».

3.38

Mazzella, Guidolin, Pirro

Precluso

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani.».

3.30

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2 lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis)* incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al

pensionamento.».

3.35

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis*) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo.».

3.36

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

*«9-*bis*)* istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo».

3.203

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

3.204

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, sopprimere la parola: «lontane».

3.205

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS.».

3.48

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera c*), numero 1), dopo la parola:* «croniche» *inserire le seguenti:* «e rare».

3.49

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera c*), numero 1) apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole*: «dell'autonomia» *inserire le seguenti*: «, nonché più in generale alle persone con disabilità»

b) *dopo la parola:* «ATS» *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità».

3.206

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al Capo II, alla rubrica, sostituire la parola: «anche» *con le seguenti*: «e delle persone».

G3.200

Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zullo

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. La delega è esercitata secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8;

i princìpi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane (lettera a)); gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera c));

i princìpi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2, lettera c), concernono gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani (interventi che, come specifica l'alinea della lettera, devono essere definiti in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione).;

considerato che:

l'elemento degli ottanta anni introduce il primo segmento del continuum assistenziale, dedicato al monitoraggio, valutazione e inclusione sociale per attività di prevenzione, come evidenziato al successivo punto 2,

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al disegno di legge in oggetto in riferimento agli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani a prevedere una offerta sistematica della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS.

G3.200 (testo 2)

Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zullo

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. La delega è esercitata secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8;

i princìpi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane (lettera a)); gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera c));

i princìpi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2, lettera c), concernono gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani (interventi che, come specifica l'alinea della lettera, devono essere definiti in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione).;

considerato che:

l'elemento degli ottanta anni introduce il primo segmento del continuum assistenziale, dedicato al monitoraggio, valutazione e inclusione sociale per attività di prevenzione, come evidenziato al successivo punto 2,

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al disegno di legge in oggetto in riferimento agli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani a valutare l'opportunità di prevedere una offerta sistematica della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS.

G3.201

Zullo, Leonardi, Berrino, Mancini, Russo, Satta

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 3, reca delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuovere a dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità;

in particolare, al comma 2, lettera a), si prevedono principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane mediante la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dei decreti legislativi richiamati ad adottare iniziative per la promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative, anche sull'importanza dei percorsi vaccinali attraverso l'adozione di efficaci modelli organizzativi che prevedono strumenti di chiamata attiva.

G3.201 (testo 2)

Zullo, Leonardi, Berrino, Mancini, Russo, Satta

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 3, reca delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuovere a dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità;

in particolare, al comma 2, lettera a), si prevedono principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane mediante la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dei decreti legislativi richiamati a valutare l'opportunità di adottare iniziative per la promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative, anche sull'importanza dei percorsi vaccinali attraverso l'adozione di efficaci modelli organizzativi che prevedono strumenti di chiamata attiva.

G3.202

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506);

premesso che:

al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 3, il Governo si attiene a principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane tra i quali: promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane; promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane; promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie ect;

considerato che:

è fondamentale e importante mantenere gli anziani attivamente inseriti nel tessuto sociale, in modo che continuino a rappresentare una risorsa, in quanto portatori di un patrimonio umano, culturale e di tradizioni indispensabile alla nostra comunità;

gli anziani rappresentano una parte sempre più rilevante della popolazione italiana sia da una prospettiva numerica sia di rilevanza all'interno del tessuto sociale, ed è al contempo una parte foriera di istanze e caratteristiche proprie, degne della massima attenzione, anche nella dovuta considerazione del sempre crescente peso che tale componente avrà nel medio e lungo termine,

impegna il Governo:

a prevedere misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell'*International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;

c) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h),* numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

d) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

e) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;

f) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

g) ferme restando le prerogative e competenze delle amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza, secondo le previsioni

dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
h) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;
i) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante:
1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 3, e lettera *b)*, della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei *caregiver* familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore;
3) la previsione del « *Budget* di cura e assistenza » quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto;
l) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;
m) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:
1) l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;
2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle necessita` dei pazienti cronici e complessi;
3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensità adeguati, come determinati sulla base dei bisogni e delle capacità della persona anziana non autosufficiente;

4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del Terzo settore, che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività individuate nell'ambito del PAI;
5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;
n) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:
1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;
3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'*équipe* di cura, mediante il quale il soggetto interessato, anche tramite il suo fiduciario o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;
o) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio civile universale;
p) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;
q) aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;
r) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto:
1) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai pregressi servizi a seguito dell'ingresso nell'età anziana, senza soluzione di continuità;
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le

persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.200

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per lo sport e i giovani».

4.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», *inserire le seguenti*: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «risorse disponibili» *inserire le seguenti:* «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.3

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», *inserire le seguenti*: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS».

4.7

Murelli, Cantù, Minasi

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «missione 5, componente 2, riforma 2» *inserire le seguenti*: «e Missione 6, componente 1»

4.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», *inserire le seguenti*: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.9

Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», *inserire le seguenti*: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.202

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto

dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con Legge 18/2009;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazione Nazionale delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionale delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

4.203

Camusso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), dopo la parola*: «anziana» *inserire la seguente*: «e»;

b) *al comma 2, lettera b), dopo le parole*: «popolazione anziana» *inserire la seguente*: «e» *e dopo le parole*: «persone anziane» *inserire la seguente*: «e»

c) *al comma 2, lettera d), dopo la parola*: «anziane» *inserire la seguente*: «e»;

d) *al comma 2, lettera e), dopo le parole:* «degli anziani» *inserire le seguenti*: «e delle persone»;

e) *al comma 2, lettera f), dopo la parola*: «anziane» *inserire la seguente*: «e»;

f) *al comma 2, lettera i), numero 1), dopo la parola*: «anziana» *inserire le seguenti*: «e non autosufficiente»;

g) *al comma 2, lettera l), dopo la parola*: «anziane» *inserire la seguente*: «e»;

h) *al comma 2, lettera m), numero 2), dopo le parole*: «dell'anziano» *inserire le seguenti*: «e della persona non autosufficiente»;

i) *nella rubrica dopo la parola*: «anziane» *inserire la seguente*: «e».

4.204

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera a), dopo la parola:* «anziana» *inserire la seguente*: «e»;

b) *al comma 2, lettera d) dopo la parola*: «anziane» *inserire la seguente*: «e»;

c) *al comma 2, lettera e) dopo le parole*: «degli anziani» *inserire le seguenti*: «e delle persone»;

d) *al comma 2, lettera f) dopo la parola:* «anziane» *inserire la seguente*: «e»;

e) *al comma 2, lettera i), numero 1) dopo la parola:* «anziana» *inserire le seguenti*: «e non autosufficiente»;

f) *al comma 2, lettera l) dopo la parola:* «anziane» *inserire la seguente*: «e»;

g) *nella rubrica dopo le parole:* «anziane» *inserire la seguente*: «e».

4.12

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera a*), apportare le seguenti modifiche*:

a) *dopo le parole:* «disabilità pregressa», *inserire le seguenti*: «ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano»;

b) *dopo le parole:* «Unione europea» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18».

4.205

Zullo, Leonardi, Berrino, Mancini, Russo, Satta, Murelli (*)

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera b) dopo le parole*: «non autosufficiente (SNAA)»*, sopprimere le parole*: «con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti: 1) a livello centrale, il CIPA; 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario» *e inserire le seguenti*: «come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno;»

2) *dopo la lettera b) inserire la seguente*: «b-*bis*) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze: 1) a livello centrale, il CIPA; 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.206

Camusso

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole*: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» *con le seguenti*: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»;

b) *alla lettera h), sostituire le parole*: «dello SNAA» *con le seguenti*: «del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio socio-assistenziale degli ATS».

4.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 2, lettera b*), sostituire le parole*: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» *con le seguenti*: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»

4.20

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera b*), numero 2), dopo le parole:* «i comuni» *inserire le seguenti:* «, i distretti sanitari».

4.207

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;».

4.24

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d*) con le seguenti:*

«*d)* ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

d-bis*)* al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;»

4.25

Murelli, Cantù, Minasi

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d*) con le seguenti:*

«*d)* ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, l' adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

d-bis*)* al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi *target* di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili

di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.208

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;»

4.30

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d*), inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.300

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «non autosufficienti e di valutazione», *con le seguenti*: «non autosufficienti e per i caregiver familiari, nonché di valutazione».

4.209

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.210

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Id. em. 4.209

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.35

Guidolin, Mazzella, Pirro, Trevisi

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera f*), inserire la seguente:*

«f-bis*)* adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;»

4.211

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, alla lettera h) sopprimere le parole: «, collocati presso le Case della comunità,».

4.212

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera h), dopo la parola*: «autosufficienti» *inserire le seguenti*: «anche con disabilità pregresse»;

b) *alla lettera i), numero 1), dopo la parola*: «statale» *inserire le seguenti*: «in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai Decreti della legge delega per la disabilità,»;

c) *alla lettera r), dopo la parola*: «anziana» *inserire le seguenti*: «nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,».

4.213

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «dello SNAA» *con le seguenti*: «del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS».

4.214

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Sbrollini, Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «persona anziana non autosufficiente» *inserire le seguenti*: «, anche con disabilità pregresse,».

4.215

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 2, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo* : «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali**, per le finalità di cui al numero 2)».

4.216

Mazzella, Guidolin, Pirro

Precluso

Al comma 2, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2.»

4.217

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

V. testo 2

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo le parole: «prestazioni erogate» *inserire le seguenti:* «dalle amministrazioni regionali e locali».

4.217 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Approvato

Al comma 2, lettera i), numero 2), sopprimere le parole da: «multidimensionale» *fino a:* «della presente legge e».

4.218

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo la parola: «partecipazione» *inserire la seguente:* «obbligatoria».

4.219

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera i), numero 3), dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto», *aggiungere le seguenti:* «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge».

4.220

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» *con le seguenti*: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,»;

b) *sopprimere le parole da:* «nei limiti della capienza» *a:* «legislazione vigente».

4.221

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera m) dopo le parole:* «assistenza domiciliare (SAD)» *inserire le seguenti*: «, semiresidenziale e residenziale, incluse le RSA,»

b) *alla lettera p)*

1) dopo le parole: «servizi residenziali» *inserire le seguenti*: «, incluse le RSA,»;

2) *dopo le parole:* «anche attraverso» *inserire le seguenti*: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscano»;

c) *alla lettera q) dopo la parola:* «residenziali» *inserire le seguenti*: «, incluse le RSA,».

4.222

Pirro, Mazzella, Guidolin

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata», *con le seguenti*: «, ai fini dell'istituzione di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria, Sanitaria e Sociale (ADISSS), finalizzato».

4.223

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare

integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;»

4.224

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera m), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;».

4.225

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2 lettera m), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a caregiver familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;».

4.226

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera m), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale».

4.227

Sbrollini

Respinto

*Al comma 2, lettera n), numero 3), dopo le parole: «*lo rappresenta legalmente» *inserire le seguenti:* «e comunque alla presenza di questi».

4.228

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera p);*

b) *sostituire la lettera q) con la seguente*:

«q) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.»

4.229

Camusso, Zampa

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera p);*

b) *sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.230

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«*p*) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;».

4.231

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,».

4.232

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

*Al comma 2, alla lettera p), sopprimere le seguenti parole: «*nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,».

4.233

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine sono definiti:

a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;

b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;

c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.».

4.234

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato. 2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.235

Guidolin, Mazzella, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: «semplificazione», aggiungere le seguenti: «, controllo e monitoraggio»;

2) *dopo le parole*: «centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari», *inserire le seguenti*: «, prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e»;

3) *dopo le parole*: «tenendo in considerazione» inserire le seguenti: «i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni, nonché».

4.236

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «sociosanitari e sanitari» *inserire le seguenti*: «e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare,».

4.237

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.»

4.238

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «di cui all'articolo 118 della Costituzione» *aggiungere le seguenti:* «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere sostenendo la piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione».

4.239

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-*bis*) individuazione, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni».

4.240

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-*bis)* promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute».

G4.200

Aloisio, Mazzella (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506-A),

premesso che:

l'articolo 4 specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente2, riforma 2, del PNRR;

nell'esercizio della delega, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali il Governo si attiene a ulteriori princìpi e criteri direttivi tra cui: adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema

sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA (comma 2, lettera c); promozione su tutto il territorio nazionale,, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari (coma 2, lettera e);

considerato che:

il comma 159 dell'articolo 1 la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

la legge n. 234/2021 ha altresì previsto che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva attuazione e il concreto finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, della gestione responsabile e trasparente delle risorse e della coesione economica e sociale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.200 (testo 2)

Aloisio, Mazzella

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506-A),

premesso che:

l'articolo 4 specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente2, riforma 2, del PNRR;

nell'esercizio della delega, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali il Governo si attiene a ulteriori princìpi e criteri direttivi tra cui: adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o

LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA (comma 2, lettera c); promozione su tutto il territorio nazionale,, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari (coma 2, lettera e);

considerato che:

il comma 159 dell'articolo 1 la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

la legge n. 234/2021 ha altresì previsto che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,

impegna il Governo:

a garantire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in coerenza con gli specifici principi e criteri direttivi del disegno di legge delega in esame, l'attuazione ed il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

G4.201

Russo, Leonardi, Berrino, Mancini, Satta, Zullo

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 4, reca la delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e coordinare rendendole più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per ole persone anziane non autosufficienti;

in particolare, la lettera n) del comma 2 dell'articolo 4, prevede, con riferimento ai servizi residenziali, che i decreti legislativi prevedano misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

considerato che:

il segmento della assistenza residenziale nel continuum assistenziale ha costituito sino ad oggi un elemento di grande spessore, se non assai spesso l'unica risposta disponibile per necessità molto

diversificate;

la continuità assistenziale richiede forme di assistenza in dialogo fra i diversi segmenti con la possibilità di passaggi facilitati, ad esempio da ospedale a residenza o a casa, o ricoveri di sollievo;

i fenomeni di spopolamento di vaste aree del paese richiedono la creazione di centri multiservizi capaci di erogare l'intero spettro del continuum - servizi di rete, domiciliari, centri diurni, cure palliative e centri residenziali, nonché strutture di telemedicina e monitoraggio;

il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 recante: Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, prevede la creazione di centinaia di ospedali di comunità venendosi così ad aggravare il già rilevantissimo shortage di personale medico, infermieristico ed OSS

valutato altresì che:

il fortissimo squilibrio tra assistenza residenziale per cui vengono spesi annualmente circa 12 miliardi per poco meno di 300.000 cittadini anziani, e assistenza domiciliare, per la quale sono investiti meno di due miliardi a fronte di una popolazione di over 75 in stato di necessità pari a 2,8 milioni; un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

la carenza di servizi idonei sul territorio si traduce assai spesso in un abnorme numero di ricoveri inappropriati, e in degenze lunghissime dovute alla impossibilità di dimettere in setting appropriati,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a prevedere che:

1. le RSA possano essere accreditate, sulla base di rigorosi requisiti strutturali e di personale, come strutture per le cure di transizione, anche come ospedali di comunità, permettendo in tal modo non solo la rapida implementazione di quanto previsto alla Missione 6 del PNRR e dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022, ma anche la mitigazione dei problemi di edilizia ospedaliera e di carenza di personale;

2. le RSA siano incentivate, anche attraverso contratti di rete con operatori specializzati in diversi segmenti del continuum assistenziale, come ad esempio l'assistenza domiciliare, ad offrire l'intero spettro dei servizi previsti dal suddetto continuum, secondo idonee proporzioni stabilite in sede regionale;

3. sia richiesto alle RSA di agire nei territori tenendo conto della distribuzione di popolazione, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, al fine di riformarsi come centri multiservizi in grado di rispondere alla molteplicità della domanda assistenziale.

G4.201 (testo 2)

Russo, Leonardi, Berrino, Mancini, Satta, Zullo

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 4, reca la delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e coordinare rendendole più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per ole persone anziane non autosufficienti;

in particolare, la lettera n) del comma 2 dell'articolo 4, prevede, con riferimento ai servizi residenziali, che i decreti legislativi prevedano misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari,

sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

considerato che:

il segmento della assistenza residenziale nel continuum assistenziale ha costituito sino ad oggi un elemento di grande spessore, se non assai spesso l'unica risposta disponibile per necessità molto diversificate;

la continuità assistenziale richiede forme di assistenza in dialogo fra i diversi segmenti con la possibilità di passaggi facilitati, ad esempio da ospedale a residenza o a casa, o ricoveri di sollievo;

i fenomeni di spopolamento di vaste aree del paese richiedono la creazione di centri multiservizi capaci di erogare l'intero spettro del continuum - servizi di rete, domiciliari, centri diurni, cure palliative e centri residenziali, nonché strutture di telemedicina e monitoraggio;

il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 recante: Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, prevede la creazione di centinaia di ospedali di comunità venendosi così ad aggravare il già rilevantissimo shortage di personale medico, infermieristico ed OSS

valutato altresì che:

il fortissimo squilibrio tra assistenza residenziale per cui vengono spesi annualmente circa 12 miliardi per poco meno di 300.000 cittadini anziani, e assistenza domiciliare, per la quale sono investiti meno di due miliardi a fronte di una popolazione di over 75 in stato di necessità pari a 2,8 milioni; un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

la carenza di servizi idonei sul territorio si traduce assai spesso in un abnorme numero di ricoveri inappropriati, e in degenze lunghissime dovute alla impossibilità di dimettere in setting appropriati,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a valutare l'opportunità di prevedere che:

1. le RSA possano essere accreditate, sulla base di rigorosi requisiti strutturali e di personale, come strutture per le cure di transizione, anche come ospedali di comunità, permettendo in tal modo non solo la rapida implementazione di quanto previsto alla Missione 6 del PNRR e dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022, ma anche la mitigazione dei problemi di edilizia ospedaliera e di carenza di personale;

2. le RSA siano incentivate, anche attraverso contratti di rete con operatori specializzati in diversi segmenti del continuum assistenziale, come ad esempio l'assistenza domiciliare, ad offrire l'intero spettro dei servizi previsti dal suddetto continuum, secondo idonee proporzioni stabilite in sede regionale;

3. sia richiesto alle RSA di agire nei territori tenendo conto della distribuzione di popolazione, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, al fine di riformarsi come centri multiservizi in grado di rispondere alla molteplicità della domanda assistenziale.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità

economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:
1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Governo provvede a disciplinare la reversibilità della scelta di cui al primo periodo;
2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali;
b) definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:
1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;
2) definizione degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa. Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge;
c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedere:
1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.200

Ternullo

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, prendendo in considerazione anche forme di detassazione o di abbattimento dell'IVA sui medicinali e ausili sanitari utilizzati a favore dei non autosufficienti e delle strutture che li ospitano o, analogamente a ciò che avviene per i datori di lavoro, di forme di detrazione dalle imposte degli stipendi, oltre che dei contributi erogati alle badanti da parte degli anziani/famiglie che ad esse ricorrono.»

5.1

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera a*) con la seguente:*

«*a)* al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'ASL;

2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattr'ore ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'ASL. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso.

4) verifica periodica da parte dell'ASL del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera *h)*, numero 1), della presente legge.»

5.2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a*) con la seguente:*

«*a)* promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle

persone anziane non autosufficienti;».

5.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale incrementata con rivalutazione economica periodica, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, secondo una scelta, anche rivedibile, del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

5.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a*), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-*bis* del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-*bis* del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.11

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), primo periodo, dopo le parole:* «prestazione universale graduata» *inserire le seguenti:* «, da sottoporre a verifica e valutazione annuale,».

5.14

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo»;

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

5.15

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.»

5.16

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente:* «All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.»

5.17

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa,e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».

5.201

Ternullo

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «al fine di promuovere» *e dopo la parola:* «nazionale»*, sostituire il segno d'interpunzione*: «,» *con il seguente*: «;».

5.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), *numero 2) dopo le parole:* «persone anziane» *inserire le seguenti*: «e delle persone»;

b) nella rubrica sopprimere la parola: «anziane».

5.20

Camusso

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole:* «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» *inserire le seguenti*: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente*:

«2-*bis*) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.22

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera a*), al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole*: «consentendo agli enti del terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo».

5.202

Ternullo

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, risorse per: l'adeguamento completo delle abitazioni e degli spazi condominiali alla vita di un anziano, autosufficiente o non autosufficiente; la sua tutela con sistemi di telesoccorso e di telemedicina anche con progetti messi in atto localmente dai Comuni; la realizzazione di programmi di alfabetizzazione sanitaria, da svolgere anche presso i Centri Anziani disponibili, per i singoli anziani e per le famiglie, finalizzati alla prevenzione di malattie e di eventi traumatici spesso causa di disabilità.».

5.25

Guidolin, Mazzella, Pirro, Barbara Floridia

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera b*) con la seguente:*

«*b)* aggiornare e definire il percorso formativo ed il fabbisogno del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori sociosanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori socio-sanitari;».

5.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera b*), apportare le seguenti modificazioni*:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»

b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.»

5.203

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.».

5.32

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» *inserire le seguenti*: «e riconoscimento» e *dopo la parola:* «formativi» *inserire le seguenti*: «e di istruzione»

5.40

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

*Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «*per assistenti sociali e pedagogisti» *con le seguenti:* «per medici specialisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti, operatori socio-sanitari e per tutti gli ulteriori professionisti coinvolti*;».*

5.41

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), *dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis*) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.204

Sbrollini

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.300

Guidolin, Mazzella, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, prevedere:

1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

6) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di

esperienze.»;

5.44

Furlan, Zampa, Zambito, Camusso

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), *sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:*

«2) introduzione di specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

4) interventi di sostegno anche psicologico;

5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.»

5.45

Sbrollini

Improcedibile

Al comma 2, lettera c*), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) progressiva promozione, nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al *caregiver* familiare, al fine di evitare che dall'impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio delle responsabilità genitoriali e educative nei confronti dei figli minori di età»;

*b) al numero 3), alle parole «*forme di partecipazione» *premettere le seguenti:* «l'audizione e».

5.46

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera c), *numero 3), dopo le parole:* «rappresentanze dei *caregiver* familiari», *inserire le seguenti:* «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.47

Furlan, Zampa, Zambito, Camusso

Id. em. 5.46

Al comma 2, lettera c), *numero 3), dopo le parole*: «rappresentanze dei *caregiver* familiari», *inserire le seguenti*: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.50

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera c*), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.».

G5.200

Mancini, Leonardi, Berrino, Russo, Satta, Zullo

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 5 reca la delega al governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane ivi comprese quelle non autosufficienti, specificando i criteri che dovranno essere adottati, nell'esercizio della delega, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;

considerato che:

la tendenza demografica del Paese prosegue su tre direttrici: declino demografico, invecchiamento e spopolamento di vaste aree del paese. L'inerzia di tali trend è tale che non può che prevedersi, nelle prossime decadi, un rilevante aumento della popolazione fragile e non autosufficiente. Ne discende la necessità di dotarsi di misure integrative per la sostenibilità della assistenza;

è necessario costituire un robusto contributo di erogazione di servizi domiciliari (assistenza sociale e sanitaria, riabilitazione, ristrutturazione e domotica, telemedicina e monitoraggio) come già prevede lo strumento adottato dall'INPS nominato "Home Care Premium" per circa 35.000 anziani con gravi disabilità;

è necessario mettere in atto una moderna mutualità solidaristica e universalistica capace di raggiungere i circa 100.000 over 75 che vivono in casa in condizioni di solitudine, reddito molto basso, mancanza di sostegno familiare, privato o pubblico, con importanti limitazioni motorie e nelle attività della vita quotidiana. Emerge quindi, per gli anziani in siffatte condizioni, la necessità di rivolgersi ad un uso abnorme di servizi ospedalieri e residenziali (ricoveri, RSA, accessi in Pronto Soccorso, ecc.) che potrebbero essere evitati con una presa in carico di qualità presso la propria abitazione, soprattutto in relazione ad una platea di potenziali non autosufficienti più vulnerabili, soli e a rischio di istituzionalizzazione nei confronti dei quali ci si deve rivolgere con un intervento protettivo efficace;

valutato che:

lo strumento adottato dall'INPS denominato Home Care Premium (HCP) si finanzia con un prelievo dello 0,35% sullo stipendio dei dipendenti pubblici e si rivolge alle loro famiglie e pensionati. Si potrebbe prevedere di estendere la platea ad altri dipendenti del settore privato, mediante concertazione con le parti sociali, nell'ambito dei contratti collettivi di categoria prevedendo una detrazione dall'imponibile delle somme versate a tal fine. Si stima che con una platea di circa 15 milioni di persone il gettito di HCP potrebbe più che quadruplicare e il traguardo dei 100.000 "ultimi" potrebbe essere tranquillamente raggiunto. Tale proposta consentirebbe di introdurre immediatamente e a livello significativo un approccio basato sulla presa in carico con servizi, sulla scorta del modello tedesco e nord europeo. Infatti, in tali realtà un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

sarebbe essenziale dotare HCP di un comitato di gestione a prevalenza sindacale, dotato di un proprio organo tecnico scientifico composto da ISTAT, ISS e un pool di università qualificate, in grado di impostare una sperimentazione triennale e di valutarne scientificamente l'impatto ed il profilo costo-benefici,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, di prevedere, in via sperimentale e per una durata di 3 anni, l'estensione dei servizi di Home Care Premium da parte di INPS, rivolti alla fascia più disagiata sia dal punto di vista sociale che delle limitazioni motorie, di anziani over 75 residenti da soli presso la propria abitazione, sentite le parti sociali e le associazioni di settore.

G5.200 (testo 2)

Mancini, Leonardi, Berrino, Russo, Satta, Zullo

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 5 reca la delega al governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane ivi comprese quelle non autosufficienti, specificando i criteri che dovranno essere adottati, nell'esercizio della delega, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;

considerato che:

la tendenza demografica del Paese prosegue su tre direttrici: declino demografico, invecchiamento e spopolamento di vaste aree del paese. L'inerzia di tali trend è tale che non può che prevedersi, nelle prossime decadi, un rilevante aumento della popolazione fragile e non autosufficiente. Ne discende la necessità di dotarsi di misure integrative per la sostenibilità della assistenza;

è necessario costituire un robusto contributo di erogazione di servizi domiciliari (assistenza sociale e sanitaria, riabilitazione, ristrutturazione e domotica, telemedicina e monitoraggio) come già prevede lo strumento adottato dall'INPS nominato "Home Care Premium" per circa 35.000 anziani con gravi disabilità;

è necessario mettere in atto una moderna mutualità solidaristica e universalistica capace di raggiungere i circa 100.000 over 75 che vivono in casa in condizioni di solitudine, reddito molto basso, mancanza di sostegno familiare, privato o pubblico, con importanti limitazioni motorie e nelle attività della vita quotidiana. Emerge quindi, per gli anziani in siffatte condizioni, la necessità di rivolgersi ad un uso abnorme di servizi ospedalieri e residenziali (ricoveri, RSA, accessi in Pronto Soccorso, ecc.) che potrebbero essere evitati con una presa in carico di qualità presso la propria abitazione, soprattutto in relazione ad una platea di potenziali non autosufficienti più vulnerabili, soli e a rischio di istituzionalizzazione nei confronti dei quali ci si deve rivolgere con un intervento protettivo efficace;

valutato che:

lo strumento adottato dall'INPS denominato Home Care Premium (HCP) si finanzia con un prelievo dello 0,35% sullo stipendio dei dipendenti pubblici e si rivolge alle loro famiglie e pensionati. Si potrebbe prevedere di estendere la platea ad altri dipendenti del settore privato, mediante concertazione con le parti sociali, nell'ambito dei contratti collettivi di categoria prevedendo una detrazione dall'imponibile delle somme versate a tal fine. Si stima che con una platea di circa 15 milioni di persone il gettito di HCP potrebbe più che quadruplicare e il traguardo dei 100.000 "ultimi" potrebbe essere tranquillamente raggiunto. Tale proposta consentirebbe di introdurre immediatamente e a livello significativo un approccio basato sulla presa in carico con servizi, sulla scorta del modello tedesco e nord europeo. Infatti, in tali realtà un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

sarebbe essenziale dotare HCP di un comitato di gestione a prevalenza sindacale, dotato di un proprio organo tecnico scientifico composto da ISTAT, ISS e un pool di università qualificate, in grado di impostare una sperimentazione triennale e di valutarne scientificamente l'impatto ed il profilo costo-benefici,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a valutare l'opportunità di prevedere, in via sperimentale e per una durata di 3 anni, l'estensione dei servizi di Home Care Premium da parte di INPS, rivolti alla fascia più disagiata sia dal punto di vista sociale che delle limitazioni motorie, di anziani over 75 residenti da soli presso la propria abitazione, sentite le parti sociali e le associazioni di

settore.

5.0.300

Guidolin, Mazzella, Pirro

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver *familiare).*

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, può revocare il *caregiver* familiare.

6. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera *b)*, ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie

oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera *b)*;

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

7.L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

10. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata. II *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

11. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 - *(Cessione dei riposi e delle ferie)* - *1*. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai

lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.?".

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI DA 6 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Approvato

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 7.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunità, di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusione e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.
3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
8.1

Camusso, Zambito

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, dopo la parola* «risorse» *inserire le seguenti*: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;

b*) al comma 3, sopprimere le parole:* «previste a legislazione vigente» *e dopo le parole:* «Fondo sanitario nazionale» *inserire le seguenti*: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;

c*) dopo il comma 4 inserire il seguente*:

«4-*bis*. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d*) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*».

8.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, dopo la parola:* «risorse» *inserire le seguenti:* «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;

b*) al comma 3, sopprimere le parole:* «previste a legislazione vigente» *e dopo le parole:* «Fondo sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;

c*) dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis.* Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, sarà avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d*) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*».

8.4

Pirro, Guidolin, Mazzella

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alla lettera a*), premettere la seguente*:

«*0a*) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei Livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (Lea);»;

2) sopprimere il comma 3.

8.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, lettera* a*), sostituire le parole* «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» *con le seguenti:* «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti»;

b*) al comma 1, lettera* b*), sostituire le parole* «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» *con le seguenti:* «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti».

8.200

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328,» *inserire le seguenti*: «esclusivamente per le finalità destinate alla non autosufficienza».

8.8

Mazzella, Guidolin, Pirro

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c*), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* delle risorse necessarie a rendere esigibili i LEP individuati ai sensi della normativa vigente.».

8.9

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei LEPS attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.».

8.10

Pirro, Guidolin, Mazzella

Improcedibile

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

G8.200

Ternullo

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 506-A, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una riforma articolata finalizzata all'attuazione di disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e all'attuazione dell'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, riguardante la categoria delle persone anziane non autosufficienti e relativo alla Missione 6 riguardante la realizzazione di Case della comunità, la presa in carico della persona, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria;

i termini per l'adozione della legge delega e per l'approvazione dei decreti legislativi delegati sono fissati dal PNRR, rispettivamente al primo trimestre 2023 e al primo trimestre 2024;

il disegno di legge reca misure volte: al riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; alla definizione di una *governance* nazionale delle politiche a favore delle persone anziane; all'adozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; all'adozione di d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane e d'interventi a favore dei *caregiver* familiari; all'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD);

considerato che:

le persone anziane sono una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura del nostro Paese ed è per questo che si deve garantire la piena tutela dei diritti che sono loro costituzionalmente riconosciuti;

i diritti delle persone anziane, oltre che trovare tutela nei principi fondamentali della Costituzione, sono riconosciuti dalla normativa europea sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione (articoli 21 e 25), sia nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine. Quest'ultima, ponendosi l'obiettivo di facilitare l'accesso delle persone anziane ai loro diritti fondamentali, di accrescere la consapevolezza

dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri, è un documento di riferimento, affermando principi fondamentali e diritti che devono essere promossi per accrescere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell'età, della malattia o della disabilità;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel documento «Strategia e piano d'azione per l'invecchiamento sano in Europa, 2012-2020?», ricorda che già alla fine degli anni '90 del XX secolo la stessa OMS aveva invitato gli Stati a un cambiamento di paradigma sul trattamento degli anziani, «spingendo verso un concetto positivo dell'invecchiamento e definendo l'invecchiamento sano e attivo come un processo che "permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso l'intero corso dell'esistenza e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitino di assistenza"»;

per quanto concerne le persone anziane, si reputa ormai necessario prevedere la loro specifica tutela a livello nazionale e a tale fine occorre istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane e definire un «indice dei diritti delle persone anziane», che consenta il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate e i relativi risultati per garantire i diritti delle persone anziane in relazione ai loro bisogni di assistenza e di cura;

sulla base di quanto evidenziato, i diritti delle persone anziane devono riguardare:

1) parità di accesso ai servizi di assistenza e ai sostegni; 2) libertà di scelta e capacità giuridica e decisionale con riferimento all'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e le disposizioni normative relative alle direttive anticipate di trattamento, cioè i documenti legali che estendono il controllo di una persona sulle decisioni di assistenza sanitaria nel caso in cui questa diventi incapace; 3) assenza di abusi e di maltrattamenti; 4) vita, libertà e libertà di movimento, indicatore riguardo al quale la legislazione e le linee guida in materia appaiono ancora inadeguate, limitandosi alle cure istituzionali; 5) riservatezza e vita familiare; 6) partecipazione e inclusione sociale; 7) libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di cultura e di religione; 8) livello di salute; 9) adeguati *standard* di vita; 10) reclami e risarcimenti riguardo alle procedure di reclamo ad autorità indipendenti in caso di violazione dei diritti delle persone anziane.

alla luce di quanto esposto, l'istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane si pone come un necessario passo in avanti nell'effettività delle tutele di tale importante categoria di cittadini dando, al contempo, concreta attuazione ai principi costituzionali ed europei;

tenuto conto che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 - "Legge di contabilità e finanza pubblica" -, all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 2, dispone: "2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.",

impegna il Governo:

ad intraprendere azioni nella direzione suindicata volte a garantire in tutto il territorio nazionale il sostegno alla terza età e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela dei diritti delle persone anziane;

ad adottare misure volte ad integrare le risorse dei Fondi elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, al fine di rendere strutturali gli interventi stabiliti nella legge delega e istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane.

G8.200 (testo 2)

Ternullo

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 506-A, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una riforma articolata finalizzata all'attuazione di disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e all'attuazione dell'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, riguardante la categoria delle persone anziane non autosufficienti e relativo alla Missione 6 riguardante la realizzazione di Case della comunità, la presa in carico della persona, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria;

i termini per l'adozione della legge delega e per l'approvazione dei decreti legislativi delegati sono fissati dal PNRR, rispettivamente al primo trimestre 2023 e al primo trimestre 2024;

il disegno di legge reca misure volte: al riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; alla definizione di una *governance* nazionale delle politiche a favore delle persone anziane; all'adozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; all'adozione di d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane e d'interventi a favore dei *caregiver* familiari; all'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD);

considerato che:

le persone anziane sono una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura del nostro Paese ed è per questo che si deve garantire la piena tutela dei diritti che sono loro costituzionalmente riconosciuti;

i diritti delle persone anziane, oltre che trovare tutela nei principi fondamentali della Costituzione, sono riconosciuti dalla normativa europea sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione (articoli 21 e 25), sia nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine. Quest'ultima, ponendosi l'obiettivo di facilitare l'accesso delle persone anziane ai loro diritti fondamentali, di accrescere la consapevolezza dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri, è un documento di riferimento, affermando principi fondamentali e diritti che devono essere promossi per accrescere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell'età, della malattia o della disabilità;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel documento «Strategia e piano d'azione per l'invecchiamento sano in Europa, 2012-2020?», ricorda che già alla fine degli anni '90 del XX secolo la stessa OMS aveva invitato gli Stati a un cambiamento di paradigma sul trattamento degli anziani, «spingendo verso un concetto positivo dell'invecchiamento e definendo l'invecchiamento sano e attivo come un processo che "permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso l'intero corso dell'esistenza e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitino di assistenza"»;

per quanto concerne le persone anziane, si reputa ormai necessario prevedere la loro specifica tutela a livello nazionale e a tale fine occorre istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane e definire un «indice dei diritti delle persone anziane», che consenta il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate e i relativi risultati per garantire i diritti delle persone anziane in relazione ai loro bisogni di assistenza e di cura;

sulla base di quanto evidenziato, i diritti delle persone anziane devono riguardare:

1) parità di accesso ai servizi di assistenza e ai sostegni; 2) libertà di scelta e capacità giuridica e decisionale con riferimento all'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e le disposizioni normative relative alle direttive anticipate di trattamento, cioè i documenti legali che estendono il controllo di una persona sulle decisioni di assistenza sanitaria nel caso in cui questa diventi incapace; 3) assenza di abusi e di maltrattamenti; 4) vita, libertà e libertà di movimento, indicatore riguardo al quale la legislazione e le linee guida in materia appaiono ancora inadeguate, limitandosi alle cure istituzionali; 5) riservatezza e vita familiare; 6) partecipazione e inclusione sociale; 7) libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di cultura e di religione; 8) livello di salute; 9) adeguati *standard* di vita; 10) reclami e risarcimenti riguardo alle procedure di reclamo ad autorità indipendenti in caso di violazione dei diritti delle persone anziane.

alla luce di quanto esposto, l'istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane si pone come un necessario passo in avanti nell'effettività delle tutele di tale importante categoria di cittadini dando, al contempo, concreta attuazione ai principi costituzionali ed europei;

tenuto conto che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 - "Legge di contabilità e finanza pubblica" -, all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 2, dispone: "2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.",

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

di intraprendere azioni nella direzione suindicata volte a garantire in tutto il territorio nazionale il sostegno alla terza età e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela dei diritti delle persone anziane;

di adottare misure volte ad integrare le risorse dei Fondi elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, al fine di rendere strutturali gli interventi stabiliti nella legge delega e istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.2

Camusso

Precluso

Al Titolo, dopo la parola: «anziane» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e delle persone non autosufficienti».

Tit.200

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al Titolo, dopo la parola: «anziane» *aggiungere le seguenti*: «e delle persone non autosufficienti».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO
COORD.1

Il Relatore

V. testo 2

Art. 1

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «articolo 1, commi 791 e seguenti» *con le seguenti:* «articolo 1, commi da 791 a 798».

Art. 2

Alla rubrica, dopo le parole: «Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali» *inserire le seguenti:* «di delega».

Al comma 5, sostituire le parole: «Alle disposizioni» *con le seguenti:* «All'attuazione delle disposizioni».

Art. 3

Alla rubrica, alle parole: «Invecchiamento attivo» *premettere le seguenti:* «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera a), *numero 5),sostituire le parole:* «promozione di azioni facilitanti» *con le seguenti:* «promozione di azioni volte a facilitare».

Al comma 2, lettera a), *numero 7),sostituire le parole:* «capaci di promuovere» *con le seguenti:* «idonee a favorire».

Al comma 2, lettera a), *numero 9),sostituire le parole:* «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità» *con le seguenti:* «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità» *e le parole:* «, che va oltre la cura» *con le seguenti*: «, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura».

Art. 4

Alla rubrica, alle parole: «Assistenza sociale» *premettere le seguenti:* «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera g)*, sostituire le parole:* «e competenze delle amministrazioni competenti» *con le seguenti:* «e le attribuzioni delle amministrazioni competenti».

Al comma 2, lettera m)*, numero 3), sostituire le parole:* «di durata e intensità adeguati, come determinati» *con le seguenti:* «di durata e intensità adeguate, come determinate».

Al comma 2, lettera q)*, alle parole:* «aggiornamento e semplificazione» *premettere le parole da:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata» *fino a:* «all'articolo 118 della Costituzione» *sopprimendole alla fine della lettera, dove sono attualmente collocate*.

Art. 5

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), dopo le parole:* «che optino espressamente per essa,» *inserire le seguenti:* «prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione,» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

Al comma 2, lettera b)*, numero 2), all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «Alle attività di cui alla presente lettera» *con le seguenti:* «Alle attività di cui al presente numero».

Al comma 2, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti» *con le seguenti:* «fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti» *e le parole:*«per tutte le figure professionali occupate» *con le seguenti:*«comunque occupati».

COORD.1 (testo 2)

Il Relatore

Approvata

Art. 1

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «articolo 1, commi 791 e seguenti» *con le seguenti:* «articolo 1, commi da 791 a 798».

Art. 2

Alla rubrica, dopo le parole: «Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali» *inserire le seguenti:* «di delega».

Al comma 5, sostituire le parole: «Alle disposizioni» *con le seguenti:* «All'attuazione delle disposizioni».

Art. 3

Alla rubrica, alle parole: «Invecchiamento attivo» *premettere le seguenti:* «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera a), *numero 5), sostituire le parole:* «promozione di azioni facilitanti» *con le seguenti:* «promozione di azioni volte a facilitare».

Al comma 2, lettera a), *numero 7), sostituire le parole:* «capaci di promuovere» *con le seguenti:* «idonee a favorire».

Al comma 2, lettera a), *numero 9), sostituire le parole:* «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità» *con le seguenti:* «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità» *e le parole:* «, che va oltre la cura» *con le seguenti*: «, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura».

Art. 4

Alla rubrica, alle parole: «Assistenza sociale» *premettere le seguenti:* «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera g)*, sostituire le parole:* «e competenze delle amministrazioni competenti» *con le seguenti:* «e le attribuzioni delle amministrazioni competenti».

Al comma 2, lettera m)*, numero 3), sostituire le parole:* «di durata e intensità adeguati, come determinati» *con le seguenti:* «di durata e intensità adeguate, come determinate».

Al comma 2, lettera q)*, alle parole:* «aggiornamento e semplificazione» *premettere le parole da:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata» *fino a:* «all'articolo 118 della Costituzione» *sopprimendole alla fine della lettera, dove sono attualmente collocate*.

Art. 5

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), dopo le parole:* «che optino espressamente per essa,» *inserire le seguenti:* «prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione,» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

Al comma 2, lettera b)*, numero 2), all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «Alle attività di cui alla presente lettera» *con le seguenti:* «Alle attività di cui al presente numero».

Al comma 2, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti» *con le seguenti:* «fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti» *e le parole:* «per tutte le figure professionali occupate» *con le seguenti:* «occupati».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 506 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3, 1.7, 1.17, 1.18, 1.200, 2.12, 2.16, 2.300, 2.201 (già 1.13), 2.21, 2.36, 2.44, 2.45, 2.64, 2.68, 2.70, 3.201 (già 3.21), 3.38, 3.30, 3.35, 3.36,

3.205, 4.4, 4.5, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.207, 4.24, 4.25, 4.208 (già 4.26), 4.35, 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68), 4.223 (già 4.64), 4.221 (già 1.10), 4.228 (già 4.89), 4.229 (già 4.90), 4.230 (già 4.91), 4.231 (già 4.92), 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99), 4.239 (già 4.111), 4.235 (già 4.102), 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44, 5.45, 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50, 5.0.300, 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40, 5.41, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.4, 8.6 e 8.200.

Sul COORD.1, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 5, capoverso: "*Al comma 2, lettera b)*, *numero 3)*", delle seguenti parole: "*e le parole*: «per tutte le figure professionali occupate» *con le seguenti:* «comunque occupati»".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 506

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge, di iniziativa governativa, mira a definire criteri e modalità degli interventi assistenziali sociali, sanitari e sociosanitari per la terza età, al fine di migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, in un quadro di servizi funzionale alle necessità emergenti con l'avanzamento dell'età e l'eventuale sviluppo di malattie conseguenti all'invecchiamento;

il provvedimento si inserisce nell'ambito delle iniziative finanziate dal PNRR volte alla realizzazione di un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti, alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e di telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture;

il disegno di legge è stato predisposto a seguito di un'istruttoria che ha coinvolto la Commissione interventi sociali e politiche per la non autosufficienza istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della salute e la Commissione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'analisi di impatto della regolamentazione inquadra il contesto e distingue le problematiche in base alle diverse realtà geografiche del Paese e agli indici di invecchiamento e di assistenza agli anziani, nonché in relazione a caratteristiche economiche e sociali non omogenee sul territorio nazionale, quali il supporto della rete familiare, i tassi di ricovero in strutture assistenziali, la distribuzione per sesso, l'incidenza delle malattie cronico-degenerative, l'intensità delle relazioni sociali e gli indici di reddito;

l'articolazione degli obiettivi generali e specifici della politica di settore è coerente con le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, di considerare una prospettiva più ampia che tenga conto dell'evoluzione demografica e innovi, di conseguenza, l'offerta di servizi sociali e sociosanitari, in un sistema integrato multilivello capace di assistere una società sempre più longeva, di facilitare l'accesso dei cittadini a percorsi personalizzati di presa in carico e di accompagnamento e di assicurare la presenza di servizi e strutture, secondo un approccio differenziato nella cura e nell'assistenza;

l'analisi di impatto della regolamentazione identifica tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di un sistema integrato di assistenza e cure e competenti a dare attuazione nelle strutture pubbliche territoriali alle disposizioni dei decreti attuativi; appare condivisibile la scelta di prevedere un meccanismo istituzionale finalizzato a promuovere l'integrazione dei sistemi informativi di tutti gli attori istituzionali competenti per la valutazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di definite un sistema di monitoraggio nazionale per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;

con riferimento alle possibili opzioni di intervento e alla relativa valutazione preliminare, la complessità della materia derivante dall'insieme di pianificazioni e programmazioni - a livello nazionale, regionale e territoriale - di carattere socio assistenziale, sociosanitario e sanitario, ha richiesto un disegno normativo che consentisse di ricondurre a unità gli obiettivi da realizzare; la tecnica legislativa più funzionale è stata quindi individuata in una legge di delegazione e nei relativi

decreti attuativi suscettibili di essere integrati e corretti, a norma dell'articolo 6, comma 2;
la quantificazione dell'impatto economico, sociale e ambientale distinto per categorie di destinatari può essere effettuata solo al momento dell'adozione dei decreti attuativi;
gli effetti della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive fiscali, anche in termini di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso e di valorizzazione delle relative competenze lavorative per sostenere il lavoro di cura prestato presso il domicilio della persona non autosufficiente, potranno essere valutati solo decorso un congruo termine dall'adozione dei decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
valuta favorevolmente la scelta della tecnica legislativa della legge di delegazione e dei relativi decreti attuativi, suscettibili di essere integrati e corretti a norma dell'articolo 6, comma 2;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, formula le seguenti osservazioni:
ritiene opportuno prevedere tra i principi e criteri direttivi della delega lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi;
ritiene opportuno che le disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 6, comma 2, siano predisposte sulla base di specifici elementi di analisi e valutazione d'impatto delle misure;
invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 833 del 1978, integrandola con elementi idonei a valutare l'efficacia delle politiche per gli anziani, anche sulla base della loro definizione nei decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aloisio, Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Damante, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rosso, Rubbia, Scarpinato, Segre e Sisto.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato *(dalle ore 14:00)*; Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Maiorino e Mieli, per partecipare a una missione internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Russo Raoul, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela
Modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione (576)
(presentato in data 07/03/2023);
senatori Russo Raoul, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela
Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle Forze armate (577)
(presentato in data 07/03/2023);
senatori Russo Raoul, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela
Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (578)
(presentato in data 07/03/2023);
senatrice Cosenza Giulia
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici (579)
(presentato in data 07/03/2023);
DDL Costituzionale

senatrice Gelmini Mariastella
Disposizione per la costituzionalizzazione dei principi dello Statuto del contribuente (580)
(presentato in data 08/03/2023);
senatori Rapani Ernesto, Russo Raoul, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Mennuni Lavinia, Gelmetti Matteo, Liris Guido Quintino, Orsomarso Fausto
Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana (581)
(presentato in data 08/03/2023);
senatore Tosato Paolo
Agevolazioni per la rimozione di rifiuti abbandonati e per la bonifica di siti inquinati di competenza dei Comuni (582)
(presentato in data 08/03/2023);
senatori Crisanti Andrea, D'Elia Cecilia, Rando Vincenza, Verducci Francesco, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Zambito Ylenia, Rossomando Anna, Castellone Maria Domenica, Fina Michele, Floridia Aurora, Floridia Barbara, Manca Daniele, Martella Andrea, Pirro Elisa, Rojc Tatjana, Sbrollini Daniela, Verini Walter
Disposizioni in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica (583)
(presentato in data 08/03/2023);
senatori Turco Mario, Floridia Barbara, Patuanelli Stefano, Croatti Marco
Delega al Governo per la riforma fiscale (584)
(presentato in data 08/03/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Testor Elena
Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa (286)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 08/03/2023);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Bevilacqua Dolores ed altri
Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (505)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 08/03/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Zanettin Pierantonio
Modificazioni al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (202)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/03/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Sbrollini Daniela
Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale (287)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 08/03/2023).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
sen. Berrino Gianni
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (538)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 08/03/2023).

Disegni di legge, restituzione al Governo

Il disegno di legge "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018" (540) è stato ritirato dal Governo per essere presentato all'altro ramo del Parlamento.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 1° marzo 2023 (Doc. XVIII-bis, n. 2), in merito all'atto dell'Unione europea "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a teli veicoli per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM (2022) 586 final).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 109).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, la relazione sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso il nuovo sistema di garanzia, riferita all'anno 2020.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CCXXI, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord (COM(2023) 125 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2023) 108 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU (C(2023) 1259 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 35 del 9 febbraio 2023, depositata il successivo 6 marzo, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua indennizzabilità" (*Doc*. VII, n. 19) - alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 marzo 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 57);
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 58).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 7 marzo 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (COM(2023) 124 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 marzo 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4a.
Mozioni
GELMINI, PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE - Il

Senato,
premesso che:
temperature elevate, inquinamento, cambiamenti climatici e scarse precipitazioni stanno provocando una delle più gravi situazioni di siccità in Italia degli ultimi anni e nel 2022 il Dipartimento della protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza per diverse regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte;
il 2022 si è classificato come l'anno più caldo di sempre con temperature superiori alla norma di 0,76 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni dimezzate con un calo del 45 per cento. A giugno si sono registrate temperature medie superiori di ben 2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, con una siccità che ha causato danni per oltre 3 miliardi di euro nelle campagne ma anche sull'ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio;
nel nostro Paese, il cambiamento climatico, ormai, è fin troppo evidente con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con frequenti eventi violenti, sfasamenti stagionali, sbalzi termici significativi che colpiscono in modo rilevante e significativo anche la quantità e la qualità dei raccolti agricoli; difatti, le temperature alte hanno condizionato anche le rese agricole con cali medi del 30 per cento nel 2022 per il mais e per il grano, minacciando di condizionare la produzione anche in futuro; anche la resa del grano potrebbe addirittura diminuire a livello mondiale del 7 per cento per ogni grado Celsius di riscaldamento globale, secondo uno studio della "Wheat initiative", un gruppo di enti pubblici e privati impegnati nella ricerca sui cereali;
secondo l'analisi Coldiretti per far fronte alla tropicalizzazione del clima occorrerà organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di difficoltà, ma per questo servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclo delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l'acqua piovana;
secondo il CNR, una percentuale fra il 6 ed il 15 per cento della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una siccità severa o estrema e, secondo il *report* dell'osservatorio sulle risorse idriche dell'associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), settimanalmente si registra il peggioramento di una situazione, che appare irrimediabilmente compromessa anche a fronte di prossime e comunque auspicate precipitazioni;
l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po stima in 1.800 milioni di metri cubi il valore disponibile *snow water equivalent* su tutto il bacino padano. Secondo il CNR, il quantitativo di neve caduta da inizio anno sulle Alpi è inferiore ai valori medi del decennio 2011-2021;
in Valle d'Aosta, il manto nevoso si sta riducendo, in Piemonte calano quasi tutti i fiumi, aumentando il divario con i livelli di portata degli anni passati (Sesia 74 per cento in meno, Stura di Demonte 52 per cento in meno, Stura di Lanzo 34 per cento in meno, Toce 46 per cento in meno);
in Lombardia, il manto nevoso, pur superiore a quello dello scorso anno, si attesta attorno al 59 per cento della media storica. Sono più che dimezzate le riserve idriche (52,7 per cento in meno sulla media del periodo), ormai ai livelli di un anno fa;
allarmante è la situazione del fiume Adda, la cui portata continua costantemente a decrescere da mesi ed attualmente (58 metri cubi al secondo) è nettamente inferiore a quelle dei recenti anni più siccitosi (2022: 74 metri cubi al secondo; 2017: 83 metri cubi al secondo). Ai minimi sono anche i livelli di Serio ed Oglio (15 centimetri in meno sull'anno scorso e ben un metro e 14 centimetri sul 2021), mentre il basso livello del lago di Garda ha fatto emergere il piccolo istmo che collega l'isola di San Biagio, conosciuta anche come isola dei conigli, alla terraferma;
in Friuli-Venezia Giulia, secondo i dati di ARPA Friuli-Venezia Giulia, il quantitativo maggiore di neve è presente sulle Alpi Carniche (mediamente 52 centimetri), mentre sulle Alpi Giulie la media è di quasi 48 centimetri e sulle Prealpi Carniche di 42 centimetri. Attualmente, secondo la protezione civile regionale, il livello idrometrico del Tagliamento è inferiore al 2022, così come quello della Cellina che è 12 centimetri più basso dell'anno scorso;
in Veneto, cresce la portata del fiume Piave, mentre Livenza, Adige e Bacchiglione restano ai minimi

degli anni recenti;
segnali di sofferenza idrica sono presenti anche nel Centro Italia, dove costante è la decrescita di livello del fiume Tevere, dall'Umbria fino alla foce. La portata dell'Aniene è meno della metà della media storica; in calo anche i fiumi Sacco e Liri. Il lago di Bracciano rimane ad un livello più basso di 14 centimetri rispetto al 2022 e di circa 30 centimetri rispetto al 2021; al livello del piccolo lago di Nemi mancano 84 centimetri. Praticamente stabile è il livello del lago Trasimeno, che però non riesce neppure ad avvicinarsi ai livelli del 2022 (altezza idrometrica: attuale 1,16 metri in meno; febbraio 2022, 0,96 metri in meno);
diminuiscono i livelli dei fiumi in Campania con il Garigliano sceso di circa un metro in un mese ed il Volturno in discesa dalla sorgente molisana fino alla foce, toccando valori inferiori rispetto agli scorsi 6 anni;
negativi sono anche gli effetti prodotti a livello idroelettrico, con un calo di circa il 38 per cento della potenza prodotta, e nonostante la crescita di produzione dal fotovoltaico e dall'eolico, nel 2022 il dato dell'idroelettrico ha fatto registrare un calo dal 40 al 35 per cento della componente rinnovabile sul totale della produzione nazionale;
si aggrava la situazione idrica nel nostro Paese, penalizzato anche dall'assenza di infrastrutture capaci di contrastare le conseguenze della crisi climatica che, ormai, avrà effetti negativi ovunque, tanto che l'ANBI ha dichiarato che per almeno per 3,5 milioni di abitanti non si possa più dare per scontata l'acqua dal rubinetto, ma anche la fauna ne risente e spesso è presente nei luoghi urbani poiché è alla ricerca di fonti idriche;
la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha cagionato una riduzione dei deflussi superficiali e delle riserve idriche, condizionando la capacità di ricarica delle falde superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa delle diffuse criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite che superano addirittura il 40 per cento;
quest'ultimo dato è particolarmente allarmante a sé stante e, a maggior ragione, se paragonato ad altri Paesi europei: in Francia la dispersione nella rete idrica ammonta a circa il 20 per cento, mentre in Germania all'8 per cento;
per limitare le pesanti conseguenze che la situazione climatica sta disegnando per l'Italia, si deve affrontare subito il problema e gestire al meglio una situazione d'emergenza, coordinando le inevitabili scelte nel rispetto delle priorità di legge; è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d'acqua: dall'efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali, come proposto da ANBI e Coldiretti;
la nostra rete idrica necessita di importanti e urgenti interventi di modernizzazione e manutenzione: dei 550.000 chilometri di rete idrica, oltre il 60 per cento risale a più di 30 anni fa, e il 25 per cento ha addirittura superato i 50 anni di attività in Italia, solamente l'11,3 per cento dell'acqua piovana (circa 34,2 miliardi di metri cubi) viene immagazzinata, con un conseguente spreco di un enorme potenziale: secondo l'ANBI, infatti, servirebbero oltre 2.000 nuovi invasi, incentivando peraltro la pulizia di quelli già esistenti, auspicando una semplificazione normativa per la gestione dei detriti che dovrebbero essere trattati come rifiuti speciali;
nel nostro Paese non esiste poi un piano nazionale per il riuso delle acque di depurazione nonostante il grande potenziale di questa risorsa: quasi il 30 per cento dell'acqua restituita dai sistemi di depurazione è di buona qualità, ma invece di venire riutilizzata in agricoltura ritorna nei fiumi o in mare. È necessario predisporre il prima possibile tale piano, in considerazione del regolamento (UE) 2020/741 in materia di riutilizzo dell'acqua, il quale si applicherà a partire dal 26 giugno 2023, e occorrerebbe colmare il *gap* degli investimenti sul "Sistema acqua" e secondo la SIMA (Società italiana di medicina ambientale) servirebbero in Italia 12 miliardi di euro entro il 2030, oltre a 6 miliardi all'anno solo per la depurazione e la manutenzione della rete idrica;
il problema della mancanza dell'acqua ormai è grave tanto che nei giorni scorsi è stato convocato un tavolo tecnico sulla sicurezza idrica; nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ci sono oltre 4 miliardi di euro per il sistema acqua, compresi gli 880 milioni di euro per il potenziamento e

l'ammodernamento del sistema irriguo nel settore agricolo, 2 miliardi per nuove infrastrutture idriche primarie (come gli invasi) e 900 milioni per riparare, digitalizzare e monitorare le reti idriche (con progetti che partiranno non prima del 2026), ma finora sono stati impegnati solo 300 milioni, così come su 1,2 miliardi di euro della programmazione europea 2014-2020 sono stati utilizzati appena 200 milioni, a causa della difficoltà di Regioni ed enti locali di progettare e spendere; difatti la federazione delle imprese dei servizi pubblici, Utilitalia, ha spiegato che le aziende italiane del settore idrico sono pronte a mettere in campo investimenti per 11 miliardi di euro nei prossimi 3 anni; il primo passo, però, non può che essere quello di spendere ciò che già è stato stanziato, perché ci sono quasi 8 miliardi di euro da qualche anno che non possono essere spesi per ragioni burocratiche e normative;
tante sono le iniziative di breve periodo che si sono succedute di volta in volta negli anni durante le fasi emergenziali ma hanno esaurito in fretta le loro finalità e pertanto dovrebbero essere affiancate da obiettivi di medio-lungo periodo, attraverso misure portanti in termini di ammodernamento infrastrutturale contro la dispersione, un piano sugli invasi, degli usi tecnologici nell'irrigazione, recupero dell'acqua piovana nonché di tutte le azioni previste dalla missione 2, componente 4, del PNRR (tutela del territorio e della risorsa idrica), per la quale sono contemplati investimenti per un totale di circa 3,9 miliardi di euro, di cui 2,9 miliardi finanziati dal piano stesso;
va altresì ricordato come il contratto istituzionale di sviluppo "Acqua bene comune", avviato dal precedente Governo, preveda un piano di investimenti da oltre un miliardo di euro e abbia ricevuto numerose proposte progettuali in materia di captazione e accumulo, potabilizzazione, trasporto e distribuzione, fognature, depurazione, riutilizzo e restituzione all'ambiente delle risorse idrica nonché monitoraggio dei corpi idrici entro il termine del 10 ottobre 2022. L'iniziale tabella di marcia prevedeva l'inizio dei lavori ad aprile 2023, ma ad oggi non si hanno novità e l'ultima comunicazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale risale al 6 dicembre 2022, ormai 3 mesi fa;
gli investimenti sulla rete idrica vanno incrementati: secondo la federazione "Utilities", il costo di tutti gli interventi necessari per contrastare i fenomeni di siccità è di circa 5 miliardi di euro all'anno, in parte già finanziabili attraverso il PNRR. Secondo uno studio di Cassa depositi e prestiti, inoltre, aumentare gli investimenti annui dagli attuali 2 miliardi a 5 miliardi di euro consentirebbe all'Italia di allinearsi alle quote di investimento degli altri Paesi europei di simili dimensioni, i quali, come detto, presentano tassi di dispersione nettamente inferiori;
in Italia gli investimenti nel settore idrico, infatti, equivalgono a circa 49 euro *pro capite*, meno della metà della media europea di 100 euro *pro capite*;
l'insufficiente livello di investimento si verifica anche perché il 53 per cento degli operatori è di ridotte dimensioni, con conseguenti limitate capacità di spesa, e il 40 per cento non copre tutto il processo di gestione della risorsa idrica ma solamente alcune fasi, portando ad evidenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti stessi. È fondamentale, perciò, anche attraverso un maggior coordinamento regionale, arrivare a ridurre il numero degli operatori, di natura sia privata che pubblica, per aumentarne sia l'efficienza, grazie ai vantaggi delle economie di scala, che la capacità di attrarre capitali di privati, ormai molto attenti ai temi degli investimenti sostenibili;
gli investimenti sull'infrastruttura idrica vanno, però, abbinati allo sviluppo tecnologico e alla formazione nell'utilizzo quotidiano della risorsa idrica, con particolare riferimento agli usi civili, imprenditoriali e del settore agricolo che possono avvalersi degli strumenti di irrigazione di precisione;
si dovrebbero, inoltre, prevedere misure di incentivazione fiscale e di iper ammortamento per questo tipo di investimenti, ivi inclusi quelli per i processi di monitoraggio e di controllo digitale, per i sistemi di sensistica e, infine, per ricerca e sviluppo sulla diffusione di varietà di coltivazioni più resistenti agli *stress* idrici, con l'obiettivo di accompagnare l'intero comparto agroalimentare nell'adattamento ai cambiamenti climatici,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative urgenti per ripristinare un'unità di missione da porre in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri che si occupi di dissesto idrogeologico e di sviluppo e coordinamento della manutenzione delle strutture idriche, anche nell'ottica di ammodernamento ed efficientamento del sistema acquedottistico nazionale, limitando le attuali cospicue perdite idriche lungo il percorso di

distribuzione e della realizzazione e messa in esercizio di un sistema di collettori e depuratori di fanghi reflui, anche al fine di accogliere le raccomandazioni che giungono dall'Unione europea e scongiurare ulteriori procedure di infrazione;
2) ad adottare iniziative, nel quadro del PNRR, per la realizzazione di infrastrutture agricole destinate al riutilizzo dell'acqua, nella direzione indicata dalla Corte dei conti europea, che ha sollecitato gli Stati membri dell'Unione europea a intervenire in tal senso;
3) ad adottare iniziative idonee, anche nel contesto del PNRR, per favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e ripristinarne le capacità di contenimento in caso di eventi meteorologici estremi (forti precipitazioni e alluvioni);
4) a provvedere, in via assolutamente prioritaria, alla realizzazione degli investimenti necessari per l'ammodernamento dell'infrastruttura idrica, per il monitoraggio dei bacini idrografici e per una maggiore resilienza dell'intera rete alle sfide causate dai cambiamenti climatici e dai sempre più frequenti fenomeni di siccità, anche attraverso i fondi messi a disposizione dal PNRR;
5) ad accelerare l'approvazione dei progetti riferiti al contratto istituzionale di sviluppo "Acqua bene comune", presentati nell'ottobre 2022 con l'obiettivo di migliorare la gestione della risorsa idrica e la resilienza dell'intero settore;
6) ad incentivare, attraverso misure di natura fiscale, ovvero agevolazioni quali l'iper ammortamento, gli investimenti in irrigazione di precisione, "agricoltura 2.0", impianti di irrigazione di ultima generazione e interventi agronomici e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo, che tengano conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche del suolo, con particolare riferimento a specifiche misure di sostegno per le imprese agricole, dell'acquacoltura e della filiera agroalimentare della trasformazione, da impegnare in investimenti tecnologici e digitali, e nella formazione degli operatori;
7) ad adottare misure volte a mitigare i rischi derivanti dalle carenze idriche, destinate ad aggravarsi in considerazione delle elevate temperature e dall'incremento dei prelievi d'acqua a uso idropotabile e irriguo, quindi, provvedendo ad una manutenzione costante dei letti dei corsi d'acqua e degli invasi, insieme ad un continuo monitoraggio di corsi d'acqua, fiumi, laghi, ghiacciai e di tutte le acque interne, compito che era affidato all'unità di missione "Italia sicura", che è stata sciolta e che dovrebbe essere ripristinata;
8) ad adottare iniziative volte ad evitare gli sprechi sia dal punto di vista delle dispersioni della rete, sia in relazione all'uso della risorsa idrica, anche attraverso investimenti diretti a promuovere, con specifico riguardo al settore agricolo, l'impiego di moderne e più avanzate tecnologie, come l'irrigazione di precisione;
9) a promuovere, anche in linea con le indicazioni della Commissione europea e la spinta dei diversi governi europei, la ricerca riguardo la coltivazione idroponica e le nuove tecniche genomiche, finalizzate ad identificare coltivazioni più resistenti e che necessitino di minori quantità di acqua, in modo da accompagnare l'intero settore agroalimentare nell'adattamento ai cambiamenti climatici e al fenomeno della siccità;
10) a predisporre, quanto prima, anche attraverso la nascente *task force*, un piano per la realizzazione delle migliaia di nuovi invasi, ivi inclusi piccoli invasi "interaziendali" a servizio delle imprese agricole, necessari per una maggiore e più capillare capacità di immagazzinamento dell'acqua piovana, oltre a una semplificazione normativa per la gestione dei detriti nella pulizia degli invasi già esistenti;
11) a promuovere interventi, non soltanto nei momenti di emergenza dovuti alla siccità, ma costanti e mirati sul medio e lungo periodo, utilizzando risorse e progetti in modo coordinato, che migliorino l'approvvigionamento idrico, con particolare riferimento all'incremento della connettività delle infrastrutture idriche, al risanamento del sistema fluviale, assicurando la funzionalità idraulica, in modo che sia capace di espletare le necessarie caratteristiche funzioni e quelle ecosistemiche, e al miglioramento della capacità previsionale per anticipare la disponibilità naturale della risorsa e ottimizzare il volume immagazzinato;
12) a promuovere un piano per il riuso delle acque di depurazione, sia in considerazione del regolamento (UE) 2020/741 in materia di riutilizzo dell'acqua, il quale si applicherà a partire dal 26

giugno 2023, che alla luce delle numerose procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia;
13) a prevedere l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale che tenga in considerazione le specificità degli utilizzi agricoli, industriali, civili e turistici dell'acqua, con il fine di evitare conflittualità tra questi usi e di ottenere una più oculata gestione delle risorse idriche;
14) a prevedere interventi urgenti per la realizzazione di infrastrutture di accumulo idrico durante gli eventi meteorologici estremi e per il recupero di acque piovane a fini di usi industriali, irrigui e domestici;
15) ad adottare iniziative, anche attraverso norme primarie e d'intesa con le Regioni e gli enti locali, al fine di un riassetto complessivo degli enti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo una razionalizzazione e riduzione dei soggetti coinvolti nonché una riduzione degli attuali ostacoli burocratici, al fine di garantire una maggiore efficienza e una migliore capacità di programmare ed attrarre investimenti;
16) a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione che incentivino, da un lato, i cittadini ad un uso più attento e responsabile della risorsa idrica e, dall'altro, le aziende e le industrie ad introdurre nei loro processi produttivi e nei loro cicli industriali sistemi di riutilizzo, ovvero di irrigazione per il comparto agricolo, più efficienti e tecnologici;
17) a promuovere un piano complessivo ed omogeneo a livello nazionale che consenta la costruzione e la messa in esercizio di dissalatori, al fine di ottenere consistenti quantità di acqua dolce dalla dissalazione e depurazione delle acque marine.
(1-00031)
Interrogazioni
FREGOLENT - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nella serata di sabato 4 marzo 2023, nel corso della manifestazione convocata da alcune organizzazioni della galassia anarchica, il centro della città di Torino è stato teatro di gravissimi disordini, con pesanti danneggiamenti di monumenti e immobili e atti vandalici contro automobili e esercizi commerciali;
le intenzioni dei manifestanti erano prevedibili e confermate dal fatto che, prima dell'inizio della manifestazione, le forze dell'ordine avessero già fermato una trentina di persone, provenienti da tutta Europa, armate di bombe carta, bastoni e martelli;
per questa ragione sono sorprendenti le parole con cui, a caldo, il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, ha commentato quanto successo nelle strade di Torino: "Nessuno andava a pensare che sarebbero state devastate macchine di privati o vetrine di esercizi commerciali di commercianti che devono sbarcare il lunario in maniera onesta e dignitosa" (intervista al TG2 delle ore 13:30 del 5 marzo);
nelle ore successive le comunicazioni ufficiali hanno derubricato questo stupore, a giudizio dell'interrogante francamente sconcertante, a rammarico per gli inevitabili effetti collaterali di una strategia di contenimento che avrebbe dirottato i manifestanti verso un'area della città in cui sarebbero stati più gestibili i loro movimenti;
è incredibile che alcune centinaia di persone, peraltro provenienti anche da Spagna, Francia e Germania, siano potute entrare in Italia e arrivare a Torino con mazze, bastoni, martelli e armi contundenti e compiere quanto hanno compiuto, malgrado un ampio preavviso che avrebbe potuto consentire contromisure preventive più efficaci;
è stupefacente come le forze politiche, che dall'opposizione gridano allo scandalo per ogni evento che colpisce la sicurezza pubblica, non abbiano in questo caso chiesto alcun chiarimento su come un *sit-in* abbia potuto trasformarsi in un corteo e su chi abbia dato questa autorizzazione senza preallertare cittadini e lavoratori inermi, che si sono trovati circondati da facinorosi violenti, pronti a tutto, per vendicare la mancata revoca del regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento giudiziario per Alfredo Cospito,
si chiede di sapere chi abbia autorizzato che il *sit-in* si trasformasse in manifestazione e quali responsabilità il Ministro in indirizzo ravvisi nelle decisioni assunte dagli organi preposti alla sicurezza della città.
(3-00278)

BASSO, PARRINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
nel corso degli ultimi anni, il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono stati tra gli strumenti principali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa per le persone più in difficoltà;
il primo fondo è stato introdotto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione utilizzabile nei Comuni ad alta tensione abitativa, che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La dotazione iniziale del fondo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è stata in seguito incrementata attraverso vari interventi normativi nel corso degli anni successivi;
il secondo fondo è stato introdotto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, inizialmente presso il Ministero dei lavori pubblici;
l'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha assegnato al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e l'ultimo riparto, per quanto riguarda l'anno 2022, è stato stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 luglio 2022;
nonostante l'importanza di tali strumenti finanziari, soprattutto in una fase di difficoltà economica come quella in corso, caratterizzata in particolare da una grave restrizione creditizia che colpisce principalmente le famiglie più bisognose, né la legge di bilancio per il 2023, né i successivi provvedimenti adottati dal Governo hanno previsto rifinanziamenti per l'anno in corso e quelli successivi, con la conseguenza che circa 900.000 famiglie, che si trovano sotto il livello della povertà assoluta in tutto il Paese, rischiano di non poter sostenere i costi dell'affitto;
in assenza del rifinanziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, i Comuni restano senza alcuna dotazione per arginare la precarietà abitativa, il caro affitti e per affrontare la problematica degli sfratti;
alcune Regioni e numerosi enti locali hanno già manifestato la situazione di forte difficoltà nella quale si trovano, con prospettive di netto peggioramento in corso di anno. In tale contesto, si evidenziano la situazione della Regione Liguria, dove lo scorso anno con 11 milioni di euro provenienti dallo Stato per il fondo affitti e quasi 2 milioni per il fondo morosi incolpevoli era stato coperto il fabbisogno di oltre 10.000 famiglie ed ora in assenza di risorse disponibili si trova ad affrontare una situazione di crescente disagio abitativo. Analogamente, la Regione Toscana con le proprie risorse finanziarie non riesce a soddisfare il bisogno di oltre 22.000 famiglie in stato di disagio abitativo. La situazione di emergenza sta crescendo di giorno in giorno anche in altre regioni e presso numerosi enti locali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente adottare, alla luce delle gravi difficoltà derivanti dall'attuale congiuntura economica per le famiglie più vulnerabili e delle ricadute di tale situazione sugli enti territoriali, disposizioni finalizzate a rifinanziare il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno in corso e gli anni successivi;
quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di potenziare, a livello nazionale, la disponibilità di alloggi e immobili di edilizia residenziale pubblica, a partire dal recupero di quelli degradati.
(3-00279)

NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, MARTON, LICHERI Sabrina, DI GIROLAMO, TREVISI, LOPREIATO, ALOISIO, MAIORINO, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
il 15 giugno 2022, l'associazione "Animal equality" ha presentato presso la Commissione europea una denuncia al fine di segnalare con forza gli abusi a danno dei polli da carne a rapido accrescimento,

detti "polli *broiler*";
precedentemente, l'associazione aveva presentato una petizione con la quale chiedeva di porre fine all'allevamento dei "polli *broiler*". Essi sono frutto di una selezione genetica, crescono troppo in fretta e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore;
questi animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo problemi cardiocircolatori, ma anche ascite, dermatiti, oltre a serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia;
considerato che:
l'obiettivo di questa selezione è ottimizzare la produzione industriale di uno degli animali più allevati, sfruttati e macellati al mondo. Sono infatti oltre 60 miliardi i polli uccisi ogni anno per l'alimentazione umana, ben 8 volte la popolazione mondiale;
per avere un'idea del fenomeno, è sufficiente confrontare i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, in 112 giorni i polli raggiungevano il peso di 1,2 chili, ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 chili;
tali pratiche di allevamento appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti" e con la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, che prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano promosso o ritengano di dover promuovere efficaci strategie di tutela dei polli destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea;
quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere al fine di garantire agli animali, in particolare alle specie avicole destinate all'alimentazione umana, un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore e sofferenze inutili;
se ritengano di dover adottare ogni iniziativa utile a prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica.
(3-00281)
TURCO, FLORIDIA Barbara, DI GIROLAMO, CROATTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che il 14 febbraio 2023, ossia a distanza di un mese dall'emanazione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, detto "decreto carburanti", da parte del Consiglio dei ministri, era attesa la pubblicazione del relativo decreto attuativo, che avrebbe dovuto rendere operativa, anche per il 2023, una delle misure a sostengo delle famiglie, denominata "*bonus* trasporti";
considerato che:
il *bonus*, da 60 euro, è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
tale agevolazione ha la funzione di sostegno alle famiglie per integrare i costi del trasporto con mezzi pubblici;
ad oggi non si hanno notizie circa il decreto attuativo atteso, di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
considerato che:
il ritardo dell'emanazione del decreto attuativo rischia di pesare sulle famiglie, specie su quelle che intendevano usare il *voucher* per l'acquisto di un abbonamento annuale, strumento che solitamente si sottoscrive a inizio anno;
senza tale decreto attuativo non è possibile accedere concretamente alla misura, in quanto mancano le indicazioni per la presentazione delle domande e il rilascio del buono,
si chiede di sapere quali chiare e precise indicazioni si intenda fornire in merito alle tempistiche di

emanazione del decreto ministeriale, necessario per sbloccare una misura importante per una fascia della popolazione italiana particolarmente vulnerabile dal punto di vista economico.

(3-00282)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TERZI DI SANT'AGATA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia*. - Premesso che:

il 1° marzo 2023 la Corte suprema di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'appello di Ancona, negando l'estradizione verso la Cina dell'ex amministratore delegato di una nota società cinese, ricercata per presunti reati economici e arrestata in Italia nell'estate 2022, alla luce di un *red notice* dell'Interpol;

l'organizzazione per i diritti umani "Safeguard defenders" ha affermato che, dopo l'uscita della donna dalla Cina e prima dell'arresto in Italia, la sua famiglia avrebbe subito forti pressioni da Pechino finalizzate a farla rientrare nel Paese. Nell'ambito di tali pressioni, tra il giugno e il dicembre 2021, la polizia cinese ha trattenuto senza accuse suo fratello per sei mesi, durante i quali è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti;

è stato ampiamente dimostrato l'uso strumentale dell'Interpol e delle menzionate notifiche note come "*red notice*" per ottenere l'estradizione di dissidenti cinesi o di rifugiati politici che Pechino vuole riportare in Cina;

premesso, altresì, che:

la Repubblica popolare cinese non è nuova all'attuazione di politiche violente, come visto nel caso delle atrocità commesse contro la popolazione uigura nella regione autonoma dello Xinjiang, su cui esistono crescenti prove;

su questo ultimo punto preme ricordare che secondo eminenti giuristi ed esperti tali atrocità rientrano tra le fattispecie previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio;

dal 2020 nove parlamenti nazionali (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Lituania, Repubblica ceca, Belgio, Irlanda e il Parlamento europeo) hanno adottato risoluzioni che denunciano tale forma di genocidio e di crimini contro l'umanità;

nei campi di rieducazione, che Pechino ha definito "centri di formazione professionale", sono commesse gravi violazioni dei diritti umani, la cui estensione è stata documentata da ricognizioni satellitari, ricerche di giornalismo investigativo e da testimonianze rese al Tribunale uiguro presieduto da sir Geoffrey Nice svoltosi dal 3 settembre 2020 al 9 dicembre 2021;

le politiche attuate da Pechino includono sterilizzazioni, deportazioni di massa, torture, arresti e reclusioni arbitrarie volte a sradicare l'identità e la cultura uigura;

il 31 agosto 2022 l'ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto sulla situazione dei diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang, in cui conferma le gravi violazioni subite dagli uiguri ed altre minoranze che vivono in Cina;

dal 15 al 21 febbraio 2023 il capo della diplomazia della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, ha effettuato incontri ai più alti livelli con membri di governo di Francia, Italia, Germania, Austria, Belgio, Paesi bassi, Irlanda, Regno Unito e con i massimi rappresentanti dell'Unione europea per approfondire la "cooperazione strategica complessiva", al fine di realizzare uno sviluppo sempre maggiore delle relazioni bilaterali;

considerato che il 7 ottobre 2010 Italia e Cina hanno sottoscritto un trattato di estradizione, ratificato dall'Italia con la legge 24 settembre 2015, n. 161, ed entrato in vigore nel dicembre 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ritenga opportuno sospendere il trattato di estradizione di cui alla legge n. 161 del 2015;

se non si consideri urgente avviare un'interlocuzione con gli Stati membri dell'Unione europea finalizzata a promuovere la sospensione di tutti gli accordi bilaterali di estradizione in vigore con la Repubblica popolare cinese;

se non si reputi necessaria una revisione dell'utilizzo della notifica *red notice* dell'Interpol, in

considerazione delle evidenze di uso strumentale che la Cina ne fa, e quali iniziative di propria competenza si intenda adottare per sollevare la questione nelle opportune sedi internazionali.
(3-00280)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
in data 7 marzo 2023 è stata pubblicata da "Il Giornale" un'intervista al magistrato Roberto Pennisi, già pubblico ministero presso la Procura nazionale antimafia, in riferimento all'inchiesta "Aemilia" e ai rapporti tra politica e cosche;
sulla vicenda l'interrogante aveva presentato nella XVIII Legislatura l'atto di sindacato ispettivo 4-04023, riguardante le fasi di indagine e del maxi processo, al quale non aveva mai ricevuto risposta;
risulta all'interrogante che in data 21 settembre 2020, la DDA di Bologna produsse ed inviò al gabinetto del Ministro, a firma del sostituto procuratore Beatrice Ronchi, la relazione utile ai fini della risposta scritta alla citata interrogazione, che però non fu mai utilizzata;
risulta altresì che la Procura generale della Corte di cassazione, in data 14 settembre 2020, chiese ed ottenne dalla Procura nazionale antimafia la relazione a firma del pubblico ministero Roberto Pennisi, a suo tempo distaccato dalla Procura nazionale antimafia a supporto della DDA di Bologna, per occuparsi specificatamente dei rapporti tra politica e mafia calabrese nella inchiesta "Aemilia";
nella sua intervista Pennisi conferma che la relazione non fu utilizzata, come richiesto dall'interrogante, in risposta alla citata interrogazione;
nell'articolo de "Il Giornale" si legge che agli atti dell'indagine c'era una informativa dei servizi segreti, trasmessa poi dai Carabinieri, in cui emerge che "erano coinvolti vari esponenti del Partito democratico reggiano";
l'inchiesta citata ha visto invece due esponenti di Forza Italia, Giuseppe Pagliani e Giovanni Paolo Bernini, vittime di quello che l'interrogante ritiene un caso di accanimento giudiziario, poi terminato con il totale proscioglimento per entrambi;
nella sua intervista Pennisi dice apertamente che nell'informativa dei servizi segreti "di spunti ce n'erano tanti, con nomi e cognomi" in riferimento al PD, ma che furono indagati soltanto Pagliani e Bernini, ribadendo che per Bernini "non c'erano gli elementi per chiedere la custodia in carcere. Mai e poi mai", aggiungendo poi che "andava stralciata l'indagine, approfondita la posizione di altri indagati o indagabili per concorso esterno in associazione mafiosa, invece non si fece nulla";
il capo del *pool* dei magistrati che condusse l'inchiesta "Aemilia" e successivamente la pubblica accusa nel maxi processo, il pubblico ministero Marco Mescolini, è stato allontanato *sine die* dall'intera regione Emilia-Romagna, con il voto unanime dell'assemblea plenaria del CSM, per incompatibilità ambientale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se conosca le motivazioni per cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo non ottenne alcuna risposta dal precedente Governo;
se non ritenga di utilizzare, in risposta alla presente interrogazione, la documentazione citata dall'interrogante e dal pubblico ministero Pennisi, prodotta dalla DDA di Bologna e dalla Procura nazionale antimafia.
(4-00292)

ALOISIO, DE ROSA, MARTON, LICHERI Sabrina, DI GIROLAMO, NAVE, NATURALE, LOPREIATO, BEVILACQUA, CATALDI, PATUANELLI, TREVISI, LOREFICE, MAZZELLA - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il cinema "Metropolitan", con ingresso ai piedi dello storico palazzo Cellamare, in via Chiaia a Napoli, e al di sotto del quale si sviluppa, è uno degli attrattori principali del capoluogo partenopeo, luogo di incontro di giovani e meno giovani, che vi si ritrovano per seguire le opere cinematografiche del momento o di tempi addietro. Realizzato nelle cavità tufacee che erano state utilizzate come rifugi antiaerei nella seconda guerra mondiale su progetto della prima architetta napoletana Stefania Filo Speziale, il cinema-teatro Metropolitan fu inaugurato nel 1948, momento testimoniato anche dai filmati storici dell'Istituto Luce. Il più grande d'Italia con i suoi 3.000 posti, fu celebrato a livello

culturale con la pubblicazione sul n. 251 di "Domus" del 1950; la riconversione in multisala ha mantenuto comunque i caratteri spaziali originali della galleria di accesso e del *foyer*;
oggi la proprietà appartiene alla banca Intesa Sanpaolo e, come si apprende da notizie di stampa, il Metropolitan rischierebbe di chiudere i battenti, depauperando così il capoluogo partenopeo dell'ennesima sala cinematografica, anche in considerazione della chiusura recente del cinema "Arcobaleno", i cui locali sono attualmente adoperati quale "mercatone" di proprietà cinese ("napolitoday.it", 20 febbraio 2023);
in particolare, come riferito dalla testata "Il Mattino" in data 3 marzo 2023, risulta che al posto del "Metropolitan" potrebbe installarsi un supermercato o una sala bingo, poiché secondo le categorie omogenee delle destinazione d'uso previste dal vigente piano regolatore generale le suddette tipologie rientrano tra quelle previste, nonostante la storicità della destinazione d'uso quale cinema, visto che il vincolo monumentale diretto interessa il solo palazzo Cellammare; allo stato l'area non è vincolata alla presenza di un cinema o un teatro, come identitariamente dovrebbe essere;
considerato che:
la vicenda ha attirato l'attenzione del Ministero della cultura, che ha convocato un tavolo di lavoro al Ministero con i gestori della struttura, banca Intesa Sanpaolo, il direttore generale ABAP, Luigi La Rocca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il consigliere del Ministro, Luciano Schifone;
il ministro Sangiuliano ha dichiarato: "Stiamo verificando il quadro normativo ma la chiusura del Metropolitan rappresenterebbe una grave perdita per la città di Napoli e per la sua cultura. Peggio ancora se, come apprendiamo da notizie di stampa che auspichiamo essere infondate, la struttura corre il rischio di diventare un supermercato o una sala bingo. Spero che queste notizie siano prive di fondamento. Il comun denominatore deve essere la volontà di salvare il Metropolitan. (...) Dobbiamo fare ogni tentativo per salvare questo simbolo della città nel momento in cui ci sono timidi segnali di ripresa relativi all'affluenza ai botteghini" ("beniculturali.it", comunicato del 2 marzo);
risulta agli interroganti che il Ministero intenda verificare la possibilità di porre un vincolo relazionale che legherebbe il sito alla sua destinazione. Si evidenzia che negli ultimi anni, soprattutto nelle città più grandi d'Italia, botteghe tradizionali, storici negozi, cinema, librerie e attrattori culturali hanno cambiato categoria merceologica, anche alla luce dell'incremento dei canoni di affitto dei locali, depauperando il tessuto cittadino di siti d'interesse culturale in luogo di *street food* e "mercatoni" di proprietà straniera;
nelle ultime settimane, un caso analogo ha interessato la storica libreria "Tullio Pironti" di piazza Dante, a Napoli, da decenni punto di riferimento per migliaia di studenti, scrittori e intellettuali. In particolare, i gestori dei locali sono stati raggiunti da un avviso di sfratto;
nella stessa zona di Chiaia, inoltre, proprio in prossimità del "Metropolitan", la libreria Feltrinelli sta al momento ridimensionando i suoi locali, eliminando il bar caffetteria interno che era anche sede di eventi culturali;
considerato infine che:
l'art. 8 della legge n. 220 del 2016 prevede che: "La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai",
si chiede di sapere:
quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, che ha manifestato l'interesse ad occuparsi della problematica, intenda evitare la chiusura del cinema "Metropolitan", anche al fine di salvaguardare il comparto occupazionale direttamente e indirettamente coinvolto;
se intenda procedere direttamente ad avviare la pratica di dichiarazione di interesse culturale;
se, al fine di tutelare i caffè letterari e le librerie (come la storica libreria Tullio Pironti o la Feltrinelli), anche alla luce del *boom* dell'*e-commerce* e del digitale nel periodo *post* pandemico, condivida l'opportunità di salvaguardare la matrice identitaria di tali imprese e il connesso comparto occupazionale, intervenendo in modo strutturale attraverso un'apposita disciplina;
se, al fine di salvaguardare le istituzioni e i luoghi di particolare interesse culturale, condivida

l'opportunità di disciplinare, attraverso apposita normativa, vincoli ulteriori e specifici per tutelare le categorie merceologiche di botteghe tradizionali, negozi storici, librerie, cinema, *auditorium* e storici attrattori culturali.

(4-00293)

TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LICHERI Ettore Antonio, ALOISIO, NAVE, NATURALE, BEVILACQUA, PATUANELLI, PIRONDINI, CATALDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". La disposizione è stata interessata da recenti sentenze di merito che ne hanno dato un'interpretazione pregiudizievole di un diritto riconosciuto anche dallo statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);

diverse corti territoriali, infatti, hanno aderito alla prospettazione giurisprudenziale che individua nel suddetto articolo 17 un impedimento alla compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali. Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 7823 del 29 dicembre 2022 ha sentenziato che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 preclude la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi ammettendola solo per le obbligazioni dello stesso periodo e nei confronti dei medesimi soggetti, così come risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. "In ambito contributivo" affermano i giudici milanesi, "non è contemplata la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto" (si veda, anche Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2207 del 2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 6251 del 2022);

il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza 22 febbraio 2022, n. 1251, osservava che "il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale, non può trovare ragione giustificatrice nell'art. 8 della legge n. 212 del 2000. Né, per identici motivi, è possibile sostenere che quest'ultima disposizione abbia innovato l'assetto normativo delineato dall'art. 17 D. Lgs. 241/97". La conclusione alla quale giunge questo minoritario ma rilevante filone giurisprudenziale si basa sul ragionamento che lo Stato, l'INPS, le Regioni e gli enti previdenziali non sarebbero definibili "medesimi soggetti" come, invece, indicato dall'articolo 17, ma come soggetti differenti ai fini della compensazione tra poste tributarie e previdenziali escludendo, di fatto, la possibilità di una compensazione orizzontale alla quale già i contribuenti ricorrono da tempo;

la posizione dei giudici di merito, in altre parole, nega la sussistenza della facoltà del contribuente di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive;

considerato che:

il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è figlio di una delega, conferita con la legge 23 dicembre 1997, n. 662, con la quale il Governo è stato incaricato, tra l'altro, a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, nonché ad assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti; anche sotto questo profilo è insostenibile la tesi che vede, nelle intenzioni del legislatore, quella di imporre un divieto di compensazione orizzontale tra posizioni tributarie e previdenziali, mentre è più plausibile l'intento legislativo di meglio specificare la regolamentazione dei meccanismi di compensazione;

del resto, anche il già richiamato statuto del contribuente con l'articolo 8, rubricato "tutela dell'integrità patrimoniale", aveva, per inciso previsto che "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (...). Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i

quali attualmente non è previsto"; senza per questo introdurre la previsione di un divieto di compensare un'obbligazione tributaria con un credito previdenziale. Lo statuto del contribuente, è opportuno ricordare, riconosce ai contribuenti il diritto di estinguere l'obbligazione tributaria compensando i propri debiti con eventuali crediti verso il fisco;
la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 452/E del 2008, inoltre, è categorica nell'affermare che, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, "è possibile utilizzare gli importi a credito per il pagamento, mediante modello F24, dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (c.d. compensazione orizzontale)";
si noti, infine, che anche la Corte di cassazione, chiamata ad esprimersi in ordine al reato di indebita compensazione, ha affermato che la suddetta fattispecie criminosa "può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali (...) il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta Pertanto, l'omesso versamento può avere ad oggetto somme di denaro attinenti a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, il cui pagamento sia effettuato attraverso il modello di versamento unitario; rileva quindi, tanto sul lato attivo quanto sul lato passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali" (sentenza n. 33893, depositata il 14 settembre 2022);
l'orientamento giurisprudenziale riportato, dunque, rischia di ledere i principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, compromettendo il rapporto tra fisco e cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
quale sia la posizione in merito al principio propugnato con il suddetto orientamento giurisprudenziale e, comunque, alla cosiddetta compensazione orizzontale, ossia la compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali;
se sussista la necessità di un intervento legislativo nell'ordine dell'adozione di una norma di interpretazione autentica a fronte della possibilità che si stia configurando un contrasto giurisprudenziale o una grave situazione di incertezza normativa;
se sussista la necessità, invece, dell'adozione di una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta un'estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto;
come i Ministri intendano comportarsi al riguardo e quali siano le iniziative di futura adozione.
(4-00294)
ALOISIO, DE ROSA, MARTON, LICHERI Sabrina, DI GIROLAMO, NAVE, NATURALE, LOPREIATO, BEVILACQUA, CATALDI, PATUANELLI, TREVISI, LOREFICE, MAZZELLA - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che, in data 24 febbraio 2023, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, dopo aver partecipato alla riunione della Commissione autonomia del Consiglio regionale del Piemonte, ha riferito testualmente: "Il federalismo fiscale grazie a una mia iniziativa del 2008 è diventato legge e otto decreti legislativi sono stati fatti (...). È necessario completarlo però quel federalismo fiscale che aveva così allarmato il sud a suo tempo ha fatto toccare con mano al Mezzogiorno che alcune realtà si sono avvantaggiate proprio attraverso il federalismo fiscale";
considerato che:
il federalismo affonda le proprie radici nella riforma del titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001 con lo scopo di conferire maggiore autonomia alle Regioni e agli altri livelli di amministrazione locale. Successivamente, con legge n. 42 del 2009, proposta dal Ministro *pro tempore* per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, si proponeva di attuare, a seguito della riforma costituzionale del 2001, il federalismo fiscale;
la riforma del federalismo fiscale, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e alla legge n. 42 del 2009, ha portato all'istituzione di un fondo di solidarietà comunale (FSC), la cui dotazione avrebbe dovuto perequare gli squilibri territoriali. In estrema sintesi, il criterio su cui si sarebbe dovuto basare

la ripartizione del FSC è di natura solidaristica: i Comuni fragili dovrebbero ricevere risorse dal FSC, contrariamente a quelli con capacità fiscale maggiore, che dovrebbero contribuire al finanziamento del fondo. Tuttavia, nella seduta del 31 marzo 2015 della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, fu raggiunto un accordo tra il Governo e l'ANCI sui criteri di riparto delle risorse del FSC 2015, prevedendo una riduzione della perequazione dal 100 al 45,8 per cento;
tale riduzione, rispetto al criterio del 100 per cento, fu attuata per attenuare, nel 2015, gli effetti finanziari per i Comuni con capacità fiscale maggiore dei fabbisogni *standard* e per tenere adeguatamente conto delle difficoltà finanziarie dovute alla riduzione di risorse disposta dalla legge di stabilità del 2015. Sebbene, inizialmente, si disse che solo nel 2015 si sarebbe mantenuto il criterio del 45,8 per cento, in via transitoria, quest'ultima percentuale fu utilizzata anche negli anni successivi, riducendosi la solidarietà nazionale e arrecandosi un danno economico ai Comuni con minore capacità fiscale;
il decreto-legge n. 124 del 2019 ha disposto un meccanismo graduale di incremento del fondo, prevedendo il raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030;
considerato inoltre che:
nel corso dell'audizione del 26 maggio 2021 presso la commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, la Ministra *pro tempore* per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, riferì testualmente: "Il nodo della perequazione (...) va sottoposto a una sostenibilità di finanziaria e di bilancio perché è inutile che ci giriamo attorno: la perequazione ha un costo (...) si tratta di trovare un equilibrio finanziario. Credo che il compito che il Ministero per gli affari regionali deve avere con Ministero dell'economia sia proprio quello di capire i margini per allargare il concetto di perequazione, rendendolo però anche sostenibile. Francamente credo che al 100 per cento non ci si possa arrivare, però si può aumentare la percentuale attuale, e questo è uno sforzo che dobbiamo fare. (...) La domanda se sia possibile una perequazione al 100 per cento è già stata posta da me al dottor Salvatore Bilardo del MEF, e la risposta è che sia quasi impossibile arrivare al 100 per cento";
risulta agli interroganti che quanto comunicato dal ministro Calderoli in data 24 febbraio 2023 non poggi su dati oggettivamente riscontrabili. A titolo di esempio, in materia di federalismo fiscale, il Sud è penalizzato dalle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale;
si aggiunga che la sperequazione determinatasi col mancato finanziamento integrale del fondo di solidarietà comunale è acuita dalla mancata determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;
considerato infine che sarebbe utile, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, valutare gli stanziamenti annuali che ciascun Comune con minore capacità fiscale avrebbe maturato applicandosi una perequazione integrale del FSC e dunque con una percentuale del 100 per cento, anche ai fini di un confronto con gli stanziamenti maturati da ciascun Comune nelle rispettive annualità,
si chiede di sapere:
quale sia il motivo per cui il Ministro in indirizzo ritenga che il "federalismo fiscale che aveva così allarmato il sud a suo tempo ha fatto toccare con mano al Mezzogiorno che alcune realtà si sono avvantaggiate proprio attraverso il federalismo fiscale", specificando in che modo il Sud si sarebbe avvantaggiato attraverso il federalismo;
se ritenga opportuno e attuabile prevedere un "finanziamento integrale" e non dimezzato del fondo di solidarietà comunale, accantonando l'attuale meccanismo che prevede un incremento graduale della percentuale perequativo;
se, relativamente al riparto delle risorse del FSC, ritenga possibile raggiungere, nell'anno 2030, il 100 per cento della perequazione.
(4-00295)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
nei giorni scorsi è circolata una bozza assai corposa inerente alla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, che dovrebbe essere stata inviata

all'Unione europea;
appare positiva l'accelerazione impressa sul tema delle comunità energetiche, soprattutto in relazione alle importanti le finalità strategiche contenute nel titolo primo del decreto;
risultano tuttavia alcune criticità rispetto ai due obiettivi fondamentali della decarbonizzazione entro il 2030 e dell'autonomia energetica. In particolare, sotto questo profilo, il nostro Paese si pone alle ultime posizioni della media europea del 39 per cento, raggiungendo una percentuale di appena il 23 per cento;
in particolare, si segnala come il decreto comprenda una clausola del tutto inadeguata, ossia il raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 gigawatt, quando il piano nazionale integrato fissa in 7 gigawatt le installazioni annue di rinnovabili;
dal testo sembrerebbe che la programmazione debba comprendere l'installazione e la conversione dei grandi impianti. Tuttavia, se le comunità energetiche si dovessero rivelare una significativa fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale non si comprenderebbe perché limitarle a 5 gigawatt, un livello di potenza che dovrebbe essere installata anche prima del 2027, anno di orizzonte del decreto;
i dubbi concernono altresì la disponibilità delle risorse economiche previste per l'attuazione delle finalità indicate dal decreto, almeno per tutto l'arco temporale della sua applicazione;
durante l'ultimo anno di crisi energetica l'attenzione è stata rivolta prevalentemente alla produzione e al consumo elettrico, trascurando il profilo termico, di analoga importanza;
gli interventi di efficientamento energetico necessitano di un'attenta analisi delle condizioni e dei consumi, attraverso studi di fattibilità per progetti mirati al singolo caso,
si chiede di sapere:
in merito alla bozza proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: 1) qualora il limite dei 5 gigawatt fosse raggiunto prima del 2027, come pensi il Ministro in indirizzo di incentivare ulteriormente questo strumento; 2) al fine di aumentare le risorse disponibili, quali provvedimenti intenda assumere per trasferire i sussidi ancora oggi concessi alle fonti fossili trasferendoli al settore delle rinnovabili, ancora oggi meno incentivate;
quali misure intenda mettere in atto in merito all'impatto della crisi energetica sotto il profilo della produzione e del consumo termico, anche al fine di evitare il fallimento di migliaia di piccole e medie imprese energivore;
quali misure intenda mettere in atto per contrastare le logiche prettamente commerciali presenti in molti piccoli operatori e nelle grandi imprese, che appaiono maggiormente interessate a soluzioni standardizzate più che a studi mirati in materia di efficientamento energetico.
(4-00296)
DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo aumento per gli stipendi di *colf*, *baby-sitter* e badanti, cresciuto del 9,2 per cento;
il costo delle badanti complessivamente è aumentato di 2.750 euro in più all'anno;
il costo di una *baby-sitter*, invece, è arrivato a 1.740 euro in più all'anno;
il caro vita, gli aumenti legati all'inflazione, questo adeguamento stipendiale cospicuo non possono che portare, da un lato ad un aumento del lavoro "nero" e dall'altro all'impoverimento delle famiglie, che non possono permettersi di scegliere se privarsi o meno dell'assistenza, in quanto in condizioni di necessità o fragilità;
le specifiche e peculiari condizioni delle famiglie (collegabili anche a vari fattori a volte concomitanti, ad esempio, nuclei numerosi, la presenza di minori, di persone inattive, l'età superiore a 60 anni, le disabilità di qualche componente del nucleo familiare, il reddito incapiente o altre condizioni di bisogno) andrebbero tutte ricomposte armonicamente in un quadro generale di assistenza universale;
ritenuto che:
ad oggi è concessa solo la deducibilità dei contributi INPS e la detraibilità al 19 per cento dell'importo massimo di 2.100 euro, per chi ha un reddito inferiore ai 40.000 euro;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2022 ha predisposto il "piano nazionale" per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, che prevede espressamente un'attenzione particolare al sommerso nel settore del "lavoro agricolo e domestico con l'avvio di azioni mirate";
un quarto dei 3 milioni di lavoratori "in nero" presenti in Italia è impiegato nei servizi alle famiglie, sono 781.000 tra *colf*, badanti e *baby sitter* che si aggiungono alla platea dei 961.000 lavoratori domestici regolari censiti dall'INPS;
escludendo questa forte componente di irregolarità dal mercato del lavoro, l'incidenza del sommerso, che oggi in Italia è del 12,9 per cento sul totale degli occupati, diminuirebbe di 3 punti percentuali (secondo i dati del piano per la lotta al lavoro sommerso approvato dal Governo nell'ambito delle riforme previste dal PNRR ed in vigore dal 21 dicembre 2022);
il giusto principio di tassazione previdenziale e fiscale cui tendere dovrebbe essere quello secondo cui per le famiglie il lavoro regolare deve costare meno del lavoro "nero",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano equiparare lo stipendio di *colf*, badanti e *baby sitter* alle spese mediche ai fini della detraibilità al 19 per cento di tutto l'importo speso nell'assistenza della persona, quale misura per contrastare efficacemente il "lavoro nero" ed aiutare, quindi, le famiglie.
(4-00297)
GASPARRI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
nella scuola "Majorana-Cascino" di Piazza Armerina (Enna) si è tenuta, nei giorni scorsi, un'assemblea in cui si affrontava la questione della legalizzazione della *cannabis* minimizzandone i pericoli;
l'iniziativa degli studenti rientrava nella campagna condotta in Italia dall'associazione "Meglio legale";
a parere dell'interrogante la scuola deve dare informazioni reali e scientifiche sui danni causati da tutte le sostanze stupefacenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dell'iniziativa e se non ritenga di individuare le responsabilità di quanti hanno dato luogo a un episodio inquietante, intervenendo con urgenza secondo le proprie competenze.
(4-00298)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto che ha intrapreso, a partire dal 20 ottobre 2022, lo sciopero della fame per protestare contro il regime differenziato speciale del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario cui è sottoposto, è oggi ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale "San Paolo" di Milano e le sue condizioni di salute versano ormai in uno stato di gravità tale da far presumere il peggio, a meno che non riprenda ad alimentarsi;
il detenuto non intende interrompere lo strumento di protesta intrapreso, ritenendo il 41-*bis* applicatogli una "mera e gratuita afflizione ai suoi danni" e che l'adozione nei suoi confronti sarebbe priva degli elementi giustificativi normativi ed esegetici;
da ultimo, con comunicazione protocollata al n. 4323/2023 e datata 25 febbraio 2023, Cospito, tramite il proprio legale, ha denunciato le condizioni di detenzione cui è sottoposto all'alto commissariato ONU per i diritti umani, in particolare sottoponendo all'esame del comitato per i diritti umani ai sensi del protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti civili e politici tutta la propria vicenda giudiziaria e detentiva;
in riscontro all'istanza, con comunicazione datata 1° marzo 2023 e notificata anche alle autorità istituzionali nazionali, ai sensi della regola 94 del regolamento interno del comitato e in attesa della decisione sul merito dell'istanza, il comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all'Italia di assicurare, in relazione alle specifiche condizioni detentive di Alfredo Cospito, il rispetto degli *standard* internazionali e degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche) e 10 (umanità di trattamento e rispetto della dignità umana di ogni persona privata della libertà personale) del patto internazionale sui diritti civili e politici;

nonostante la richiesta dell'ONU di adottare misure urgenti a protezione del detenuto, trascorsa ormai una settimana dalla notifica del provvedimento, nessuna iniziativa è stata assunta dal Ministro in indirizzo per revocare o quantomeno migliorare le suddette condizioni detentive;
considerato che:
lo Stato italiano deve, nel rispetto dei propri obblighi internazionali, assunti con la ratifica del protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, dare immediata esecuzione a tale misura provvisoria;
costituirebbe un grave precedente se la decisione adottata dal comitato rimanesse lettera morta, se l'Italia emulasse l'indifferenza dimostrata per l'ONU dai regimi autocratici;
le misure urgenti vengono adottate dal comitato quando sussiste il rischio imminente per la tutela dei diritti essenziali della persona e al fine di evitare danni irreparabili al ricorrente nelle more della decisione finale del comitato, e nel caso specifico è evidente che vi sia il concreto pericolo dell'avverarsi del danno irreparabile costituito dalla morte di Alfredo Cospito durante la detenzione,
si chiede di sapere se non ritenga opportuno il Ministro in indirizzo intervenire senza ritardo, adempiendo alla misura provvisoria applicata dal comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 94 delle regole procedurali del comitato, e quindi revocare o quantomeno migliorare le condizioni detentive di Alfredo Cospito e così impedire le altrimenti inevitabili conseguenze irreparabili per i diritti invocati dal detenuto.
(4-00299)
MAGNI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali*. -
Premesso che:
il decreto aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022) ha introdotto il *bonus* trasporti, ovvero un incentivo di 60 euro erogato con la finalità di sostenere la mobilità di tutti i cittadini che sono soliti utilizzare il trasporto pubblico. Il buono è utilizzabile per l'acquisto di servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per l'acquisto di servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe e di *business area*. Può raggiungere il 100 per cento del costo da sostenere, con il limite massimo di 60 euro mensili per soggetto acquirente (il *bonus* è nominativo). Non è cedibile, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell'ISEE;
il decreto carburanti (decreto-legge n. 5 del 2023) lo ha confermato ma è intervenuto riducendo la potenziale platea dei beneficiari, intervenendo al ribasso sui requisiti reddituali necessari per l'ottenimento del beneficio. Possono infatti ottenere il buono di 60 euro le persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito non superiore a 20.000 euro, contro i 35.000 euro previsti dalla precedente diposizione, confermando la possibilità di portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi l'eventuale quota rimasta a carico del contribuente;
considerato che:
la scelta del Governo di non confermare gli sconti sul costo dei carburanti ha un impatto notevole sui servizi del trasporto pubblico locale lasciando i cittadini a fronteggiare i rincari del costo dei mezzi pubblici e gli incrementi notevoli anche per il treno e per i pedaggi autostradali;
la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico locale efficiente è importante per ridurre le disuguaglianze sia fra la popolazione, rappresentate dalla distanza da servizi scolastici, lavorativi, sanitari, sia nell'ottica di diminuire la circolazione dei mezzi di trasporto privati e l'inquinamento atmosferico;
la definizione dei termini e delle modalità di erogazione del *bonus* potrà avvenire solo dopo l'emanazione di un decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali poiché l'*iter* burocratico doveva concludersi entro metà febbraio ma al momento questo non è ancora avvenuto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere il rifinanziamento del fondo, in modo da ripristinare la somma prevista nel 2022 dal decreto "aiuti quater" per allargare la platea dei beneficiari alle persone fisiche con un reddito non superiore a 35.000 euro;
se non ritengano altresì opportuno chiarire quando sarà promulgato il decreto attuativo, per rendere

fruibile dai cittadini questa misura che permetterebbe a molti di diminuire le proprie spese mensili ed evitare di utilizzare il trasporto privato con un calo di conseguenza dell'inquinamento atmosferico.
(4-00300)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00281 della senatrice Naturale ed altri, sulla tutela dei polli da allevamento;

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00282 del senatore Turco ed altri, sui ritardi nella pubblicazione del decreto attuativo del cosiddetto decreto carburanti.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.